

Professionisti & Imprese

è la nuova collana Maggioli Editore
dedicata alle tematiche di interesse dei professionisti e delle aziende:
fisco, contabilità, società, lavoro ed economia

Pensata per un pubblico attento ed esigente,

P&I si caratterizza per:

Qualità dei contenuti

avvalendosi della collaborazione di SKEMA,
Studio professionale specializzato in consulenza d'azienda,
ogni volume di P&I si presenta completo,
chiaro, approfondito.

Tempestività

P&I soddisfa le necessità
di pronta informazione degli studi professionali
e delle aziende di fronte alle novità normative.

Prestigio degli autori

ciascun volume di P&I è opera di apprezzati esperti
della materia che conoscono a fondo,
perché le vivono, le esigenze dei colleghi.

Immagine professionale e innovativa

una collana dinamica, solida, elegante, affidabile.

TRIBUTI _____

SOCIETÀ _____

CONTABILITÀ E BILANCIO _____

LAVORO _____

ECONOMIA E FINANZA _____

REVISIONE CONTABILE _____

IMPRESA E MANAGEMENT _____

PROFESSIONISTI _____

C.C.N.L. _____

PREVIDENZA _____

Professionisti & Imprese è il tuo nuovo consulente!

P&I ascolta i suoi lettori

per osservazioni e suggerimenti, scrivi a:
fiscoesocieta@maggioli.it

Luca Giannini - Mariano Vitali

I patti parasociali


**MAGGIOLI
EDITORE**

Si ringraziano i dott. Giovanna Iannolti e Michele Giardini.

© Copyright 2008 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020
www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Professionisti & Imprese

è una collana realizzata in collaborazione con

SKEMA - Consulenza d'azienda

47900 Rimini • Via Nuova Circonvallazione, 57/b
Tel. 0541/790600 • Fax 0541/790700
internet: www.skema.it
e-mail: info@skema.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento, totale o parziale
con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di luglio 2008
dalla Litografia Titanlito s.a.
Dogana (Repubblica di San Marino)

Indice

Introduzione

<i>a cura della Dott.ssa Giorgia Dondi, Notaio in Rimini</i>	7
1 I patti parasociali: definizione dottrinale e giurisprudenziale	15
1.1 Definizione di patto parasociale, rapporto tra sociale e parasociale	15
1.2 I principali orientamenti dottrinali sull'ammissibilità dei patti	20
1.3 Dal contrasto dottrinale al primo riconoscimento giurisprudenziale dei patti parasociali. I sindacati di voto	34
2 La genesi e l'evoluzione legislativa	41
2.1 I patti parasociali prima della c.d. legge Draghi	41
2.1.1 La legge sull'editoria	43
2.1.2 La legge in tema di radiodiffusione e televisione	45
2.1.3 La legge antitrust del 1990	48
2.1.4 Le altre previsioni di legge	51
3 La c.d. legge Draghi, decreto legislativo n. 58/1998: i patti parasociali nelle società quotate	61
3.1 Le fattispecie legislativamente previste	61
3.2 La pubblicità dei patti e le sanzioni per l'inosservanza dei relativi obblighi	70
3.3 Durata dei patti e diritto di recesso nel TUF	76
4 La riforma del diritto societario, la c.d. legge Vietti, gli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.: i patti parasociali nelle società non quotate	83
4.1 I patti parasociali nel diritto societario riformato	83
4.2 Pubblicità dei patti parasociali	95
4.3 L'efficacia dei patti parasociali e la partecipazione di terzi	104
4.4 Coordinamento tra la disciplina del TUF e il Codice civile	105
4.5 I patti parasociali nelle società a responsabilità limitata	113
4.6 I patti parasociali nelle società pubbliche	119

5	Tipologie di patti parasociali	123
5.1	Sindacati di voto	123
5.2	Sindacati di blocco	130
5.3	Sindacati di gestione	137
5.4	Accordi di <i>lock-up</i>	140
5.5	<i>Put and call options</i>	142
5.6	Altri patti ritenuti invalidi dalla Giurisprudenza	143
6	Invalidità dei patti parasociali e violazione dei patti parasociali validi	145
6.1	I patti invalidi	145
6.2	L'inadempimento dei patti parasociali, reazioni e tutele giudiziarie	148
7	Schemi riepilogativi	157
Formulario (anche su Cd Rom)		
1	- Patto parasociale di S.r.l.	167
2	- Patto parasociale tra più società	173
3	- Patto parasociale accessorio a <i>joint venture</i> ed esercizio dell'opzione di <i>put</i> in esso prevista	180
4	- Patto di non concorrenza	190
5	- Comunicazione dell'esercizio dell'opzione di <i>put</i>	191
6	- Secondo invito alla <i>put</i> con contestuale determinazione del prezzo	193
7	- Ricorso ex art. 19, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5	195
	<i>Bibliografia</i>	201

Introduzione

In una realtà in cui le esigenze, anche giuridiche, sono in continua evoluzione, a volte i classici strumenti giuridici non consentono di realizzare *in toto* le finalità di chi intende costituire una società o acquistare una partecipazione ad una società. La prassi, in risposta a tale esigenza, ha creato i patti parasociali.

Trattasi di un fenomeno complesso e poliedrico, per il quale individuare una definizione giuridica unitaria è assai arduo, a causa della varietà degli scopi che i contraenti possono perseguire. Concretamente sono accordi tra i soci volti a regolare alcuni profili concernenti l'esecuzione del rapporto sociale e quindi limitazioni della libertà dei soci che si realizzano nell'obbligo di osservare determinati comportamenti idonei ad incidere sul funzionamento della società. L'ordinamento giuridico italiano non fornisce una definizione legislativa dei patti parasociali, argomento che da anni è affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Le finalità che i soci perseguono con la stipula dei patti parasociali possono essere varie, e si possono ricondurre in due principali obiettivi:

- 1) stabilizzare il governo societario, attraverso accordi miranti a condizionare l'attività amministrativa e la formazione della volontà assembleare (cosiddetti sindacati di voto);
- 2) stabilizzare gli assetti proprietari della società, mediante vincoli alla libera alienazione delle azioni (cosiddetti sindacati di blocco).

All'interno di queste due macro-categorie, tuttavia, i patti parasociali possono assumere numerosissime diverse sfumature.

Fino al 1998 mancava qualunque riferimento legislativo a tali accordi, che sono stati disciplinati in modo specifico per la prima volta, ma solo con riferimento alle società quotate, con il Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (d.lgs n. 58/1998). Per le società non quotate la normativa di riferimento è ancora più recente, essendo stata introdotta con la riforma del diritto societario, entrata in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore nella recente riforma del diritto societario, ha previsto, come si vedrà (art. 2341 bis c.c.), un'articolazione dei possibi-

li patti parasociali sia sotto il profilo dello scopo che mediante gli stessi si intende conseguire, sia per quanto concerne il loro possibile contenuto.

In generale tali accordi possono essere generali o parziali da due punti di vista: possono essere stipulati da tutti i soci o solo da taluni soci, inoltre ciascun socio aderente al patto può parteciparvi con tutte le azioni di cui è titolare o solo con alcuni dei propri titoli, restando libero di esercitare a propria discrezione i diritti sociali correlati alle altre partecipazioni di cui è titolare.

Da un punto di vista storico si può ricordare innanzitutto come i patti parasociali, intesi come accordi tra soci stipulati in via parallela rispetto al contratto di società, risalgono ad un'epoca relativamente recente, soprattutto per soddisfare l'esigenza di raggiungere preventive intese per governare l'esercizio del voto che l'assemblea avrebbe dovuto esprimere sugli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno. Nella realtà economica ed imprenditoriale italiana i sindacati azionari hanno spesso rappresentato lo strumento tecnico privilegiato per organizzare coalizioni tra azionisti volte a garantire il controllo della società.

Tali patti, esterni al contratto sociale, comportano un'effettiva limitazione della libertà dei singoli soci che vi aderiscono, stante l'impegno che ciascuno di loro assume ad esercitare in un modo piuttosto che in un altro i diritti che essi vantano in forza della partecipazione sociale.

Alcuni elementi portanti dei patti parasociali si rinvencono pertanto:

- 1) nell'estraneità di tali convenzioni rispetto al contratto sociale e quindi l'autonomia causale del p.p. rispetto al contratto di società;
- 2) nell'incidenza sulla "vita" della società, sul suo funzionamento: il loro scopo è quello di disciplinare rapporti interpersonali (o comportamenti da realizzare) in modo difforme o complementare rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Rispetto al primo profilo, a lungo si è dibattuto sulla distinzione tra "sociale" e "parasociale", in considerazione della possibilità (agevolata anche dalla recente riforma del diritto societario) che alcune clausole siano collocabili tanto nello statuto (o in un documento formalmente autonomo, ma comunque riconducibile al contratto sociale), quanto nel patto. La collocazione di tali accordi non già all'interno del contratto di società, bensì *a latere* dello stesso, con efficacia dunque meramente obbligatoria, comporta innanzitutto l'irrilevanza degli stessi nei confronti dei soci che non vi hanno aderito (i quali, quindi, a differenza dei "parasoci" rimangono assolutamente liberi di esercitare i diritti connessi alla loro partecipazione sociale come meglio ritengano). Tale irrilevanza si manifesta anche nei confronti della società stessa, quale persona giuridica, la quale nulla può nè de-

ve fare nel caso di eventuali violazioni dei patti da parte degli aderenti. Addirittura ad un patto parasociale potrebbe partecipare anche un terzo, in previsione e sotto la condizione di divenire socio. La natura esclusivamente personale degli obblighi parasociali, deve far ritenere che essi vincolino il socio *uti singulus*, non potendo ritenersi compresi nella partecipazione sociale: nell'eventualità di una cessione della partecipazione sociale, pertanto, tali obblighi, poiché non ineriscono alla partecipazione sociale ma si collocano su un livello esterno rispetto alla società, non vincolano il cessionario, salva ovviamente la sua possibile (ma solo eventuale) successiva adesione al patto. Analogamente, nel caso di successione universale, il carattere oggettivamente personale di tali accordi attribuisce agli eredi del *de cuius* la facoltà di non assumerne la titolarità. Sempre in considerazione del carattere meramente obbligatorio di tali patti, va considerato anche l'ulteriore ipotesi in cui l'aderente al patto abbia assunto l'obbligo di trasferire la propria partecipazione sociale esclusivamente a soggetti che aderiscano al patto e siano disposti ad assumersene i relativi obblighi. Una limitazione di questo tipo, che condiziona quindi la trasferibilità delle azioni alla volontà dell'acquirente di aderire, ha rilevanza meramente obbligatoria ed esclusivamente nei confronti del socio che aderisce originariamente al patto: l'acquirente potrà acquistare la partecipazione senza aderire al p.p. e la società, in tal caso, dovrà consentire l'annotazione dell'intervenuto trasferimento nel libro soci, nonostante la palese violazione dell'accordo. L'obbligo che il socio cedente aderente ad un patto di questo tipo si assume, implica semplicemente la propria responsabilità risarcitoria nel caso in cui il soggetto al quale le partecipazioni vengono trasferite non intenda realizzare un autonomo e spontaneo atto di adesione. Occorre, in poche parole, sempre il consenso del cessionario, anche in tutte quelle ipotesi in cui il socio aderente si impegni a far rispettare al socio subentrante uno o più obblighi parasociali: il trasferimento dei patti parasociali è sempre frutto di un accordo specifico tra le parti, e non di un'automatica conseguenza della circolazione della partecipazione sociale. Pertanto nessuno può essere costretto a rispettare il patto sociale se non ha prestato il proprio consenso ad aderirvi; del resto trattasi di un concetto analogo, anche se speculare (trattandosi di diritti e non di obblighi), a quello delle quote di società a responsabilità dotate di particolari diritti nella partecipazione agli utili o nell'amministrazione della società (art. 2468, 3° comma, c.c.), che normalmente vengono disciplinati nello statuto sociale (ed anche in questo senz'altro si differenziano, entrando a far parte del contratto sociale), come diritti personali e pertanto intrasferibili.

Sul problema della distinzione tra sociale e parasociale sono state formulate tesi diverse. Una prima soluzione è stata ravvisata in un criterio meramente formale, oggettivo: se un accordo è inserito nel documento costitutivo della socie-

tà, allora è assoggettato alla disciplina dello stesso; se, viceversa, non risulta inserito nell'atto costitutivo, allora tale estraneità costituisce prova certa della sua natura parasociale. Un'altra interpretazione invece fa riferimento ad un criterio di tipo soggettivo, e cioè alla volontà delle parti, che deve essere indagata volta per volta al fine di stabilire quale efficacia (reale oppure obbligatoria) le parti abbiano voluto attribuire all'accordo. La tesi preferibile, condivisa peraltro dalla più recente giurisprudenza, è quella che prende in considerazione un criterio di tipo sostanziale, ovvero l'ambito di efficacia degli obblighi assunti (si tratta di verificare se questi siano limitati ai parasoci oppure se coinvolgano anche i rapporti tra soci e società). C'è stato anche chi, in considerazione dei limiti riscontrati in ciascuna delle teorie sopra ricordate, propone, al fine di conseguire un maggior grado di certezza sul carattere di un accordo, l'applicazione congiunta dei vari criteri (formalistico, volontaristico, sostanziale) e la successiva valutazione comparata dei risultati raggiunti con ciascuno di essi, evidenziando congruenze e/o eventuali discrasie. Si deve tener presente, come già anticipato, anche il fatto che in alcuni casi il legislatore, rendendosi conto dell'utilità di tali patti anche rispetto al funzionamento della società, ha progressivamente previsto la possibilità dell'inserimento dei contenuti di tali patti direttamente all'interno dello statuto societario: tipici esempi sono quelli dei patti di prelazione nell'ipotesi di alienazione delle azioni (o di quote del capitale), e dei "sindacati di blocco", progressivamente "convertiti" in clausole (statutarie) di gradimento in caso di alienazione delle partecipazioni sociali. Viceversa, restano ancora esclusivamente nel "parasociale" i cd. "sindacati di voto", stante il loro obiettivo, che, come si vedrà, è quello di esercitare influenza sull'assemblea della società. Va comunque valorizzato anche il secondo profilo sopra menzionato, ovvero quello dell'incidenza dei patti sul contratto sociale, essendovi una stretta connessione tra il piano sociale e quello parasociale: in determinati casi, dunque, sarebbe "ipocrita" negare che una convenzione di voto possa effettivamente determinare il trasferimento del potere d'impresa dalla sede sociale alla sede parasociale.

Preso atto della profonda incidenza dei patti parasociali (in particolare i sindacati di voto) sul contratto sociale (per effetto della predeterminazione del contenuto della deliberazione, quindi della conseguente compressione del principio di collegialità), ciò che consente di ritenere non pregiudicati quegli interessi che sono tutelati dalle norme inderogabili dettate per le deliberazioni assembleari delle società di capitali è la previsione di forme idonee di pubblicità dei patti parasociali, che consentano ai soci ed ai terzi di conoscerne il contenuto. Sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore è intervenuto ad introdurre, dapprima con il t.u.f. per le società quotate, poi con la recente riforma societaria per le società

non quotate (ma solo per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), un dettagliato regime pubblicitario.

In ragione delle caratteristiche appena ricordate, si può sostenere che i patti parasociali abbiano la natura giuridica di contratti plurilaterali aventi autonomia causale.

Relativamente al primo degli aspetti segnalati paiono invero sussistere, specie nei c.d. sindacati di voto, tutti i principali elementi tipici dei contratti con comunione di scopo, ovvero: plurilateralità; variabilità delle parti; scopo comune perseguito dalle parti (cioè l'ottenimento dell'uniformità dell'espressione assembleare del voto da parte dei soci sindacati); il vincolo di voto, che rappresenta lo strumento essenziale posto a servizio dello scopo comune; la presenza di un'organizzazione (più o meno articolata, come si vedrà oltre).

Per quanto concerne il secondo aspetto, l'autonomia dei due piani non esclude l'esistenza di un collegamento tra patti parasociali e contratto di società: si tratta precisamente di un collegamento contrattuale unilaterale, nel senso che mentre le vicende del contratto sociale incidono necessariamente sul patto parasociale, le vicende di quest'ultimo non provocano alcuna conseguenza sul contratto di società, il quale rimane pertanto pienamente valido ed efficace anche qualora dovesse essere pronunciata l'invalidità del sindacato.

Da un lato quindi si riscontra la separazione e l'indipendenza dei patti rispetto allo statuto sociale e, dall'altro, l'incidenza degli stessi sul rapporto societario.

Le diverse tipologie di patti parasociali si differenziano sotto il profilo della causa contrattuale: mentre in alcuni è ravvisabile una causa associativa, altri sono invece caratterizzati da una causa di scambio. Nel primo gruppo rientrano i cd. sindacati di voto (in questa fattispecie i "parasoci" si accordano con lo scopo comune di regolare in un certo modo l'esercizio del voto); nel secondo gruppo possono invece ricomprendersi i cd. sindacati di blocco (perchè istituiscono obblighi reciproci, corrispettivi appunto, a carico dei vari aderenti, preordinati a limitare la libera circolazione delle partecipazioni sociali).

Il Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) celebra il definitivo riconoscimento normativo esplicito dei patti, seguendo il *trend* già inaugurato dalla legislazione di settore.

Successivamente, la già ricordata riforma del diritto societario, introduce nel Codice civile gli articoli 2341 *bis* e *ter*, che dettano per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano un'espressa disciplina dei p.p. anche per le s.p.a. non quotate.

Il legislatore della riforma ha previsto all'art. 2341 *bis* c.c. tre tipologie di patti parasociali:

- 1) patti concernenti il voto assembleare nelle s.p.a. o nelle società che le controllano (detti anche sindacati di voto);
- 2) patti concernenti limiti al trasferimento di azioni;
- 3) patti implicanti influenza dominante (cioè che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sulla società).

La generica formulazione della norma consente anche in questo caso di ricomprendere nel suo ambito di applicazione accordi di contenuto diverso, tutti accomunati dall'effetto prodotto, ovvero l'influenza dominante esercitata dai soci sulla società.

Altro aspetto interessante della disciplina dei patti parasociali è quello della durata.

La disciplina della durata dei patti dettata dal legislatore della riforma risponde all'esigenza di contemperare le finalità connesse agli stessi, come tali meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, con la libertà del socio di autodeterminarsi nell'esercizio dei propri diritti sociali.

L'art. 2341 *ter* c.c. prevede altresì peculiari forme di pubblicità dei patti che devono essere assicurate nella s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cd. "s.p.a. aperte"), in ragione dell'esigenza di garantire ad investitori attuali e futuri di conoscere gli assetti proprietari e di comando della società, valutando in modo obbiettivo l'opportunità o meno di investire nella società. Tali obblighi pubblicitari consistono nella comunicazione alla società, nella loro dichiarazione in apertura di ogni assemblea, nella trascrizione della relativa dichiarazione nel verbale, con successivo deposito dello stesso presso il registro imprese.

Il legislatore ha attribuito una rilevanza centrale all'informazione sui patti e all'esigenza della circolazione delle informazioni, per finalità di trasparenza, anche in considerazione del fatto che è proprio la trasparenza a determinare evoluzioni positive in termini di produttività. Se non fosse garantita la massima trasparenza degli accordi di sindacato verrebbe inevitabilmente meno la tutela dei soci non aderenti e dei terzi potenziali investitori.

Va inoltre preso atto della scelta del legislatore di lasciare al di fuori di ogni obbligo pubblicitario i patti nelle s.r.l. e nelle s.p.a. "chiuse", salvo quanto in generale prescrive il generico principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti.

In conclusione, alla luce di questo breve commento, si può affermare che l'ap-

profondimento della conoscenza dei patti parasociali risulta particolarmente interessante per gli operatori del diritto e non solo, per le molteplici esigenze che attraverso tali contratti possono essere soddisfatte e per l'entusiasmo giuridico che genera lo studio di ciò che la prassi ha sinora elaborato.

Dott.ssa Giorgia Dondi, Notaio in Rimini

1 I patti parasociali: definizione dottrinale e giurisprudenziale

1.1 Definizione di patto parasociale, rapporto tra sociale e parasociale

I patti parasociali sono stati al centro di accesi dibattiti, sia in Dottrina che in Giurisprudenza, prima di trovare autonoma regolamentazione in un contesto definitivo.

Quantunque nella prassi simili accordi siano sempre stati ampiamente utilizzati quali **strumenti di controllo della vita sociale**, il legislatore, dopo il silenzio nella codificazione del 1942¹, ha rimandato per lungo tempo una disciplina *ad hoc*, costringendo interpreti ed operatori a colmare il vuoto ed a confrontarsi sulle più importanti tipologie di essi.

Si è quindi imposta la nozione di patto parasociale quale **convenzione stipulata** tra soci, all'atto di costituzione della società o durante la vita di essa, per regolare uno o più profili concernenti l'esecuzione del rapporto instaurando o già costituito².

Redatti con la più ampia **libertà di forme**, simili accordi possono intercorrere tra tutti i soci o tra gruppi di essi, di maggioranza o minoranza (detti paciscenti), per coordinarne il futuro comportamento, per tutelarne maggiormente gli interessi,

1. Si faccia riferimento alla Relazione al codice civile, dove al n. 972, si legge testualmente: *“la molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari ... Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l'apprezzamento dipende molto dall'esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore”*.

2. La terminologia “patti parasociali” è stata introdotta da G. OPPO, in *Contratti parasociali*, Milano, 1992, p. 4, ove si legge testualmente *“Il giudizio sui patti parasociali non può essere unico, poiché da un lato vi è il rischio che attuino un regolamento effettivo della società diverso da quello che è noto con la pubblicità legale e difforme dalle stesse regole e dai principi cui esse si ispirano; dall'altro, suppliscono alle deficienze di queste e rispondono sovente a reali esigenze della pratica societaria o giovano all'impiego dell'istituto a fini non meglio tutelati dalla legge positiva, o comunque tutelano legittimi interessi delle parti in seno alla società ...”*.

per sopperire a lacune e deficienze della legislazione od infine, per adeguarsi a sopravvenute ed effettive esigenze della pratica societaria³.

Solitamente, essi si articolano in una serie di clausole minuziose e specifiche che si concretizzano in una *vera e propria forma contrattuale*, nella quale possono essere inserite anche penali in caso di ritardo o d'inadempimento di un aderente agli impegni ivi sanciti⁴.

Anche in ragione dell'ampiezza del loro potenziale oggetto, **i patti di sindacato si configurano come contratti atipici** la cui validità, in virtù dell'autonomia negoziale garantita dall'art. 1322 c.c., non dovrebbe essere messa in dubbio, salvo solo il limite del conseguimento di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico.

Art. 1322 c.c. - Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Fermi restando questi principi generali, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, si è notevolmente dibattuto sulla validità dei patti parasociali in genere, dubitandosi della liceità di intese che, seppur raggiunte al di fuori dell'atto costitutivo e dello statuto della società, incidessero sensibilmente sui rapporti tra i soci con finalità di controllo sulla società stessa⁵.

3. Cassazione civile, 29 gennaio 1964, n. 234, in *Dir. fall.*, 1964, II, p. 69, secondo cui i “*contratti parasociali sono contratti accessori rispetto al contratto sociale, ma distinti da esso, in quanto intercorrono tra i soci e non anche nei confronti della società*”; nel medesimo senso Cassazione civile, 8 agosto 1963, n. 2244, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, p. 188.

In Dottrina, si veda *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. BUONOCORE, Torino, 2001, p. 165 in cui stabilisce che i patti parasociali sono “*contratti attraverso i quali alcuni soci – e qualche volta anche tutti i soci, – per tutelare loro legittimi interessi o per tutelare meglio interessi già tutelati dalla legge positiva o per sopperire a lacune e deficienze della legislazione o per adeguarsi a sopravvenute ed effettive esigenze della pratica societaria, pongono in essere un regolamento integrativo dei patti contenuti nell'atto costitutivo o nel contratto sociale, che, in qualche caso, può essere anche difforme dalla disciplina positiva*”.

4. Cassazione civile, 17 dicembre 1975, n. 4143, in *Mass. giur. it.*, 1975, p. 1182, si legge testualmente che l'essenza del patto sta “*nella disposizione da parte dei soci, per contratto separato, dei diritti loro derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, allo scopo di impegnarsi reciprocamente ad esercitarli in un modo predeterminato*”.

5. G. RESCIO, *La distinzione del sociale dal parasociale (sulle cd. clausole statutarie parasociali)*, in *Riv. Soc.*, 1991, I, p. 596 e ss. si legge testualmente che “*l'essenza dei patti paraso-*

Lo scopo principale che si prefiggono gli aderenti è solitamente quello di dare stabilità al governo della società o ai suoi assetti: obiettivo quest'ultimo che riconduce il patto nel momento *pre-assembleare*⁶, la cui organizzazione è fondamentale per predeterminare le condotte e le decisioni dei soci, non solo all'interno, bensì anche e soprattutto fuori dalla sede deliberativa ufficiale.

Sulla base di simili premesse la Giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere ai patti parasociali il carattere di **negozi a forma libera**, reputandoli *vincolanti solo e unicamente tra i soci contraenti*⁷ e, di conseguenza, non opponibili in nessun modo alla società.

Siffatta precisazione appare tutt'altro che trascurabile, posto che un eventuale inadempimento avrebbe effetti esclusivamente nei rapporti interni con gli altri paciscenti, senza alcuna ripercussione nei confronti della società⁸. Quest'ultima, intesa come autonomo centro di imputazione giuridica, rimarrebbe dunque terza

ciali si coglie ... nell'attinenza del loro oggetto alla regolamentazione di situazioni giuridiche originanti dal contratto di società, ... nella collocazione di tale regolamentazione al di fuori del contratto di società. Il primo carattere spiega l'accessorietà del patto parasociale al contratto sociale e il collegamento (di regola unilaterale) esistente tra i due negozi. Il secondo carattere da conto della separazione e della contrapposizione tra i due negozi su molteplici piani"; però l'A. precisa che *"sostenere l'assoggettabilità dei patti parasociali alle norme generali sull'invalidità del contratto non significa asserire l'indifferenza di tali patti alla normativa societaria. Invero il contrasto con la normativa in discorso può porsi sia direttamente, conducendo alla nullità del patto ex art. 1418 c.c. per illiceità dell'oggetto, della causa o del motivo comune (...), sia indirettamente ex art. 1344 c.c.: l'incidenza di fatto del parasociale sul rapporto sociale permette di concepire la possibilità di elusione della normativa societaria inderogabile secondo il meccanismo della frode alla legge"*.

6. G. RIOLFO, *I patti parasociali*, Cedam, Padova, 2003, p. 197; A. TUCCI, *La discussione, in Le società di capitali, L'assemblea nelle società di capitali*, XVII, a cura di Lener-Tucci, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 2000, XVII, p. 137, secondo cui è importante il momento preassembleare al fine di favorire *"le informazioni tra gli azionisti-risparmiatori e per fornire a un numero ristretto di azionisti qualificati incisivi strumenti di pressione sui gruppi di controllo"*.

7. Cassazione civile, 23 aprile 1969, n. 1290, in *Foro it.*, 1969, I, p. 1735, puntualizza che i diritti nascenti dai patti parasociali fossero soggetti al termine ordinario-decennale- di prescrizione, e non già a quello quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.

8. V. BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, ult. cit., p. 166; in giurisprudenza cfr. Cassazione civile, 21 novembre 2001, n. 14629, in *Le società*, 2002, p. 1246, con specifico riferimento ad un patto parasociale con cui i soci avevano concordato condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento di capitale, si legge testualmente *"In tema di società per azioni, il patto cosiddetto 'parasociale' con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che è, rispetto al patto stessa, terza"*; altresì Cassazione civile, 23 febbraio 1981, n. 1056, in *Giur. Comm.*, 1982, II, p. 314.

rispetto al patto parasociale che non le sarebbe opponibile e del quale essa stessa non sarebbe legittimata a chiedere l'adempimento⁹.

È agevole comprendere come il punto fondamentale del dibattito dogmatico in materia sia sempre stato l'apprezzamento dell'efficacia propria del patto parasociale, giacché se è vero che quest'ultimo, fin tanto che esplica i propri effetti internamente tra i contraenti non pone problemi di sorta, è altrettanto palese che qualora l'operatività del medesimo incida sulla vita societaria, possa insorgere un più o meno latente contrasto con le disposizioni normative.

Ed invero, **in presenza di una deroga ai principi di natura imperativa** nella dinamica del funzionamento della società, **assai difficilmente il patto potrebbe sfuggire ad una valutazione in chiave di nullità**.

A titolo meramente esemplificativo, basti por mente a clausole contrastanti con la disciplina legale e/o statutaria delle attribuzioni degli organi sociali nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero con quelle norme che presiedono alla formazione della volontà assembleare, con particolare riferimento ad un possibile **conflitto di interessi tra socio e società**¹⁰.

9. Cassazione civile, 20 ottobre 1969, I, n. 1735, in *Dir. fall.*, 1970, II, p. 473; in Dottrina, L. FARENGA, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, p. 250 e ss.; G. OPPO, *Contratti parasociali*, ult. cit. p. 74 e ss., per i quali la volontà delle parti potrebbe determinare in alcuni casi anche un collegamento reciproco, con influenza delle vicende del patto parasociale sulla sorte del contratto sociale; F. PERNAZZA, *Brevi riflessioni in tema di contratti parasociali*, in *Riv. Dir. comm.*, 1992, I, p. 188.

10. Si veda, Cassazione civile, 22 dicembre 1989, n. 5778, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 1545, *Giust. Civ. Mass.*, 1989, fasc. 12, "*I contratti parasociali sono validi soltanto se non compromettano gli interessi della società: di conseguenza, in sede di liquidazione, è nullo il patto che impone ai soci-liquidatori di una società di capitali, quali contraenti del patto, di svendere il patrimonio sociale ad un prezzo irrisorio rispetto al suo vero valore, contravvenendo, così, all'obbligo loro imposto per legge di espletare il loro incarico di amministratori liquidatori di un patrimonio ancora 'altrui' con la diligenza del buon padre di famiglia*"; e Corte d'Appello di Roma, 24 gennaio 1991, in *Foro padano*, 1991, I, p. 32, si legge "*Sono nulli, per contrasto con norme imperative, i patti parasociali con cui vengono predefiniti dai soci, e sottratti all'assemblea dei soci, i criteri per la nomina degli amministratori. È nullo per violazione di norme imperative il patto parasociale il quale riduca il consiglio di amministrazione a mero esecutore di decisioni assunte dalla compagine extra societaria. Sono nulli i patti parasociali i quali prevedano vincoli sul voto, che acquistino il carattere della realtà (ciò che avviene attraverso i cosiddetti sindacati ad efficacia reale, attraverso i quali il socio viene spogliato del possesso delle azioni che vengono a tal fine intestate ad una società fiduciaria, e così, privato del diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere in quella sede il proprio voto) in quanto il voto perde il suo indefettibile carattere di autenticità e l'organo assembleare viene irrimediabilmente svuotato dalla funzione che le norme inderogabili di diritto socie-*

Trattasi di conseguenze strettamente correlate alla natura stessa del negozio parasociale il quale, pur nella sua sostanziale autonoma specie soggettiva, rimane comunque collegato, attraverso **un rapporto di accessorietà univoca**, al contratto sociale.

Se da un lato, pertanto, il patto parasociale subisce gli effetti delle vicende sociali: non assume efficacia fin tanto che la società non venga compiutamente ad esistenza e viene meno con lo scioglimento della stessa; dall'altro, per converso, **l'invalidità del patto non ha alcun effetto sulla vita e l'attività sociale**¹¹.

La funzione dei patti parasociali può quindi definirsi come di **completamento o di deroga del contratto sociale**, rilevabile solo su un piano esterno, siccome meramente collaterale all'atto costitutivo e allo statuto¹².

tario gli assegnano”, e sempre la stessa Corte, in *Dir. fall.*, 1991, II, p. 32 “ Sono nulli i sindacati azionari in contrasto con le norme essenziali e inderogabili che regolano l'assetto istituzionale delle società di capitali. La nullità delle relative clausole si estende a tutte le altre clausole del patto parasociale quando esse siano considerate inscindibili e la relativa inscindibilità, in caso di giudizio arbitrale, è devoluta alla conoscenza degli arbitri, quando essa si riverberi sulla validità del patto di sindacato”.

11. D. CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971, p. 182, esplicita la distinzione fra contratto di società e negozio parasociale “il patto parasociale è caratterizzato dal fatto di nascere da una fonte distinta dello statuto”, lo stesso Autore, manifesta, però, la difficoltà di distinguere, nei casi concreti, tra ciò che è sociale e ciò che è parasociale; F. MESSINEO, voce *Contratto collegato*, in *Enc. Dir.* X, Milano, 1962, p. 48; A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. Civ.*, 1954, p. 259. Si veda, sentenza del Tribunale di Napoli, 18 febbraio 1997, in *Le Società*, n. 8/1007, p. 935, con nota di F. PERNAZZA in *Patti parasociali ed azione di adempimento in forma specifica*, si legge nella sentenza che il patto parasociale “non è efficace nei confronti dei soci che non lo hanno sottoscritto, né nei confronti della società, trattandosi di negozio autonomo rispetto a quello a societario”, in questo preciso caso, che tratta di una s.n.c. si specifica che “l'impegno assunto da uno dei soci nei confronti di un terzo estraneo ovvero anche di uno dei soci, e che attenga alla vita ovvero all'amministrazione della società non spiega effetto ... nell'ambito dell'assetto societario ove esso non si trasfonda in una iniziativa assunta con i mezzi e nel rispetto delle norme societarie. La società rimane ... del tutto indifferente a patti ... intervenuti al di fuori del suo ambito che non le sono opponibili e tanto meno spiegano effetto al suo interno ove non siano conformi alle disposizioni generali che la governano”.

12. Si cita al riguardo la sentenza del Tribunale di Milano, 6 marzo 2006, in *Giustizia a Milano* 2006, p. 322, si legge testualmente “Il patto c.d. parasociale ‘vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che è, rispetto al patto stesso, terza’. I patti parasociali, comunemente definiti sindacati di gestione, sono accordi atipici disciplinanti, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, il loro diritto di voto in assemblea, sicché il vincolo discendente da tali patti opera su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale. I patti parasociali non sono dunque opponibili alla società, salvo che la stessa non vi partecipi con la regolare ed espres-

1.2 I principali orientamenti dottrinali sull'ammissibilità dei patti

La Dottrina ha nel tempo elaborato diverse teorie in merito all'ammissibilità dei patti parasociali, con particolare riguardo alla tipologia più diffusa degli stessi, rappresentata dai sindacati di voto.

In merito si possono individuare tre posizioni: una contraria ad ammettere la validità dei patti; una favorevole a tutti gli accordi di sindacato e un'altra, critica ed intermedia, volta a vagliarne l'ammissibilità caso per caso¹³.

La tesi negativa assumeva come presupposto la visione del voto come bene non commerciabile per sua natura, considerandolo più che un diritto, un vero e proprio dovere da esercitare in piena autonomia ed onestà¹⁴.

Secondo questa rigida impostazione esegetica, il socio non potrebbe privarsi del voto, né attraverso la stipulazione di un patto che obblighi reciprocamente i sottoscrittori ad esercitarlo in un modo già predefinito, né tanto meno, ponendolo in vendita *tout court*¹⁵.

Per alcuni dei sostenitori di questa teoria, la vendita del voto, oltre che contraria al buon costume non essendosi in presenza di una merce di scambio, si porrebbe

sa rappresentanza dei suoi organi e non riconosca ed assuma i relativi obblighi con atto degli organi competenti e nelle forme di legge. Occorre allora tenere distinti gli aspetti del 'sociale' e del 'parasociale', con particolare riguardo ai regimi di efficacia, di validità ed ai corrispondenti vizi, per modo che alle speciali norme dettate per le società e per l'invalidità delle delibere si contrappongono le norme generali del contratto applicabili ai patti parasociali. Dalla distinzione tra 'sociale' e 'parasociale' deriva che al socio stipulante il patto parasociale non è impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea e quindi di optare per il non rispetto del patto parasociale ogni volta che l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto. In sostanza, il mancato rispetto del patto parasociale è ininfluenza sulla validità delle delibere assembleari, sicché resta inalterata la libertà del socio di votare anche in difformità dei patti parasociali, salve le conseguenze dell'inadempimento."

13. Si veda, P.G. JAEGER, *Il problema delle convenzioni di voto*, in *Giur. comm.*, 1989, I, p. 201.

14. Si veda, G. BONELLI, *Ancora a proposito di nuove forme contrattuali*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, p. 142; C. VIVANTE, *Gli azionisti non possono alienare o vincolare il loro diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, p. 173; G. FERRI, *Le convenzioni relative al diritto di voto*, in *Annuario di dir. comp. e di studi legisl.*, VII, 3, p. 129.

15. Si evidenzia la posizione di G. RESCIO, *I sindacati di voto*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo/Portale, Torino, 1994, vol III, p. 486 e ss., secondo cui l'ipotesi di "vendita del voto" (vote buying agreement o achat dei voix), è nettamente distinta da quella del patto di sindacato. In un caso abbiamo "la traslazione del diritto di voto", nell'altro "la costituzione in capo al cd. acquirente del diritto di credito ad un facere o a un non facere".

in contrasto con **il preminente interesse del gruppo societario in vista del quale soltanto dev'essere esercitato ciascuno dei diritti-doveri dei soci**¹⁶.

Altri Autori evidenziavano invece come la vendita del voto fosse *ex se* illecita siccome potenzialmente implicante un immanente conflitto d'interessi con le finalità proprie della società.

Il socio vincolato al rispetto di un sindacato veniva in altri termini visto come un vero e proprio impedimento al perseguimento delle superiori finalità del gruppo, in quanto *“l'interesse individuale ad osservare l'obbligazione assunta col sindacato avrebbe impedito che il suo voto venisse determinato dalla valutazione dell'interesse sociale”*¹⁷.

In questa stessa prospettiva è stata sottolineata **l'intrinseca contraddittorietà tra i patti *de quibus* ed il metodo collegiale**, non potendosi ammettere che la volontà sociale si determini in altra sede rispetto all'assemblea¹⁸.

Ancora prima dell'entrata in vigore del codice civile tutt'ora vigente, maturarono degli atteggiamenti nettamente critici verso questa tesi, tanto coerente, quanto estrema e *“rigorosa”*¹⁹.

A corroborare questa **differente e più mediata corrente** concorsero indubbiamente, non solo alcuni articoli del nuovo *corpus* di norme, bensì alcune disposizioni speciali univocamente orientate a favore dell'ammissibilità degli accordi parasociali.

In primis, **l'art. 2352 c.c.** attribuendo, salvo diverso accordo tra le parti, l'esercizio del voto al creditore pignoratizio o all'usufruttuario²⁰, **ha per la prima volta messo in discussione la concezione del voto come *“diritto personalissimo”***.

16. Si veda, P. SEQUI, *Vincoli alla libertà del diritto di voto*, in *Foro it.*, 1932, p. 343.

17. G. CARBONE, *Le convenzioni di voto e la teoria generale del contratto*, in *Nuova giur. civile comm.*, 1992, II, p. 66.

18. A. SCIALOJA, *Nota* alla Corte di Appello di Milano, 12 dicembre 1911, in *Foro it.*, 1912, I, p. 182, secondo cui *“la scelta dei singoli soci espressa con il voto subisce l'influenza dei motivi determinanti, che nell'assemblea stessa si formano mediante la discussione, solo così si può considerare pienamente esplicita la funzione essenziale dell'assemblea”*.

19. Si veda, A. WEILLER, *Oggetto e validità dei sindacati azionari di amministrazione*, in *Riv. bancaria*, 1926, p. 138 e V. CALANDRA BUONAURA, *Liceità dei patti relativi al voto nelle assemblee delle anonime*, in *Annuario di dir. comp. e di studi legisl.* XII, 2, p. 76.

20. Articolo con cui si attribuisce, salvo diverso accordo tra le parti, l'esercizio del voto al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Si vedano diverse posizioni dei vari autori che presentano diversi gradi d'intensità: G. FERRI, *Validità dei sindacati azionari*, in *Nuova Riv. dir. comm.*, 1949, p. 13 e ss., riteneva che la disposizione eliminasse *“il mito dell'incommerciabilità del voto”*; con più prudenza si esprimeva, G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1942,

Art. 2352 c.c. - Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Non solo, con questo articolo si dà di fatto la possibilità agli altri soci di concordare con un soggetto terzo rispetto all'originario consesso le modalità e le stesse finalità con cui tale voto deve essere esercitato, non incontrando la convenzione con il creditore o con l'usufruttuario i limiti, per la verità di ordine teorico più che giuridico, opponibili ai corrispondenti accordi tra soci.

Sulla scorta di siffatta interpretazione si è dunque osservato come **non vi fosse in realtà ragione alcuna per ritenere inammissibili gli accordi stipulati tra soci antecedentemente all'assemblea** attraverso i quali veniva di fatto raggiunto il medesimo risultato²¹.

Ulteriori fattispecie atte a fornire una giustificazione alla possibilità di concordare le modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea sono state individuate:

i) nel **contratto di riporto**, con cui si procura una temporanea disponibilità di voto in vista di un'assemblea;

p. 121, che riteneva fosse stata introdotta dal legislatore "una eccezione alla regola dell'indisponibilità del voto"; anche T. ASCARELLI, *Limiti di validità dei sindacati azionari*, in *Foro it.*, 1950, I, p. 175 e ss.

21. Si veda, G. OPPO, *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, p. 525 e ss.

ii) nelle **azioni privilegiate**;

iii) nella **rappresentanza in assemblea**, ammessa dall'art. 2372 c.c., ed in virtù della quale il rappresentante vota secondo le direttive del rappresentato.

Art. 2372 c.c. - Rappresentanza nell'assemblea

Salvo disposizione contraria, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Il comune denominatore di questi istituti risiede infatti nella *separazione tra il diritto di voto e la titolarità dell'azione*²².

Diversi, oltre a quello già citato, sono dal canto loro gli articoli del codice civile presi in considerazione per sostenere la **validità dei sindacati di voto**, a cominciare dall'**art. 2347 c.c.**, riguardante la **comunione di azioni** il quale, autorizzando i contitolari della partecipazione a dare **istruzioni** al loro **rappresentante comune**, potrebbe giustificare la **separazione tra titolarità ed esercizio del voto**, nonché la governabilità del medesimo.

22. Si veda, M. PALMIERI, *In tema di sindacato di voto*, in *Dir. e giur.*, 1957, p. 127, secondo cui "non sono norme eccezionali, non derogano a nessun principio giuridico, ma integrandosi a vicenda creano il principio generale secondo cui il diritto di voto è concesso al socio, ma questi è libero di esercitarlo direttamente oppure di concederne l'esercizio ad altri, convenzionalmente".

Art. 2347 c.c. - Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell'azione rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti.

Lo stesso **art. 2533 c.c.**, prevedendo la possibilità di **assemblee separate nelle cooperative**, è stato inteso quale norma legittimante modalità di espressione del voto difformi rispetto al metodo assembleare²³.

Art. 2533 c.c. (ante riforma del diritto societario)

Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci. Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci.

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.

Non è infine mancato chi ha evidenziato come l'**art. 2362 c.c.**, ammettendo la **concentrazione della partecipazione sociale in un unico azionista**, escluda *in nuce* ogni possibilità di formazione ed espressione del voto attraverso la discussione, essendo evidentemente la volontà del socio preformata ed addirittura (quando azionista sia una persona giuridica) predisposta attraverso deliberazioni prese *aliunde*²⁴.

23. Si veda, G. CARBONE, op. ult. cit., pag. 65, secondo cui "il principio della formazione del voto dopo la discussione assembleare, oltre a non avere fondamento nel dato normativo, confligge con la pacifica legittimità del mandato imperativo al rappresentante del socio in assemblea. Quest'ultima perciò è solamente il luogo dove si esprimono i voti e le maggioranze e non la sede in cui ciascun socio deve maturare il suo orientamento sull'esercizio del voto".

24. In tal senso, P.G. JAEGER, *Il problema*, cit. p. 225, il quale si richiama a posizioni già espresse da M. GATTI, *La rappresentanza del socio nell'assemblea*, Milano, 1957, p. 179, nonché da G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di dir. civ. it.* fondato da Vassalli, 1987, 3, Torino, p. 614.

Art. 2362 c.c. - Unico azionista

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Resta in ogni caso fermo che, **con i sindacati azionari, ciò che si viene a formare fuori dell'assemblea non è la volontà della società unitariamente intesa, bensì esclusivamente quella dei *singoli paciscenti***. Non vengono quindi intaccati, almeno in linea teorica, i principi generali vigenti in materia di regolarità del procedimento assembleare, posto che la "*manifestazione della volontà individuale dei soci ... fase essenziale di questo procedimento, ... non è anche strumento per la formazione*" della volontà sociale²⁵.

L'insieme delle argomentazioni sopra sinteticamente richiamate ha indotto la Dottrina ad **un'apertura ragionata** verso l'ammissibilità delle convenzioni di voto intese come **accordi privati** aventi contenuto solitamente economico, *ergo* disponibile, suscettibili di ripercussioni all'esterno soprattutto sulla struttura organizzativa sociale.

Tuttavia, come non è condivisibile la tesi dell'assoluta nullità di simili patti, nemmeno può ammettersi una totale libertà dell'autonomia privata nella stipulazione dei medesimi.

Si è posto quindi il problema assai dibattuto tra interpreti ed operatori del diritto, dell'invalidità dei sindacati di voto deliberanti a maggioranza.

Una parte degli Autori, ha sostenuto (e sostiene anche oggi) **la legittimità dei sindacati di voto deliberanti all'unanimità**, poiché in caso contrario si violerebbe il "principio maggioritario" che viene considerato come un principio di ordine pubblico e inderogabile pattiziamente²⁶.

25. P.G. JAEGER, *Il problema*, op. cit., p. 226-227.

26. Si veda in questo senso, G. COTTINO, *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*,

Il timore era quello di attuare uno svuotamento delle funzioni dell'assemblea, nonché di violare norme inderogabili come l'**art. 2383 c.c.** relativo alla nomina e revoca degli amministratori.

Art. 2383 c.c. - Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Coloro che ammettevano la validità dei sindacati deliberanti a maggioranza argomentavano sul semplice fatto che *“tale principio non esiste nel nostro ordinamento, e ... la disciplina che il legislatore ritiene inderogabile è quella relativa alle regole formali del procedimento”*²⁷.

Appare in effetti condivisibile l'osservazione secondo la quale, **le regole formali che disciplinano il procedimento assembleare** (convocazione, verbalizzazione, discussione, deliberazione) **hanno come fine quello di assicurare la genuinità dell'espressione di voto e di certificare**, su specifiche e predeterminate materie, **il raggiungimento delle prescritte maggioranze**, ma non certo quello di imporre la formazione della volontà del singolo all'interno dell'organo assembleare, *“rimanendo in linea generale – al di fuori di quei casi in cui si configura un conflitto di interessi – del tutto indifferenti alla società il contenuto del voto e la natura degli scopi perseguiti”*²⁸.

Per quanto concerne **l'accusa di agevolare la formazione di “maggioranze fit-**

Milano, 1958, p. 172 e ss; F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006; V. BUONOCORE, *Commento a un patto parasociale*, in *Giur. comm.*, 1975, I, p. 441.

27. P.G. JAEGER, op. ult. cit. p. 228.

28. In tal senso, G. VIDIRI, *I sindacati di voto: un antico contrasto*, cit. pag. 1325-1326; E. M. MASTROPAOLO, *Sui limiti di validità delle convenzioni di voto*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, p. 30; lo stesso G. RESCIO, *La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie*

tizie”, è stato sottolineato come i risultati che si ottengono con i patti di sindacato, potrebbero raggiungersi anche attraverso altri istituti di cui non viene messa in dubbio la legittimità.

Il riferimento è alla *holding*²⁹ ed all’**art. 2347 c.c.** ossia la comunione di azioni, in cui il rappresentante comune degli azionisti vota in assemblea secondo la delibera assunta a maggioranza dei comunisti stessi.

Si perviene così alla conclusione che ***inderogabili* devono essere solo le regole formali relative all’esercizio del diritto di voto non alla formazione della volontà del singolo.**

Le maggioranze assembleari e quelle parasociali non sono fittizie, ma reali: le prime, in quanto il sindacato di voto collocandosi in una fase pre-assembleare costituisce solo uno dei motivi che spingono il socio alla decisione; le seconde, in quanto si formano volontariamente con la stipula di tutti i soci.

Vi è peraltro chi ha sostenuto che la teoria delle “maggioranze fittizie”, fosse già stata superata dalla **Relazione al codice civile** nella quale **si ammetteva la validità dei patti di sindacato (a maggioranza)**, attraverso una valutazione dei singoli casi lasciata all’autorità giudiziaria per verificare che in concreto non sorgessero conflitti d’interessi con la società³⁰.

L’elemento di discriminazione tra patti di sindacato leciti ed illeciti, diventa per tale via la contrarietà o meno all’interesse societario.

parasociali), in Riv. soc., 1991, p. 596, rileva come “*il vincolo a votare nel senso stabilito dalla maggioranza dei soci sindacati ... non garantisce che le decisioni sindacali siano contrarie all’interesse sociale ... Per altro verso si cerca di distinguere tra ‘accordi di merito’, in cui viene determinato in anticipo come e per cosa votare e dei quali si potrebbe e dovrebbe saggiare la compatibilità con l’interesse sociale, ed ‘accordi procedurali’, in cui si fissa il procedimento per determinare volta per volta come ed eventualmente per che cosa votare e per i quali il limite dell’interesse sociale funzionerebbe come presupposto di efficacia del vincolo: ... soltanto negli ‘accordi di merito’ il conflitto con l’interesse sociale viene apprezzato come causa di invalidità del patto, mentre negli ‘accordi procedurali’ quel conflitto – valutato con riguardo ... alle decisioni sindacali volta a volta adottate – diviene causa di inefficacia temporanea del vincolo di voto”.*

29. G. CARBONE, *Le convenzioni di voto e la teoria generale del contratto*, ult. cit., p. 68, “*Il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato della holding esprimerà il voto nell’assemblea della società controllata al pari del così detto direttore del sindacato. Quindi non si vede perché quello che è permesso alla holding debba essere negato al sindacato azionario*” e ancora, “*mentre nella holding sono soggette ad un regime di pubblicità legale ciò non avviene nei sindacati ... ciò non può, però, incidere sulla validità sostanziale del sindacato, ma sulla necessità che anche questi ultimi siano in qualche modo resi pubblici*”.

30. G. VISENTINI, *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in Riv. soc., 1988, p. 1.

Al riguardo viene innanzitutto in rilievo l'**art. 2373 c.c.** con il quale **si impone al socio che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi**, preesistente all'assemblea e rilevante nei confronti del concreto oggetto della deliberazione, **di astenersi dall'esercizio del diritto-dovere di voto**³¹.

Art. 2373 c.c. - Conflitto d'interessi

Le deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Né potrebbe avvallarsi la tesi dell'invalidità del patto di sindacato fondata sull'astratto conflitto tra l'interesse dei soci aderenti e quello della società, *“altrimenti si giungerebbe a configurare, per le decisioni del sindacato, un obbligo di conformità all'interesse sociale, che non esiste nemmeno per le deliberazioni assembleari”*.³²

La teoria intermedia o “critica” che **vaglia la validità dei patti parasociali caso per caso**, ha incontrato e trova difficoltà nell'individuare quali possano essere i principi inderogabili del diritto societario da impiegarsi per tale verifica³³.

Un primo criterio di esame è stato indicato nell'**inderogabilità** e nel rispetto **delle regole procedurali**³⁴.

31. P.G. JAEGER, *Il problema*, ult. cit., p. 247, l'Autore, si dichiara dubbioso circa l'efficacia reale di questo criterio adottato per individuare la validità delle convenzioni parasociali. Poiché, *“le clausole delle convenzioni di voto sono essenzialmente ... clausole di tipo procedimentale, che stabiliscono vincoli di collaborazione tra i soci sindacati, realizzati attraverso la creazione di un'organizzazione più o meno complessa”*, secondo P.G. JAEGER, *“nessuna di queste clausole ha a che vedere con l'interesse sociale concreto ..., nel senso che esse sono assolutamente neutre rispetto a tale interesse”*.

32. G. CARBONE, op. ult. cit., pag. 67.

33. Verifica che deve portare l'interprete a vagliare, caso per caso, che il contenuto delle singole convenzioni non sia in contrasto con norme inderogabili di diritto societario, oppure con l'interesse sociale.

34. P.G. JAEGER, *Il problema*, op. ult. cit., 239 e ss, l'Autore tende a sottolineare come resta valido il principio espresso secondo cui *“le forme del procedimento assembleare, che comprende anche la competenza dell'assemblea, non possono essere derogate da accordi parasociali”*. Questo per diversi effetti che hanno *“le norme statutarie, da un lato, patti fra soci, dall'altro, quand'anche abbiano il medesimo contenuto”*.

Un secondo parametro è fondato sul divieto di **vincoli sociali**, relativi a determinate delibere ed obblighi assunti per qualsiasi decisione per un determinato tempo, impegni questi ultimi affetti da nullità ai sensi dell'art. 1343 c.c. (causa illecita del contratto) o dell'art. 1346 c.c. (requisiti del contratto)³⁵.

Art. 1343 c.c. - Causa illecita

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 1346 c.c. - Requisiti

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Parte della Dottrina ha adottato quale *discrimen* **la mancata indicazione di un limite temporale di durata del sindacato**³⁶.

All'obiezione si è replicato osservando come, piuttosto che dichiarare la nullità di un accordo di sindacato privo dell'indicazione di un termine, fosse più importante sanzionare tale accordo con la possibilità per i paciscenti di recedere dallo stesso *ad nutum*³⁷.

Con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, la tesi negativa che si fondava sulla non commerciabilità del voto l'invalidità dei patti, ha subito un'evoluzione traendo altre ragioni giustificatrici.

Più in dettaglio, conservando il principio della non separabilità del voto dalla titolarità dell'azione, si è giunti a negare la validità dei sindacati deliberati a maggioranza.

Premesso che l'impegno del parasocio a votare secondo quanto stabilito dalla maggioranza degli aderenti porta inesorabilmente ad una separazione tra proprie-

35. Si veda G. GRIPPO, *L'assemblea nella società per azioni*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da Rescigno, 16, Torino, 1985, p. 389.

36. G. VISENTINI, op. ult. cit., p. 11, il quale considera "la limitazione della durata dei patti come l'aspetto più importante". Il problema della validità o meno dei patti parasociali contratti a tempo indeterminato è diventato di attualità a seguito della sentenza della Cassazione n. 9975/95, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 50, della Corte di Appello di Milano del 24 luglio 1998 e della Cassazione n. 14865/01, *Giust. mass.*, 2001, p. 2004, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

37. Si veda, V. CALANDRA BUONAURA, *Sindacati di voto e durata indeterminata* in *Un revirement della Cassazione*, in *Giur. comm.*, 1997, II, pag. 65, il quale rileva come la norma di riferimento sia l'art. 1379 c.c., specificando che "la più corretta interpretazione dell'art. 1379 c.c. invita a valutare la convenienza del limite temporale in stretta relazione con gli interessi concretamente perseguiti dalle parti nel quadro contrattuale dagli stessi definito".

tà del titolo ed il voto, resta il fatto che l'oggetto dell'accordo sarebbe sempre teoricamente illecito³⁸.

Il rischio temuto è che la maggioranza all'interno del sindacato, pur rappresentando la minoranza nell'assemblea sociale, possa arrivare a controllare l'assemblea stessa, con il rischio di approvare delibere societarie con maggioranze minori rispetto a quelle richieste dalla legge.

Altri Autori³⁹ ritengono invece come lesiva del metodo assembleare l'esistenza stessa di una struttura organizzativa del sindacato che andrebbe a sovrapporre la propria deliberazione a quella collegiale, realizzando il cd. "*svuotamento assembleare*".

I soli accordi leciti, in tale prospettiva, sarebbero dunque quelli comportanti un mero obbligo di "*consultazione preventiva non vincolante*".

Trattasi in ogni caso di differenti declinazioni del medesimo principio d'inderogabilità dell'assetto organizzativo societario, sul quale essenzialmente poggia la tesi negativa.

Per questa teoria, dovendosi la volontà sociale non solo esprimere ma anche formare attraverso la discussione e la votazione in assemblea, **il socio dev'essere lasciato libero di cambiare la propria idea fino al momento del voto**, senza alcuna compressione nemmeno di origine contrattuale⁴⁰.

Sono stati altresì ritenuti **contrari ai principi inderogabili del diritto societario, anche i patti aventi ad oggetto la designazione degli amministratori**, po-

38. T. ASCARELLI, *Limiti di validità dei sindacati*, op. ult. cit., pag. 179, secondo cui "chi ha un interesse nelle azioni e ... corre il rischio dell'andamento della società" può esercitare "il potere giuridico della decisione"; G. CANALE, *I sindacati di voto*, in *Giur. piem.* 1985, p. 12.

39. G. COTTINO, *Le convenzioni di voto*, ult. cit., p. 183.

40. G. CARBONE, op. ult. cit., pag. 65, espone le diverse posizioni relativamente alla validità di accordi tra soci e terzi estranei "con cui i primi promettono ai secondi di assegnare cariche sociali come corrispettivo di adesione al sindacato e i secondi, in cambio dell'elezione alla carica di amministratore o sindaco, si impegnano a votare nel consiglio di amministrazione secondo le direttive impartite dai soci". F. CAVAZZUTI, *Sui limiti di validità delle convenzioni di voto*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, p. 20, nega la validità di questi patti in quanto violerebbero il principio di cui all'art. 2383 c.c.; per altri, G. COTTINO, *Le convenzioni di voto*, ult. cit., p. 251, andrebbero contro il principio secondo cui la gestione dell'impresa è di competenza esclusiva degli amministratori, e non tollera ingerenze da parte di terzi. Parte della Dottrina, L. FARENGA, *Ancora in tema di validità dei sindacati di voto*, in *Giur. comm.*, 1990, II, p. 786, ammette la validità di tali accordi.

sto che in base all'art. 2383 c.c. solo l'assemblea avrebbe il potere di nomina dei componenti dell'organo gestorio e dei sindaci⁴¹.

Coerentemente a questi stessi assunti, sarebbero illecite le convenzioni derogatrici di norme legislative che regolano competenze e funzioni degli organi societari come le **“direttive vincolanti” agli amministratori**⁴².

In questo senso, si dovrebbero considerare **invalidi tutte quelle condizioni volte a vincolare i paciscenti a votare contro la proposizione dell'azione di responsabilità** verso gli amministratori; quelle implicanti **la rinuncia ad esperire l'azione** stessa; nonché quelle con cui **si rinuncia all'esercizio della facoltà di revoca** in presenza di giusta causa⁴³.

Con l'entrata in vigore della **legge Draghi del 1998**, anche gli interpreti, inizialmente compatti, si sono divisi in due distinti schieramenti⁴⁴.

A coloro che con l'avvento delle nuove norme davano per scontata la validità e l'efficacia dei patti⁴⁵, hanno continuato a contrapporsi quegli Autori per i quali le

41. Si veda, C. SILVETTI, *Nomina di amministratori da parte di gruppi nelle società di capitali*, in *Giur. it.*, 1970, I, p. 545.

42. N. SALANITRO, *Il regime dei sindacati azionari*, in *Riv. soc.*, 1988, II, p. 743.

43. Si nota che da parte di questa Dottrina “negativa” si è assunto un metodo che privilegia l'esame caso per caso dei singoli accordi, se non addirittura di singole clausole o di parti dei patti stessi. Alcuni Autori criticano questo metodo, considerandolo troppo rischioso per il fatto che non vi sono punti fissi, ma viene lasciata troppa discrezionalità del giudice nella risoluzione dei casi concreti.

Si veda, F. GRANDE STEVENS, *Ancora sui patti di “voto”*, in *Contr. Impr.*, 1990, p. 961, secondo cui *“non è il risultato pratico cui si giunge ... che rende lecite o illecite tutte le operazioni per ottenerlo. Si tratta sempre di stabilire se la singola operazione contrasti oppure no con una regola”* e ancora, *“le regole del sistema capitalistico sono dettate anche nell'interesse della collettività, sono regole di ordine pubblico economico, e ... la società per azioni, l'impresa, ha anche e soprattutto una funzione sociale ... e le regole fondamentali della sua organizzazione e del suo funzionamento non possono essere disattese”*.

44. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, *“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”*, meglio noto come legge Draghi.

45. Si possono indicare a sostegno di tale posizione, R. COSTI, *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.* 1992, I, p. 25, il quale ritiene che non sia più possibile impostare il problema della disciplina dei patti di sindacato in un'ottica “tradizionale” di validità limitata ai soli contraenti. Si deve riconoscere come le convenzioni parasociali vengano ad incidere anche sui diritti dei soci, sulla condizione della stessa società, nonché sui rapporti con i terzi. B. LIBONATI, *Il problema della validità dei sindacati di voto: situazione attuale e prospettive*, in *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, a cura di Monelli e Jaeger, Milano, 1993, p. 11; G. SBISÀ, *Il definitivo riconoscimento dei patti parasociali nell'attuale legislazione*, in *Contratto e impresa*, 1995, p. 69; G. VIDIRI, *I sindacati di voto: un antico contrasto*, ult. cit., pag. 1326, il quale però precisa che *“non è azzardato ravvisare nella scelta le-*

disposizioni normative più recenti non autorizzavano l'accettazione di ogni patto come lecito⁴⁶.

Il primo orientamento si fondava sostanzialmente sull'osservazione secondo la quale l'intervento legislativo surrichiamato reca "*un'espressa valutazione in termini di validità*", se non addirittura l'imposizione di un obbligo per la "*stipulazione di accordi parasociali*"⁴⁷.

A sostegno dell'ammissibilità dei sindacati di voto, s'invocava la normativa in materia di privatizzazione, nell'ambito della quale il patto parasociale sembrava porsi quale strumento per realizzare le finalità stesse del legislatore⁴⁸.

Pur concernendo un ambito specifico, il decreto legislativo surrichiamato è stato comunque inteso come "*un indice rilevante della valutazione dell'ordinamento*

gislativa non una generalizzata legittimazione dei patti parasociali, ma invece il più limitato intento di render conoscibili tali patti". In modo critico, nel senso che i patti di sindacato possono ormai considerarsi di regola legittimi, "*va allora riconosciuto che possibile nell'ordinamento vigente plasmare, grazie ad essi ... una società per azioni del tutto anomala rispetto al tipo*", G. COTTINO, *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, ult. cit., p. 252.

46. In questo senso, G. ROSSI, *Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate*, in *Riv. soc.*, 1991, p. 1353, che afferma "*la fragilità delle argomentazioni tratte da questi accenni del recente legislatore a favore della tesi della validità tout court dei sindacati azionari, mi inducono a considerare quei dettati normativi come assolutamente indifferenti per la soluzione del problema*"; F. GRANDE STEVENS, op. ult. cit. p. 967; S. GRASSANI, *I sindacati di voto e la legislazione speciale: ubi lex dixit ... voluit?*, in *Contr. Impr.*, 1995, p. 89. Secondo F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 997, vi sarebbe un terzo orientamento intermedio, secondo cui "*i riferimenti contenuti nella legislazione speciale rappresentano il superamento di una posizione pregiudiziale di condanna in blocco dei sindacati di voto ... aprendo la strada ad un più sereno esame caso per caso dei patti in parola, ferma restando la possibilità che questi ... potessero considerarsi ancora illegittimi*".

47. In questo senso, G. SBISA, *Il definitivo riconoscimento dei patti*, ult. cit., p. 70; le recenti leggi sono la legge Draghi, ovvero il Testo Unico della Finanza.

48. Si veda delibera CIPE del 30 dicembre 1992, in essa si indicava come uno dei possibili obiettivi della privatizzazione "sostanziale", (vedere G. RIOLFO, *La trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle leggi speciali*, in *Contratto e Impresa*, 1996, p. 921 e ss.) quello della costituzione di nuclei stabili di azionisti di riferimento con finalità di organizzazione della società dimessa. Il successivo art. 13 contiene una disciplina di dettaglio: "*la realizzazione del nucleo stabile ... deve essere attuata mediante la stipulazione di patti parasociali in grado di assicurare stabilità nell'assetto azionario e unità di indirizzo nella gestione della società mediante la costituzione di sindacati, rafforzati con il deposito delle azioni presso la stessa società, ovvero con l'intestazione delle medesime azioni a società fiduciarie la cui attività sia coordinata da una direzione*".

*giuridico complessivamente considerato*⁴⁹, alla stregua del quale le convenzioni parasociali sono state da alcuni ricondotte alla categoria generale dei contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.⁵⁰.

All'interno di questa impostazione metodologica, si è osservato come **i recenti interventi del legislatore non si conciliassero né con la teoria dell'invalidità assoluta dei patti, né con una semplice situazione di incertezza *ex se* idonea a risolversi a favore della più rigida soluzione negativa**⁵¹.

Non è per la verità mancato chi ha considerato la legge Draghi come un intervento sconnesso e disordinato, con norme che *“vuoi per l'approssimata e frettolosa redazione, vuoi per la collocazione sistematica, non intendevano regolare il fenomeno dei sindacati di voto”*⁵².

Sembra in realtà più corretto osservare come il legislatore si sia limitato a prendere semplicemente atto del fenomeno e della sua importanza, senza esprimere un giudizio di liceità e legittimità degli accordi parasociali⁵³.

L'ammissibilità dei patti è quindi rimasta un problema da risolvere in base ai principi generali dell'ordinamento, completamente diverso da quello relativo alla loro “funzione”, così come regolata attraverso le singole leggi speciali, in alcuna delle quali poteva rinvenirsi un *“riconoscimento ufficiale ed espresso”* dell'istituto⁵⁴.

49. In tal senso G. SBISÀ, op. ult. cit., p. 71.

50. Argomentazione che è stata fatta propria dalla Cassazione n. 9975/95, esposta nel paragrafo successivo.

51. Si veda, G. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del testo unico della Finanza*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 909.

52. S. GRASSANI, op. ult. cit., p. 90-91.

53. Secondo sempre S. GRASSANI, op. ult. cit., p. 97, il difetto della tesi favorevole sta nell'aver *“traslato nel diritto comune, generalizzando l'ambito applicativo, concetti indissolubilmente legati alle peculiari esigenze dello speciale. Invero, la tutela di specifici interessi di volta in volta perseguiti dal legislatore ... rende le norme speciali inidonee a fornire un valido criterio ermeneutico per l'accertamento della validità del patto; prescindono del tutto dalla valutazione del sindacato come contratto, limitandosi a regolare gli effetti che, comunque, di fatto si producono a seguito della stipula di un sindacato”*. L'Autore porta come esempi la legge 287/90 (legge antitrust), il d.lgs. 127/91 e la legge 142/92.

54. Si veda sempre S. GRASSANI, op. ult. cit., p. 104, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge 149/92, *“A seconda che si tratti di società sottoposte o meno alla sfera di applicazione della l. 149/92, il giudizio sulla validità del sindacato passerà per quello che ... potremmo definire two-prong test: i) la valutazione circa la validità dei sindacati di voto relativi a tutte le società ... andrà rimessa al giudizio delle Corti, alla stregua dei principi generali del nostro ordinamento; ii) quanto ai sindacati di voto relativi a compagini societarie*

Segnaliamo da ultimo come, quale argomento atto a confutare l'invalidità dei patti parasociali, sia stato in un certo senso invocata la loro sottoposizione ad un obbligo di comunicazione a determinate autorità⁵⁵, anche se, a ben vedere, la questione della conoscenza o conoscibilità degli accordi in discorso, prescindendo completamente dalla loro validità o meno, non dovrebbe incidere sul giudizio di legittimità dei medesimi.

1.3 Dal contrasto dottrinale al primo riconoscimento giurisprudenziale dei patti parasociali. I sindacati di voto

Come accennato *antea*, prima del compimento di una disciplina *ad hoc*, **la Dottrina è parsa divisa tra due posizioni**, una favorevole e una contraria all'ammissibilità dei patti parasociali: nello specifico, la **frattura si manifestava ampiamente con riguardo a quei patti che disciplinavano l'esercizio del voto in assemblea, cd. sindacati di voto**⁵⁶, di notevole uso nella prassi.

I patti in questione hanno sempre avuto il fine di rendere stabili ed univoche le linee e gli indirizzi gestori della società e, se conclusi tra i soci di minoranza, accentuavano la difesa e la salvaguardia dei comuni interessi⁵⁷.

*soggette alla l. 149/92, ... accertata la legittimità del sindacato alla stregua dei principi generali dell'ordinamento, si dovrà poi sottoporre l'efficacia del patto al vaglio del 4 comma dell'art. 10 della 149/92". Ancora meno generalizzabili sarebbero per Grassani le norme di cui alla legge 474/94, "regole disegnate su misura per il progetto governativo di dismissione delle imprese pubbliche". Non è d'accordo, V. SALAFIA, *I patti parasociali nella disciplina contenuta nel d.lgs. 58/98*, in *Le società*, 3/1999, p. 261, il quale ritiene che il "T.U n. 58/98, sulla scia lasciata dal legislatore precedente, ha preferito assumere una posizione precisa sui sindacati ..., non sulle condizioni della loro validità, la cui valutazione viene ancora ... lasciata alla competenza dell'Autorità giudiziaria, ma sugli effetti che quelli validi possono produrre sul funzionamento della società".*

55. Nel Testo Unico si è cercato di coniugare l'interesse generale alla trasparenza degli assetti proprietari con il rispetto della libertà dei soci di attuare gli accordi più aderenti a quelli che sono i loro interessi in concreto. Si è realizzato un meccanismo "strutturato su tre livelli di pubblicità: la comunicazione alla Consob, la pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e il deposito presso il registro delle imprese".

Interessante la posizione di F. GALGANO, *La clausola di gradimento, i patti parasociali e la categoria dell'inefficacia del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1997, p. 655 e ss.

56. P. G. JAEGER, *Il problema delle convenzioni di voto*, in *Giur. Comm.*, 1989, p. 201 e ss. e G. VIDIRI, *I sindacati di voto: un antico contrasto tra approdi dottrinali e giurisprudenziali*, in *Giust. Civ.*, 1995, I, p. 1323.

57. In tema di sindacati di voto cfr. G. RESCIO, *I sindacati di voto*, in *Trattato Colombo-Portale*, 3, II, Torino, 1994, p. 483; G. RODORF, *I sindacati di voto*, in *Le Società*, 2003, p. 19.

La tesi favorevole all'ammissibilità dei sindacati si basava sul principio che **ogni socio ha piena disponibilità del diritto di voto ed è perciò libero**, tanto di esercitarlo direttamente, quanto di concederne l'esercizio ad altri attraverso apposite convenzioni⁵⁸, prevedendo in entrambi i casi il modo in cui tale voto dovesse essere esercitato⁵⁹.

Tale posizione traeva significativi elementi di forza dall'impossibilità di rintracciare nell'ordinamento giuridico una norma che vieti, prima dell'assemblea, la determinazione della volontà del socio in ordine alla successiva espressione del voto, ovvero che ne imponga la necessaria formazione in sede collegiale⁶⁰: quel che conta ai fini della legge, è che i lavori assembleari si svolgano nel rispetto della legge⁶¹.

Corre però l'obbligo di ricordare **la tesi contraria secondo la quale sussisterebbe un vincolo di inscindibilità tra la titolarità del voto e la sua azione**, con conseguenti non commerciabilità del voto stesso e, soprattutto, inderogabilità del metodo assembleare.⁶²

58. M. PALMIERI, *In tema di sindacati di voto*, in *Dir. e Giur.*, 1957, p. 132 si legge testualmente "non si ritiene ammissibile la cessione del voto separatamente dalle azioni relative, ma non si ritiene vietata la disciplina convenzionale dell'esercizio del voto, perché nessuna norma giuridica vieta la disciplina dell'uso e dell'esercizio di un diritto nei limiti consentiti".

59. G. FERRI, *Validità dei sindacati azionari*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1949, p.13 e ss. e p. 16 e T. ASCARELLI, *Limiti di validità dei sindacati azionari*, in *Foro it.*, 1950, I, p. 175 e ss.

60. Secondo B. LIBONATI, *Sindacato di voto e gestione d'impresa*, in *Riv. Dir. comm.*, 1991, I, p. 106 e p. 103-104, si legge testualmente che "il sindacato di voto è strumento elaborato per consentire l'efficace gestione dell'impresa, tramite la discussione e il raggiungimento di scelte comuni fra chi, stabilmente legato alla società, e concretamente attento all'esercizio dell'impresa sociale, voglia discuterne con altri che reputa egualmente interessato in una obiettiva considerazione delle esigenze in gioco. La discussione assembleare di per sé non consente di individuare strategie di azione o politiche economiche e di mercato di lungo periodo. Invece una discussione diversa, continua, semplificata, personalizzata, è ... più costruttiva. Più possono allora ben ritenere utile un'organizzazione intermedia comune, per programmare azioni comuni tramite scelte concordate volta a volta. Il dibattito a monte si presenta di naturale significato".

61. Si noti come la dottrina prevalente, G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Padova, 1994, p. 287, F. GALLANO, *La società per azioni*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia*, diretto da F. Galgano, VII, Padova, 1984, p. 118, abbia ritenuto come obbligatorio il procedimento assembleare nelle sue varie fasi.

62. T. ASCARELLI, *Limiti di validità dei sindacati*, ult. cit., p. 179, G. CANALE, *I sindacati di voto*, in *Giur. Piem.*, 1985, p.12, per il quale "La volontà sociale deve essere dichiarata e formata attraverso la discussione e la votazione in assemblea".

Proprio alla luce del **pericolo di un progressivo “svuotamento” del metodo assembleare**, venivano considerati leciti solo quegli accordi che, importando un mero obbligo di consultazione preventiva, non erano rigidamente vincolanti e non ledevano la libera formazione della volontà sociale in assemblea.

In un simile contesto dogmatico, **la Giurisprudenza di legittimità non aveva inizialmente ammesso la validità dei sindacati di voto**, ritenendo che questo significasse anche: consentire una **modifica al metodo assembleare**, inficiare la formazione della volontà sociale e mettere in discussione la libertà di espressione del voto all'interno dell'assemblea, intesa quale unico luogo deputato alla formazione della volontà sociale⁶³.

Una prima apertura giurisprudenziale all'ammissibilità dei patti è **rilevabile nella pronuncia della Corte di Cassazione del 23 aprile 1969, n. 1290**⁶⁴, a mente della quale gli stessi *“rispondono all'esigenza, comunemente avvertita, di evitare dispersione di forze attuandone invece un concentramento che permetta al gruppo di esercitare una concreta influenza nella vita della società”* e nello stesso tempo permettono *“di esprimere un voto più mediato ed aderente all'interesse comune, che la discussione del gruppo, meglio di una isolata valutazione individuale, riesce ad esprimere”*.

63. Così, Cassazione civile, 19 febbraio 1954, n. 442, in *Foro it.*, 1954, I, p. 1432 e in *Giur. compl. Cass. Civ.*, 1954, IV, p. 331 e ss. c'è la necessità che la decisione di voto del socio sia *“presa liberamente ... in seno all'assemblea, solo così si realizzano gli interessi della società”*; Cassazione civile, 5 luglio 1958, n. 2422 in *Foro it.*, 1958, I, p. 1068 *“si vuole evitare che il voto, vincolato prima della riunione, possa formare artificialmente una maggioranza”* e Cassazione, sezioni unite, 24 luglio 1962, n. 2080 in *Giust. Civ.*, 1963, I, p. 61 disponeva una netta preclusione *“quando, attraverso il patto stesso, o l'assemblea della società risulta prevalentemente svuotata di funzioni e di contenuto, o quando venga ad essere soppressa la libertà di voto con la possibilità di formazione di maggioranze assembleari fittizie, o quando il voto risulta vincolato ad interessi di contrasto con quelli della società o a favore di persone in conflitto di interessi con la società stessa”*.

64. Pubblicata in *Foro it.*, 1969, I, p. 1735 ss.; e in *Giur. Civ.*, 1969, I, p. 1695 ss. con nota di Giannattasio che vengono definiti come *“il patto con cui taluni soci si impegnano a concordare preventivamente l'atteggiamento da assumere in assemblea e ad uniformare il voto ad una linea di condotta comune, onde conferire all'insieme di essi partecipanti, ed in relazione all'identità dei loro interessi, la consistenza di un gruppo omogeneo”*. Dopo pochi mesi la Corte di Cassazione civile torna ad esprimersi nuovamente sui sindacati di voto, con la sentenza del 20 ottobre 1969, n. 3423, in *Rep. Giust. Civ.*, voce Società, n. 2 e successivamente con la sentenza del 22 dicembre 1969, n. 4023, in *Dir. fall.*, 1970, II, p. 475 con nota di Ragusa Maggiore, in entrambe vi è un richiamo al consolidato orientamento per cui la validità dei patti di voto si ha quando non ci siano vincoli alla libertà del voto e non si presentino conflitti con gli interessi della società.

Stando a quest'autorevole interpretazione, pertanto, **se è necessario che la volontà del socio si esprima in assemblea, non lo è altrettanto che essa maturi all'interno di essa.**

Quantunque all'epoca significativa ed in un certo senso rivoluzionaria, siffatta pronuncia rappresentava solo un primo timido passo verso l'effettiva ammissione dei sindacati di voto, avendo avuto la Corte cura di sottolineare comunque l'obbligatorietà di procedere ad una valutazione, caso per caso, dell'ammissibilità o meno dei singoli accordi⁶⁵.

In questa direzione, è utile rilevare anche il contributo dato da un Collegio arbitrale con lodo del 20 giugno 1990⁶⁶ secondo cui

“Non può affermarsi, allo stato dell'evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, un'invalidità generalizzata dei sindacati di voto, né una regola per cui il socio debba necessariamente maturare il proprio convincimento nella sede assembleare; né vi sono limiti nell'ordinamento ad ammettere la liceità dei sindacati deliberati a maggioranza. La valutazione positiva del fenomeno può anche meglio giustificarsi nell'ambito delle grandi società soggette a quotazione in borsa, rispetto alle quali essi costituiscono uno strumento per garantire la permanenza di nuclei di azionariato imprenditoriale idonei ad assicurare una certa continuità ed efficienza gestionale dell'impresa sociale. La validità dei sindacati azionari va, pertanto, verificata in relazione alle singole fattispecie, accertando di volta in volta se essi si pongano in contrasto con l'interesse sociale o con le norme inderogabili dell'istituto azionario”.

Una più **decisa svolta** viene impressa dalla **Corte di Cassazione con sentenza del 20 settembre 1995, n. 9975**, nella quale si prevede che *“il vincolo nascente da un sindacato di voto ... opera su un terreno esterno all'organizzazione sociale e non impedisce, perciò, al socio di determinarsi liberamente nell'esercizio del voto in assemblea ...”*, inoltre *“altro è ... riconoscere il potere dell'assemblea, come organo collegiale, di deliberare sugli oggetti di sua competenza, altro è pretendere che la volontà individuale di coloro che sono chiamati a votare in as-*

65. Così, Cassazione civile, 31 luglio 1949, n. 2079, in *Foro it.*, 1949, I, p. 920; Cassazione civile, 5 luglio 1958, n. 2422, in *Foro it.*, 1958, I, p. 1068; Cassazione civile, 23 aprile 1969, n. 1290, in *Riv. dir. comm.*, 1969, II, p. 438; Cassazione civile, 23 aprile 1975, n. 1581, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 575.

66. Pubblicato in *Nuova Giur. commentata*, 1991, I, p. 83.

*sembra si formi spontaneamente in quella stessa sede, libera e monda da qualsiasi pregresso condizionamento”*⁶⁷.

I Giudici di legittimità hanno così infine ritenuto validi i sindacati di voto in quanto, operando su di un piano nettamente separato rispetto a quello istituzionale (“sociale” e “parasociale”), **lascerebbero comunque libero il socio di decidere di votare** come crede in seno all’organo assembleare, il cui funzionamento non viene minimamente compromesso.

Per meglio illustrare questa tesi i Giudici di legittimità hanno inoltre approfondito **il confronto e la differenza con il voto per rappresentanza ex art. 2347 c.c.**

Art. 2347 c.c. - Indivisibilità delle azioni (ante riforma societaria)

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell’azione rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti.

Si è infatti osservato come, **in tale ultimo caso, l’esercizio del diritto spettante anche a più titolari di quote viene affidato ad un unico soggetto**, il cui operato e la cui volontà vengono sì vincolate dai mandanti, ma pur sempre nel pieno rispetto del metodo assembleare⁶⁸.

L’indirizzo esegetico suesposto si consolida con la **sentenza del 23 novembre 2001, n. 14865**⁶⁹ secondo la quale

“i patti parasociali (e, in particolare, i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella

67. In *Giur. Comm.*, 1997, II, p. 50 e ss. con commenti V. BUONOCORE, V. CALANDRA BUONAUORA, F. CORSI, R. COSTI, A. GAMBINO, P.G. JAEGER, *Un revirement della Cassazione in materia di sindacati di voto?*; in *Giust. Civ.*, 1996, I, p. 73 ss., con nota di G. VIDIRI, *Sui sindacati di voto a tempo indeterminato*; in *Giur. it.*, 1996, I, p. 1, con nota di G. COTTINO, *Anche la giurisprudenza canonizza i sindacati di voto?*; infine, in *Corriere Giur.*, 1996, p. 163, con nota di G. LOMBARDI.

68. Nella pronuncia in esame, la Cassazione tende a precisare come anche in questi casi sia *“evidente che la volontà del votante è condizionata da vincoli assunti al di fuori della sede assembleare”*; perciò non dovrebbe portare a conseguenze diverse il fatto che i *“precedenti accordi ... tra i soci”* siano di natura obbligatoria.

69. Pubblicata in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, 2004; in *Società*, 2002, p. 431, nota di PICONE; in *Riv. Notariato*, 2002, p. 1047 nota di VOCATURO; in *Arch. Civ.*, 2002, p. 1059, nota di PIZZIRUSSO; in *Giur. comm.*, 2002, II, p. 666 con nota di R. COSTI; in *Riv. Dottori comm.*, 2003, p. 111 con nota di M. VENTORUZZO.

loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti opera, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere 'parasociale' e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità 'ipso facto'), sicché non è legittimamente predicabile al riguardo, la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto".

Viene in tal guisa definitivamente riconosciuto come **il sindacato di voto si collochi su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, nel quale il socio può determinare autonomamente l'esercizio del voto in assemblea**, salvo in ogni caso restando il diritto di optare per il non rispetto del patto di sindacato, laddove l'interesse ad un esito particolare della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere per inadempimento del patto.

2 La genesi e l'evoluzione legislativa

2.1 I patti parasociali prima della c.d. legge Draghi

Come già accennato i contrasti interpretativi accesi dal fenomeno dei patti parasociali trovano la loro principale causa nel fatto che gli stessi, sebbene molto diffusi nella prassi, non trovavano una collocazione ed una disciplina specifica nel Codice civile del 1942.

Il vuoto legislativo era da alcuni considerato solo apparente e giustificato, più che dall'invalidità di simili accordi, dalla **difficoltà di enunciare una definizione astratta** che comprendesse tutti i vari tipi di sindacato tra soci¹.

Negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice civile, ci furono vari tentativi di regolamentare i patti parasociali nel contesto di progetti di riforma del diritto societario, nessuno dei quali è però mai diventato legge.

Ci riferiamo più in dettaglio al **Progetto della Commissione di Studi del Centro di Studi Giuridici 1955**, al **Progetto Ascarelli del 1956** ed al **Progetto della Commissione De Gregorio del 1966**².

Questi impianti regolamentari facevano riferimento al *sindacato di voto* con disposizioni diverse tra loro.

Il primo disciplinava la validità delle convenzioni di voto, ammettendola con

1. Si veda, G. RESCIO, *I sindacati di voto*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo/Portale, Torino 1994, vol. III, p. 517 secondo cui il fatto del legislatore di non dare una definizione astratta di patto parasociale "ha di fatto impedito il perpetuarsi della tesi dell'assoluta invalidità del vincolo di voto e il formarsi di un compatto e definitivo orientamento contrario a date strutture di convenzioni sul voto...., tale da ritenere queste strutture a priori incompatibili con il sistema".

2. Esempio, il *Progetto della Commissione di studi del centro italiano di studi giuridici del 1955*, si veda AA.VV., *La disciplina dei sindacati azionari*, Milano, 1955, p. 31 e ss.; *Progetto Ascarelli del 1956*, in *La riforma delle società di capitali in Italia. Progetti e documenti*, a cura della *Rivista delle Società*, Milano, 1966, p. 260 e ss., e, *Progetto della Commissione De Gregorio del 1966*, sempre in *La riforma*, op. cit., p. 54 e ss.

il limite di durata di cinque anni e purché le stesse non avessero ad oggetto delibere di cambiamento dell'oggetto sociale e rivestissero la forma scritta ad *probatorem*.

Dal canto suo, **il Progetto Ascarelli riconosceva la liceità dei sindacati di voto solamente quando gli stessi recassero la specificazione del contenuto del voto**, sanzionando in ogni caso come invalidi quelli a maggioranza e quelli che prevedevano la nomina irrevocabile di un rappresentante comune con diritto di voto.

Il Progetto De Gregorio, infine, oltre a confermare l'obbligo della **forma scritta ad substantiam**, disciplinava **il problema della durata, fissandola espressamente e rigidamente in un triennio**, tant'è che, con una disposizione transitoria e finale, si prevedeva la perdita di efficacia al "*compimento dei tre anni*" anche per tutte le convenzioni di voto di durata superiore, ancorché anteriori alla data di entrata in vigore della legge³.

Questi progetti di regolamentazione organica della materia, hanno indubbiamente contribuito ad accendere la discussione sulla validità dei sindacati, anche perché si è cercato di affrontare la materia negli aspetti maggiormente criticati da Dottrina e Giurisprudenza (durata, oggetto del sindacato ...), al fine di contribuire a dare una risposta definitiva alle dispute concettuali e pratiche in essere.

Il proposito ha trovato espressione anche in contributi legislativi meno risalenti ed, in particolare, in leggi di settore emanate dalla fine degli anni Ottanta, le quali hanno progressivamente segnato il passaggio da previsioni specifiche a norme sempre più generali⁴.

A fronte di questa crescita d'interesse, parte della Dottrina aveva così rinvenuto nuove basi argomentative per poter affermare la validità dei sindacati azionari⁵.

3. Si legge nella Relazione di accompagnamento al Progetto De Gregorio, in *La riforma*, cit. p. 135, "*il sindacato di voto è lo strumento attraverso il quale la maggioranza si organizza*"; e dato che, "*come gli azionisti possono prendere fra loro accordi per formare la maggioranza in sede di assemblea, si è ritenuto che non vi sia sostanziale motivo per impedire che gli azionisti possano prendere accordi per formare la maggioranza preventivamente e con carattere continuativo*", anzi "*tali accordi possano risultare utili portando un elemento di stabilità in situazioni altrimenti incerte*", si è introdotto un termine finale di validità "*per evitare che si formino situazioni troppo rigide e che gli accordi ed i vincoli relativi al voto possano essere presi senza una precisa conoscenza della gestione sociale*".

4. Si tenga presente che la prima legge, contenente, la *disclosure* dei patti parasociali, è stata la legge n. 216 del 1974, la quale aveva imposto alle società quotate di fornire determinate informazioni relative all'Autorità di vigilanza.

5. Per un'elencazione più completa si veda, R. COSTI, *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.* 1992, I, p. 25.

Le disposizioni normative specifiche che si sono occupate dei patti di sindacato, si possono dividere in due gruppi, il primo dei quali è costituito da tutte quelle norme che disciplinano i patti parasociali soprattutto in ragione delle conseguenze che possono derivare dall'osservanza o meno degli stessi.

Nello specifico, si stabiliva che i soggetti coinvolti erano obbligati alla comunicazione dei sindacati azionari i quali ultimi erano a loro volta sottoposti ad un preciso regime di controllo ancorché diverso da quello dettato oggi nel codice civile.

Al secondo gruppo possono ricondursi tutte quelle norme che, in epoca più recente⁶, hanno tentato di dare una definizione generale dei patti parasociali, configurandoli come contratti attraverso i quali i privati realizzano propri interessi economici.

Da uno stato di mera tolleranza degli accordi di sindacato, si è così progressivamente giunti ad una loro considerazione come veri e propri contratti di diritto privato⁷.

2.1.1 La legge sull'editoria

Un primo significativo riferimento ai patti di sindacato è rinvenibile nella l. 5 agosto 1981, n. 416 denominata **legge sull'editoria**⁸.

All'**art. 2, comma 1**, del richiamato provvedimento legislativo si prevede **l'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare** "*al servizio dell'editoria*" ogni "*trasferimento a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni, o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10% del capitale sociale o della proprietà*".

La disposizione si applica, in ogni caso, quando **l'effetto del trasferimento è dovuto alla determinazione congiunta** di più soggetti collegati fra loro, i quali dispongano di una quota di capitale "o di proprietà" superiore al limite indicato sopra.

6. Tra esso anche la cd. legge Draghi (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) che sarà oggetto di un apposito paragrafo, vista l'importanza.

7. Si veda, A. PICCIAU, *Patti parasociali*, in *La disciplina delle società quotate*, Commentario a cura di Marchetti/Bianchi, tomo I, Milano, 1999, p. 825, secondo cui "*se la dottrina, tradizionalmente, ha affrontato il tema dei patti di sindacato ... con riguardo, anzitutto, al profilo della validità, il legislatore ha optato per una diversa strada: quella di non prendere esplicita posizione sulla validità (o invalidità) dei patti di sindacato e di dettare – piuttosto – norme volte ad assicurare piena trasparenza dei patti*".

8. In *Gazz. Uff.* 6 agosto 1981, n. 215, modificata dalla l. 7 marzo 2001, n. 62, pubblicata in *Gazz. Uff.* 21 marzo 2001, n. 67.

Orbene, con precipua attinenza al caso che ci occupa, il comma 4° dello stesso articolo dispone che

“nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma”⁹.

La finalità del legatore è chiaramente quella di evitare concentrazioni monopolistiche nel settore e di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari.

Resta in ogni caso fermo che l'**obbligo di comunicazione**, gravando solo sui partecipanti all'accordo, non dovrebbe a rigore riguardare amministratori od altri organi societari i quali, in caso di inadempimento, non potrebbero essere ritenuti responsabili né condannati, proprio in ragione della netta separazione tra la sfera di operatività del sindacato e l'attività istituzionale della società¹⁰.

9. Successivamente la l. 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 1, ha apportato alcune modifiche, realizzando un maggiore collegamento tra la nozione di influenza dominante di cui all'art. 2359 c.c. e lo strumento dei patti parasociali, ritenendo che si realizzi la prima anche quando tra società ricorrono *“rapporti di carattere finanziario e organizzativo”* attraverso i quali: o vengono attribuiti *“poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero di azioni possedute”*; oppure siano conferiti *“a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario ... poteri nella scelta di amministratori e dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate editte”*. Si veda, G. SANTONI, *Sull'obbligo delle società quotate in borsa di comunicare alla Consob l'esistenza di sindacati azionari*, in *Foro it.*, 1988, p. 64 e ss. secondo cui *“tale norma ... esplicitamente riconosciuto che dati patti parasociali, come quelli relativi alla scelta dei nomi da proporre come amministratori o dirigenti, sono destinati ad influenzare futuri atti delle società che esercitano l'attività di impresa editoriale”*.

10. Si veda, G. SANTONI, *Sull'obbligo delle società quotate in borsa di comunicare alla Consob l'esistenza di sindacati azionari*, op. ult. cit., pag. 67-68 che precisa che *“l'art. 8 della legge 216/74, che ha sostituito l'art. 2372 c.c., sulla rappresentanza in assemblea, quanto all'art. 7, l. 4 giugno 1985 n. 281, che ha sostituito l'art. 5 della l. 216/74 ... La prima disposizione ... impedisce in concreto che i soci aderenti al sindacato di voto attribuiscono la rappresentanza in assemblea ad un solo soggetto e per più assemblee. Anche l'art. 7 ... riguarda, in via mediata, il fenomeno dei sindacati di voto. Nella nozione di possesso indiretto rientrano, infatti, tra le altre, alcune figure negoziali notoriamente utilizzate dai soci organizzati in sindacato per consentirne l'esercizio del diritto di voto in un'unica direzione, quali il contratto di pegno e quello di riporto, o l'intestazione fiduciaria di azioni ... Nel caso in concreto si sia fatto ricorso a tali figure, il sindacato è in pratica costretto a palesare la concentrazione dei voti”*. Si vedano per approfondimento anche le deliberazioni Consob, n. 81/02348 del 12 marzo 1981, n. 83/00350 del 13 gennaio 1983, emanate sulla base dell'articolo 3 della legge 216/74.

Si conferma così la concezione dei **sindacati azionari** come *accordi esterni all'organizzazione sociale*, in quanto tali inidonei a condizionare direttamente od indirettamente la società intesa come persona giuridica autonoma rispetto ai soci.

2.1.2 La legge in tema di radiodiffusione e televisione

Altro riferimento alla regolamentazione degli accordi di sindacato è contenuto nell'art. 37 della l. 6 agosto 1990, n. 223, cd. **legge "Mammì" in materia di radiodiffusione e televisione**¹¹.

La norma, ormai abrogata, considerava suscettibili di realizzare una situazione di controllo e di collegamento rilevante, oltre ai rapporti costituiti ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche quelli *"realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali"*.

Si riteneva inoltre sussistere *"un'influenza dominante"*, ogni qualvolta ricorressero legami *"di carattere finanziario od organizzativo"* idonei ad assicurare *"poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero di azioni o delle quote possedute"*, nonché ad attribuire *"a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario ... poteri nella scelta di amministratori e dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse"*¹².

Nel medesimo senso giova citare l'art. 13 della legge n. 223/90¹³, il quale sanciva un obbligo di

"comunicazione scritta ... degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modifi-

11. Pubblicata in *Gazz. Uff.* 9 agosto 1990, n. 185 e successivamente l'articolo 37 è stato abrogato, con l'articolo 54 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*. Sulla legge in materia di radiodiffusione, per approfondimento, si veda, G. AZZARITI, *La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva (rassegna critica)*, in *Giur. Cost.*, 1995, p. 3037; anche, R. PEREZ, *Informazione e autorità indipendenti*, in *Foro amm.* 1997, 2, p. 641.

12. Precisazione: la formulazione dei punti d) ed e) è sostanzialmente uguale alla previsione di cui all'articolo 1 della legge n. 67/87, e nella l. 11 febbraio 1994, n. 109, (cd. legge "Merloni") viene ripetuta identica formula normativa.

13. Articolo 13, abrogato anch'esso dall'articolo 54 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; si veda, in *Dottrina*, A. GIAMPIERI, *Commento all'art. 13, nella Disciplina del sistema radiotelevisivo*, in *Nuova Giur. Civile Commentata*, 1991, p. 738 secondo cui *"l'art. 13 ... ripropone, sebbene con alcune differenze ... il disposto dell'articolo 2 della legge n. 416 del 1981, successivamente modificato dalla legge n. 67 del 1987, e comunque la norma ricalca, la legge n. 216/74"*.

cazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla stipulazione del sindacato"¹⁴.

Anche in questo caso il **legislatore evidenziava la necessità di trasparenza degli assetti di potere**, stabilendo **un obbligo di rendere pubbliche** tutte le possibili situazioni di controllo, ivi inclusi i patti parasociali stipulati tra società operanti nel settore radiotelevisivo.

La legge, seppur estremamente specifica, conferma l'importanza che il legislatore già all'epoca conferiva ai **patti parasociali, come possibili e legittimi strumenti di controllo di una società**.

La tecnica di redazione della norma è stata considerata come espressione della tendenza del legislatore ad accomunare

*"il genus (... accordo parasociale) ad una species (sindacato di voto), secondo un criterio ... dettato ... dalla esigenza di individuare la figura di patto parasociale che consente, forse più di ogni altra cosa, di esercitare una profonda influenza sulle scelte dell'assemblea"*¹⁵.

A differenza di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 416/81, **la norma** da ultimo richiamata, **affinché scatti l'obbligo di comunicazione, esige che l'accordo di sindacato permetta ai soci di acquisire il controllo della società emittente**, pubblicitaria o produttrice senza alcun limite in ordine alla percentuale del possesso azionario.

Un'altra discrasia risiede nella **mancata previsione, da parte della c.d. legge Mammì, di sanzioni penali o civili**, in caso di inadempimento dell'obbligo di

14. Merita segnalazione il decreto 11 febbraio 1997 del Ministero delle Poste e telecomunicazioni, nel quale sono state indicate le modalità per "iscrizioni e comunicazioni al Registro nazionale della Stampa ed al registro Nazionale delle imprese Radiotelevisive".

Nell'art. 19, comma 2, si prevede una "Comunicazione di acquisizione del controllo": "per la comunicazione di avvenuta acquisizione del controllo su alcuni dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, del presente titolo; ove il controllo si realizzi attraverso accordi parasociali o sindacati di voto, la comunicazione deve essere estesa a tutti i partecipanti al patto e deve inoltre trasmettersi copia di questo; relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive gli accordi parasociali o sindacati di voto vanno sempre comunicati anche se non determinativi di una situazione di controllo".

15. Così, A. GIAMPIERI, *Commento all'art. 13, nella Disciplina del sistema radiotelevisivo*, op. ult. cit., p. 740.

notificazione all'Autorità di vigilanza degli accordi di sindacato che vincolino i soggetti individuati¹⁶.

Con specifica attinenza all'art. 37 della legge n. 223/90, viene altresì in rilievo l'**attenzione del legislatore per il concetto di "controllo congiunto"** che si dovrebbe concretizzare con la stipula di un accordo parasociale.

La nozione suddetta racchiude in realtà ipotesi ben più numerose ed eterogenee rispetto a quelle direttamente coinvolte dalla legge¹⁷, essendo il patto parasociale soltanto uno degli strumenti utilizzabili, anche in via congiunta con altri soggetti, per realizzare il controllo di una società.

È d'uopo segnalare come anche le lettere *d*) e *c*) dell'ultima parte del primo comma della norma in esame facciano riferimento a situazioni che creano un'**influenza dominante**, contemplando l'attribuzione di poteri eccedenti a quelli teoricamente spettanti in ragione della partecipazione, ivi incluso quello di nomina di amministratori e dirigenti.

Orbene, non v'è chi non veda come, se la prima delle due deroghe ai principi generali suaccennate può verificarsi anche in virtù di pegno o usufrutto delle azioni, la seconda possa realizzarsi unicamente attraverso specifici accordi parasociali dei quali, proprio a causa della loro incidenza sulle dinamiche e sugli assetti societari, **si riteneva doverosa la comunicazione all'Autorità di vigilanza**.

16. I destinatari della sanzione penale, di cui all'articolo 30 comma 6, sono, tra gli altri, gli amministratori delle società titolari di concessione, o delle loro controllanti, per il mancato invio al Garante dell'elenco dei soci; o la persona fisica titolare di concessione, o la persona dalla stessa delegata, per violazione degli obblighi di cui all'art. 13. Si veda anche l'interpretazione di A. GIAMPIERI, op. ult. cit. p. 740, secondo il quale "*il riferimento alla sola iscrizione ... comma 5 dell'articolo, potrebbe essere superato ... considerando che il patto parasociale, pur non essendo suscettibile di iscrizione ... nel registro nazionale, è tuttavia, coperto da un obbligo di comunicazione che risulterebbe privo di significato ove sprovvisto di un corrispondente sistema sanzionatorio*".

17. Basti pensare che alcuni autori, uno fra tutti G. RESCIO, *I sindacati di voto*, op. ult. cit., p. 548, ritengono che sia stato usato in maniera inappropriata l'avverbio congiuntamente. In particolare per indicare "*il controllo tramite società direttamente o indirettamente controllata, nonché tramite intestazione fiduciaria, apre la strada all'interpretazione secondo cui per 'controllo congiunto' si intenda qualsiasi controllo espletato attraverso la collaborazione di altri soggetti: con il presupposto che per aversi un controllante occorre una situazione giuridica-pratica tale da permettere a costui di imporre il proprio volere ai collaboratori*". L'autore ivi citato, ritiene che a "*diversa conclusione si potrebbe giungere ove si desse importanza alla finalità antitrust che ispira la legge sulle società radiotelevisive e la imparenta... con la normativa antitrust ex lege 287/90, il cui art. 7 avrebbe allora il potere di integrare e/o interpretare la portata delle norme sul controllo dettate per leggi antitrust di settore*".

2.1.3 La legge antitrust del 1990

Il primo testo normativo di carattere non settoriale recante un espresso riferimento ai patti parasociali è rappresentato dalla **l. 10 ottobre 1990, n. 287**¹⁸.

Gli artt. 5 e 7 ne fanno in particolare menzione **quali strumenti attraverso i quali realizzare forme di concentrazione**.

Il comma 1, lett. *b*), della prima delle citate disposizioni afferma che

*“l’operazione di concentrazione si realizza: ... b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese”*¹⁹.

L’art. 7, comma 1, lettera *b*), ha dal canto suo ampliato la nozione di controllo prevista dall’art. 2359 c.c., ritenendola sussistente anche

*“in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di un’impresa, anche attraverso: ... b) diritti, contratto o altri rapporti giuridici che conferiscono un’influenza dominante determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni di un organo dell’impresa”*²⁰.

18. Pubblicata in *Gazz. Uff.* 13 ottobre 1990, n. 240, *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*, (Antitrust) (Concorrenza). In essa si prendevano in considerazione i patti parasociali, oltre che nell’art. 5, anche nell’art. 27. Lo stesso articolo è stato però sostituito con l’art. 16 del d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, per poi essere abrogato dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) che ha disciplinato direttamente la materia. I contenuti dell’art. 27, in particolare al comma 2, erano i seguenti. *“Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell’art. 2359 c.c., quando in solo socio, o più soci attraverso la partecipazione ad un sindacato di voto – nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante – possiedono più di un quarto del numero totale di azioni quotate in borsa, sempre ch  non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla societ . Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l’esercizio del voto”*. Come ha fatto rilevare G. RESCIO, op. ult. cit., p. 549, la disposizione introdusse la figura del *“controllo congiunto”*, poi scomparsa con le modifiche intervenute.

19. Articolo 5, denominato *Operazioni di concertazione*.

20. Anche in questo caso, come nella legge sull’editoria, si fa riferimento a vari tipi di patti parasociali. Si pu  dire che il legislatore degli anni Novanta (in particolare la normativa an-

Ancora una volta il legislatore ha evitato di utilizzare la denominazione esplicita di patti parasociali, mirando a predisporre una *disciplina il più possibile generica e omnicomprensiva, atta a sottoporre alla vigilanza delle competenti Autorità ogni e qualsiasi situazione in cui un soggetto si trovi “in grado di determinare il comportamento di un’impresa nella concorrenza”*²¹.

La nozione di “controllo” in questa legge è strettamente legata a quella di “influenza dominante”, realizzabile per l'appunto anche attraverso gli accordi parasociali ed, in particolare, **mediante le convenzioni di voto atte a condizionare il funzionamento dei principali organi sociali**, come pure l'acquisto di partecipazioni azionarie a cui sono legati gli stessi diritti partecipativi.

Parte della Dottrina ha continuato però a dubitare della possibilità di far rientrare nell'ambito di applicazione della legge in oggetto quelle convenzioni che, anziché imporre agli aderenti di votare in modo prestabilito ovvero di uniformarsi alla volontà di altri soci, obblighino soltanto a raggiungere una posizione di voto comune e a fornirsi **reciproco “sostegno”**, senza prevedere con esattezza né l'oggetto della determinazione comune, né la procedura da seguire per raggiungerla²², attesa la loro genericità ed indeterminatezza.

Alcun dubbio sembrava viceversa residuare circa l'**assoggettabilità a vigilanza e controllo di quelle convenzioni che predeterminino gli argomenti di voto essenziali** per determinare l'attività di mercato dell'impresa, come pure dei patti volti ad acquisire il “controllo” sull'attività sociale attraverso la composizione degli organi sociali.

In questo caso il **patto parasociale, per poter realizzare un'influenza domi-**

titrust) va a confutare quello che la Dottrina sosteneva alla fine degli anni Ottanta. Si veda, G. ROSSI, *Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate*, in *Riv. soc.*, 1991, p. 1370 e nota 43, il quale espone alcune considerazioni sul rapporto tra art. 27 legge 287/1990 e l'art. 2359 c.c. In particolare l'A. ritiene che “*la pur assurda norma contenuta nella legge antitrust che ... in definitiva colpisce l'aderente al sindacato di controllo anche nell'ipotesi in cui la sua partecipazione all'interno del sindacato sia irrilevante o di nessun peso*”, potrebbe forse, “*Costituire una sorta di lapsus del legislatore che implicitamente voleva avallare la tesi della validità dei soli sindacati di voto deliberanti all'unanimità, nei quali anche una partecipazione del tutto irrilevante gode, tuttavia, del diritto di veto e diventa perciò stesso dominante e a sua volta di controllo*”.

21. Così si esprime C. OSTI, *Commento agli articoli 5, 6, e 7*, in AA.VV., *Diritto antitrust italiano, commento alla l. 10 ottobre 1990, n. 287*, a cura di Frignani/Pardolesi/Patroni Griffi/Ubertazzi, Bologna, 1993, p. 577.

22. Così C. OSTI, secondo cui si tratta di elementi di incertezza tali da poter escludere l'esistenza del controllo.

nante, dovrà condizionare il *potere di nomina della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione* o comunque la discrezionalità degli stessi amministratori, “*e ciò anche prescindendo dai problemi, non facilmente sormontabili, che insorgono nel diritto interno per chi intenda far eseguire tali obblighi*”²³.

Si è così giunti alla conclusione che gli accordi considerati dalla legge 287/1990 sono esclusivamente quelli atti a realizzare un “*controllo congiunto di diritto*” attraverso un penetrante condizionamento del voto dei partecipanti ed il conferimento agli stessi della possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’operato degli organi sociali²⁴.

Si sarebbe quindi in presenza di una sorta di “*comunanza forzata*” caratterizzata dall’obbligo, per uno o più paciscenti, di votare secondo le direttive di un socio di riferimento, ovvero dalla creazione di organi comuni che deliberano secondo un programma già stabilito²⁵.

Ne consegue che **ai fini della normativa antitrust**, la nozione di sindacato di voto è più ampia da un punto di vista soggettivo rispetto a quella prevalente²⁶, **ben potendo il controllo congiunto essere realizzato tanto tra imprese, quanto tra persone fisiche.**

23. Sempre C. OSTIO, op. ult. cit., p. 598. La legge non prende posizione sulla questione se il patto debba essere efficace e valido perché si applicano le conseguenze della legge. A commento della legge “Draghi”, secondo la Dottrina, anche un patto invalido obbligherebbe alle comunicazioni di cui alla legge: anche perché le comunicazioni devono avvenire in tempi molto brevi, mentre la valutazione circa la validità dell’accordo, rimessa ad un giudice o ad arbitri, porta ad una pronuncia in tempi molto più lunghi. Merita sicuramente segnalazione l’osservazione di G. RESCIO, op. ult. cit., p. 704, secondo cui “*l’influenza derivante da sindacato di voto nullo, dipende dalla libera scelta dei parasoci di adeguarsi alle decisioni di maggioranza sindacale, sicché giammai può qualificarsi come dominante*”.

24. Per un maggior approfondimento sul rapporto tra controllo e patto parasociale nella legge n. 287/90 e nell’articolo 2359 c.c., si veda, M. S. SPOLIDORO, *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust*, in *Riv. soc.*, 1995, p. 457 e ss. In particolare l’Autore, richiamando anche la posizione tra gli altri di R. COSTI, rileva come la disciplina codicistica si attagli all’ipotesi del patto parasociale in cui un solo socio ha comunque il controllo, mentre la legge antitrust contempla sicuramente anche l’ipotesi di un controllo che compete alla collettività dei soci sindacati. Si vedano in particolare p. 484 e ss, ed in particolare nt. 76, a cui si fa rinvio.

25. Si veda, C. OSTI, *Commento agli articoli 5, 6, e 7*, op. ult. cit., p. 600-601.

26. Si veda, M. S. SPOLIDORO, op. ult. cit., p. 503, il quale conclude “*con sicurezza che la partecipazione ad un sindacato di voto, che controlla una società, attribuisce a chi ne fa parte il controllo ex art. 7 legge antitrust, salve le seguenti ipotesi: a) che la partecipazione del socio sia, di diritto o di fatto, ininfluenza nel sindacato e, per suo tramite, sulla composizione,*

2.1.4 Le altre previsioni di legge

Per completezza espositiva, si richiamano di seguito brevemente altre leggi recanti più o meno espressi richiami ai patti parasociali.

– **Legge n. 20/1991**, norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

La l. 9 gennaio 1991, n. 20²⁷, all'art. 10 recita:

“una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 c.c. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regolano l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP”.

Vengono in tal caso in rilievo esclusivamente quei patti che garantiscono ad un solo soggetto, ancorché estraneo alla compagine sociale, **la possibilità di controllare il voto della maggioranza assembleare, ovvero la composizione degli organi di amministrazione e controllo** coerentemente al carattere riproduttivo-esplicativo dell'art. 2359 c.c. proprio della norma.²⁸

sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di impresa; b) che all'interno del sindacato vi sia un membro dominante, che utilizza il sindacato stesso per incrementare il suo potere e, grazie a ciò, dominare da solo la società. Ciò spiega per un primo profilo la ragion d'essere della lettera b) del primo comma dell'art. 7 legge antitrust rispetto alla disposizione dell'art. 2359 c.c., primo comma, n. 2: questa seconda disposizione è idonea a ricomprendere il caso del controllo 'da sindacato', nel caso in cui attribuisca ad uno solo dei suoi membri un'influenza dominante sugli organi della società (che perciò ne diviene la controllata), mentre la norma antitrust prende in esame anche la diversa posizione del socio 'decisivo' all'interno di un sindacato, che complessivamente è capace di 'determinare' composizione ed attività degli organi d'impresa: situazione che ... è del tutto omogenea a quella di un socio di un'impresa comune”.

27. Pubblicata in Gazz. Uff. 22 gennaio 1991, n. 18, legge contenente “norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi”, integrazione e modificazione alla l. 12 agosto 1982, n. 576. La legge n. 20/1991, è stata abrogata con l'art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con decorrenza indicata dall'art. 355 del medesimo decreto.

28. Così G. RESCIO, op. ult. cit., p. 704, secondo cui “l'espressione adoperata dal legislatore è chiaramente impropria: nessun accordo tra soci può conferire ad uno di loro il 'diritto di nominare o revocare gli amministratori', ciò rientrando nella competenza inderogabile del-

Tale concentrazione, riscontrabile anche nel d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 riguardante il settore bancario, emerge con particolare chiarezza dal confronto con la previgente normativa *antitrust* la quale, oltre ad evidenziare la mancanza di una presunzione di controllo al raggiungimento di determinate soglie percentuali, faceva decadere anche la **“presunzione di un controllo congiunto”**²⁹.

– **Decreto legislativo n. 127/1991**, di attuazione di due direttive CEE in materia di bilanci annuali e consolidati di società.

L'art. 26, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 127/1991³⁰, si occupa marginalmente del fenomeno considerando controllate *“le società su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante”*, nonché quelle *“in cui un'impresa, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”*.

A ben vedere la nozione sopra richiamata non diverge poi così tanto dalle altre viste sino ad ora, anche se con **alcune precisazioni** a nostro sommo avviso **più terminologiche che sostanziali**.

Nella Relazione di accompagnamento al decreto³¹ viene invero esplicitato come la lettera a) faccia **referimento non a patti di sindacato** ma ai cd. **“patti di dominio”**³², mente per quanto concerne il punto b), non si affronti neppure il pro-

l'assemblea. In realtà si intende alludere al diritto, derivante dall'accordo extrasociale, che i parasoci votino in assemblea per la nomina o per la revoca degli amministratori designati in conformità al patto”.

29. Lettura della vecchia formulazione dell'art. 10, si veda, P. MARCHETTI, *La nozione di controllo dell'art. 10, legge 20/1991, la posizione dell'ISVAP*, in Riv. Soc., 1992, p. 1478, secondo cui *“il novellato art. 10, comma 2, legge n. 20/1991 rinvia alla nozione di controllo di diritto comune (cioè a quella contenuta nell'art. 2359 c.c.) con una precisazione ... che il controllo può trovare la sua fonte in un patto parasociale (esclusivamente) nell'ipotesi in cui tale patto consente ad un soggetto (socio o non socio) di controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto ..., nonché nell'ipotesi in cui, per effetto dell'accordo parasociale, un soggetto abbia (da solo) il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori”*.

30. Pubblicato in Gazz. Uff. 17 aprile 1991, n. 90, di attuazione delle due direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia di bilanci annuali e consolidati di società, ai sensi dell'art. 1 della l. 26 marzo 1990, n. 69. Altri riferimenti in merito ad accordi parasociali ci sono anche nell'art. 37, la cui formulazione è la seguente *“Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile”*.

31. Relazione della Commissione D'Alessandro, richiamata in G. RESCIO, op. ult. cit., p. 622-623.

32. Vigenti in altri ordinamenti e accettati nel nostro sistema giuridico, quando la legge applicabile non sia quella italiana.

blema della validità giuridica dei patti, ammettendo quasi incondizionatamente il controllo derivante da sindacato di voto.³³

– *Decreto legislativo n. 385/1993, Testo Unico in materia bancaria e creditizia.*

In questo decreto legislativo, tre sono gli articoli che meritano particolare attenzione ai nostri fini: l'art. 19, comma 7, l'art. 20, comma 2 e l'art. 23³⁴.

L'art. 19, comma 7, disciplina la richiesta di autorizzazione da inoltrare alla Banca d'Italia, per l'acquisto di quote sociali che garantiscano una partecipazione azionaria superiore ad una certa percentuale del capitale della banca, o comunque il controllo della medesima.

Orbene, uno dei motivi sui quali può fondarsi il diniego di siffatta autorizzazione è rappresentato proprio dalla

“presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti di cui al comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca”³⁵.

L'art. 20, comma 2 del testo in commento **mira invece a garantire la trasparenza del controllo azionario** stabilendo che

“ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce ... Quando dall'accordo derivi una concentrazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso”.

33. Si veda, M. LAMANDINI, *Commento all'art. 26*, in *Normativa sul bilancio e bilancio consolidato*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 384.

34. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in Suppl. ordinario n. 92 alla *Gazz. Uff.* 30 settembre 1993, n. 230, meglio noto come “*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”, in esso sono confluite, e sono state ordinate, norme prima sparse in diverse leggi riguardanti la materia del credito, degli enti creditizi e delle imprese esercitanti l'attività bancaria.

35. Per soggetti, che svolgono, anche attraverso società controllate, una rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

L'art. 23, infine, precisa che il controllo rilevante ai fini degli stessi obblighi di comunicazione surrichiamati, oltre che

“... nei casi previsti dall'art. 2359 c.c., si considera esistente nella forma dell'influenza dominante... allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ...

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere ... organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: ...

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute; ...

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi”³⁶.

Non v'è dubbio che la lettura coordinata ed organica di queste ultime tre disposizioni offra una **nozione unitaria di controllo rilevante, perfettamente conforme al paradigma delineato dall'art. 2359 c.c.**, che induce a reputarlo esistente solo nel momento in cui si realizza un'influenza dominante all'interno dell'assemblea³⁷.

– **Legge n. 149/1992, Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizioni, acquisto e scambio di titoli.**

Espliciti riferimenti ai sindacati di voto sono presenti nella legge n. 149 del 1992³⁸ ed, in particolare, nell'art. 7 comma 2, ai sensi del quale **in pendenza di un'offerta pubblica, l'offerente**

36. Si cita il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, successivamente abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che all'articolo 10, comma 5, faceva espresso richiamo all'articolo 23 del Testo unico in materia creditizia e bancaria per quel che riguardava la nozione di controllo che doveva valere in materia di SIM. Inoltre si rimandava ad un regolamento della Banca d'Italia per determinare “i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto”.

37. Si veda, P. MARCHETTI, *Note introduttive al testo unico delle leggi bancarie e creditizie*, in *Riv. soc.*, 1993, p. 1165, il quale ritiene che “la nozione di controllo contenuta nell'art. 23 venga estesa dall'art. 59, comma 1, lett. a), “alla disciplina del gruppo, della vigilanza consolidata e della crisi del gruppo. Negli altri luoghi in cui si evoca o si utilizza la nozione di controllo, viceversa, si presuppone la nozione stessa. E non è affatto detto che allora la nozione di controllo sia quella dell'art. 23”.

38. Pubblicata in Suppl. ordinario alla *Gazz. Uff.* 21 febbraio 1992, n. 43; ma la legge n.

“non può stipulare o modificare, a pena di nullità, accordi circa l’esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullità degli stessi devono essere resi noti gli accordi già esistenti”.

Il successivo art. 10, commi 4 e 5³⁹ evidenzia che

“4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l’esercizio di voto stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l’acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La Consob, con regolamento⁴⁰ ... indica le modalità ed i contenuti dell’annuncio.

149/1992 è stata abrogata dall’art. 214, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.

39. Si specifica che il 5 comma, aveva subito importanti modifiche grazie all’art. 7 della l. 30 luglio 1994, n. 474 (legge in tema di privatizzazioni delle imprese di Stato).

40. Il Regolamento a cui fa riferimento è quello emanato in data 8 marzo 1994 e porta il n. 7835. importanti gli artt. 2 (*Definizione*) e art. 4 (*Contenuto dell’annuncio*): il primo afferma che per accordo si intende “*qualunque patto o accordo che comporti per i soggetti aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l’esercizio dello stesso, ivi compresi quelli finalizzati a dare unicità di indirizzo alla gestione sociale, obblighi circa il trasferimento delle azioni, ovvero che sia volto all’acquisto concertato delle stesse*”. Viene ripresa l’elencazione usata dall’art. 10 della legge n. 149/92 come modificata dall’art. 8 della legge n. 474/94. Il secondo articolo richiamato indica quali devono essere i contenuti che deve avere l’annuncio dell’esistenza di un patto parasociale. “*L’annuncio contiene le seguenti indicazioni:*

a) il tipo di accordo e le relative finalità;

b) i soggetti aderenti all’accordo precisando il numero di azioni da ciascuno conferite e la percentuale da queste rappresentata rispetto sia il numero totale di azioni conferite sia al numero totale di azioni emesse della medesima categoria, nonché il numero di azioni eventualmente possedute dai predetti soggetti e non conferite;

c) l’eventuale soggetto che possa, tramite l’accordo, esercitare il controllo sulla società.

L’annuncio contiene altresì i seguenti elementi informativi ove previsti dal relativo accordo:

a) l’indicazione dell’esistenza di vincoli alla cessione delle azioni conferite, alla sottoscrizione e all’acquisto di nuove azioni, precisando, nell’ipotesi affermativa, le principali modalità previste per il compimento di atti negoziali relativi a dette azioni;

b) l’indicazione se le azioni conferite restano nella disponibilità degli aderenti all’accordo ovvero sono depositate presso la società o altri soggetti. In tale ultima ipotesi è indicato il soggetto depositario;

c) l’indicazione degli organi dell’accordo, individuandone criteri e modalità di composizione, i casi previsti di convocazione ed i compiti attribuiti;

d) l’indicazione delle materie oggetto dell’accordo;

e) le maggioranze previste per l’assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell’accor-

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta. ...”.

Non sfuggerà **la sostanziale dicotomia** tra queste disposizioni e quelle precedentemente menzionate, determinando l'art. 7 della legge n. 149/1992, **il passaggio da una “indifferenza valutativa”** nei riguardi dei patti parasociali **ad una considerazione degli stessi in tema di liceità od illiceità**⁴¹.

Restano comunque alcune difficoltà interpretative nel coordinare l'art. 7 con l'art. 10⁴² della stessa legge, le quali hanno indotto la Dottrina a ritenere che gli stessi concernano di fattispecie diverse⁴³.

Le disquisizioni vengono in parte sopite dall'**art. 10 della legge n. 474 del 1994**⁴⁴, in tema di privatizzazioni, con il quale è stata operata un'estensione degli obblighi di pubblicità sopra menzionati: *“modifica resa necessaria per ricom-*

do, precisando se i soggetti aderenti debbano conformare il loro comportamento in sede conciliare e/o assembleare a quanto convenuto;

f) qualora siano previsti esclusivamente obblighi o facoltà di consultazione reciproca, precisare in quali occasioni i soggetti aderenti sono tenuti o invitati a consultarsi e se esista l'impegno a tenere, in sede conciliare e/o assembleare, comportamenti uniformi alle decisioni emerse;

g) l'indicazione delle clausole relative alla durata, al rinnovo e alla disdetta dell'accordo;

h) l'indicazione dell'esistenza di penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo.

L'annuncio è integrato da ogni ulteriore indicazione o elemento informativo che risulti necessario ai fini di una compiuta valutazione del relativo accordo”.

41. Questa liceità di principio è emersa dalla previsione di nullità *“alla presenza di particolari circostanze e condizioni concomitanti alla costituzione, alla modifica o alla esecuzione degli accordi”*. Si veda, F. VELLA, Art. 7, in AA.VV., *Commentario sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli*, a cura di R. COSTI, in *Nuove leggi Civili Commentate*, 1997, p. 198.

42. Più precisamente nell'art. 7 si parla di *“accordi circa l'esercizio del diritto di voto”*, nell'art. 10 si parla di *“accordo tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e al trasferimento delle stesse”*, sia di *“sindacati di voto”*.

43. Così, F. VELLA, Art. 7, in AA.VV., *Commentario sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli*, op. ult. cit., p. 203.

44. Legge n. 474/94, in tema di privatizzazioni delle imprese di Stato, pubblicata in *Gazz. Uff.* 31 luglio 1994, n. 177 - *Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 31 maggio 1994*, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

*prendere esplicitamente negli obblighi di pubblicizzazione gli accordi di consultazione e quelli relativi agli acquisti concertati, a testimonianza dell'esigenza di realizzare la massima trasparenza nei confronti di tutti i vincoli contrattuali che possono incidere sulla formazione della volontà sociale e sulla circolazione delle quote azionarie*⁴⁵.

La riforma delle privatizzazioni del 1994 ha apportato alcune innovazioni, all'apparenza marginali e terminologiche, ma di indubbio valore sistematico, consistenti, tanto nella **sostituzione della parola "accordi" con "patti"**⁴⁶, quanto nell'estensione degli obblighi di legge a tutte quelle convenzioni implicanti non solo la regolamentazione del voto, bensì **limitazioni dello stesso diritto** anche attraverso obblighi di consultazione preventiva, per le quali tutte si prevedono doveri di comunicazione, al pari di ogni accordo inerente l'"acquisto concertato" di quote.

– **Legge n. 474/1994**, di conversione del d.l. 332/1994, *Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni*.

Il d.l. 332/1994 menziona gli accordi di sindacato agli artt. 1, 2, 3 e 8, anche se **il suo ambito di applicazione è limitato alla categoria delle società risultanti dal processo di privatizzazione formale**⁴⁷.

L'art. 1, regolamentando al comma 3 la cd. "*trattativa diretta*" (modalità di vendita usata dallo Stato per le società da esso controllate), stabilisce che

"al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti ... ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo

45. Si veda, F. VELLA, op. ult. cit., p. 203, il quale manifesta altresì il parere che tali esigenze "*devono essere soddisfatte anche in relazione alla opv di società non quotate, dove il legislatore ha sancito la rilevanza, ai fini di una completa informazione sui dati rilevanti per l'effettuazione dell'investimento, della conoscibilità dei patti di sindacato*".

46. Si veda, P. MONTALENTI, Art. 10, in AA.VV. *Commentario sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli*, a cura di R. COSTI, in *Nuove leggi Civili Commentate*, 1997, p. 252, che considera le due espressioni equivalenti.

47. Pubblicata in *Gazz. Uff.* del 30 luglio 1994, n. 177, vedasi, P. MARCHETTI, *Le privatizzazioni in Italia: la legge 474/1994 e ulteriori documenti*, in *Riv. soc.*, 1994, p. 749-750; G. VISSENTINI, *Ancora sui limiti della disciplina della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1994, p. 86; CALICETTI, *Teoria e prassi delle privatizzazioni in Italia*, in *Contratto e Impresa*, 1995, p. 731.

stabile, determinate condizioni. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione ... e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. (...) l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni ... e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto ... su due quotidiani a diffusione nazionale"⁴⁸.

Nell'art. 2, comma 1, lett. b) si prevede che, tra i poteri speciali che lo Stato può riservarsi nelle imprese "strategiche" cedute ai privati, rientra anche

"il gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, ... nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ... Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale ... In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti ..., le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili".

L'art. 3, commi 1 e 2, per l'ipotesi in cui vengano fissati dei limiti massimi di possesso azionario, precisa che gli stessi riguardano

"1. Altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

48. Con il termine "nucleo stabile" si intende un patto parasociale, imposto dallo Stato a gruppi di acquirenti privati per poter concorrere all'acquisto di aziende pubbliche in vendita. Il legislatore delle privatizzazioni impone la stipula di queste convenzioni per far permanere nelle mani di un gruppo di azionisti graditi il controllo della società dimessa. Si veda, AA.VV. *Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia*, a cura di Ammannati, Milano, 1995; B. LIBONATI, *La faticosa "accelerazione" delle privatizzazioni*, in *Giur. comm.*, 1995, I, p. 20 e ss.; R. COSTI, *Privatizzazione e diritto delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1995, I, p. 77 e ss.

2. *Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso ...*⁴⁹.

L'art. 8, abrogato dall'art. 214, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, infine, prevedeva che,

“salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o non contestualmente, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i qualitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o non contestualmente ed apportate al patto.

L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o non contestualmente, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevanti in borsa dopo il collocamento mediante l'of-

49. Sul problema specifico, vedesi, C. RUCCELLAI, *Sindacato azionario e limite statutario di possesso azionario nelle società privatizzate*, in *Giur. comm.*, 1995, p. 901 e ss., il quale sostiene che nella legge 474/1994 c'è un evidente “favor per i sindacati di voto che è alla base, oltre che dell'art. 1, anche di altre norme della legge n. 474. Basti qui ricordare l'art. 7 che integra la legge sul'o.p.a. con una specifica disposizione (l'art. 10.4) la quale sanziona esplicitamente l'efficacia dei sindacati di voto, in pratica anche nei confronti di terzi, purché tempestivamente comunicati alla Consob”; G. ROSSI, *Privatizzazione e diritto societario*, in *Riv. soc.*, 1994, p. 396 e ss.; P. G. JAEGER, *Privatizzazioni, “Public Company”*; problemi societari, in *Giur. comm.*, I, 1995, p. 7 e ss.

ferta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidamente su tutti i partecipanti al patto ...".

Orbene, attesa la dettagliata disciplina sopra richiamata, **non v'è dubbio che l'entrata in vigore di questa legge abbia portato una sensibile novità nella materia dei patti parasociali.**

Così come anticipato dalla legge n. 149/1992, essa **configura gli accordi di sindacato come uno strumento di gestione della partecipazione sociale** fruibile non solo dai privati, bensì dallo stesso azionista pubblico.

La legge n. 474/1994 confermerebbe quindi la liceità dei patti parasociali in genere nel nostro ordinamento, dettando precise condizioni e regole, tanto in ordine ai sindacati di voto, di blocco e di gradimento, quanto a proposito di tutti quegli accordi in cui si *"deliberi a maggioranza e le azioni siano affidate ad un fiduciario affinché esprima il voto espresso dal gruppo"*⁵⁰.

Un breve cenno merita anche l'art. 7 della legge in commento il quale, riconosciuta *"la validità in linea di principio"* degli accordi di sindacato, ne subordina l'efficacia all'immediata *"loro comunicazione alla Consob. Incerto rimanendo se una comunicazione non tempestiva ... sia sufficiente"*⁵¹.

Da questa legge complessivamente considerata emerge palesemente una **sicura legittimazione** dei patti parasociali quali espressione dell'autonomia privata dei soci, alla quale sembra doversi riconoscere un ruolo maggiore di quello consentito dal diritto comune, sia pure con una serie di cautele di contenuto e di trasparenza atte a salvaguardare quegli interessi e quei beni collettivi alla stessa sottratti⁵².

Sembra pertanto trovare definitivo ed esplicito riconoscimento il principio secondo il quale, nelle **società con azionariato diffuso**, l'utilizzo di un sindacato di voto per conferire alle stesse una maggiore stabilità di gestione, rappresenta uno **strumento lecito**, sia pur con gli accorgimenti summenzionati.

50. Vedesi, B. LIBONATI, *La faticosa "accelerazione" delle privatizzazioni*, op. ult. cit., p. 74.

51. Si veda, R. COSTI, *Privatizzazione e diritto delle società per azioni*, op. ult. cit., p. 83, il quale rileva come *"la mancata comunicazione comporta la sospensione del diritto di voto per le azioni conferite in sindacato ... il patto non comunicato è inefficace tra le parti, ma produce effetti sul diritto di voto: è inefficace nel sociale e inefficace nel parasociale"*. E ancora *"la mancata comunicazione rende sospetto, sotto il profilo degli interessi, l'esercizio del diritto di voto; l'avvenuta comunicazione rende palesi questi interessi e diventa possibile accertare se il voto viene esercitato nei limiti e per gli scopi consentiti"*.

52. Sempre R. COSTI, op. ult. cit.

3 La cd. legge Draghi, d.lgs. n. 58/1998: i patti parasociali nelle società quotate

3.1 Le fattispecie legislativamente previste

Una significativa svolta, rispetto alla tendenza legislativa sin qui esaminata di dettare norme settoriali e specifiche nella materia che ci occupa, si è avuta con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante “**Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**”¹, meglio noto come **legge Draghi**², nel quale i patti hanno trovato la loro *prima completa regolamentazione per*

1. Lo specifico tema delle pattuizioni parasociali alla luce della recente normativa sulle società quotate è già stato oggetto di numerosi contributi fra i quali si ricordano: M. ATELLI, *Commento agli artt. 122-124 e 207*, in AA.VV., *Il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, p. 661- 1115 ss.; BALZANO M. e FIORE C., *I patti parasociali*, in *Lavori preparatori per il Testo Unico della finanza. Diritto societario*, in *Quaderni di finanza Consob. Studi e ricerche*, n. 29, Roma, 1998, p. 28 e ss.; V. FURFARO, *Commento all'art. 122*, in AV.VV., *La legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da G. Cottino, Torino, 1999, p. 115; M. SCALIA, *Commento agli artt. 123-124*, in AA.VV., *La legge Draghi e le società quotate in borsa*, p. 127 e ss.; F. KUSTERMANN, *Osservazioni sui patti parasociali dopo la “riforma Draghi”*, in *Società*, 1998, p. 910 e ss.; FICO, *I patti parasociali dopo la “riforma Draghi”*, in *Dir. e pratica società*, 1998, n. 3, p. 15 ss. Inoltre, erano oggetto anche di pronunce giurisprudenziali quali Cassazione 20 settembre 1995, n. 9975, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 50, seguita da Cassazione 22 ottobre 1996, n. 9191, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 237; Cassazione 19 agosto 1996, n. 7614, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 485; Corte d'Appello di Milano 24 luglio 1998, in *Foro padano*, 1999, I, p. 34; Tribunale di Roma 20 dicembre 1996, in *Riv. notariato*, 1997, p. 516; Tribunale di Torino 28 aprile 1998, in *Società*, 1999, p. 326.

2. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nel *Supplemento ordinario* n. 52/L alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71; comunemente conosciuto come “decreto Draghi” dal nome del direttore generale del ministero del tesoro, prof. Mario Draghi, che ha presieduto la Commissione a cui era stato affidato il lavoro di preparazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, affermando che “queste disposizioni sono chiaramente dirette ad incrementare la contendibilità del controllo in un sistema tradizionalmente bloccato come quello italiano”.

quanto concerne le società quotate in uno dei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea previsti dall'art. 119 del TUF³.

Art. 119 TUF - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

Gli artt. 122 e 123 del Testo Unico recano innanzitutto un definitivo ed espresso riconoscimento della legittimità e della validità dei patti parasociali, intesi come forma di **sviluppo dell'autonomia privata** atta a procurare ai soci un'efficace e **flessibile strumento organizzativo** dell'assetto sociale.

Riconosciuta l'esistenza e la legittimità del fenomeno, il legislatore si è preoccupato di **garantire la trasparenza del contenuto dei patti** onde favorire e rendere più consapevole la scelta degli investitori e lo sviluppo del mercato⁴.

L'obiettivo accomuna entrambe le disposizioni summenzionate che di seguito si riportano.

3. In forza della disposizione di cui all'art. 124 del Testo Unico della Finanza, peraltro, la Consob potrà dichiarare la medesima disciplina "*inapplicabile alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea*", in considerazione della normativa loro applicabile in conseguenza della quotazione su tali mercati. È utile al riguardo citare F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, in *Riv. soc.*, 1998, 4, p. 988 che qualifica come principio ispiratore del legislatore "*la cd. contendibilità del controllo - cioè un mercato non bloccato dei diritti proprietari delle imprese - è valore da preservare in quanto essenziale all'efficienza del mercato mobiliare nel suo complesso. E poiché la contendibilità del controllo potrebbe risultare limitata, quando non addirittura svuotata di concreta incidenza, dalla presenza di vincoli 'parasociali', occorre prefigurare meccanismi di salvaguardia della contendibilità del contratto stesso*".

4. Sul tema delle pattuizioni parasociali nelle società quotate si rinvencono poche pronunce: la prima Pret. di Roma, 19 luglio 1986, in *Riv. di dir. comm.*, 1986, II, p. 467 ss. con nota L. FARENGA, *Sindacati di voto, sindacati di blocco e poteri della Consob in ordine alla trasparenza del mercato azionario*; e in *Foro it.*, 1988, II, p. 64 ss., con nota di G. SANTONI, *Sull'obbligo delle società quotate in borsa di comunicare alla Consob l'esistenza dei sindacati azionari*; in *Impresa*, 1986, p. 1988 ss. e Tribunale di Genova, 28 dicembre 1994, in *Giur. comm.*, 1996, II, p. 533 ss., con nota di A. PERICU, *Computo e rivelazione delle maggioranze nelle assemblee di società per azioni con azionariato diffuso*. Da queste prime pronunce, ancora scarsamente significative sotto un profilo generale, si può evidenziare una certa "benevolenza" dei giudici circa l'esatta applicazione del regime di trasparenza in allora disposto per gli accordi parasociali ed una riluttanza ad applicare in maniera puntuale le sanzioni all'uopo previste. Si vedano poi le *Note tecniche in materia di trasparenza dei patti parasociali* del 7 agosto 1998, nell'ambito della consultazione avviata dalla Consob presso gli operatori interessati sulle linee di indirizzo e predisposizione dei regolamenti di attuazione del TUF, reperibili nel sito internet www.consob.it e segnalate in *Consob informa*, n. 32 del 10 agosto 1998.

Art. 122 TUF

I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

- a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

Alla stregua del richiamato precetto normativo, pertanto, **un contratto è qualificabile come parasociale quando, “il suo scopo è quello di dare un indirizzo unitario all'organizzazione sociale e di cristallizzare determinati assetti proprietari”⁵.**

La norma contempla non solo i sindacati di voto ma **l'intera “serie” dei patti parasociali**: patti di consultazione, sindacati di blocco⁶, gli accordi per l'acquisto di concerto e quelli aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di una influenza dominante sulla società⁷.

5. Così testualmente nella Comunicazione Consob del 18 aprile 2000, n. DIS/ 29486, reperibile sul sito internet dell'autorità www.consob.it.

6. Si ricorda in merito ai sindacati di blocco che vengono in considerazione, nella disciplina del Testo Unico, i soli patti extrasocietari fra i soci con l'esclusione delle clausole statutarie che subordinano il trasferimento a determinate condizioni. L'ordinamento vigente già esclude l'ammissione a quotazioni di società il cui statuto vincoli (con efficacia reale) la trasferibilità delle azioni.

7. Cfr. F. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del Testo Unico*

Ciò che emerge, come accennato, è soprattutto la volontà di **contemperare la tutela della trasparenza** degli assetti proprietari delle società, **con la libertà dei soci** di attuare gli accordi più adeguati ai propri intenti⁸.

In quest'ottica, vengono presi in considerazione i patti "*in qualunque forma stipulati*" aventi ad oggetto disposizioni riguardanti la società quotata ma anche la società che controlla quest'ultima⁹.

Proprio per consentire ai risparmiatori un'adeguata conoscenza di questi strumenti di controllo, il legislatore impone degli **obblighi di pubblicazione** che si articolano in tre adempimenti: **comunicazione alla Consob, pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana, deposito presso il registro delle imprese**¹⁰.

della Finanza, in *Riv. soc.*, 1998, 4, p. 990, nota 4, secondo cui " *I tipi di patti oggetto della disciplina in esame non esauriscono, naturalmente, la categoria dei patti parasociali, i quali possono essere definiti come tutte quelle 'convenzioni con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti – non opponibile alla società – difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società stessa'* (così Cassazione, 23 aprile 1969, n. 1290, in *Giust. Civ.* 1969, I, p. 1695 ss.); vi rientrano pertanto altri tipi di patti, sicuramente estranei alle previsioni del T.U., quali ad es. gli accordi tra soci per finanziare la società o per coprirne le perdite. Le considerazioni che seguono riguardano naturalmente solo i patti che, pur stipulati fra soci di una società non quotata, rientrano nei tipi individuati nel T.U.; peraltro, per semplicità, userò la locuzione generale patti parasociali. Osservo, infine, che la fattispecie relativa ai patti 'che prevedono l'acquisto delle azioni' (art. 122, comma 5, lett. C) amplia la categoria dei patti parasociali, così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in quanto la estende alla ipotesi in cui non soci si limitano a impegnarsi l'un l'altro ad acquistare azioni della società; peraltro, occorre tener presente che siffatto accordo è, di fatto, sempre accompagnato da patti concernenti la successiva gestione delle azioni che verranno acquistate, e che quindi configurano patti parasociali in senso proprio".

8. Si veda, G. COLOMBO, *Tutela del risparmio e "controllo" della Consob*, in *Riv. soc.*, 1988, p. 24 e R. WEIGMANN, *Società per azioni*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. comm.*, XIV, Torino, p. 372, questa trasparenza favorisce i flussi informativi che permettono al mercato di incorporare nei prezzi dei titoli tutti i dati a disposizione.

9. Si veda, Corte di Appello di Milano, 28 febbraio 2003, in *Giur. it.*, 2003, p. 1875, dove si legge testualmente "Sono soggetti agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 58 del 1998 i patti parasociali in qualunque forma stipulati, e quindi anche quelli conclusi oralmente o per fatti concludenti, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni".

10. Si ricorda che già con l'art. 10 comma 4 della legge 149 del 1992, in *Gazz. Uff.* n. 43 del 21 febbraio, *Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto o scambio di titoli (OPA)*, si era già prevista una forma di pubblicità dei patti parasociali, infatti prevedeva che "qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla Consob, entro cinque giorni dal-

La conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale costituisce invero una **condizione imprescindibile per orientare il terzo**, specie il singolo risparmiatore, nella scelta se partecipare o meno ad una determinata società.

Il **Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971** (il cd. Regolamento emittenti) stabilisce le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione del patto parasociale.

Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti
Capo II: Patti parasociali - Sezione I: Comunicazione del patto
Art. 127 - Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione
<p>1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del testo Unico sono solidamente obbligati a darne comunicazione alla Consob.</p> <p>2. La comunicazione è effettuata mediante la trasmissione di:</p> <p>a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;</p> <p>b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno della pubblicazione;</p> <p>c) informazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi; – la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso; – il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione. <p>3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall' Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 4D.</p>
Art. 128 - Altre comunicazioni
1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

segue

la data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale". Si veda A. BLANDINI, *Sul requisito della forma nei patti parasociali*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, p. 51, secondo cui l'adempimento degli obblighi pubblicitari "rientra nel meccanismo di formazione del patto"; E. MACRÌ, *Patti parasociali e attività sociale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 170 e ss. per cui il meccanismo plurimo dei tre adempimenti pubblicitari è necessario per il valido perfezionamento dell'iter formativo del negozio; F. MUNARI, *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunitario*, in *Dir. comm. intern.*, 2003, 1, p. 127 il quale riconosce nell'obbligo di pubblicità dei patti, un mezzo per soddisfare l'interesse del terzo socio o aspirante tale e la trasparenza dei mercati; COLAVOLPE, *Le norme Consob su comunicazione delle partecipazioni rilevanti e trasparenza dei patti parasociali*, in *Giur. comm.*, 1999, p. 1492 e ss.

- a)* le modifiche del patto, mediante la trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;
- b)* le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera *b)* e *c)* qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedete lettera *a)*;
- c)* la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;
- d)* la notizia di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito dello stesso.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del testo Unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

Sezione II: Estratto del patto

Art. 129 - Modalità di pubblicazione dell'estratto

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.
2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

Art. 130 - Contenuto dell'estratto

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:
- a)* la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
- b)* il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
- c)* i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
 - le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni con-

ferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

– il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all'0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera *c)* sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo Unico;

b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;

c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dello stesso;

d) clausole penali;

e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

Art. 131 - Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche che riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita del patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione del momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea vari di più di due punti percentuali.

3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo Unico; la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.

Al riguardo, giova premettere come, pur nel silenzio della norma, i **sogetti obbligati** all'osservanza del regime legale di pubblicità debbano individuarsi, a rigore di logica, in **ciascuno dei soggetti stipulanti in via solidale**¹¹.

Per quanto concerne la **comunicazione alla Consob**, deve farsi pervenire a quest'ultima **copia integrale e conforme del patto**, corredata da dettagliate informazioni circa i soggetti contraenti ed eventuali soggetti che li controllano e dalla data di deposito presso il registro delle imprese (ove già avvenuto).

L'**Autorità di Vigilanza dovrà inoltre essere resa edotta del quotidiano** in cui è stato stampato l'estratto **entro il giorno stesso della pubblicazione**, la quale dovrà in ogni caso avvenire su una testata a **diffusione nazionale**.

La principale innovazione che caratterizza il regime di pubblicità dei patti parasociali introdotto dalla legge Draghi è senza dubbio rappresentata dal **deposito dell'accordo parasociale presso il registro delle imprese**¹² il quale, per le modalità informatiche di tenuta e di gestione di tale registro, rappresenta una forma di pubblicità estremamente efficace ed accessibile a chiunque¹³.

11. Cfr. A. PICCIAU, *Patti parasociali*, in *La disciplina delle società quotate*, Commentario a cura di P. Marchetti/L. A. Bianchi, Tomo I, Milano, 1999, p. 872, secondo cui "l'intuibile motivo che nessun terzo può essere assoggettato a doveri di comunicazione di un patto che non ha stipulato"; la conferma viene data anche dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il cui art. 127 comma 1, espressamente prevede come obbligo solidale dei paciscenti quello di comunicare alla Consob il patto.

12. Si veda al riguardo, Tribunale di Como, 31 gennaio 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 337, dove si legge testualmente "I patti parasociali contemplati nell'art. 122 del d.lgs. n. 58 del 1998 non sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, ma a semplice deposito presso il medesimo, ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 581 del 1995"; e in *Notariato*, 2000, p. 447 con nota di MINUSSI, "Il deposito dei patti parasociali eseguito ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 581 del 1995 presso il registro delle Imprese in omaggio all'art. 122, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 deve essere considerato quale mero fatto giuridico, in relazione al quale non è configurabile alcun provvedimento di cancellazione". Si ricorda inoltre, che l'adempimento del deposito presso il registro delle imprese non è nuovo nel panorama giuridico italiano, in quanto già previsto nel d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 1994, n. 474 (cd. legge sulle privatizzazioni).

13. Cfr. A. PICCIAU in *Patti parasociali*, op. ult. cit., p. 878, secondo cui tale forma di pubblicità significa "sancire una sorta di socialità del patto, che nasce e resta, peraltro, intimamente e funzionalmente parasociale... questa prescrizione implica il voler riconoscere che il patto ... assume una rilevanza schiettamente sociale, in quanto incide sugli assetti proprietari della società cui si riferisce" e ancora, "la circostanza che il patto, sotto il profilo civilistico, sia fonte di vincoli contrattuali solo tra le parti che lo hanno stipulato, non può certo indurre a sottovalutare che lo stesso patto influenza la vita societaria e che è stato proprio con l'obbiettivo di incidere sul funzionamento della società".

Parte della Dottrina ha opinato che il deposito presso il registro delle imprese possa portare all'applicabilità della normativa di cui all'art. 2193 c.c. ed alla conseguente alla presunzione di assoluta consapevolezza dell'accordo iscritto da parte dei terzi¹⁴.

Art. 2193 c.c. - Efficacia dell'iscrizione

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge.

È tuttavia prevalente l'orientamento ermeneutico secondo il quale il deposito dei patti parasociali costituisce una semplice forma di **pubblicità notizia**, idonea a rendere conoscibile l'atto scritto **con un'efficacia "meramente informativa"**¹⁵.

Tra le due impostazioni, quest'ultima appare senz'altro preferibile in quanto più coerente con la **ratio legis di rendere conoscibili al mercato gli accordi ed i reali assetti di potere** che governano le maggiori società italiane, piuttosto che limitarsi a renderli opponibili ai terzi¹⁶.

Quel che è certo è che il deposito presso il registro delle imprese riduce notevolmente la distanza tra le "norme di funzionamento della società" contenute nello statuto e le regole organizzative extrasociali fissate nel patto, configurandole entrambe come **sistemi di autodeterminazione dei rapporti organizzativi e di potere all'interno della società**¹⁷, delle quali si ritiene opportuno e doveroso garantire l'accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

14. Si veda G. RIOLFO, *Dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla questione della validità dei patti di sindacato*, in *Contratto e impresa*, 2000, p. 92-93.

15. Si veda, A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, sez. I, tomo 4, Torino, 2001, pp. 12-13 e 108-109.; E. BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, p. 227 e ss.

16. In merito è utile citare l'art. 207, comma 1, TUF che regola la disciplina transitoria dei patti parasociali già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° luglio 1998), relativamente agli obblighi di trasparenza prevede che "i patti parasociali previsti dall'art. 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data".

17. Si veda L. FARENGA, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, p. 37 e ss. che nella classificazione dei contratti parasociali opera una distinzione tra i patti parasociali a carattere organizzativo e i patti parasociali a carattere non organizzativo. I primi "presentano l'importantissi-

A prescindere dalle modeste divergenze dottrinali innescate dall'introduzione di questa forma di pubblicità, non v'è dubbio che la stessa confermi l'acquisto consapevolezza del legislatore degli importanti riflessi che i patti parasociali hanno sulla struttura organizzativa della compagine¹⁸.

3.2 La pubblicità dei patti e le sanzioni per l'inosservanza dei relativi obblighi

I commi 3 e 4 dell'art. 122 del TUF dettano un preciso **regime sanzionatorio** per l'inosservanza degli obblighi di pubblicità sopra descritti, il cui mancato od in-tempestivo adempimento determina la **nullità** stessa dei patti.

La previsione di siffatta grave forma di invalidità trova la propria *ratio* nel riconoscimento della **superiorità dell'interesse generale alla conoscenza del contenuto di tali accordi**¹⁹, rispetto a **supposte esigenze di riservatezza**.

Sono state in tal modo recepite le indicazioni di quella parte della Dottrina secondo la quale la nullità rappresentava uno strumento maggiormente valido rispetto all'inefficacia²⁰.

ma caratteristica di influire sull'organizzazione della società nello stesso modo delle clausole contenute nello statuto” e “*producono una qualche modificazione – anche solo indiretta – nella organizzazione del soggetto giuridico società, o meglio ... del centro di imputazione dell'attività sociale*”; i secondi “*pur non essendo influenti per la società, nulla aggiungono o modificano all'organizzazione sociale, essendo diretti a disciplinare interessi individuali dei soci e solo indirettamente incidono sulla vita sociale, ma comunque mai sull'aspetto organizzativo*”.

18. Si veda, R. COSTI, *Il governo delle società quotate: tra ordinamento dei mercati e diritto delle società*, relazione svolta al convegno “Governo societario e mercato dei capitali: una sfida per il capitalismo italiano” tenutosi a Milano il 23 gennaio, 1998.

19. Cfr. ad es. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1993, p. 97 ss.

20. Si nota, attraverso un confronto con l'art. 10, comma 4, della legge 149 del 1992, cit., che tale legge nel prevedere l'obbligo di comunicazione alla Consob degli accordi parasociali e la pubblicazione per estratto degli stessi sulla stampa quotidiana, comminava, quale sanzione per il mancato adempimento di tale obbligo, l'inefficacia dei patti medesimi. Si veda, R. COSTI, *I contratti parasociali*, op. ult. cit., p. 126, secondo cui “*la ragione di questa scelta sta nel convincimento che la nullità costituisce uno strumento più efficiente al fine di incentivare la pubblicazione del patto. Nell'ipotesi, infatti, in cui la mancata pubblicazione comporti, nei rapporti fra le parti, la mera inefficacia del patto, le parti stesse non provvederanno a pubblicarlo se non nell'ipotesi in cui sorga una qualche controversia in ordine al contenuto e all'esecuzione della convenzione ... La consapevolezza che la mancata pubblicazione tempestiva renderà per sempre nullo il patto parasociale non può non sollecitare tutti i contraenti al puntuale adempimento del relativo obbligo*”.

Quest'ultima avrebbe infatti reso inutile l'obbligo di pubblicazione, avendovi i soci interesse solo in caso di loro disaccordo.

Al contrario, la **nullità**, in quanto *sanzione definitiva e non sanabile*, rappresenta un incentivo ben più forte alla tempestiva pubblicazione dei patti di sindacato²¹.

Segnaliamo peraltro come, alla stregua del principio di assoluta trasparenza assunto dal legislatore come criterio ispiratore della nuova disciplina, anche il solo mancato rispetto di uno dei termini previsti dall'art. 122 TUF per la pubblicità degli accordi ne determinerà la nullità²².

21. Cfr. F. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del Testo Unico della Finanza*, in *Riv. soc.*, 1998, 4, p. 990, nota 5, secondo cui "Il passaggio dalla sanzione della inefficacia a quella della nullità, evita che il recupero di vincolatività del patto sia rimesso all'iniziativa dei contraenti, e anche a quella unilaterale di uno di essi, di procedere alla comunicazione e pubblicazione omesse; laddove la nullità è insanabile, da ciò le parti sono indotte a procedere immediatamente agli adempimenti previsti dalla legge. La migliore funzionalizzazione della sanzione all'interesse protetto è peraltro ottenuta a costo di una forzatura concettuale, dato che qui la nullità viene fatta discendere non da un difetto intrinseco dell'atto, bensì dall'omissione di un comportamento successivo alla formazione dell'atto stesso".

22. È utile al riguardo, citare il Tribunale di Como, 31 gennaio 2000, op. cit., il quale ritiene possibile una sanatoria dei patti parasociali non pubblicati tempestivamente, ove si legge testualmente: "L'eventuale nullità dei patti parasociali a causa della mancata osservanza del termine di 15 giorni previsto all'art. 122, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (che risulta sanabile in esito ad una tardiva effettuazione delle formalità pubblicitarie) risulta insindacabile da parte del conservatore del Registro delle Imprese ed inconferente rispetto ad un provvedimento inteso ad espungere il deposito di detti patti presso il Registro delle Imprese"; e ancora "I patti parasociali per i quali non siano stati tempestivamente adempiuti gli obblighi di pubblicità imposti dalla legge sono viziati da nullità sanabile mediante tardivo adempimento degli obblighi di legge". Condividere questa posizione porterebbe alla perdita di ogni tipo di potere deterrente della sanzione di nullità, con la conseguenza che non si realizzerebbe di certo un'incentivazione alla trasparenza e ad un corretto funzionamento del mercato; si veda su questa posizione, M. CIAN, *Società con azioni quotate: profili sanzionatori della disciplina dei patti parasociali nella riforma Draghi*, in *Società*, 1998, p.735-736 per il quale "l'ammisibilità di una informazione tardiva ... costringerebbe i soci partecipanti a restare potenzialmente vincolati fino a quando uno di essi avesse la possibilità di procedere al compimento delle formalità di informazione. Sotto questo profilo, l'idea di mantenere un vincolo, per quanto solo potenziale pur sempre esistente fra i soci partecipanti al sindacato, appare in conflitto con la volontà della legge di sanzionare nel modo più netto l'inosservanza dell'obbligo di rendere noto i patti in tempi ristrettissimi dalla loro stipulazione"; M. LISANTI, *La nuova disciplina sui patti parasociali di società quotate dopo il regolamento Consob*, in *Società*, 1999, p. 929: la scelta di passare dall'inefficacia alla nullità può "essere vista come il riconoscimento della prevalenza degli interessi pubblici alla trasparenza e alla tutela degli investitori rispetto agli interessi particolari dei soggetti che decidono di stipulare l'accordo".

Coerentemente all'impianto normativo sopra descritto, il **comma 4 dell'art. 122 sancisce la non esercitabilità del diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di trasparenza** dei patti parasociali che le riguardano.

Le deliberazioni assembleari prese in costanza dell'inosservanza di tale divieto saranno *impugnabili* (e tale impugnazione può essere proposta anche dalla Consob) **a norma dell'art. 2377 c.c.**, tutte le volte in cui, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, **non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza**²³.

2377 c.c. - Annullabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

segue

23. Si veda, G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Assemblea*, 3, 2, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, p. 377, il quale ha evidenziato la divisione fra i due orientamenti che si contendono il campo: quello per il quale l'interesse da agire *ex art. 2377 c.c.* sussisterebbe *in re ipsa* "per essere, in tal caso, l'interesse presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni da esso prefissate", (si veda Trib. Reggio Emilia, 20 dicembre 2002, n. 953; Trib. Napoli, 11 gennaio 2002, n.1149); e quello per il quale, invece, è necessario individuare uno specifico interesse leso (si veda Corte d'Appello Bologna, 12 settembre 2002, n. 990). Qualora si accogliesse la seconda impostazione sarebbe possibile rintracciare l'interesse ad agire nei casi in cui la mancata *disclosure* del patto parasociale possa aver determinato un potenziale danno, avendo determinato una carenza di informazione in capo agli altri soci esterni al patto. Qualora, invece, si accolga la prima impostazione non si porrà il problema della legittimazione attiva del socio. Si cita anche la pronuncia del Tribunale di Palermo, 18 maggio 2001, in *Giust. Civ.*, 2001, I, p. 944 in merito all'applicabilità dell'art. 2377 c.c., si legge "Ciascun componente dell'organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) della società può impugnare singolarmente le delibere societarie, *ex art. 2377 c.c.*, ma solo laddove la delibera risulti potenzialmente lesiva di un suo particolare interesse".

La deliberazione non può essere annullata:

1) per la partecipazione dell'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

La prospettata possibilità di impugnare le delibere assembleari adottate con il voto determinante di soci aderenti ad un patto affetto da nullità, pone in rilievo la coscienza della centralità dell'interesse generale alla conoscenza del patto parasociale.

Un aspetto di particolare interesse è **la durata della sospensione del diritto di voto**, avendo il legislatore ommesso di indicare un termine iniziale e finale.

Secondo l'indirizzo interpretativo dominante, il diritto di voto non è esercitabile fino a che il patto non sia reso conoscibile all'esterno della cerchia dei paciscenti, *id est* sino a quando non sia stata data comunicazione alla Consob, non ne sia stato pubblicato l'estratto su quotidiano e non si sia proceduto al deposito presso il registro delle imprese²⁴.

24. Cfr. A. PICCIAU, in *Patti parasociali*, op. ult. cit., p. 888 secondo cui “*L'adempimento degli obblighi è funzionale ad un obiettivo: consentire al mercato la conoscibilità dei patti*” e ancora “*per i terzi e per la Consob potrebbe essere difficile, in concreto, dimostrare l'esistenza ed il contenuto di un patto parasociale, nell'ipotesi in cui gli aderenti al patto abbiano un interesse contrario alla pubblicizzazione del patto e, perciò, si comportino in modo accorto allo scopo di proteggerne la segretezza*”.

Per quanto concerne il *termine finale* entro il quale provvedere a tutti questi incombenti, **si ritiene che la sospensione debba essere temporanea** e non duratura, sebbene vi sia discordanza sull'individuazione della decorrenza iniziale o finale di questo lasso temporale.

Un primo orientamento lo individua nell'ultimo giorno utile per compiere ciascuno degli adempimenti previsti dalla legge, quantunque in tal caso la sospensione risulterebbe troppo breve²⁵.

Altri autori lo fissano nel momento in cui avviene la comunicazione alla Consob del patto, ancorché lo stesso sia ormai nullo: circostanza che non ha mancato di attirare le critiche di coloro per i quali non è ragionevole obbligare alla comunicazione di un patto invalido oltre che inefficace, tanto più che la stessa potrebbe essere foriera di confusione nel mercato²⁶.

Una terza posizione infine, individuando come scopo della norma la tutela dei terzi rispetto al patto (attraverso la trasparenza di quest'ultimo), fa decorrere la sospensione del diritto di voto previsto dal comma 4 dalla stipulazione del patto e la estende fino a quando allo stesso non sia stata data adeguata pubblicità in tutte e tre le forme di cui al medesimo art. 122 TUF²⁷.

Nel concludere questa parte dell'esposizione, è bene ricordare come l'art. 193 TUF commini precise **sanzioni amministrative** in caso di inosservanza degli obblighi di informazione societaria e dei corrispondenti doveri gravanti sui sindaci e sulle società di revisione.

25. È la posizione di F. KUSTERMAN in *Osservazioni sui patti parasociali dopo la "riforma Draghi"*, op. ult. cit., p. 911.

26. Si veda A. PICCIAU, in *Patti parasociali*, op. ult. cit., p. 889, secondo cui "o si ritiene che l'eliminazione della sospensiva del voto passi attraverso l'adempimento delle formalità pubblicitarie, di tutte ... prescritte dalla disciplina in commento ... oppure si ritiene che la stessa eliminazione della sospensiva ne prescinda in quanto si giudica che la nullità del patto privi di ogni ragion d'essere le formalità pubblicitarie contemplate dalla normativa".

27. Si veda al riguardo in Dottrina, G. OPPO, *La sospensione legale del voto nelle società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, I, p. 1, secondo cui "chi voglia, in qualunque momento, esercitare il voto, deve preventivamente adempiere l'obbligo pubblicitario"; R. LENER, *Invalità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 238 sostiene che la sospensione del diritto di voto debba colpire le azioni dei paciscenti fino al momento in cui non interverrà la pubblicazione del patto; A. TUCCI, *Contratti di collocamento, patti parasociali e nullità sopravvenuta per omessa pubblicità*, in *Società*, 2000, p. 865, afferma che la sospensione del diritto di voto non opera come una sanzione, bensì come "una sorta di misura cautelare nei confronti dei patti non ancora resi pubblici nelle forme di legge, oltre come un incentivo alla pubblicazione".

Art. 193 TUF - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute ad una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.

1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli artt. 120, commi 2, 3, e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli artt. 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquecentomila.

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del collegio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'art. 162, comma 3.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico, relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

L'individuazione della sfera di applicazione di tale articolo è stata alquanto discussa, giacché **l'ipotesi che viene espressamente sanzionata è solo quella della mancata comunicazione alla Consob**, di talché rimarrebbero incolumi da ogni punizione sia la mancata pubblicazione su di un quotidiano, sia il deposito presso il registro delle imprese.

In realtà appare logico e corretto ritenere che attraverso **un'interpretazione estensiva del termine "comunicazioni"** di cui al comma 2 dell'art. 193, possono ricomprendersi nella sfera di operatività della norma tutti gli adempimenti

previsti dall'art. 122 comma 1, evitando così qualsiasi tipo di incoerenza nella reazione alla mancata osservanza degli obblighi di trasparenza.

3.3 Durata dei patti e diritto di recesso nel TUF

L'art. 123 TUF intervenendo sulla durata dei patti e sul diritto di recesso, testualmente recita:

Art. 123 TUF
I patti indicati nell'art. 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'art. 122, commi 1 e 2. (<i>Omissis</i>)

A mente del precetto normativo *de quo*, dunque, **gli azionisti che intendono aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio** promossa ai sensi degli artt. 106 e 107 del Testo Unico, **possono recedere senza preavviso** dai patti indicati nell'art. 122, malgrado la dichiarazione di recesso non produca effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

L'esame della disposizione conferma come la stessa investa essenzialmente tre istituti: i patti parasociali a tempo determinato; quelli sprovvisti di un limite temporale ed il diritto di recesso da tali patti.

Dal primo punto di vista l'art. 207 TUF detta una disciplina transitoria per tutti i patti parasociali siglati prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, riconoscendone l'efficacia fino al termine finale pattuito, ma "*comunque non oltre il 1° luglio 2001*".

Il terzo comma della norma succitata precisa altresì che

Art. 207 TUF, comma 3
Salvo quanto previsto dal comma 2, l'art. 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione chiarisce pertanto che **i patti parasociali a tempo indeterminato non sono soggetti ad alcun termine di scadenza, ma solo alla possibilità di recesso** con preavviso e al recesso *ad nutum* in caso di OPA disciplinati all'art. 123 TUF.

Con la puntualizzazione appena svolta circa la recedibilità da vincoli a tempo indeterminato, possiamo conclusivamente affermare che nelle **società quotate gli accordi di sindacato a tempo determinato non possono avere una durata su-**

periore ai tre anni²⁸ e l'indicazione di un termine superiore non avrà efficacia nemmeno tra le parti, realizzandosi così un'automatica sostituzione dell'eventuale clausola difforme.

Mette conto evidenziare come la necessità che questi accordi abbiano una scadenza prestabilita, discenda dalla idoneità degli stessi a porre **limitazioni al libero esercizio del diritto di proprietà**: ciò non solo nel caso di veri e propri sindacati di blocco, bensì anche in virtù di una semplice clausola di prelazione.

Appare evidente come la norma summenzionata trovi il proprio referente normativo nell'art. 1379 c.c. in forza del quale *“il divieto di alienazione ... non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo..”*²⁹.

Art. 1379 c.c. - Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

In apparente contraddizione con il generale sfavore per i vincoli a tempo indeterminato, il legislatore ha previsto la possibilità di un “rinnovo alla scadenza”³⁰

28. Si evidenzia che in caso di patto stipulato dopo l'entrata in vigore del Testo Unico che contenga una clausola riportante un termine di durata superiore al triennio, opererà una classica ipotesi di sostituzione automatica di clausola ex art. 1339 c.c. con riduzione al termine della maggior durata pattuita.

29. Si veda Cassazione, 11 aprile 1990, n. 3082, in *Riv. dir. comm.*, 1992, II, p. 485 ss., con nota di Colombo, dove si legge testualmente *“la previsione dell'art. 1379 c.c. è espressione di un principio di portata generale che deve trovare applicazione anche in relazione a pattuizioni che, pur non rispondendo interamente al modello del divieto di alienazione, tuttavia comportino limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà ed abbiano quindi il medesimo risultato dal punto di vista generale”* e ancora *“La norma dell'art. 1379 c.c. con riguardo alle condizioni di validità – limite temporale di durata; rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte – del divieto convenzionale ad alienare, si applica, essendo espressione di un principio di portata generale, anche a pattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino, comunque, limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà”*.

30. Originariamente, nel progetto preliminare del Testo Unico e nei lavori preparatori alla versione definitiva, non era stata prevista la possibilità di rinnovo. In seguito, si è ritenuto non contrastante con l'interesse generale consentire ai paciscenti di rinnovare l'accordo tra loro se questo possa essere ancora un loro interesse. È utile citare la considerazione di una parte della Dottrina, A. PICCIAU, in *Patti parasociali*, op. ult. cit., p. 897, secondo cui *“la piena legittimità dei patti a tempo indeterminato, contestualmente riconosciuta all'art. 123, comma 2, avrebbe comunque soddisfatto l'esigenza di rispettare la libertà contrattuale delle parti ... Liceità del patto a tempo indeterminato non può non significare anche liceità del rinnovo del patto con originaria durata triennale”*.

dei patti a tempo determinato, innescando un acceso dibattito circa la liceità delle clausole di rinnovo automatico/tacito dell'accordo³¹.

Secondo un primo orientamento, la disposizione imporrebbe la necessaria interruzione del rapporto allo scadere del termine massimo, con conseguente **invalidità di ogni clausola di rinnovo automatico**³², onde evitare stabilizzazioni di proprietà o del governo societario, ma con possibilità degli aderenti di costituire un patto *ex novo*, previo scioglimento del preesistente.

Di contrario avviso sono invece quegli interpreti che considerano lecita la clausola di tacito rinnovo alla scadenza³³ per il semplice motivo che il legislatore ha ritenuto legittimi i patti a tempo indeterminato.

I paciscenti avrebbero in tal guisa sempre il potere di sciogliersi dal patto e la loro mancata disdetta dovrebbe essere interpretata come volontà di prolungare il rapporto contrattuale.

La scelta di far cessare o meno il patto, è dunque rimessa alla volontà delle parti, senza la necessità di un atto formale specifico atto a rinnovare il vincolo.

Si è posto il problema se, a fronte di una clausola tacita di rinnovo, quest'ultimo rimanga soggetto ai medesimi obblighi di pubblicità previsti per la stipulazione originaria.

Sembra al riguardo preferibile la tesi secondo la quale **oggetto degli obblighi pubblicitari legalmente** previsti devono essere solo quelle **modifiche agli accordi suscettibili di determinare una variazione dell'assetto d'interessi dagli ultimi** delineato, qual è senz'altro la disdetta di alcuno dei paciscenti, ma non certo il mero "fatto" del tacito rinnovo *tout court* dell'accordo³⁴.

31. Cfr. R. COSTI, *I patti parasociali*, in AA.VV., *La riforma delle società quotate*, Milano, 1998, p. 113 ss. e *ivi*, p. 122.

32. Aderenti a tale posizione, R. COSTI, *I patti parasociali*, op. ult. cit.; N. D'ERRICO, *Commento agli artt. 122, 123 e 124*, in *Commentario Maffei Alberti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 85; G. FAUCEGLIA, *Patti parasociali*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento V, Milano, 2001, p. 810 ss. e *ivi*, p. 834.

33. Si veda, F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, in *Riv. Soc.*, 1998, p. 1005; G. SANTONI, *Commento all'art. 123*, in *Testo Unico della Finanza*, Commentario diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 1012.

34. Questo è anche quanto previsto dalla Consob nella citata delibera n. 7835 del 1994. Si veda, F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, op. ult. cit., p. 988 e G. RIOLFO, *I patti parasociali*, Cedam, Padova, 2003, p. 245 e ss.

L'art. 123, secondo comma, si occupa inoltre dei patti a tempo indeterminato³⁵, prevedendo la possibilità di recedere da essi con un preavviso di sei mesi³⁶, salvo l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti pubblicitari previsti per la prima sottoscrizione del sindacato.

Anche il recesso, sia esso con preavviso o *ad nutum*, si pone come una modifica soggettiva dell'accordo e l'estensione ad esso degli obblighi di pubblicità sembra rafforzare la teoria che ritiene indispensabile dare rilievo alla sola nascita, estinzione e modificazione del patto, ma non al semplice rinnovo del patto nella sua immutata portata soggettiva ed oggettiva.

La legge Draghi non specifica le conseguenze della mancata idonea pubblicazione delle dichiarazioni di recesso, anche se la sanzione ipotizzabile è

35. Cfr. A PICCIAU, op. ult. cit., p. 906, secondo cui il legislatore “*ha espressamente riconosciuto a ciascun paciscente il diritto di recesso nel caso di patti a tempo indeterminato ... al fine di negare spazio ai vincoli obbligatori perpetui ... allora ... il patto parasociale che abbia una durata ... la quale, pur essendo formalmente determinata, sia tale da generare in concreto un vincolo obbligatorio perpetuo, rientra nella fattispecie dei patti a tempo indeterminato*”; si cita al riguardo, Corte d'Appello di Milano, 24 luglio 1998, in *Foro Padano*, 1999, p. 34, nota di MEANDRI, “*I patti parasociali in generale ed i sindacati di voto in particolare rientrano tra i contratti atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. e poiché nessuna norma positiva ne commina la nullità ove comportino l'assunzione di obblighi a tempo indeterminato non si può ritenere la nullità di patti parasociali senza prefissione del termine finale. Né la nullità dei sindacati di voto si può fare discendere dalla violazione dell'art. 2383 c.c. e dal carattere indisponibile del diritto di revocare gli amministratori; i sindacati di voto, infatti, operando su un piano parasociale non incidono sui poteri e sulle funzioni dell'organo assembleare*” e “*E' valido il patto parasociale (di sindacato) contratto a tempo indeterminato o per tutta la durata della società*”; e anche Tribunale di Lodi, del 12 giugno 2002, in *Foro padano*, 2003, I, p. 581 con nota di BRAGALINI, dove si legge testualmente: “*Il contratto parasociale con il quale si introduce una convenzione di voto non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario*” e “*I patti parasociali, ed in particolare i sindacati di voto, sono validi anche se a tempo indeterminato (sussistendo, in tal caso, il diritto di recesso 'ad nutum' da parte dei soci sindacati)*”.

36. Secondo F. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del Testo Unico della finanza*, op. ult. cit., p. 911, citando l'orientamento della Cassazione, 20 settembre 1995, n. 9975, cit., pubblicata in numerose riviste, in merito alla possibilità di recedere senza preavviso, esprime che “*la previsione di una facoltà di recesso, che fosse priva di un termine di preavviso rischierebbe di svuotare l'impegno delle parti ... di qualsiasi carattere di serietà; giacchè, ad esempio, consentirebbe a ciascuno dei firmatari dell'accordo di recedere da esso non appena gli si desse l'opportunità di cedere in tutto o parzialmente le proprie azioni anche ad un terzo che non fosse disposto a prestare adesione al sindacato*”.

unicamente quella amministrativa ex art. 193, comma 2, TUF, malgrado non sembri potersi escludere *a priori* la configurazione di una nullità per contrasto con norme imperative³⁷.

L'art. 123 non prevede uno scioglimento anticipato dell'accordo parasociale a tempo determinato, **salvo in caso di adesione ad OPA e OPS**³⁸, stabilendo al terzo comma che il singolo aderente è libero di recedere dal patto qualora intenda aderire ad un'Offerta Pubblica di Acquisto o ad un'Offerta Pubblica di Scambio disciplinate dagli artt. 106 e 107 TUF, **a condizione che si sia perfezionato il trasferimento delle azioni**.

La ratio di questa disposizione è chiaramente quella di evitare che la libera circolazione dei titoli rappresentativi delle quote sociali possa essere bloccata da un vincolo parasociale³⁹, in linea con gli obiettivi più generali che il legislatore ha voluto realizzare con la stessa emanazione del Testo Unico, ossia **favorire la circolazione delle azioni garantendo al contempo una certa stabilità nel controllo degli assetti societari**.

Il già citato art. 122 del Testo Unico è stato successivamente modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 il quale, aggiungendo al dettato originario un ulteriore 5° comma *bis*, **ha tenuto ad escludere i patti parasociali dalla sfera di applicazione degli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.**

L'integrazione è verosimilmente dettata dalla volontà di **evitare la sovrapposizione della disciplina pubblicitaria** dettata dall'art. 2341 *ter* c.c. a quella prevista dal TUF, non sussistendo altrimenti alcun valido motivo per dichiarare inapplicabile il nuovo precetto codicistico, posto che le categorie dei patti contemplate dall'art. 122 TUF comprendono senza dubbio anche quelle dell'art. 2341 *bis* c.c.

37. Così F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, op. ult. cit., p. 990.

38. Si veda la posizione di M. ATELLI, *Artt. 122-124*, in AA.Vv., *Il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*, op. ult. cit., p. 662, che sostiene che nei principi generali in materia di contratti si può individuare il riferimento per sostenere che anche nel patto di sindacato a tempo determinato può ritenersi ammissibile il recesso per giusta causa. A favore dell'ammissibilità del recesso per giusta causa anche N. D'ERRICO, in *Commentario* a cura di Maffei Alberti, *Nuove leggi civili commentate, I-II, 2001*, p. 75, secondo il quale "la previsione, nel nostro ordinamento, del principio del recesso per giusta causa, ... sicuramente deve trovare applicazione anche in questo ambito".

39. Cfr F. CHIAPPETTA, *I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, op. ult. cit., p. 990, secondo cui così "si assicura la cd. contendibilità del controllo delle società quotate, consentendo agli azionisti di aderire ad un'offerta ancorché legati da patti di sindacato".

Non è per la verità mancato chi ha criticato la più recente disposizione, opinando che il requisito della stabilizzazione, cui si ispira anche la disciplina codicistica novellata, sia implicitamente presente nella disciplina del TUF, come confermerebbe la stessa collocazione dell'art. 122 nella sezione dedicata agli "assetti proprietari"⁴⁰.

40. Si veda R. LENER, *Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 45; R. COSTI, *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 206, reputa possibile considerare il fine della "stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società" come implicitamente perseguito dai patti presi in considerazione dall'art. 122 TUF. Anche G. SANTONI, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *La riforma delle società*, Commentario, vol. I, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 86, secondo cui "il requisito della stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società, per la sua 'ambiguità' e 'indeterminatezza', non sarebbe idoneo a selezionare i patti da escludere alla sottoposizione della disciplina in esame".

4 La riforma del diritto societario, la c.d. legge Vietti, gli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.: i patti parasociali nelle società non quotate

4.1 I patti parasociali nel diritto societario riformato

Con il **d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6¹** si consacra la definitiva convalida a livello normativo dei patti parasociali, attraverso il loro *riconoscimento* nell'ambito del codice civile e, dunque, nel testo di legge che regola e disciplina sia le *società per azioni cd. chiuse*, sia le *società con azioni diffuse nel mercato*².

I patti parasociali trovano espressa menzione negli artt. 2341 *bis* e 2341 *ter* del codice civile.

L'art. 4, comma 7, della l. 3 ottobre 2001, n. 366³, delegava il Governo a “*provvedere ad una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni*”

1. In Suppl. ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale*, 22 gennaio 2003, n. 17, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366*.

2. Sulla nozione di società che fanno ricorso al capitale di rischio, cfr. G. PRESTI, *Riforma della s.p.a. e scalini normativi*, in *Le Società*, 2003, pp. 323 e ss.

3. La legge è pubblicata in G.U. 8 ottobre 2001, n. 234; si legga l'articolato in *La riforma del diritto societario: il testo della legge delega*, in *Diritto e pratica della Società*, fasc. 20/2001, p. 11 e ss.; si veda anche D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, in *Giust. Civ.*, 2003, n. 2-3 suppl. Inoltre, sul progetto elaborato dalla cd. Commissione Mirone e sulla legge delega n. 366/2001, vedere F. KUSTERMAN, *Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001*, in *Giur. comm.*, 2002, p. 169; P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario. Dalla legge Draghi al Progetto Mirone. Un quadro d'insieme*, in *Merc. Conc. Reg.*, 2000, p. 410 e ss., ancora P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario nel progetto della Commissione Mirone*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 378 ss., in cui stabilisce che “*gli obiettivi della riforma Mirone sono: a) favorire la crescita e la competitività delle imprese anche attraverso l'accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) semplificare la disciplina delle società anche ampliando l'autonomia statutaria; c) rendere i diversi modelli societari più aderenti alle esigenze economiche delle imprese*”; V. SALAFIA, *Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2000, p. 7 ss., sempre V. SALAFIA, *La bozza di legge delega Mirone di riforma del diritto societario e l'autonomia statutaria*, in *Giur. comm.*, 2000, p. 1421 ss.; id., *Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa della società*, in

o le società che le controllano, che ne limiti a 5 anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a)⁴, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità”⁵.

Il legislatore delegante ha dunque dato come **presupposta e definitiva** la **validità di patti**, richiamando ancora una volta l’attenzione su quegli aspetti dei quali si erano principalmente occupate anche le leggi speciali precedenti.

Muovendo da questa premessa, occorre sottolineare come l’ammissione in linea teorica degli accordi di sindacato non ne implichi sempre e comunque la validità, **rimanendo in ogni caso la necessità di accertarne e vagliarne contenuto e funzione** alla luce dei principi di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. e degli stessi interessi sociali.

S’impone quindi una **verifica condotta caso per caso**, al fine di evidenziare l’esistenza di un eventuale contrasto tra singole pattuizioni e norme imperative⁶: con-

Giur. comm., 2002, p. 5 e ss.; RONDINONE, *I principi della l. n. 366/2001 in tema di composizione e competenza nell’organo amministrativo delle s.p.a.*, in *Società*, 2002, p. 414 ss.; AA.VV., *“Progetto Mirone” e modelli organizzativi per la piccola e media impresa*, Milano, 2001; R. ALESSI, *Il collegio sindacale nella Riforma Mirone*, in *Giur. comm.*, 2000, I, p. 358 ss.; M. BELCREDI, *La riforma del diritto societario. La comparate governance delle società non quotate*, in *Giur. comm.*, 2000, p. 384 ss.; G. RESCIO, *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario: dalle relazioni e dagli interventi alla Giornata di Studio – Scuola di notariato A. Anselmi: Consiglio Notarile di Roma – 26 gennaio 2002*, contributi pubblicati in *Riv. not.*, 2002, I, p. 263 ss.; *Il nuovo diritto delle società- Società di capitali e cooperative*, a cura della Associazione Disiano Preite, Bologna, 2003, p. 40.

4. Si specifica che si fa riferimento *“alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”*.

5. Per i primi commenti ai principi della legge delega in materia di patti parasociali, si fa riferimento a G. RESCIO, *La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 4, 2002, p. 840 ss.; F. KUSTERMANN, *Considerazioni critiche sui patti parasociali*, op. ult. cit., p. 170: questi autori specificano quelli che potevano essere i problemi susseguenti alla formulazione dei principi della delega, e quali aspetti parevano trascurati dalle problematiche note.

6. Al riguardo, Cassazione, sez. I, 18 luglio 2007, n. 15963, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, p. 9, secondo cui *“È valido l’accordo negoziale stipulato tra soci e terzi avente ad oggetto la ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata e la sua trasformazione in società per azioni anche se la delibera societaria possa astrattamente ritenersi viziata perché assunta sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale. I patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l’esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o*

flitto quest'ultimo ravvisabile ad esempio, nella permanenza del vincolo pattizio oltre i limiti derivanti dalle normative *antitrust*⁷.

L' **art. 2341 bis c.c.** recita:

Art. 2341 bis c.c.
<p>I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:</p> <p>a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;</p> <p>b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;</p> <p>c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.</p> <p>Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.</p>

Ad un primo e sommario esame, viene subito in evidenza come la norma concerna precipuamente i patti volti a “*stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società*”⁸.

principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento.” In Dottrina, G. RESCIO, nel *Parere del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale con sede presso l'Università Cattolica di Milano*, in *Riv. società*, p. 12 del dattiloscritto, secondo cui “*non rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 2341 bis i patti parasociali tra soci di minoranza (ad esempio, patti di sindacato di minoranze azionarie al fine della creazione di minoranze di blocco in determinate assemblee, o della nomina di amministratori di minoranza in ipotesi di statuti contenenti il cd. voto di lista)*”; per altri, G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma privata e diritto internazionale privato*, cit., p. 346 e ss., visto il campo di applicazione della norma, questo non dovrebbe mutare la complessiva valutazione di liceità dei patti anche atipici rispetto a quello considerati dal legislatore.

7. Si veda G. ROSSI, *Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate*, in *Riv. soc.*, 1991, pp. 1354 ss. Per l'individuazione di strumenti alternativi ai patti parasociali, RIZZINO-BISINELLI, *Patti parasociali ed ipotesi alternative per il controllo di società*, in *Le Società*, 1997, p. 137 ss. e spec. a p. 140 ss., anche G. CARBONE, *Patti parasociali, autonomia privata e diritto internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, p. 885 ss. il quale suggerisce come strumenti alternativi, quello dei trust nel quale far confluire le partecipazioni sindacate.

8. Cfr. F. MUNARI, *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunita-*

Siffatta indicazione contenutistica e teleologica, ben lungi dall'essere fine a se stessa, si pone come **condizione di validità** degli accordi in parola, delimitando *ab origine* la fattispecie ulteriormente caratterizzata nelle lett. *a, b, c*, del medesimo precetto codicistico⁹.

La descritta finalità deve rappresentare **la causa e l'interesse effettivamente perseguito** dai contraenti mediante l'accordo stipulato *a latere* dell'atto costitutivo e non una generica affermazione di principio.

Analogamente, per "**assetti proprietari**" e per "**governo della società**" devono intendersi la **struttura sociale nel suo complesso**¹⁰ e l'insieme coordinato delle attività svolte dagli **organi societari preposti al funzionamento dell'ente**¹¹.

Dal canto suo, la c.d. "**stabilizzazione**" dovrà essere **valutata con riferimento, non già alla durata del patto, bensì al governo della società** ed ai suoi assetti proprietari, senza che però gli effetti debbano protrarsi indefinitivamente. Si pensi ad esempio alla stipulazione di una convenzione con cui alcuni azionisti si accordino, in vista di una particolare assemblea e solo per essa, sulla nomina di uno o più amministratori o di uno o più sindaci¹².

rio, in *Dir. comm. int.* 2003, p. 128, "secondo cui l'art. 2341 bis è applicabile non solo alle pattuizioni parasociali relative a società italiane ma anche a negozi parasociali afferenti società non italiane ma aventi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale". SOLFERINI, *I patti parasociali*, in *Magistra, Banca e Finanza*", in *www.magistra.it*, del 23 ottobre 2006.

9. Su questa scelta del legislatore la Dottrina ha manifestato alcune perplessità: P. MONTALENTI, *Osservazioni alla bozza di decreto legislativo sulla riforma delle società si capitali*, in *Commentario Lo Cascio*, Milano 2006, p. 3951; G. RESCIO, *Dei patti parasociali*, in *Parere dei componenti del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale*, Università Cattolica di Milano, in *Riv. soc.* 2002, p. 1458; G. SANTONI, *Commento agli artt. 2341 bis e ter*, op. ult. cit. p. 90 e ss. e G. SEMINO, *Il problema della validità di sindacati di voto*, Milano, 2003, p. 347.

10. In questo senso, G. SEMINO, *Il problema della validità...*, op. ult. cit. p. 345, secondo cui "la stabilizzazione è riferita non tanto alla proprietà della società, quanto agli assetti proprietari dei soci di minoranza e dei soci di maggioranza"; secondo G. RESCIO, *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Torino, 2006, p. 113, per il quale "lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari deve essere inteso come la finalità di evitare mutamenti nella compagine sociale o alterazioni nei rispettivi punti di forza".

11. Sempre G. RESCIO, *I patti parasociali...*, op. ult. cit. che interpreta la finalità di stabilizzare il governo societario come il fine di ricondurre decisioni sociali ad un determinato e costante nucleo di soci.

12. Si veda, A. PICCIAU *Commentario alla riforma delle società: costituzione-conferimenti*, a cura di MARIO NOTARI, artt. 2325–2345 c.c., Egea, 2007, secondo cui "non è richiesto che gli assetti proprietari od il governo della società siano resi stabili in perpetuo, in virtù, dei pat-

Alcuna forma specifica viene richiesta per i patti disciplinati dalle norme codicistiche, le quali riproducono in proposito la medesima formulazione dell'art. 122 TUF, che ne prevedeva la conclusione **“in qualunque forma”, orale e/o scritta**, ed anche per ***facta concludentia***.

Le tipologie di patti elencati esplicitamente dall'art. 2341 *bis* c.c., possono intercorrere **tra tutti i soci od alcuni di essi**¹³, e sono riconducibili alle seguenti categorie: a) ***sindacati di voto***; b) ***sindacati di blocco***; c) ***sindacati di concertazione***¹⁴.

La prima tipologia di accordi ha per oggetto ***l'esercizio del voto*** in assemblea e si traduce nell'impegno degli aderenti a votare in modo conforme a quanto in precedenza sia stato deciso dalla totalità o dalla maggioranza degli aderenti.

In alcuni casi il medesimo risultato può ottenersi attraverso l'impegno delle parti a concedere procura irrevocabile ad uno di essi o ad un terzo, con conseguente rinuncia a partecipare di persona alle assemblee¹⁵.

Il sindacato di blocco rappresenta tipicamente ***l'intesa con cui tutti o parte dei soci si obbligano a non vendere le proprie azioni o a cederle a date condizioni***.

La fattispecie sembra doversi interpretare in modo estensivo, includendovi tutti gli accordi suscettibili di incidere sulla regola generale della libera circolazione delle azioni¹⁶.

ti, ma soltanto che i contratti siano rivolti, per il loro concreto contenuto, alla stabilizzazione di proprietà o governo”; diversamente, G. SEMINO, *Il problema della validità...*, op. ult. cit., p. 346, il quale sostiene invece che *“il patto in questione darebbe luogo ad una stabilizzazione alquanto relativa e tuttavia valutata che, nel concreto, la via della revoca sarà difficilmente percorsa per i costi impliciti ed espliciti che tale scelta comporterebbe”*.

13. Si veda, G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1992; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2003.

14. Nella Relazione di accompagnamento sottolineata, G. RIOLFO, *I patti parasociali*, Cedam, Padova, 2003, p. 272, come si sia voluto *“cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di patti ... individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società”*, emerge come il legislatore abbia voluto *“scongiurare il rischio ... manifestatosi in relazione alle... quotate, di un'impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi”*.

15. In Dottrina, ci si chiede se è possibile ricomprendere anche i patti aventi ad oggetto la titolarità dell'azione o la titolarità del diritto di voto, ossia quei patti che incidono indirettamente sull'esercizio di voto, si veda A. PICCIAU, *Art. 2341bis-2341 ter*, in *Commentario alla riforma della società*, p. 343, cit. il quale sostiene che *“per coerenza con l'art. 122 TUF, si debba escludere i patti aventi ad oggetto la titolarità dell'azione o del diritto di voto”*.

16. Questo orientamento è affermato in modo esplicito, da G. MEO, *Le società di capitali. Le società con azioni quotate in borsa*, in *Trattato Bessone*, vol. XVII, 2002, p. 90 e implicitamen-

Assai meno rilevante appare il condizionamento derivante dai patti di consultazione, i quali vincolano essenzialmente gli aderenti a **discutere** e a **consultarsi prima del voto in assemblea**, come tipicamente accade nel caso del c.d. “sindacato di gestione”, in forza del quale i contraenti si impegnano a **concordare una serie di decisioni** e a fare in modo che le stesse siano eseguite da parte degli amministratori della società¹⁷.

L’art. 2341 bis c.c. opera un’ulteriore classificazione dei patti parasociali avendo riguardo alla durata degli stessi.

Da questo punto di vista vengono in rilievo:

- a) **patti a tempo determinato**, che non possono avere una durata superiore a cinque anni e sono sempre rinnovabili a scadenza;
- b) **patti a tempo indeterminato**, che attribuiscono a ciascun paciscente il diritto di recedere con un preavviso di almeno sei mesi.

Lo svolgimento e la durata del rapporto contrattuale viene in quest’ultimo caso correttamente rimessa alla libertà di ciascuna delle parti, dipendendo dal perdurare dell’*affectio* contrattuale e non da un obbligo giuridico¹⁸.

te, da A. PICCIAU, *Commento all’art. 122*, op. cit., p. 862 ss. Si veda, in merito all’argomento del trasferimento delle azioni, la sentenza del Tribunale di Milano, 10 maggio 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 334 con nota di DESANA e in *Corriere giuridico*, 2001, p. 659 con nota LIBERTINI, in cui si legge testualmente: “*I patti con cui si impegnano a non aderire ad un’offerta pubblica di acquisto (volontaria o obbligatoria) sono riconducibili ai patti parasociali che pongono limiti al trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari soltanto se limitano effettivamente la libertà dell’aderente di compiere atti di vendita delle azioni e quindi il trasferimento delle azioni (o degli strumenti finanziari) da parte dell’aderente. Non sono invece tali accordi che, di fronte a due offerte concorrenti, tendano semplicemente ad orientare la scelta verso una delle due, potendosi semmai tale fattispecie ricondurre ad un’intesa restrittiva della concorrenza*”.

17. Una parte della Dottrina sostiene che i patti di consultazione aventi ad oggetto l’esercizio di voto rientrano nella disciplina dell’art. 2341 bis, si veda G. SANTONI, *Commento all’art. 2341 bis e ter*, pag. 89, op. ult. cit., p. 95; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, op. ult. cit. pag. 88; D. CATERINO, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario: primi appunti*, in AA.VV., *Atti delle giornate di studio su La riforma del diritto societario*, Bari, 2004, p. 113 e ss., la quale riconduce i patti di consultazione alla fattispecie di cui alla lettera a dell’art. 2341 bis, per coerenza con le disposizioni del TUF, sia per un’esigenza antielusiva; M. BOCCHIOLA, *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lanzi, Franceschelli, Milano, 2004, p. 35 ss; A. TUCCI, *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Bari, 2005, p. 67 e in ultimo, M. LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli art. 2341 bis-2341 ter del codice civile*, dattiloscritto destinato alla pubblicazione in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum* G.F. Campobasso, diretto da Abadesa e Portale, Torino, 2006, p. 463 ss. e 488, cit.

18. Cfr. F. MUNARI, *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunitario*,

Come accennato, nel regolare *i patti a tempo determinato*, il legislatore si è premurato di fissare un limite cronologico prestabilito, individuato nel **quinquennio dalla conclusione dell'accordo**¹⁹ ed è sin troppo chiaro come, attraverso la fissazione di una durata massima, gli estensori della riforma mirassero essenzialmente ad “*impedire il consolidamento delle posizioni all'interno della società*”, garantendo “*la libera circolazione delle forze economiche nella direzione dell'impresa*”²⁰.

Come per l'art. 123 TUF, anche per l'art. 2341 *bis* 1 c.c. si pone il **problema della rinnovabilità del patto alla sua scadenza**, e più in dettaglio della liceità delle clausole di rinnovo automatico del contratto al suo termine.

Due sono i principali indirizzi esegetici delineatisi in materia.

Da un lato v'è chi sostiene la necessità della cessazione del rapporto allo scadere del termine massimo, con conseguente invalidità delle clausole di rinnovo tacito, siccome confliggenti con l'esigenza di impedire la cristallizzazione degli assetti proprietari che si protraggano oltre i cinque anni, salva peraltro restando la possibilità di stipulare un nuovo patto, allorché sia definitivamente cessato quello preesistente²¹.

in *Dir. comm. internaz.*, 2003, 1, p. 127 secondo il quale “*la scelta del legislatore di dare massimo spazio all'autonomia privata nelle questioni riguardanti durata e recesso, è una scelta del tutto apprezzabile*”; di parere contrario, G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni*, in *Le Società*, 2003, p. 345 e ss.

19. Si ricorda l'art. 223-vicies semel del d.lgs. 6/2003, norma transitoria, il quale stabilisce che il limite quinquennale previsto dall'art. 2341 *bis* c.c. “*si applica ai patti parasociali del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data*”.

In merito alla durata, G. RESCIO, *I patti parasociali*, in *Rivista notariato*, 2002, 2, p. 317 in cui critica il termine di cinque anni in quanto arbitrario, non razionale e di estrema rigidità, ritiene che sarebbe opportuno pensare ad un termine basato sulla durata normale dei mandati gestori.

20. Si vedano l'art. 11 dello *Schema di disegno di legge concernente la Riforma delle società commerciali*, il cd. Progetto De Gregorio, con previsione di durata triennale dei sindacati di voto; l'art. 226 del cd. Progetto Asquini (1941), ove la durata dei sindacati era contenuta in cinque anni; gli artt. 2372-*bis* e 2372-*quater* c.c., nel testo approntato dalla Commissione di studio del centro Italiano di studi Giuridici (1955); cfr. *Relazione*, in *La riforma delle società di capitali in Italia. Progetti e documenti*, a cura SCOTTI CAMUZZI, Milano 1966, p. 113, ove si rinvencono anche i passi citati nel testo. Sulla capacità dei patti parasociali di precludere la “contestabilità e potenziale sostituibilità dei gruppi di controllo”, v. le considerazioni di D. PREITE, *Investitori istituzionali e riforma del diritto delle società per azioni*, in *Le privatizzazioni in Italia*, a cura di Marchetti, Milano, 1995, pp. 275 e 333, nota 175.

21. Gli Autori che sostengono questa posizione sono: G. SEMINO, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Milano 2003, p. 351; T. MANFEROCE, *Art. 2341 bis e 2341 ter*, in AA.VV.

Da questa soluzione interpretativa radicalmente dissente chi reputa legittimo il meccanismo di automatica rinnovazione adottato per molti altri contratti di durata²², al quale la stessa norma sembra fare rinvio laddove codifica il potere di rinnovare il patto alla scadenza, senza escludere le ipotesi di rinnovazione tacita²³.

Anche volendo accedere a quest'ultima tesi, **rimane comunque incerto se, in assenza di previsioni negoziali *ad hoc*, il patto venga prorogato per una durata analoga a quella originaria, ovvero si trasformi in contratto a tempo indeterminato.**

La Dottrina intervenuta sul tema appare ancora una volta propendere per una **valutazione da condurre *caso per caso***, sulla base dello specifico contenuto del patto e delle condizioni concretamente stabilite per la prosecuzione del rapporto²⁴.

La stessa necessità di escludere vincoli perpetui ha ispirato il secondo comma dell'**art. 2341 bis 2 c.c., il quale tempera la previsione di patti parasociali a tempo indeterminato con la possibilità di recedere dagli stessi dando congruo preavviso**²⁵.

La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano 2003; R. RODORF, *Patti parasociali, I sindacati di voto*, relazione al convegno "Patti parasociali. Disciplina e predisposizione delle clausole" organizzato da Paradigma, Milano, 12 novembre 2002.

22. Aderiscono a questa posizione: V. DONATIVI, *Art. 2341 bis*, in *Società di capitali, Commentario*, a cura di Piccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004 p. 181; G. RESCIO, *I patti parasociali*, op. ult. cit., p. 320 il quale ammette la legittimità della clausola nelle società non quotate e la nega invece nelle quotate; G. SBISÀ, *La disciplina dei patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 487, il quale sostiene "l'inserzione automatica della regola di legge in sostituzione della difforme clausola contrattuale, con l'applicazione dell'art. 1419, comma 2 c.c."; M. LIBERINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile*, dattiloscritto destinato alla pubblicazione in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, Torino, 2006, p. 465.

23. Si veda, G. OPPO, *Il contratto*, nel *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, il quale focalizza l'attenzione sulla volontà delle parti di proseguire il rapporto contrattuale, che viene visto come elemento decisivo.

24. Cfr. G. SBISÀ, *La disciplina*, op. ult. cit., p. 488 e ss.; Cfr. A. PICCIAU, *Commento all'art. 123*, op. cit., p. 900, cit. e G. MEO, *Le società*, op. ult. cit., p. 119, gli Autori sostengono che la trasformazione in un patto a tempo indeterminato dell'originario contratto a tempo determinato implicherebbe un incisivo mutamento nella disciplina del patto, in quanto nascerebbe il diritto di recesso con preavviso semestrale. In questo modo, si realizzerebbe una diminuzione della forza vincolante del patto tra i suoi aderenti e della sua forza di coalizione.

25. È utile al riguardo citare due pronunce della Suprema Corte in merito all'ammissibilità dei

L'esercizio del diritto di recesso, infatti, rappresenta il tipico ed efficace strumento per sciogliere qualsivoglia rapporto contrattuale, evitando l'istaurarsi di un vincolo obbligatorio che potrebbe essere infinito²⁶.

Nonostante la mancata specificazione legislativa delle modalità e dei destinatari del recesso, appare all'uopo necessario e sufficiente che lo stesso, in quanto atto

patti a tempo indeterminato: Cassazione, 20 settembre 1995, n. 9975, in *Giust. Civ. mass.*, 1995, p. 1672, op. cit. secondo cui "In tema di contratti cosiddetti 'parasociali', il patto, in virtù del quale alcuni soci di una Spa si vincolino a fare sì che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, è nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni di durata indeterminata"; di parere opposto, Cassazione, 23 novembre 2001, n. 14865, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, p. 2004, op., cit., dove si legge "In tema di contratti cosiddetti 'parasociali', il patto in virtù del quale alcuni soci di una s.p.a. si vincolino a fare sì che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario". Questa ultima posizione era stata affermata anche dalla Corte d'Appello di Milano, 24 luglio 1998, in *Foro padano*, 1999, I, pag. 34 con nota di Melandri, dove si legge "I patti parasociali in generale ed i sindacati di voto in particolare rientrano tra i contratti atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. e poiché nessuna norma positiva ne comina la nullità ove comportino l'assunzione di obblighi a tempo indeterminato non si può ritenere la nullità di patti parasociali senza prefissione del termine finale. Né la nullità dei sindacati di voto si può far discendere dalla violazione dell'art. 2383 c.c. e dal carattere indisponibile del diritto di revocare gli amministratori; i sindacati di voto, infatti, operando su un piano parasociale non incidono sui poteri e sulle funzioni dell'organo assembleare"; anche Di Ciccio, *Violazione di un patto parasociale: eccesso di potere o risarcimento danni?*, in *Giur. comm.*, 1999, p. 3.

26. Si veda, M. VENTORUZZO, *Sindacati di voto a "tempo indeterminato" e diritto di recesso dei paciscenti nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 573 e ss. Il principio della necessaria temporaneità dei vincoli obbligatori costituisce un principio generale, ritenuto di ordine pubblico, del nostro ordinamento: cfr. recentemente, sul tema ROSELLI, *Recesso dal contratto*, in *Trattato Bessone*, vol. XIII, tomo V, 2002, p. 259 ss; SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 1993, II, p. 697, dove si legge "nella previsione costante del recesso unilaterale nei contratti tipici a tempo indeterminato è dato dedurre un principio generale: e così anche per i contratti atipici a tempo indeterminato le parti sono libere di recedere unilateralmente pur se nulla hanno previsto al riguardo".

recettizio, venga comunicato con forme idonee a dimostrare l'avvenuto ricevimento²⁷.

Il termine minimo di preavviso è stato fissato in centottanta giorni, sul presupposto che il semestre rappresenti il periodo minimo di obbligatorietà del rapporto sul quale i paciscenti devono poter contare²⁸.

Trascorso questo lasso di tempo, **i contraenti non saranno più tenuti all'osservanza del patto, riacquistando piena libertà di disporre delle proprie parte-**

27. Ulteriore argomento affrontato in giurisprudenza sui patti a tempo indeterminato è quello dell'equiparazione del contratto di società personale di durata eccedente la vita umana ad un negozio a tempo indeterminato, con conseguente diritto di recesso *ad nutum* in capo ai soci ex art. 2285 c.c.: cfr. Corte d'Appello di Bologna, del 5 aprile 1997, in *Società*, 1997, p. 1032, con nota di IANNELLO, dove si legge testualmente: "È consentito ai soci di una società di persone recedere 'ad nutum', quando il termine statutario di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana. In tal caso, infatti, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato"; Tribunale di Milano, 13 novembre 1989, in *Giur. comm.*, 1992, II, p. 524, con nota di MARANO, dove si legge "È consentito ai soci di una società di persone di recedere 'ad nutum' quando il termine di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana considerandosi la società come contratta a tempo indeterminato", nello stesso senso, Tribunale di Milano, 30 ottobre 1986, in *Società*, 1987, p. 396, con nota di Ambrosini. Critico sull'equiparazione dei sindacati di voto a tempo indeterminato a quelli con durata pari alla vita della società è invece R. COSTI, *Un revirement della Casazione in materia di sindacati di voto*, op. cit., p. 72, secondo il quale "nel caso di sindacato di durata correlata alla vita sociale viene piuttosto in essere un'ipotesi di vincolo 'perpetuo', nei confronti del quale non è così scontato il disfavore dell'ordinamento", l'Autore supporta questa posizione con il richiamo del caso dei cd. "prestiti irredimibili", disciplinati dall'art. 12, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

28. Sul tema della modifica della durata del preavviso oltre il termine legale: V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 bis*, op. ult. cit., p. 179 e G. SEMINO, *Il problema della validità di sindacati di voto*, Milano, 2003, p. 352, i quali giungono all'illiceità delle pattuizioni che escludono o rendono gravoso l'esercizio del recesso argomentando sul presupposto della natura imperativa della norma; non sembra persuasivo ricorrere ad una penale in quanto non sussiste un inadempimento; inoltre, T. MANFEROCE, *Commento all'art. 2341 bis*, op. ult. cit., p. 151, nella stessa linea è orientato G. SBISÀ, *La disciplina*, op. cit. ult., p. 490, il quale "sottolinea che la nullità della clausola penale discende dal fatto che essa presuppone l'inadempimento di una valida obbligazione mentre l'obbligo di esercitare il recesso avrebbe causa illecita, costituendo il recesso esercizio di un diritto sancito da una norma imperativa". Cfr. SPARANO e ADDUCCI, *La nuova disciplina dei patti parasociali*, in *Aspettando il nuovo diritto delle società di capitali*, in www.altalex.com, i quali sottolineano una lacuna del legislatore nel non stabilire se il termine di 6 mesi, sia o meno un termine inderogabile e imperativo o possa essere oggetto di deroga pattizia. E ancora, se tale termine debba essere interpretato come termine massimo o minimo, ma data la durata a tempo indeterminato si dovrebbe propendere per questa prima ipotesi.

cipazioni sociali o di votare in assemblea, senza incorrere in eventuali richieste di risarcimento del danno da parte degli altri originari aderenti.

In un simile contesto sembra potersi affermare che **le parti possono ulteriormente limitare o condizionare l'esercizio del recesso, purché resti salvaguardato il principio della necessaria temporaneità del rapporto obbligatorio**²⁹.

Con l'accorgimento anzidetto, appaiono riconducibili all'alveo del secondo comma dell'art. 2341 bis c.c., anche tutti gli accordi parasociali che hanno una durata che, seppur determinata, sia tale da generare in concreto un vincolo obbligatorio perpetuo; come nel caso dei patti in cui la scadenza coincide, espressamente o implicitamente, con quella della società³⁰.

Il 3° comma della norma in commento, introduce una previsione del tutto nuova rispetto ai precedenti interventi legislativi, escludendo dall'ambito di applicazione della disciplina novellata i *“patti strumentali o accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti dell'accordo”*.

Viene così espressamente ribadito come **il regime di durata sopra delineato si**

29. Cfr. A. PICCIAU, *Commentario alla riforma delle società: costituzione-conferimenti*, a cura di MARIO NOTARI, Artt. 2325-2345, Egea, 2007, p. 359 ss., o secondo cui *“Il parasociale ha senso in tanto in quanto esista il sociale; la sua esistenza, il suo contenuto, la sua funzione dipendono dall'esistenza e dal contenuto del rapporto di società”* e ancora *“I contraenti quando stipulano un patto a tempo indeterminato a fronte di una società con durata determinata non intendono certo proseguire il rapporto parasociale anche senza la società, perché ciò sarebbe impossibile, ma semplicemente si tengono aperta una via di fuga dal patto mediante il recesso con preavviso”*.

30. Secondo l'orientamento prevalente in Dottrina, si veda, R. TORINO, *I contratti parasociali*, Milano, 2000, p. 299; V. CALANDRA BUONAURA, *Un revirement della Cassazione in materia dei sindacati di voto*, op. cit., p. 64; F. PERNAZZA, *Validità delle convenzioni di voto*, op. cit. pp. 116-117; G. RESCIO, *I sindacati di voto*, op. cit., pp. 639-641, rientrano nei contratti a tempo indeterminato i patti parasociali stipulati per tutta la durata della società quando la durata sia superiore alla ragionevole previsione di durata residua dei soci; si veda, V. PINTO, *Sulla validità dei sindacati di voto a tempo indeterminato nelle società non quotate*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 1372, secondo l'Autore, una clausola dell'accordo parasociale a mente della quale i parasoci si siano impegnati a far aderire al patto anche i propri futuri aventi causa *“potrebbe costituire un indizio circa l'intenzione di porre in essere un rapporto negoziabile stabile, ma non sembra di per sé sufficiente a far presumere la natura perpetua dell'accordo”*; alla stessa conclusione, si accede per quanto riguarda patti la cui durata è in funzione della vita di un socio o coincida con quella della partecipazione in società da parte di uno o di alcuni dei soci stipulanti, G. RESCIO, *Convenzioni di voto: note a margine di recenti provvedimenti*, op. cit., p. 119 e R. TORINO, op. ult. cit., pp. 299-300.

applichi solo ai patti autonomi e non a clausole accessorie di accordi di collaborazione industriale o commerciale, che prevedono la costituzione o la gestione di una società interamente posseduta dai partecipanti all'accordo stesso, come mezzo per raggiungere finalità consacrate altrove.

Trattasi di accordi in verità assai frequenti nella prassi e sono **per lo più legati alla creazione di imprese comuni o di joint ventures**³¹.

La terminologia impiegata dal legislatore evidenzia il nesso di **stretta accessorie-tà che deve sussistere tra il contenuto del patto parasociale e le finalità economiche perseguite** dall'accordo quadro al quale lo stesso accede, affinché possa giustificarsi l'esenzione dai vincoli di durata sopra descritti³².

Simile collegamento è stato ad esempio ravvisato nelle ipotesi di cessioni di partecipazioni di minoranza a favore di importanti clienti per conseguire la fidelizzazione, con conseguente previsione di comportamenti dei "parasoci" funzionali alla realizzazione della collaborazione.

Accanto ai contratti di *joint ventures* possono inoltre comparire **pattuizioni relative alla governance delle società**, specificamente riguardanti la nomina degli amministratori, l'intrasferibilità delle azioni, ecc.

Orbene, siffatte convenzioni **stipulate a latere** dell'atto costitutivo o dello statuto avranno di regola la stessa durata degli accordi di collaborazione cui ineriscono.

31. Si veda, G. SANTONI, in *La riforma delle Società*, 2/I, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 96 e ss.; V. BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2001, pag. 647-648, secondo cui "L'espressione *joint venture* ... in senso traslato ha finito ... per indicare qualsiasi tipo di raggruppamento temporaneo di imprese ... Molteplici sono le finalità ed esigenze che spingono ad utilizzare lo schema della *joint venture*: la ripartizione del rischio in relazione ad un' affare di particolare rilevanza, la diversificazione dell'investimento finanziario, la concentrazione di risorse comuni per realizzare sinergie economiche, economie di scala ..."; G. CAPO, *In tema di qualificazione del modello "legale" dell'associazione temporanea d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2003, 2, p. 136; DAL PRÀ – NICOLINI M., *La modifica del regolamento concentrazioni, la disciplina applicabile alle joint ventures*, in *Dir. Un. Eur.*, 1998, I, p. 105; F. MUNARI, *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunitario*, in *Dir. comm. internaz.*, 2003, 1, p. 127; A. GRIECO, *Patti parasociali e riforma societaria*, in *Giust. Civ.*, 2003, 12, p. 525, secondo cui " Si intende salvaguardare i patti di governance nelle *joint ventures* societarie ove alcune pattuizioni sono sempre presenti e soprattutto strumentali alla vita della *joint venture*. Ne consegue che in tali casi non è opportuno porre il limite quinquennale se non si vogliono disincentivare tali patti".

32. Si veda, SOLFERINI, *I patti parasociali*, in "Magistra, Banca e Finanza", in www.magistra.it, del 23 ottobre 2006.

no, ponendosi come garanzie per il loro rispetto e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questi ultimi³³.

Il legislatore ha inteso per questa via dare una risposta alla necessità di elasticità della durata del patto parasociale, in modo da consentire il perseguimento degli interessi delle parti contraenti, garantendo comunque il diritto di recesso per l'ipotesi di mancata indicazione del termine finale.

L'esatta individuazione della portata della norma derogatrice è piuttosto controversa, presentando quale *unico elemento di certezza la necessità che la società cui gli accordi de quibus si riferiscono sia interamente posseduta dai partecipanti ai medesimi.*

La linea di confine tra patti di stabilizzazione degli assetti societari ed accordi strumentali a collaborazioni commerciali, infatti, è sovente assai meno netta di quanto potrebbe a prima vista sembrare, posta l'incidenza che il perseguimento di un determinato progetto industriale o commerciale riveste rispetto allo stesso interesse alla permanenza in vita della società.

4.2 Pubblicità dei patti parasociali

Il regime di pubblicità delineato dalla riforma del 2003 mira innanzitutto ad assicurare la consapevole partecipazione di tutti i soci, aderenti o meno.

L'informazione ha per oggetto l'esistenza e il contenuto dei patti parasociali ed è funzionale al *perseguimento di interessi generali di stampo pubblicistico, connessi al buon andamento delle gestioni societarie.*

La pubblicità delle convenzioni in parola, relativamente a società non quotate, trova la propria nuova regolamentazione nell'art. 2341 *ter*:

Art. 2341 *ter* c.c.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

33. In tal senso, G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni*, in *Le Società*, 2003, p. 345.

La novità introdotta dal legislatore della riforma del 2003 consiste nell'**individuazione di una duplice categoria di società** potenzialmente interessate agli obblighi di comunicazione dallo stesso sanciti: da un lato le **società "aperte"** che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e dall'altro le **società "chiuse"** impossibilitate ad emettere e collocare titoli o strumenti finanziari presso il pubblico.

Orbene, l'**art. 2341 ter c.c. si riferisce alle sole società per azioni che ricorrono al "mercato del capitale di rischio"**³⁴, espressamente escludendo dal novero delle società relativamente alle quali si pone l'obbligo di pubblicità, sia le s.r.l., sia le s.p.a. chiuse.

Il legislatore ha quindi ritenuto che il problema della trasparenza e della pubblicizzazione del patto fosse strettamente collegato all'emissione di titoli e strumenti finanziari presso il pubblico, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno collocati in un mercato regolamentato³⁵.

Restano viceversa escluse dall'obbligo di pubblicità le società cd. "chiuse", la cui amministrazione, proprio perchè affidata ad un limitato gruppo di persone che hanno stipulato il contratto sociale, non pone alcun rischio di instabilità dell'assetto di potere societario, essendo i soci stessi a decidere l'ingresso di nuovi membri.

In queste compagini **non sembra porsi il rischio di un repentino mutamento del quadro di comando dell'azienda**, non essendovi in circolazione titoli di partecipazione al capitale accessibili ai terzi³⁶.

34. Si veda, F. MUNARI, *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunitario*, in *Dir. comm. intern.*, 2003, 1, pag. 127, secondo cui è possibile estendere l'ambito di operatività dell'art. 2341 ter anche a società estere aventi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio, sostiene che "gli obblighi di pubblicità paiono inerire non tanto alla lex contractus ma siano piuttosto riconducibili alla lex societatis".

35. È utile al riguardo far riferimento all'art. 2325 bis c.c. - Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno riferimento al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali".

36. Si veda, V. BUONOCORE, *La nuova forma di amministrazione delle società di capitali non quotate*, in *Giur. comm.*, 2003, 4, p. 389; V. CALANDRA BUONAURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, 5, p. 535; M. CE-

Restano nulli i patti parasociali segreti, ossia quei patti nei quali i partecipanti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare agli altri soci qualsiasi informazione concernente il loro accordo³⁷.

La nullità deriva in tal caso dalla finalità stessa di occultare le situazioni di controllo azionario che siffatte convenzioni mirano comunque ad attuare³⁸.

Si è posto il problema di stabilire se gli obblighi di pubblicità sanciti dall'art. 2341 *ter* c.c., concernano esclusivamente i patti contemplati nell'art. 2341 *bis*, ovvero se, attraverso un'interpretazione estensiva, si possa giungere ad assoggettarvi qualunque tipo di convenzione parasociale.

Per ragioni di coerenza letterale e sistematica è parso plausibile il primo orientamento.

Tanto la rubrica della disposizione concernente la durata (art. 2431 *bis* c.c.), quanto quella dell'articolo relativo alla pubblicità (art. 2431 *ter* c.c.) fanno infatti generico riferimento ai "patti parasociali".

Sottoporre a pubblicità tutti gli accordi di sindacato, ivi inclusi quelli accessori ad accordi di collaborazione, sarebbe d'altronde una scelta contrastante con la volontà legislativa di circoscrivere il gruppo dei patti legalmente rilevanti alle tipologie individuate nell'art. 2341 *bis*³⁹.

RA, *I controlli nelle società di capitali "chiuse" fra modelli legali ed evoluzione della realtà*, in *Giur. comm.*, 2006, 3, p. 354; S. FORTUNATO, *I principi ispiratori della Riforma nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2003, 6, p. 728; P. MONTALENTI, *L'amministrazione sociale del Testo Unico alla riforma del Diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, 4, p. 423.

37. Si veda la definizione di F. GALGANO, in *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2003, p. 89, secondo cui sono patti segreti "quei patti caratterizzati dall'impegno di segretezza, dovranno ritenersi nulli perché diretti ad occultare le situazioni di controllo azionario; e dovranno ritenersi nulli, e non semplicemente soggetti al regime conseguente all'omessa pubblicità, anche per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio". Si veda in Dottrina, E. ADDUCCI, *I patti parasociali, disciplina, giurisprudenza e clausole*, Halley, 2007, p. 60: la discussione sulla efficacia della nullità di questi patti, come sanzione per tutelare i soggetti non partecipanti al patto segreto compresa la società.

38. Sui patti parasociali segreti all'interno delle società "chiuse" si veda, E. ADDUCCI, *I patti parasociali*, op. ult. cit., pag. 63 e ss. cause di recesso di cui al comma 4 dell'art. 2437 c.c.

39. Cfr. B. MEOLI - S. SICA, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 590 ss. e p. 614: secondo gli Autori, la finalità di trasparenza perseguita dalla norma consiglia di estendere l'applicazione della norma sia ai patti i quali possano comunque influire sulle dinamiche della gestione della società, quand'anche non siano dotati di stabilità o di una duratura organizzazione, sia a tutti i patti che influiscano sui diritti societari.

Destinatari degli obblighi di comunicazione sanciti dalla nuova norma codicistica saranno quindi gli azionisti di società che fanno ricorso al capitale di rischio nonché quelli delle loro controllanti, essendo la trasparenza che l'articolo suddetto mira ad assicurare destinata ad esplicarsi in un sistema "endosocietario"⁴⁰.

Pur nel silenzio della norma, è del resto da ritenersi implicito l'interesse dei soci ad essere naturali destinatari dell'informazione, come pure il diritto degli stessi di esaminare il patto presso la società e di estrarne una copia a proprie spese.

Procedendo con ordine all'esame dei *singoli adempimenti* posti a carico dei paciscenti vengono in evidenza:

- a) **l'obbligo di comunicare i patti alla società;**
- b) **l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed il contenuto in apertura di assemblea;**
- c) **la trascrizione della dichiarazione relativa ai patti parasociali nel verbale assembleare;**
- d) **il deposito del verbale contenente la trascrizione presso il registro delle imprese.**⁴¹

40. Sull'informazione endosocietaria, si veda, G. AULETTA, *L'ordinamento delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, p. 1; il legislatore rafforza la tendenza dell'informazione all'interno della società anche con l'art. 2500 sexies, comma 2, c.c. - Trasformazione di società di capitali - "Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

I soci con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione".

In merito si veda, F. GUERRERA, *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA.VV., *Diritto delle società*, Milano, 2006, p. 409 e C. SANTAGATA, *Operazioni straordinarie e responsabilità*, in *Riv. soc.* 2004, p. 1515.

41. Sembra che il Legislatore abbia preso a riferimento una normativa della Consob, art. 3, lettera c), l. 7 giugno 1974, n. 216, la quale aveva preteso che fosse pronunciata in assemblea e inserita nel verbale la dichiarazione in ordine all'esistenza di eventuali sindacati di voto o di blocco. Al riguardo si potranno consultare le circolari Consob del 12 marzo 1981 n. 81/02348, in *Riv. soc.*, 1981, p. 245, con il commento dell'Assonime (circ. n. 40/81).

Si ricorda che è stata prevista dal Regolamento Consob, n. 11971 di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 pubblicato in S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28 maggio 1999 e in Consob, Bollettino Mensile, n. 5/99, all'art. 66, comma 5, richiamato dall'art. 109, cui a sua volta rinvia l'art. 109 bis, la pubblicità del patto sul sito *internet* della società interessata; Art. 109 bis "Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 109, della comunicazione di cui all'articolo 2341 ter del codice civile, indicando ogni ele-

Una volta stipulato l'accordo, lo stesso **dev'essere comunicato all'organo amministrativo della società**, mentre la *divulgazione in assemblea* verrà affidata ad un rappresentante dei paciscenti od al Presidente⁴².

Alla comunicazione potrà provvedere uno qualsiasi degli aderenti con effetto liberatorio per tutti, sia direttamente che attraverso un terzo all'uopo incaricato, apparendo condivisibile la tesi dottrinale che, muovendo dall'art. 1374 c.c., pone l'obbligo di comunicazione a carico di tutti gli aderenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi detengano o meno partecipazioni azionarie ed prescindere da espresse previsioni contrattuali al riguardo, derivando lo stesso dalla legge, dagli usi e dall'equità⁴³.

Art. 1374 c.c. - Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
--

I soggetti estranei alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio saranno informati dell'esistenza del patto parasociale in un momento successivo all'assemblea, attraverso il deposito presso il registro delle imprese del verbale in cui sia stata trascritta la dichiarazione di esistenza del sindacato medesimo⁴⁴.

mento necessario per una compiuta valutazione del patto" e art. 66, comma 5, " *Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato relativo al patto entro l'apertura del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni*".

42. Si veda in Dottrina, D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, op. ult. cit., p. 49; G. SBISÀ, *La disciplina*, op. ult. cit., p. 493, e G. SEMINO, *Il problema della validità*, op. cit., p. 358.

43. In Dottrina, G. RESCIO, *I patti parasociali*, op. cit., p. 118 e V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, Commentario Piccolini-Stagno d'Alcontres, vol. I, 2004, p. 181 e ss. e p. 189, il quale afferma l'obbligo in capo ai non soci sottolineando che l'inadempimento potrebbe assumere rilevanza quale condotta *contra ius* ai sensi dell'art. 2043 c.c.

44. Cfr. A. PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 5, il quale evidenzia la funzione assorbente dell'iscrizione presso il registro delle imprese rispetto al semplice deposito, in caso di verbale attestante delibere di maggior rilievo come nomina e revoca degli amministratori, modificazioni dello statuto, ecc; per M. NOTARI, *L'attuazione del registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1996, p. 214, " *gli effetti propri dell'iscrizione presso il registro delle imprese si produrranno esclusivamente per la parte del verbale afferente la delibera ad esempio, dell'aumento del capitale, mentre la parte del verbale contenente la trascrizione della dichiarazione del patto produrrà esclusivamente i suoi effetti al deposito presso il registro delle imprese*"; in merito anche R. VIGO, *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1997, p. 973.

Il deposito presso il registro delle imprese dovrà sempre avvenire, quale che sia il contenuto della delibera assembleare e dall'influenza che su di essa possa aver esercitato la presa di coscienza del patto parasociale⁴⁵.

Si è discusso in dottrina dell'utilità di tale informativa, posto che specie con riferimento al sindacato di voto ed alle deliberazioni assembleari già di per sé soggette all'iscrizione nel registro dell'impresa con effetti di pubblicità sostanziale, **il previsto deposito viene a costituire un onere aggiuntivo**, destinato ad appesantire forse in modo inopportuno il complesso istituto della pubblicità delle società commerciali⁴⁶.

Qualche effettivo vantaggio potrebbe ipotizzarsi per il deposito del verbale di deliberazioni assembleari non soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, come quella di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, sebbene non possa sottacersi come, anche in quest'ultimo caso, una volta soddisfatta l'esigenza di informazione dei soci presenti in assemblea, il deposito del verbale non sembrerebbe rispondere a particolari finalità⁴⁷.

45. Cfr. A. PICCIAU, *Artt. 2341 bis-2341 ter*, in *Commentario alla riforma delle società*, op. cit., p. 379, l'Autore ritiene che non sia necessario depositare l'intero verbale, ma solo l'estratto concernente la dichiarazione sul patto resa in assemblea, altrimenti si correrebbe il rischio di avere il deposito delle deliberazioni assembleari nella loro integralità con l'effetto di rendere gravoso per i terzi reperire la dichiarazione sul patto; si veda anche V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, op. ult. cit., p. 204 ss., il quale pone in evidenza come la norma prescriva che il deposito debba essere reiterato ad ogni assemblea.

46. Circa la distinzione fra "iscrizione" nel registro delle imprese e "deposito" nel medesimo registro, si veda C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2006, p. 11 e ss. in cui interpreta gli artt. 8, comma 1 e 11, comma 8 del Regolamento di attuazione del registro delle imprese, d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; in merito si veda, G. MARASÀ, *Il nuovo registro delle imprese*, a cura di Marasà e Ibba, Torino, 1997, p. 137 e M. SCIUTO, *La nullità della società*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadesse e Portale, Torino, 2006, I, p. 413.

47. Si veda in tema di tipicità degli atti depositabili, G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, 6^a ed. a cura di Campobasso, Torino 2006; C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, op. ult. cit., p. 3 e 181; G. MARASÀ, *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, in *Il registro delle imprese*, a cura di Marasà e Ibba, Torino, 1997, p. 137; V. DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, 1999, p. 44; A. SCANO, *Brevi considerazioni su fondamento e portata dei principi di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, II, p. 306, secondo cui "La ratio del principio di tipicità delle iscrizioni è concordamente individuata nell'esigenza di non far gravare sui terzi l'onere di consultazione del registro se non nei casi legislativamente previsti".

In merito si segnala che vi sono altri aspetti della disciplina pubblicitaria dei patti parasociali che presentano aspetti di inevitabile "eccedenza", si vedano le riflessioni di B. LIBONATI, *La "quarta" Consob*, in *Riv. soc.*, 1985, e G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assem-*

La norma non specifica se la comunicazione da dare alla società, debba investire l'intero testo del patto o soltanto i suoi elementi essenziali, quali l'identità dei parasoci, il numero di azioni sindacate, gli obblighi reciproci, la durata, ecc.⁴⁸.

La Dottrina sembra propendere per quest'ultima soluzione, ritenendo che la mancanza di una comunicazione integrale sia adeguatamente temperata dall'obbligo di ripetere l'enunciazione delle condizioni principali del sindacato prima di ogni assemblea⁴⁹.

È tuttavia preferibile l'impostazione che richiede la trasmissione di una comunicazione il più possibile aderente all'integralità dell'accordo parasociale, in modo da non generare incertezze sul testo contrattuale realmente vincolante e dissipando ogni dubbio sull'eventuale segretezza dei patti, non meritevole di tutela alcuna nell'attuale ordinamento delle società per azioni che fanno appello al mercato del capitale di rischio⁵⁰.

L'art. 2341 *ter* c.c. non fissa termini precisi per gli adempimenti pubblicitari surrichiamati.

bleari, in *Assemblea*, 3, 2, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, p. 377; F. D' ALESSANDRO, *La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori*, in *Riv. soc.*, 1987, p. 35 il quale sottolinea la "stranezza" del rimedio predisposto dall'art. 2377 c.c. nel caso di una delibera viziata da conflitto di interessi di un socio.

48. Così, G. SANTONI, in *La riforma delle Società*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 97, secondo cui "questa scelta trova forse la sua spiegazione in una chiave di lettura della riforma, già autorevolmente proposta, sulle scelte sostanzialmente istituzionaliste e solo apparentemente contrattualiste operate dal legislatore della riforma: ciò che importa è che gli strumenti, tutti gli strumenti, dell'autonomia privata consentano alle imprese di funzionare meglio, anche a scapito degli interessi di coloro, o di una parte di coloro, che hanno aderito al contratto di società".

49. Si veda, G. RIOLFO, *I patti parasociali*, op. ult. cit., p. 276 e G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni*, op. cit. ult., p. 346, il quale individua come contenuto minimale "l'individuazione del tipo di accordo (fra quelli contenuti nelle lettere a), b), e c) del primo comma dell'art. 2341 bis c.c.) e delle sue principali pattuizioni, degli aderenti (soci o non soci) all'accordo, del numero delle azioni sindacate e della durata dello stesso".

50. In questo senso, G. SBISÀ, *La disciplina*, op. ult. cit., p. 493; G. RESCIO, *I patti parasociali*, op. cit., p. 118, i quali ritengono che la comunicazione debba avere ad oggetto l'intero testo del patto, ammettendo però che essa possa essere limitata almeno ad un estratto avente il contenuto prescritto dalla Consob con riguardo alle società quotate; per B. MEOLI - S. SICA, *I patti parasociali*, op. ult. cit., p. 614, la comunicazione deve estendersi all'indicazione di tutti gli aspetti soggettivi e di contenuto del patto, in modo da rendere sufficientemente comprensibile la portata dell'accordo e la sua capacità di incidere sulla gestione della società o sui diritti sociali degli aderenti.

Si ritiene comunque che il *limite ultimo* coincida con la data dell'assemblea immediatamente successiva alla stipulazione del patto⁵¹, onde consentire ai partecipanti di determinarsi consapevolmente, anche alla luce dell'acquisita consapevolezza dell'esistenza della convenzione parasociale⁵².

Parimenti, non viene indicata una precisa sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, prevista unicamente per l'inadempimento dell'obbligo di dichiarazione in assemblea, sul presupposto che quest'ultima costituisca la più efficace garanzia di conoscenza dell'esistenza del patto da parte della società e degli altri soci⁵³.

Più in dettaglio, il secondo comma dell'art. 2341 bis c.p.c. stabilisce che **la mancata esplicitazione dei patti parasociali in apertura di assemblea, priva del diritto di voto i possessori delle azioni alle quali gli stessi si riferiscono⁵⁴.**

Il divieto colpisce ciascuno degli aderenti al patto e, per questo motivo, i suoi effetti si allargano all'intera partecipazione posseduta dai paciscenti⁵⁵.

51. In questo senso, V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, op. ult. cit., p. 123.

52. Cfr. P. FIORIO, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, II, 1, p.132; D. PROVERBIO, *I patti parasociali*, Milano, 2004, p. 17, il quale ritiene che la comunicazione debba essere allegata al libro soci.

53. Si veda T. MANFEROCE, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, op. ult. cit., p. 154 e ss.; G. SBISÀ, *La disciplina dei patti parasociali nella riforma del diritto societario*, op. ult. cit., p. 493 e ss. e G. SEMINO, *Il problema della validità*, op. cit., p. 353: secondo questi Autori la mancata comunicazione resta priva di conseguenze negative per gli aderenti al patto.

54. Cfr. *La riforma del diritto societario – Commento ai d.lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003*, a cura di V. BUONOCORE, Torino, 2003, p. 29 secondo cui “è, quindi, indispensabile il rispetto delle esigenze della pubblicità legale a beneficio di una duplice categoria di interessati: i soci estranei al patto parasociale e i terzi, posti così nella condizione di conoscerli, valutandone l'incidenza”; si veda l'interpretazione di R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, Torino, 2000, p. 288-9, il quale ritiene che “la sospensione del voto possa essere rimossa da una dichiarazione dei contraenti che, attesa la sancita nullità per l'omessa pubblicazione del patto, attesti che “non esiste fra gli stessi alcun vincolo parasociale”.

In merito all'impugnabilità della delibera, si veda, A. PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, op. ult. cit., p. 16 in cui si pone la domanda se per l'esercizio di tale azione siano necessari anche i requisiti “soggettivi” (esistenza di un conflitto di interessi, ecc.) e “oggettivi” (idoneità della deliberazione a causare danno alla società o ai soci) che sono normalmente richiesti per l'invalidità della deliberazione in ragione del suo contenuto? Sul punto si veda, G. OPPO, *Patti parasociali*, cit., p. 219 e G. SANTONI, *Art. 122*, cit., p. 1088 e ss.

55. In questo senso, R. RODORF, *I sindacati di voto*, in *Le Società*, p. 26 e V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, op. ult. cit., p. 201, il quale rileva come sia difficile trovare la *ratio* di

Qualora, malgrado l'obbligo gravante sul Presidente dell'assemblea di impedire il voto invalido⁵⁶, lo stesso abbia comunque luogo, **le deliberazioni adottate con il contributo determinante dei paciscenti, saranno annullabili ex art. 2377 c.c.**⁵⁷.

Legittimati ad esperire l'impugnazione saranno i soci assenti, astenuti o dissenzienti, gli amministratori, i membri del consiglio di sorveglianza e quelli del Collegio sindacale.

Seppur rigido e coerente con i principi e le regole generali in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, **il regime sanzionatorio delineato dall'articolo in rassegna appare comunque meno rigido di quello dettato dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza**, ov'è espressamente sancita la nullità del patto non dichiarato⁵⁸.

questa diversità di trattamento rispetto alla norma del TUF. Anche P. FIORIO, *Commento agli artt. 2341 bis, 2341 ter*, op. ult. cit., p. 159, ritiene che il divieto deve essere fatto valere anche nei confronti di coloro, come il custode od il procuratore del socio, che pur non possedendo le azioni sono legittimati al voto.

56. V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, op. ult. cit., p. 200 ss., osserva che il presidente dell'assemblea non può precludere dal voto sulla base di generiche informazioni a sua disposizione, così di fatto l'esclusione potrà aver luogo solo laddove i patti siano stati preventivamente comunicati alla società, con la conseguenza che l'esercizio del potere in parola da parte del presidente assume un rilievo puramente teorico. Concorda con la necessità di prove certe affinché possa essere adottato il provvedimento di esclusione del voto, A. BLANDINI, in *Società quotate e società diffuse, Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, nel *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2005 il quale inoltre, reputa che la sanzione contenuta nell'art. 2341 ter debba contenere anche la privazione della legittimazione ad intervenire in assemblea. Cfr. G. RIOLFO, *I patti parasociali*, op. ult. cit., p. 278, cit., sull'attribuzione del potere di esclusione, sul presupposto della conoscenza del patto.

57. L'art. 2341 ter fa riferimento al solo diritto di voto e non al diritto di intervento in assemblea, in questo senso V. DONATIVI, *Commento all'art. 2341 ter*, op. ult. cit., p. 201; G. LAURINI, *Commento agli artt. 2368-2369*, in *Commentario alla riforma delle società, Costituzione-Conferimenti*, a cura di Mario Notari, Artt. 2325-2345 c.c., Egea, 2007, secondo cui "il socio potrà intervenire in assemblea, rispettando il divieto e la valenza informativa dell'intervento e considerando che anche l'esclusione dell'intervento si ricollega all'istituzionale esclusione dal voto e non ai casi di interdizione contingente del voto. Si prenda in considerazione l'art. 2368 c.c., secondo cui le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ciò che presuppone l'intervento in essa da parte del socio, mentre non lo sono ai fini del quorum deliberativo".

58. In Dottrina, si veda A. PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 1, nota 15, il quale ritiene che "in tale previsione non sia da ravvisare un implicito riconoscimento ad 'efficacia reale' dei patti parasociali, sia pure a determinati fini, in quanto viene confermata sia dall'art. 122, 4 comma del TUF che dal-

4.3 L'efficacia dei patti parasociali e la partecipazione di terzi

Come ribadito più volte sia da parte della Dottrina che dalla Giurisprudenza, i **patti parasociali godono solo di un'efficacia obbligatoria** e non reale, vincolando solo i soci che li hanno sottoscritti.

Rimangono immuni dai vincoli in parola i successivi acquirenti delle azioni, i sottoscrittori di azioni di nuova emissione, gli eredi e, nel caso di fusione tra società, l'ente collettivo risultante da questa operazione straordinaria.

Art. 1372 c.c. - Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto, per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Come si vedrà nel sesto capitolo, in caso di inadempimento da parte di uno dei parasoci, **la sola forma di tutela esperibile con certezza sarà l'azione di risarcimento del danno ovvero**, nel caso in cui sia stata prevista una **clausola penale**, una richiesta di condanna giudiziale al pagamento di una somma di denaro predeterminata⁵⁹.

Proprio in ragione della portata meramente personale dell'obbligazione generata dal sindacato e delle conseguenze del relativo inadempimento, non sembrano esservi ostacoli di sorta alla partecipazione di soggetti terzi.

Questa conclusione trova conforto nell'analisi coordinata e sistematica delle varie disposizioni speciali che disciplinano i patti parasociali, a cominciare dall'art. 122 TUF il quale, a differenza dell'art. 10, comma 4, della abrogata legge n. 149/1992⁶⁰, non fa riferimento alla sola categoria "dei soci", legittimando la sti-

l'art. 2341 ter, 2° comma, in cui si stabilisce l'invalidità della deliberazione assunta col voto determinante degli azionisti aderenti al patto parasociale come sanzione per l'assenza degli adempimenti intesi ad attuare la richiesta di "trasparenza" del patto, ovvero un effetto "legale" per l'omessa informazione, non "negoziale" per inosservanza dello stipulato accordo a tutela dell'interesse dei paciscenti". Si veda anche N. SALANITRO, *Società per azioni e mercati finanziari*, Milano, 2000; di posizione opposta, G. LOMBARDI, *I patti parasociali nelle società non quotate e la riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 267 e ss.; SCARAFONI, *I patti parasociali nella legislazione e nella giurisprudenza*, in *Giur. merito*, 2007, p. 9.

59. Ad esempio quando è prevista l'applicazione di penali, l'escussione di garanzie fideiussorie o cauzioni; si sono reputati questi strumenti molto più efficaci dell'azione risarcitoria che implica la difficile dimostrazione dell'ammontare del danno subito per effetto del mancato voto assembleare conforme alle indicazioni scaturite dal patto parasociale.

60. Legge n. 149/1992, *Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto, scambio titoli, OPA*, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 43 del 21 febbraio.

pulazione di accordi parasociali anche tra soggetti terzi ed i soci attuali, ovvero tra questi ultimi ed i futuri acquirenti di quote della stessa società.

La scelta legislativa trova conferma nel nuovo art. 2341 bis del codice civile, il quale parimenti non reca un riferimento esclusivo ai soci, ed anche in alcune autorevoli fonti interpretative, quale la comunicazione n. 29486 del 18 aprile 2000⁶¹ riguardante la sfera di applicazione del TUF, con la quale la stessa Consob, intervenendo in materia di patti parasociali ed, in particolare, di accordi di *lock-up*, ha confermato che i sindacati azionari possono essere stipulati tra soci, ma anche tra soci e soggetti estranei alla compagine.

Muovendo da simili premesse, pare potersi sostenere che **anche la società può partecipare all'accordo parasociale, con il limite invalicabile rappresentato dalla salvaguardia degli interessi di carattere generale, come la tutela della stabilità e quella dei creditori sociali.**

4.4 Coordinamento tra la disciplina del TUF e il Codice civile

Il confronto tra le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal TUF nella materia in esame, non può prescindere dall'analisi comparata delle fattispecie previste dall'art. 2341 *bis* c.c. e dall'art. 122 Testo Unico.

Tra i due articoli vi è una sostanziale identità in ordine alle tre tipologie dei patti parasociali disciplinati, rientrando nella norma del Testo Unico della finanza i patti: “*aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto*”(comma 1), quelli che “*pongono limiti al trasferimento delle azioni*”(comma 5, lett. *b*), e quelli aventi “*per oggetto o per effetto l'esercizio di un'influenza dominante su tali società*”(comma 5, lett. *d*).

L'art. 122 TUF, tuttavia, ha una portata più ampia rispetto al precetto codicistico in parola, comprendendo altre due categorie di accordi di sindacato, rappresentate dai patti “*che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto*” e da quelli “*che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari (che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse)*”.

Secondo alcuni interpreti i **patti di consultazione**, previsti al comma 5 lett. *a*) dell'art. 122 per le società quotate e per le loro controllanti, sostanzialmente coincidono con quelli che nel comma 1 lett. *a*) dell'art. 2341 bis c.c. vengono indicati come patti che “*hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per*

61. Si veda sito Consob, www.consob.it

azioni o nelle società che le controllano”⁶², incidendo anch’essi sul metodo collegiale di assunzione delle deliberazioni dei soci, posto che “in entrambi i casi la volontà dei soci non si forma esclusivamente in seno al collegio e a seguito della discussione assembleare”⁶³.

Quanto ai patti che prevedono l’acquisto di azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, parte della Dottrina ritiene che anch’essi possano farsi rientrare nel novero degli accordi contemplati dall’art. 2341 *bis* c.c. alla lett. b)⁶⁴.

Ad un più attento esame, appare però arduo includere i patti aventi ad oggetto l’acquisto di azioni nella categoria predetta la quale riguarda gli accordi che limitano la circolazione delle partecipazioni, né a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi laddove si tentasse di ricomprenderli nel *genus* dei patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società, di cui alla lettera c dello stesso artt. 2341 *bis* c.c.⁶⁵.

Con gli accordi da ultimo citati, infatti, gli aderenti si propongono piuttosto di da-

62. In questo senso, M. LIBERINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile*, op. cit., p. 24; G. SANTONI, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, op. ult. cit., p. 89 e ss e A. TUCCI, *Contratti parasociali e trust nel mercato finanziario*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di Gabrielli e Lener, Torino, 2004, II, p. 895, nota 30. In tema si veda anche, L. ABETE, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *L’economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario*, a cura di Potito, Torino, 2004, p. 129; M. BIGNAMI e G. CALABI, *I patti parasociali: l’evoluzione della giurisprudenza e la riforma del diritto societario. Implicazioni per le operazioni di M&A*, in *Riv. dei dottori commercialisti*, 2003, p. 764 e ss.; M. BOCCHIOLA, *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lanzi e Franceschelli, Milano, 2004, p. 38; G. LEOGRANDE, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 104 e M. ZACCHEO, *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario, atti dei seminari tenuti nell’auditorium della Cassa Forense in Roma*, 12 maggio-10 luglio 2003, Roma, 2003, p. 147, il quale ritiene che l’art. 2341 *bis* c.c. non descriva un *numerus clausus* di patti e che sia possibile applicarne la disciplina in via analogica.

63. Così, A. TUCCI, *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Bari, 2005, p. 56.

64. Di questo parere, B. LIBONATI, *Diritto commerciale, Impresa e società*, Milano, 2005, p. 230 e G. SANTONI, *Art. 2341 bis e 2341 ter*, in *La riforma delle società*, Commentario, vol. I a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 89 e ss.. Contrario, P. MONTALENTI, *La società quotata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, IV, 2, Padova, 2004, p. 153.

65. Sostengono questa tesi, F. GALGANO, *Diritto commerciale*, in *Le società*, Bologna, 2006, p. 189; F. GALGANO e R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da Galgano, Cedam, Padova, 2006, XXIX, I. p. 131 e si veda sul punto anche E. PAGNONI, *2341 bis*, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rodorf, Salafia, Milano, 2004, p. 72.

re direttive all'organo amministrativo, impegnandolo altresì a relazionare e consultare i soci sindacati sulle scelte di gestione di maggiore importanza⁶⁶.

Proseguendo nel raffronto fra i due corpi di norme, **non v'è dubbio che le esigenze di disclosure siano maggiori nelle società quotate e ciò determina la scelta del legislatore di prevedere per tali società maggiori oneri pubblicitari degli accordi parasociali**, con conseguente rafforzamento delle sanzioni per l'ipotesi di inadempimento e della relativa efficacia deterrente.

A questo specifico riguardo va peraltro segnalato come, sia l'art. 2341 *bis* c.c. che l'art. 122 TUF, dettino un'elencazione tassativa di intese caratterizzate dal fine di "stabilizzazione" degli accordi di sindacato soggetti a pubblicità, né appare ammissibile un'estensione analogica delle previsioni, suscettibile di tradursi in un aumento delle possibili ipotesi di invalidità delle delibere assembleari ed in un'eccessiva incertezza nella vita delle S.p.A.

Alcune figure contrattuali parasociali sono state escluse dall'ambito di applicazione di entrambe le norme qui citate. È questo il caso dei "*patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo*"⁶⁷.

66. Così, A. TUCCI, op. ult. cit., p. 32 e ss. il quale riporta l'esempio del patto di controllo relativo alla Banca Nazionale del Lavoro, stipulato tra il Banco di Bilbao, Assicurazioni Generali e Dorino Holding S.A., il 28 aprile 2004 e modificato il 16 febbraio 2005, rivenibile sul web della Consob, che prevedeva espressamente "*le Parti si impegnano inoltre a fare tutto quanto in loro potere, nel rispetto dei principi giuridici in materia, affinché ... i membri del Consiglio di Amministrazione di BNL da esse designati votino in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo*". L'esistenza di questi tipi di patti viene ammessa anche dal codice di autodisciplina delle società quotate, nella versione del 2006, nella parte in commento dell'art. 1 si legge "*anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dai soggetti che partecipano ad un patto di sindacato, ciascun amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo*".

67. M. ATELLI, *I patti parasociali fanno ingresso nel Codice*, in *Il nuovo diritto societario/2: i commenti al d.lgs. 6/2003, Dossier mensile di Guida al diritto*, 2 febbraio 2003, p. 43, individua nella disciplina di cui all'ult. comma dell'art. 2341 *bis* c.c. due ipotesi di esenzione: una relativa ai patti strumentali a *joint ventures* ed un'altra concernente i contratti parasociali relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. In argomento è da rilevare che nelle *joint ventures* societarie si trovano spesso degli accordi parasociali relativi alla *governance* della società, accordi destinati a durare quanto la stessa *joint venture* societaria, che spesso può avere una durata superiore a cinque anni. In Dottrina, P. TRIMARCHI, *La nozione di patto parasociale nella riforma del diritto societario, relazione al convegno "Patti parasociali. Di-*

Il motivo dell'esonazione risiede nel peculiare oggetto e scopo di tali accordi, il cui assoggettamento a limiti legali di durata, potrebbe precludere il compimento delle operazioni di *joint ventures*, che la collaborazione commerciale od industriale tra società comunemente presuppone.

Ci si è chiesti se la deroga riguardi anche il **regime di pubblicità** delineato dall'art. 2341 *ter c.c.*, posto che tale ultima norma non precisa quali accordi di sindacato siano soggetti a tale *disclosure*.

Vagliando il campo concreto degli accordi di sindacato, ci si avvede comunque dell'**inutilità della sottoposizione a pubblicità di patti parasociali che non siano volti a stabilizzare né la proprietà né il governo della società, attesa la mancanza di interesse da parte di soggetti terzi o di soci estranei** rispetto a pattuizioni del tutto influenti sugli assetti proprietari o sulla *governance*.

Rammentiamo in merito come, sebbene il Testo Unico della finanza non avesse previsto nulla in merito, la Consob con la Comunicazione n. DIS/29486 del 18 aprile 2000⁶⁸ abbia sancito che ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, non è sufficiente che il patto rientri in una delle categorie di cui all'art. 122 TUF, essendo invece "*necessario che il contratto persegua la funzione propria dei patti parasociali: funzione che, come è noto, può essere sinteticamente individuata nello scopo di dare un indirizzo unitario all'organizzazione e alla gestione sociale e nello scopo di cristallizzare determinati assetti proprietari*".

Il d.lgs. n. 6/2003 ha ripreso questa formulazione, nella prospettiva dell'individuazione di un'**unica linea sistematica** in materia di patti parasociali **che armonizzi i sistemi tracciati dal TUF e dal Codice civile**, con riferimento agli emittenti di titoli azionari collocati sul mercato.

In quest'ottica, il requisito della **stabilizzazione** può rinvenirsi anche nella categoria di accordi contemplata dal comma 5, lett. c) dell'art. 122 TUF, ove si menzionano i patti "*che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari (che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse)*".

Queste intese, siccome volte a rinforzare la posizione acquisita dai paciscenti all'interno della compagine societaria, tendono indubbiamente a garantire la stabi-

sciplina e predisposizione delle clausole" organizzato da Paradigma, Milano, 12 novembre 2002, dattiloscritto, p. 4; D. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 46 e ss.; G. SEMINO, *I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni*, in *Società*, 2003, p. 348 e anche M. BIGNAMI, *Shareholders agreements in unquoted companies according to the reform of company law in Italy*, in *Intern bus. Lawyer*, 2003, p. 139.

68. Comunicazione rinvenibile sul *web* della Consob.

lizzazione degli assetti sociali, **risultando non di rado strumentali anche ad operazioni di “scalata”**.

Quanto alle finalità degli adempimenti previsti, **l’informazione attinente all’esistenza ed al contenuto degli accordi di sindacato appare in entrambi i testi funzionale alla libera espressione del voto**, fungendo da tramite per il perseguimento di interessi generali di stampo pubblicistico.

Dal confronto fra le due discipline emerge comunque una **minor esigenza di chiarezza per le società che, pur facendo ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano quotate**. A differenza della norma speciale, **la regolamentazione codicistica risponde invero ad una logica informativa prettamente endosocietaria** in cui gli interessi dei terzi, pur essendo presi in considerazione, hanno minore rilievo⁶⁹.

Pare pertanto corretto affermare che, sia il TUF che il codice civile riconoscono l’importanza dell’obbligo di pubblicità dei patti, modulandolo però differenzialmente in ragione del maggiore o minore interesse del mercato alla trasparenza ed alla conoscenza delle vicende parasociali⁷⁰.

Infatti, mentre **il TUF impone una pubblicità estesa** che si estrinseca nella comunicazione alla Consob, nella pubblicazione su stampa quotidiana e nel deposito presso il registro delle imprese, **il codice civile prevede soltanto la comunicazione** alla società⁷¹ e la dichiarazione del patto fatta in apertura di ogni assem-

69. Si veda, A. PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 14 e ss. il quale evidenzia la portata assorbente dell’iscrizione del verbale in tali ipotesi. In effetti, pur essendo unico l’atto di archiviazione del verbale della delibera, gli effetti propri dell’iscrizione presso il registro delle imprese si produrranno esclusivamente per la parte del verbale afferente la delibera, ad esempio, di aumento del capitale sociale, mentre la parte del verbale contenente la trascrizione della dichiarazione del patto produrrà esclusivamente gli effetti del deposito presso il registro delle imprese. Si veda anche R. VIGO, *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1997, p. 974.

70. Per le società cd. aperte ma non quotate il legislatore ha previsto un regime pubblicitario meno penetrante rispetto a quello previsto dall’art. 122 TUF; per F. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del Testo Unico della Finanza*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 911, ritiene che “*la disciplina pubblicitaria dei patti parasociali nelle società quotate risponda all’esigenza dei risparmiatori di poter avere una full and fair disclosure degli assetti proprietari societari, regime che si rifà alla linea tracciata dalla Consob negli anni ottanta*”.

71. La comunicazione del patto parasociale dovrebbe essere effettuata dall’organo di amministrazione della società cui il patto afferisce: F. GALGANO, *Diritto*, op. cit., p. 190, F. GALGANO e R. GENGHINI, *Il nuovo*, op. ult. cit., p. 133.

blea e successivamente inserita nel verbale da depositarsi presso il registro delle imprese.

Coerentemente, la violazione delle forme pubblicitarie suddette ha differenti ripercussioni sul piano giuridico. Solo l'articolo del Testo Unico sancisce la *nullità del contratto parasociale*, mentre alcuna sanzione è prevista al riguardo dalla disciplina codicistica, a parte l'*annullabilità della delibera assunta con il voto determinante di soci che*, in quanto titolari di quote interessate ad un patto non rivelato nelle forme di legge, *avrebbero dovuto astenersi*.

La *ratio* del differente approccio legislativo risiede nel fatto che soltanto le **forme pubblicitarie predisposte dall'art. 122 TUF hanno una natura "essenziale"**, poiché in grado di influire sulla validità del contratto (pubblicità costitutiva) e non semplicemente sulla idoneità dello stesso a produrre effetti; esse sono *necessarie* per il valido perfezionamento dell'*iter* formativo del negozio⁷², **mentre l'analoga disciplina dettata dal codice prefigura soltanto una forma di pubblicità notizia**.

Una delle conseguenze del differente regime è che, mentre nel caso di società riconducibili nell'alveo dell'art. 122 del TUF, le delibere assunte nell'"ignoranza legale" dei patti saranno affette da nullità rilevabile anche dalla Consob; per le società non quotate, stante la minor rilevanza delle esigenze degli *outsider*, le stesse decisioni saranno unicamente impugnabili secondo il meccanismo dell'annullabilità tracciato dall'art. 2377 c.c.⁷³.

Anche dallo specifico punto di vista sopra accennato, **comune ad entrambe le discipline è la previsione della sospensione del voto** con conseguente possibilità di impugnazione della delibera assembleare adottata con il voto determinante dei soci sindacati tenuti all'astensione. **Tuttavia, se per l'art. 122 TUF essa consegue al mancato o tardivo adempimento di uno qualsiasi dei tre incombenzi pubblicitari richiesti, l'art. 2341 ter c.c. la ricollega alla sola mancata dichiarazione del patto in apertura di assemblea.**

72. La distinzione tra pubblicità "costitutiva" e pubblicità "essenziale" è da rinvenirsi nel fatto che, mentre dalla prima dipende l'efficacia del contratto, dalla seconda dipende la validità stessa del negozio: così S. PUGLIATTI, *La pubblicità nel diritto privato, Parte generale*, Messina, 1944, p. 37 e ss., G. FURGIUELE, *Il contratto con effetti reali fra procedimento e fattispecie complessa: prime osservazioni*, in *Diritto privato, I, Il trasferimento in proprietà*, Torino, 1999, p. 111 secondo cui la pubblicità costituisce un elemento "necessario al realizzarsi nella sua interezza di un procedimento giuridico, o di una fattispecie complessa".

73. Si veda, G. ZANARONE, *L'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Assemblea 3, 2*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, p. 377 e ss.

Si ha inoltre una differente portata applicativa della sospensione, essendo la stessa ancorata per le società di cui all'art. 122 del TUF alle sole quote dallo stesso possedute ed oggetto di accordo (criterio oggettivo) e per quelle oggetto di disciplina codicistica, a tutte le azioni sindacate e non alla persona del socio (criterio soggettivo).

La dicotomia tra le due disposizioni appare di tutta evidenza nel caso in cui uno dei paciscenti abbia sindacato solo parte delle sue azioni: **l'art. 2341 ter c.c. inibisce il diritto di voto relativamente a tutta la partecipazione del titolare, mentre per l'art. 122 TUF si sospende esclusivamente il diritto inerente alle azioni sindacate**⁷⁴.

Per quanto concerne la durata dei patti parasociali, vengono in rilievo, tanto nell'una quanto nell'altra fonte normativa, sia accordi a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato.

Nel primo caso il legislatore ha stabilito **un termine di cinque anni per le società non quotate** (art. 2341 bis comma 1 c.c.) e **di tre anni per quelle quotate** nei mercati regolamentati (art. 123 TUF).

Qualora siano stipulati accordi di sindacato per una durata superiore, varrà in entrambe le fattispecie il termine legale rispettivamente previsto, salva la possibilità di rinnovo a ciascuna scadenza.

Sostanzialmente coincidente è, dal canto suo, la disciplina della seconda delle due ipotesi succitate, attesa la **facoltà di recesso** riconosciuta a ciascun contraente sia nel Testo Unico della finanza (art. 123) che nel codice civile (art. 2341 ter c.c.).

Per comodità espositiva e di lettura si riporta di seguito una tavola sinottica delle due discipline legali, con le quali interpreti ed operatori sono chiamati a rapportarsi in fase di stipulazione ed esecuzione di patti parasociali.

	Società quotate	Società non quotate
Fonti normative	- Artt. 122 e ss., d.lgs. n. 58/98 - Delibere CONSOB n. 11771 del 14.05.1999; n. 13198 del 17.07.2001; n. 13616 del 12.06.2002	- L. 3 ottobre 2001, n. 366. Art. 4, comma 7 - Artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.

segue

74. Si veda, G. SANTONI, *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *La riforma delle società*, Commentario, vol. I, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 97 e R. RODORF, *I sindacati di voto*, in *Società*, cit., p. 26.

	Società quotate	Società non quotate
Oggetto	<p>a) L'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;</p> <p>b) istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;</p> <p>c) introduzione di limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;</p> <p>d) previsione di acquisto delle azioni;</p> <p>e) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.</p>	<p>a) L'esercizio del diritto di voto nelle S.p.A. e nelle società che esercitano attività di direzione e di coordinamento;</p> <p>b) la limitazione al trasferimento delle azioni delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero</p> <p>c) l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.</p>
Pubblicità	<p>Nelle società quotate i patti devono essere:</p> <p>a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;</p> <p>b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;</p> <p>c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.</p> <p>In caso di inosservanza degli obblighi previsti di cui sopra i patti sono nulli.</p> <p>Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i previsti obblighi non può essere esercitato.</p> <p>In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile.</p> <p>L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro</p>	<p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicati alla società; - Dichiarati in apertura di ogni assemblea; - La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. <p>In caso di mancanza della dichiarazione di cui sopra i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377.</p>

segue

	Società quotate	Società non quotate
	delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.	
Durata	Non possono avere durata superiore a tre anni	Non possono avere durata superiore a cinque anni
Recesso	Ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di sei mesi, qualora i patti siano stipulati a tempo indeterminato. Senza preavviso qualora le azioni della società siano oggetto di particolari offerte pubbliche di acquisto.	Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

4.5 I patti parasociali nelle società a responsabilità limitata

La riforma del 2003, pur avendo sensibilmente innovato la disciplina delle società a responsabilità limitata, **non ha varato nessuna norma specifica in merito agli accordi di sindacato nelle s.r.l.**

Ciò nonostante, valutando con attenzione il contesto normativo generale, non si trovano ragioni di ordine sistematico atte ad escludere in maniera assoluta la stipulazione di patti relativamente a società diverse da quelle per azioni⁷⁵.

La nuova disciplina in tema di s.r.l. si caratterizza per il numero limitato di norme inderogabili e per gli ampi spazi riservati all'autonoma determinazione dei soci, in tema di assetto organizzativo e di rapporti tra i soci.

La consacrazione dell'*autonomia statutaria* è avvenuta con la riforma delle società di capitali che, entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e disciplinata, per l'aspetto che qui interessa, dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata integrata da d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, con cui sono state introdotte ulteriori modifiche al diritto societario i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- 1) il perseguimento dell'obbiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese;
- 2) l'ampliamento degli ambiti dell'autonomia statutaria nel rispetto degli interessi coinvolti;
- 3) la semplificazione della disciplina societaria.

75. Si veda G. RESCIO, *I patti parasociali*, in *Riv. notariato*, 2002, 2, p. 317.

In ossequio a questi criteri sono state emanate diverse regole di indubbia portata innovativa, quali l'introduzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, la possibilità di assegnare partecipazioni sociali in misura non proporzionale al conferimento effettuato, la previsione di modalità di convocazione più veloci ed elastiche e, più in generale, tutte quelle misure volte ad incentivare la nascita, la crescita e la competitività delle imprese (è il caso delle s.r.l. con unico socio).

In via di estrema sintesi, **tende ad affermarsi, nella disciplina delle s.r.l., una valorizzazione dell'elemento personalistico** nei rapporti interni tra i soci ed un rinvio alla disciplina delle società per azioni quanto alla regolamentazione dei rapporti con l'esterno.

Con precipua attinenza al tema della nostra trattazione, **non è mancato chi ha escluso la stessa configurabilità di patti parasociali** nelle s.r.l., osservando come l'art. 2468 c.c., prevedendo la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili già nell'atto costitutivo, renderebbe **di fatto inutile** la stipulazione di accordi di sindacato⁷⁶.

Art. 2468 c.c. - Quote di partecipazione

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

76. Si veda in giurisprudenza, un riconoscimento dei patti parasociali nelle s.r.l. in Cassazione civile, Sez. I, 27 luglio 1994, n. 7030, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1996, con nota di BOLZANO, secondo cui "Con riferimento ad una società a responsabilità limitata, confligge con l'interesse ufficiale l'accordo parasociale di voto con il quale i soci rinunciano a promuovere l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore uscente per i danni da esso arrecati alla società e ciò anche quando all'accordo abbia preso

Il ragionamento che precede è però destinato a cadere a fronte di quanto si legge nella *Relazione governativa al decreto legislativo n. 6/2003*, ove chiaramente si afferma che “la disciplina inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone”.

In buona sostanza, anche i soci di società a responsabilità limitata e di società di persone potranno stipulare patti parasociali.

Un ulteriore dato positivo che fa propendere per il riconoscimento del diritto di cittadinanza di accordi parasociali nelle società a responsabilità limitata, è del resto rinvenibile nell’**art. 3, comma 1, lett. a) della legge delega n. 366/2001, ove si prevede quale criterio direttivo dell’intera disciplina il principio della rilevanza centrale del socio “e dei rapporti contrattuali tra i soci”.**

La disposizione da ultimo menzionata rappresenta un indubbio supporto normativo per l’ammissibilità dei patti nell’ambito delle società a responsabilità limitata, contribuendo a rafforzare l’autonomia che deve essere riconosciuta alle parti per la stipulazione di tali accordi.

Merita comunque attenzione la tesi secondo la quale **la spiccata capacità dello statuto sociale di recepire fedelmente gli accordi fra i soci**, sia per quanto concerne l’organizzazione societaria e la gestione dell’impresa sia per quanto riguarda i diritti patrimoniali dei soci, **consente di ipotizzare che nell’ambito della nuova società a responsabilità limitata i patti parasociali possano vedere drasticamente ridimensionato il loro ambito e il loro ruolo**⁷⁷.

Quale **esempio** di accordo parasociale all’interno di una s.r.l., può menzionarsi

parte l’intera compagine sociale” e ancora “Con riferimento ad una società a responsabilità limitata, è invalido l’accordo parasociale che persegua un risultato contrastante con l’interesse sociale, essendo irrilevante ad escludere il conflitto la circostanza che alla pattuizione abbiano preso parte i due unici soci”.

77. Così, R. COSTI, *I patti parasociali nella nuova società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Milano, p. 305 e ss. Ma anche, F. TASSINARI, *I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento*, AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, Ipsosa, 2004, p. 483 e ss.

quello che prevede il **finanziamento della società**, anche attraverso versamenti a fondo perduto da parte dei soggetti aderenti al patto stesso o di terzi.

Simili accordi rappresentano un sicuro espediente per aggirare gli ostacoli che a questa forma di finanziamento pone l'art. 2467 c.c., con particolare riguardo alla **postergazione del relativo rimborso alla soddisfazione dei creditori sociali: regola senz'altro idonea a tradursi in un forte disincentivo al credito**, specie se la società non è *in bonis*.

Art. 2467 c.c. - Finanziamenti dei soci

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Ai fini del presente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Inserendo nel patto parasociale il futuro **impegno finanziario** del socio, lo si obbliga ad effettuare la valutazione circa il tempo del possibile rientro da parte della società, al momento stesso della stipulazione del patto e non anche in quello dell'effettiva concessione del credito, allorché potrebbero manifestarsi difficoltà economiche prima latenti e non prevedibili.

È necessario specificare che, qualora la società a responsabilità limitata risulti essere soggetto controllante di una società per azioni o di una società quotata, troverà comunque applicazione la normativa prevista all'art. 2341 *bis* c.c. e, nel secondo caso, l'art. 122 del d.lgs. n. 58/1998⁷⁸.

Particolare attenzione merita il tema della **durata dei patti parasociali** nelle società a responsabilità limitata.

L'assenza di un'espressa regolamentazione sul punto per le s.r.l. e l'indicazione di principio contenuto nella Relazione alla legge di riforma, se da un lato appaiono escludere la possibilità di un'estensione analogica dell'art. 2341 *bis* c.c., dall'altro **non eliminano il disfavore dell'ordinamento nei confronti di accordi accessori al contratto di società aventi durata indeterminata o eccessiva**, né compromettono la possibilità di recedere da tali accordi *ad nutum* quan-

78. Circa l'applicazione di tali disposizioni ai patti afferenti s.r.l. controllanti una s.p.a. si veda M. COSSU, *I patti parasociali*, in *La nuova s.r.l.*, a cura di Farina, Ibba, Racugno e Serra, Milano, 2004, p. 61 e V. DONATIVI, *Art. 2341 bis*, op. ult. cit., p. 158.

do essi risultino pregiudizievoli di preminenti esigenze attinenti la libertà delle parti, anche e proprio a causa dell'assenza di limiti temporali prestabiliti⁷⁹.

La **recedibilità ad nutum** da vincoli obbligatori di durata indeterminata trova espresso riconoscimento, oltre che nella disciplina dei patti parasociali di s.p.a., in quella delle società di persone e di capitali non quotate, nelle associazioni di diritto privato e in diversi contratti tipici non associativi fra i quali, a titolo meramente esemplificativo, possiamo menzionare la somministrazione ed il conto corrente⁸⁰.

Posto che in tutti questi casi il recesso è previsto **come strumento di tutela della libertà contrattuale**, non v'è ragione alcuna per escluderne l'applicabilità a quella manifestazione dell'autonomia negoziale rappresentata dai patti di sindacato nelle s.r.l.⁸¹.

L'assunto ha trovato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione nella ben no-

79. Si veda, M. JR STELLA RITCHER, *Di alcune implicazioni sistematiche dell'introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2004, II, p. 11 e ss., in particolare p.14 e ss.; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 58; chi è contrario all'applicazione analogica della disciplina dei patti parasociali prevista per le società azionarie ai patti tra i soci di una s.r.l. è F. TASSINARI, op. ult. cit., p. 484 e ss., secondo cui "la scelta di introdurre nell'ordinamento una disciplina generale dei patti parasociali limitatamente alle società azionarie sembra assumere, in definitiva, il significato di una precisa statuizione negativa relativamente alla possibilità di estendere in tutto o in parte la disciplina stessa alle s.r.l."

80. Sul recesso nel diritto civile, in generale, la letteratura è vastissima, qui si cita, DE NOVA, *Il recesso*, in *Trattato di diritto privato. Obbligazioni e contratti*, diretto da Rescigno, II, vol. 10, 3 ed., Torino, Utet, 2002; DE NOVA, *Recesso e risoluzione nei contratti*, Milano, Giuffrè, 1994; SANGIORGI, *Recesso*, in *Enc. Giur. Treccani*. Sul recesso delle s.p.a. e delle società di capitali in generale, si veda: S. CAPIELLO, *Recesso ad nutum e recesso "per giusta causa" nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, p. 497 e ss.; A. DACCÒ, *Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti all'autonomia privata nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, p. 471 ss.; MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, 2004, p. 199 e ss. Specificatamente per il diritto di recesso in s.r.l., regolato dall'art. 2473 c.c., si veda, O. CAGNASSO, *Sub art. 2473*, in Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montaletti (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna Zanichelli, 2004; L. ENRIQUES – S. SCIOLLA – A. VAUDANO, *Il recesso del socio s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 749 e ss.; M. VENTORUZZO, *Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente*, in *N. giur. civ. comm.* 2005, II, p. 4334 e ss.; V. TANZI, *Commento all'art. 2437 c.c.*, in Niccolini- Stagno-D'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, Jovene, 2004.

81. G. OPPO, *IL contratto*, in Iudica-Zatti, *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2001, cit., p. 541, l'A. mette in guardia dalla "tentazione di guardare" al recesso "come a un meccanismo eccezionale se non pericoloso, rappresentando esso piuttosto "uno strumento normale e fisiologico di sistemazione degli interessi contrattuali".

ta sentenza n. 14865/2001 nella quale, dopo aver riconosciuto l'esistenza del diritto di recesso *ad nutum* in "qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato", al fine di "evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio", ne afferma l'estensibilità "ai contratti atipici, a maggior ragione ove gravitanti (come quelli in esame) nell'area del fenomeno societario", concludendo così che il recesso unilaterale rappresenta lo strumento idoneo ad "evitare la durata indeterminata od eccessiva dei patti di voto", "salvaguardando, nel contempo, la validità ed efficacia del vincolo negoziale".⁸²

Si riconosce così espressamente come il diritto di recesso assolva la duplice funzione di supplire all'indeterminatezza del contratto e di evitare vincoli perpetui, pur nel rispetto della volontà delle parti di stipulare un accordo valido ed efficace.

Esso ricorre nel caso di patti parasociali relativi alle s.r.l. quando: le parti non disciplinano la durata del contratto, quando viene previsto un termine tanto lontano nel tempo da ritenerlo perpetuo, e quando viene previsto un termine variabile, definito *per relationem*, per un tempo indefinito e potenzialmente eccessivo.

Il sistema così delineato risulta coerente con la disciplina dei patti parasociali **nelle s.p.a.** che tutela i parasoci in caso di accordi a durata indeterminata, **con l'unica differenza che mentre in quest'ultima i sindacati che superano la durata di tre o cinque anni sono ricondotti ex lege entro questi limiti, l'assenza di una disciplina ad hoc nelle s.r.l. non consente un approccio così decisivo da modificare le originarie previsioni negoziali**⁸³.

Pertanto, in assenza di espliciti dati positivi sul punto ed anche per via della estrema elasticità statutaria delle s.r.l., non potrà in questi casi applicarsi direttamente il limite di 5 anni previsto dall'art. 2341 *bis* c.c., **fermo in ogni caso restando il principio generale della necessità di contenere il vincolo contrattuale entro termini certi e congrui** ai sensi degli artt. 1379, 2557 e 2596 c.c.⁸⁴, i

82. Così, testualmente: Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865, in *Arch. civ.*, 2002, 1059.

83. Il problema della liceità dei patti a tempo indeterminato nelle s.r.l. può considerarsi risolto, si veda in Dottrina: R. LENER, *Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, cit. p. 45: per i patti a tempo determinato nelle s.r.l., non potrà applicarsi direttamente il limite di 5 anni previsto dall'art. 2341 *bis* c.c.

84. Si veda in Dottrina, D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003 p. 1573; M. PERRINO, "La rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 810; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società cooperative*, in *Giur. comm.*, 2004, p. 859; M. MOZZARELLI, *Riflessioni sul regime legale di no-*

quali rispettivamente impongono la **fissazione di convenienti limitazioni cronologiche** al divieto di alienazione ed al patto di non concorrenza, sia esso o meno connesso alla cessione dell'azienda.

4.6 I patti parasociali nelle società pubbliche

Assai frequente appare il ricorso ai patti parasociali nelle società pubbliche, quali **strumenti atti a garantire sia il controllo degli assetti proprietari** e soprattutto della **governance aziendale, sia l'adeguamento del contesto privatistico in cui le stesse operano con le finalità di carattere pubblico** che le stesse dovrebbero perseguire.

La necessità di salvaguardare comunque la rilevanza generale degli interessi posti a base delle società in parola rende gli accordi parasociali particolarmente adatti in questi casi, **trovandosi gli stessi in una posizione esterna e subordinata al rapporto principale**, con funzione di coordinamento dell'attività dei gruppi di soci che hanno in comune alcuni obiettivi.

Il sistema delle società si presenta come un sistema "chiuso", ed è possibile che le esigenze dei soci non trovino sempre una completa e soprattutto idonea espressione in uno degli schemi offerti dal codice civile, ciò che tipicamente accade nel caso delle società pubbliche, considerata la loro particolare attività e finalità.

Gli accordi di sindacato consentono invece di apportare variazioni all'assetto dei rapporti tra i soci e tra questi e le società, **facilitando così, attraverso l'organo amministrativo, il perseguimento dei fini per i quali lo Stato e gli enti pubblici decidono di acquisire una quota di partecipazione**⁸⁵.

Quanto sopra esposto non esclude tuttavia che, se per certi aspetti le esigenze degli azionisti pubblici sono analoghe a quelle di qualsiasi titolare di quote, **l'ordinamento pubblico nel quale la società pur sempre opera rivela esigenze particolari di regolazione dell'esercizio dei diritti sociali**.

mina degli amministratori della s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario, in *Riv. soc.*, 2004, p. 34.

85. Si veda G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1992, secondo cui "Il giudizio sui patti parasociali non può essere unico, poiché da un lato vi è il rischio che attuino un regolamento effettivo della società diverso da quello che è noto con la pubblicità legale e difforme dalle stesse regole e dai principi cui esse si ispirano; dall'altro, suppliscono alle deficienze di queste e rispondono sovente a reali esigenze della pratica societaria o giovano all'impiego dell'istituto a fini non meglio tutelati dalla legge positiva, o comunque tutelano legittimi interessi delle parti in seno alla società".

Gli enti pubblici si avvalgono dello strumento societario in forme diverse che vanno dalla partecipazione totalitaria di un unico socio, alla creazione di una compagine allargata a più enti pubblici, locali e non, alla costituzione di società miste con partner privati.

Negli ultimi due casi occorrerà individuare *meccanismi idonei* a garantire gli equilibri tra soci che, pur avendo in comune alcuni elementi oggettivi, rimangono sempre portatori di interessi diversi e non v'è dubbio che i patti parasociali possono fungere da mezzo **per coordinare la componente pubblica con i rapporti privati**.

Ci riferiamo in particolare agli *accordi strumentali* a rapporti di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi menzionati nel 3° comma dell'art. 2341 bis c.c., i quali possono essere conclusi dai soci pubblici al fine di favorire il *perseguimento dell'interesse collettivo* sotteso all'attività oggetto di queste peculiari forme di società.

Nell'ambito delle società pubbliche o di rilievo pubblicistico, gli accordi di sindacato potranno inoltre tendere ad assicurare *l'attuazione di politiche tariffarie, di sviluppo territoriale, infrastrutturale e sociale*, vincolando i soci a svolgere le loro attività, per consentire od anche solo favorire il perseguimento dell'oggetto sociale.

Si fa seguito a tre esempi:

- 1) qualora gli enti locali restino proprietari delle infrastrutture, mentre la gestione venga affidata a una società partecipata, i patti possono imporre investimenti per il mantenimento e/o lo sviluppo dei cespiti sociali onde evitare squilibri economici e finanziari a discapito degli altri soci pubblici o della società stessa;
- 2) laddove più enti gestiscano comunemente dei servizi tramite una loro società, la determinazione tariffaria resta di competenza degli stessi soci che vi possono provvedere in sede di sindacato;
- 3) accordi tra soci pubblici finalizzati al conseguimento di contributi ed incentivi da offrire ai clienti od agli utenti della società partecipata, evitando il meccanismo dell'erogazione diretta.

Art. 113, comma 10, TUEL

È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

Come già accennato, nella compagine sociale pubblica, il patto parasociale riveste un *ruolo determinante* nel caso di ingresso di un socio privato.

Infatti, come nelle società private anche in quelle pubbliche si rinvengono accordi volti a stabilizzare gli assetti proprietari od il governo della società a fronte dell'ingresso di nuovi azionisti portatori di interessi propri e non di rado nettamente diversi da quelli preesistenti.

In quest'ottica, senz'altro *idonei a regolare i rapporti tra pubblico e privato*, appaiono i sindacati di voto, di blocco e di concertazione, con i quali si pongono limiti al trasferimento delle quote sottoscritte dal singolo socio privato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero si sancisce l'impegno alla cessione delle quote medesime entro un termine prestabilito o comunque al venir meno delle ragioni che ne hanno suggerito l'acquisto.

In sede di conclusione del patto, **i soci pubblici formeranno una parte omogenea, accomunata dall'interesse a mantenere il controllo** della società attraverso l'introduzione di particolari condizioni concernenti la durata del rapporto con i privati, lo scopo per cui si rende indispensabile *l'associazione* con questi ultimi, la quota di capitale da far sottoscrivere ai medesimi ed il loro numero, le condizioni economiche da praticare e le configurazioni di *governance*.

I soci privati, dal canto loro, **saranno presumibilmente unanimi nel pretendere** dai *partners* pubblici **l'impegno a compiere tutte quelle attività di loro competenza** che, pur non rientrando nell'oggetto sociale, siano comunque *necessarie* al raggiungimento dello stesso ed **al conseguimento dell'utile**.

Gli accordi parasociali rappresentano pertanto **strumenti con i quali gli enti pubblici possono garantirsi un potere di controllo**, indipendentemente dalla quota posseduta, **per tutelare legittimamente gli interessi collettivi** dei quali sono istituzionalmente portatori.

Nella valutazione complessiva di questi accordi, **non può in ogni caso prescindersi dal fatto che l'operato delle società in esame rimane soggetto sia al diritto pubblico che a quello privato**, con l'ovvia conseguenza che il patto parasociale legittimo per una società privata potrebbe essere invalido se riferito ad una società a partecipazione pubblica⁸⁶.

86. Si veda, V. DOMENICHELLI, "Giurisdizione e controversie societarie pubbliche", in www.jus.unitn.it e TESSAROLO, "Le società di servizi pubblici – regole giurisprudenziali" in *Quaderni servizi pubblici locali*, Edizioni Edilizia Popolare.

Si veda in Giurisprudenza, Tar Lazio, sez. II, 12 marzo 2002, in *Il Foro amm. TAR* 2002, 938, p. 525, con nota di Gigante e in *Foro it.*, 2002, p. 636, con nota di Troppa, ove si legge in massima "Considerata l'elevata importanza strategica degli impianti radiotelevisivi, è legittimo il provvedimento con il quale il Ministro delle Comunicazioni nega l'autorizzazione alla ces-

Segnaliamo infine come nel caso di *società pubbliche o miste*, gli accordi siano altresì sottoposti al controllo della magistratura contabile, siccome idonei a diventare illegittimi nell'ambito della finanza pubblica⁸⁷.

sione da parte della Rai del capitale azionario, sia pure minoritario, della società che gestisce installazione ed esercizio degli impianti, nell'ambito della concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo, per l'effettiva influenza dominante che la società acquirente è in condizione di esercitare in virtù dei patti parasociali sottoscritti". Per precisazione l'atto impugnato da parte della Rai è il diniego opposto dal Ministero alla cessione delle quote; il contenuto dei patti parasociali è parte delle ragioni che hanno portato a tale decisione. Un patto parasociale che in ambito privatistico non sarebbe stato affetto da particolari vizi, in quanto relativo ad interessi soggettivi disponibili, ha invece manifestato in questo caso delle anomalie a causa della lesione di interessi pubblici di rilevante entità, tutelati dal Ministero attraverso l'atto di concessione del servizio.

87. Si veda, CAROSI, *Le linee guida della Corte dei conti e il concetto di grave irregolarità contabile*, in *Azienditalia* n. 6/2002, p. 443.

5 Tipologie di patti parasociali

5.1 Sindacati di voto

I sindacati di voto hanno per oggetto la **manifestazione della volontà degli aderenti in sede assembleare**.

Questi accordi riguardano le società per azioni e le società che le controllano e **possono impegnare i contraenti ad una semplice consultazione reciproca** prima di ogni assemblea, **ma anche vincolarli a votare in modo conforme** a ciò che è stato preventivamente deciso dalla maggioranza di essi.

Il patto può vertere su materie predeterminate, come ad esempio la nomina degli amministratori, oppure su operazioni incidenti sul capitale sociale e possono avere carattere sia occasionale che permanente¹.

Come anticipato *antea*, simili accordi possono intervenire tanto fra i soci della società entro la quale è regolato l'esercizio del voto, quanto fra i soci della controllante al fine preordinare l'esercizio del voto nella controllata.

I sindacati di voto sono stati ritenuti per lungo tempo illegittimi da parte della Dottrina e della Giurisprudenza, per le quali il loro riconoscimento poteva compromettere la funzione tipica dell'assemblea², in quanto suscettibili di alterare

1. Cfr. F. G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2 Diritto delle società*, Torino, 1999, p. 328, secondo cui i sindacati di voto possono essere “*a tempo determinato o a tempo indeterminato, nonché riguardare tutte le delibere assembleari o soltanto quelle di un determinato tipo, (ad esempio la nomina degli amministratori)*”.

2. Sulla loro evoluzione, caratterizzata dal prevalere del riconoscimento del fondamentale “ruolo” svolto dai sindacati di voto nel “governo” della società e nella gestione dell'impresa sociale, vedi: G. RESCIO, *I sindacati di voto*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 3, Torino, 1994, p. 492 e ss., nonché p. 599 e ss., per un'analogha valutazione in ordine ai sindacati di voto “a maggioranza”; G. OPPO, *Patti parasociali: ancora una svolta legislativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, p. 220 e ss.; G. VISENTINI, *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 1; G. CARBONETTI, *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del testo unico della finanza*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 909 e ss.; e recentemente, C. FOIS, *Sindacati di voto e corporate governance: un problema tra ordinamento e sistema della società per azioni*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici* per G. Rossi, I, Milano, 2002, p. 245 e ss.; G. RIOLFO, *I patti parasociali*, Padova, Cedam,

quell'equilibrio tra potere, rischio e responsabilità che dovrebbe presiedere all'autonoma adozione delle decisioni di ciascun socio³.

Secondo la risalente impostazione surriferita, essi comporterebbero di fatto, la violazione sia delle regole di formazione della volontà sociale secondo il procedimento assembleare venendo le decisioni vengono prese prima e fuori del consesso, sia del principio maggioritario ben potendo condurre ad attribuire il "controllo" della società ad un soggetto che non possiede la maggioranza del capitale.

Nei sindacati di voto quello che potrebbe essere compromesso non è in ogni caso la titolarità del voto, **ma il suo esercizio, atteso che la deliberazione sociale dovrebbe essere il frutto di un libero confronto delle posizioni in assemblea od in consiglio di amministrazione e non il risultato di una pre-definizione realizzata fuori dalle sedi istituzionali**⁴.

2003, p.123 e ss. Sull'evoluzione Dottrinale intesa a superare l'idea dell'invalidità del sindacato di voto quale possibile strumento di alterazione della regolare formazione della maggioranza assembleare, G. RAGUSA MAGGIORE, *Trattato delle società*, II, Padova, 2003, p. 113 e ss; C. DELLE DONNE, *Sindacati di voto e "riforma Draghi": le nuove frontiere del "parasociale" nelle società quotate*, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1249 e ss.

3. Si veda, Tribunale di Milano, 28 marzo 1990, in *Giur. comm.*, 1990, II, p. 158 e *Giur. it.*, 1990, I, 2, p. 337 secondo cui "La validità dei sindacati di voto deve essere accertata in base alla valutazione delle singole situazioni, contemperando le esigenze della pratica e della buona fede con quelle della garanzia dell'ordinamento e del corretto funzionamento dell'assemblea, nei limiti dell'ordinamento pubblico. È da considerarsi valido il sindacato di voto con il quale il socio si impegna ad esercitare il voto personalmente o tramite comune mandatario secondo le indicazioni della maggioranza degli aderenti al patto, purché simile patto risponda ad un criterio di meritevolezza sia generale che speciale (interesse sociale) e sia contenuto in circoscritti limiti di tempo e oggetto. È invalido il sindacato di voto (ad efficacia c.d. reale) che delega, con mandato irrevocabile, l'esercizio del diritto di voto, secondo le direttive della maggioranza dei sottoscrittori, alla società fiduciaria depositaria delle azioni sindacate, in quanto in contrasto con le norme a tutela del diritto di voto e del corretto funzionamento dell'assemblea. La sopraggiunta indisponibilità, conseguente ad un provvedimento di sequestro giudiziario, di una delle partecipazioni azionarie aderenti ad un sindacato di voto, determina la nullità dell'intero patto parasociale per difetto sopravvenuto di causa se si dimostra l'essenzialità della partecipazione medesima", specificatamente si veda anche ordinanza sempre del Tribunale di Milano, in E. ADDUCCI, *I patti parasociali*, Halley, 2007, p. 130, cit. secondo cui "È nulla la convenzione di voto la quale preveda la girata per procura delle azioni, spettanti ai soci ad essa aderenti, in favore di una società fiduciaria perché voti nell'assemblea della società, che ha emesso le azioni, conformemente al voto, espresso anche a maggioranza, nella riunione dei soci aderenti alla convenzione", proprio in questo caso, il patto è stato ritenuto nullo dal Tribunale per il fatto che impedisce al socio di recarsi a votare in modo autonomo e difforme nell'assemblea dei soci da quanto pattuito in sede di parasociale.

4. Cfr. Cassazione, 31 luglio 1949, n. 2079, in *Foro. it.*, 1949, I, 290 con nota di T. ASCARELLI in *Giust. civ.*, 1950, I, p. 175; Cassazione, Sez. Un., 24 luglio 1962, n. 2080, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1888; Cassazione, 25 gennaio 1965, n. 136, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 1452; Cassazione, 23

Si paventava anche l'idea che il sindacato fosse illegittimo in quanto idoneo a consentire forme di controllo della società da parte di chi non era titolare di alcuna partecipazione sociale. Tale posizione appare ormai superata dal principio secondo il quale non c'è limitazione legale di sorta che impedisca ad un soggetto di essere membro di un patto parasociale, ancorché non titolare di azioni sindacate⁵.

La nullità delle convenzioni di voto è astrattamente configurabile anche per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c., qualora il patto preveda la possibilità di deliberare su qualsiasi materia oggetto di discussione in assemblea⁶.

Art. 1346 c.c. - Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Riteniamo tuttavia di **non poter aderire a questa posizione, essendo sufficiente che il contenuto dell'accordo sia determinabile**, ciò che avviene anche laddove sia specificato solo il procedimento attraverso il quale dovranno essere assunte le deliberazioni da parte dei paciscenti.

aprile 1969, n. 1290, in *Giust. civ.*, 1969, I, p. 1695 con osservazione di Giannatasio, *Questioni in tema di patti parasociali* e Cassazione, 23 aprile 1975, n. 1581, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 575. Si ricorda, inoltre, la già citata sentenza del Tribunale di Roma, 20 dicembre 1996, in *Giur. comm.*, 1997, II, nota di Sonnino e anche la Corte di Appello Roma, 24 gennaio 1991, in *Foro it.*, 1991, I, p. 1861 e *Giur. it.*, 1991, I, 2, p. 241, secondo cui “È nulla in ogni sua parte, per contrasto con norme di ordine pubblico del diritto societario, la convenzione parasociale che, oltre a contenere clausole di predeterminazione della composizione degli organi sociali, di ingerenza nelle competenze degli organi di gestione, di obbligo di votazione in conformità alle proposte dei consigli di amministrazione, preveda altresì un sindacato di voto ad efficacia reale, realizzato attraverso un mandato irrevocabile conferito ad una società fiduciaria, impegnata ad astenersi dal voto in difetto di istruzioni congiunte dei soci sindacati, in quanto mediante tale patto il socio è privato del diritto di partecipare all'assemblea e di esprimervi il proprio voto, con irrimediabile svuotamento della funzione dell'assemblea (nella specie, sul presupposto, avvalorato da un'espressa clausola di inscindibilità, che le parti, se avessero conosciuto la ragione d'invalidità di una delle clausole, non avrebbero posto in essere le altre, la dichiarazione di nullità ha investito anche una promessa di permuta azionaria contenuta in detta convenzione)”. 5. Cfr. Cassazione, 23 aprile 1969, n. 1290 in *Giust. Civ.*, 1969, I, p. 1695; Cassazione, Sez. Un. 24 luglio 1962, n. 2080, in *Foro it.*, 1962, I, p. 1888, cit.: in queste sentenze la giurisprudenza di legittimità aveva mostrato qualche apertura verso i sindacati di voto, ritenendo che un'eventuale nullità di questi patti potrebbe derivare solamente dal coatto adeguamento del voto a decisioni provenienti da un centro decisionale esterno alla società, con conseguente violazione del dovere di esercitare il diritto di voto nell'interesse della società medesima, secondo la prescrizione di cui all'art. 2373 c.c. con valutazione però caso per caso, verificando un'eventuale conflitto di interessi.

6. In merito alla nullità dei patti parasociali, si veda, M. VITALI, *Collegamento negoziale e nullità del patto parasociale (Commento a Cassazione n. 350/2005)*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 7 del 26 aprile 2005, p. 66.

Non sono in realtà mancate opinioni difformi, essendosi assistito ad una “*rigida contrapposizione tra una aprioristica condanna in blocco ed una altrettanto generale assoluzione*” dei sindacati di voto⁷.

Alla definizione del contrasto esegetico su esposto non ha fornito significativi contributi la giurisprudenza ed in particolare quella di legittimità, a conferma della rarità degli interventi in questo specifico settore e, soprattutto, della **tendenza dei soggetti interessati a rinunciare ad attivare i meccanismi di azione processuale, facendo piuttosto affidamento sul rispetto degli accordi presi e sulle sanzioni non giuridiche.**

Nella prassi, il rispetto dei sindacati di voto è stato affidato, non tanto al riconoscimento giuridico della loro legittimità, quanto piuttosto al “*discredito*” che l’inosservanza degli impegni assunti avrebbe determinato “*nel cerchio qualificato del mondo economico e sociale al quale appartengono le imprese e le persone che sottoscrivono le convenzioni*”⁸.

I sindacati di voto possono essere articolati in:

- **sindacati di voto all’unanimità:** i soci si accordano nell’assumere la decisione di un determinato voto all’unanimità;
- **sindacati di voto a maggioranza:** si assume la decisione con la maggioranza dei soci⁹.

Per quanto concerne la prima delle categorie predette, la Dottrina ne ha riconosciuto la validità soltanto a condizione che gli stessi siano stipulati **a tempo determinato e con oggetto prestabilito**¹⁰.

L’ammissibilità dei patti di voto a maggioranza, invece, è stata assai discus-

7. Per un confronto tra i diversi orientamenti: P.G. JAEGER, *Il problema delle convenzioni di voto*, in *Giur. comm.*, 1989, I, p. 201 e ss. e, segnatamente, p. 202, secondo cui “*il rilievo dell’esistenza di un contrasto tra pratica e teoria costituisce (da più di sessant’anni) un leitmotiv di tutte le trattazioni in tema di sindacati azionari*”; P. SCHLESINGER, *Sindacati di voto: oggetto delle clausole*, in *Giur. comm.*, 1992, I, p. 419; N. SALANITRO, *Il regime dei sindacati azionari*, in *Riv. soc.*, 1988, p. 743 e ss.

8. Così B. VISENTINI, *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 1988, p. 2.

9. Si veda, G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2 Diritto delle società*, op. ult. cit., p. 329 secondo cui nei sindacati di voto a maggioranza “*non è infrequente che il sindacato si sia dotato di un proprio apparato organizzativo, con la previsione di un’assemblea di sindacato e di propri organi direttivi*”: infatti si distingue tra sindacati di voto ad *efficacia obbligatoria*, il voto viene preso nell’assemblea societaria direttamente dai soci e sindacati di voto ad *efficacia reale*, si delega un comune rappresentante abilitato a votare in conformità a quanto preventivamente deciso dal sindacato all’unanimità o a maggioranza, depositando le azioni sindacate presso una società fiduciaria, cui le azioni stesse fossero state fiduciariamente intestate o girate per procura.

10. Si veda, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2 Diritto delle società*, op. ult. cit.

sa, per la loro predisposizione a *sovertire il principio maggioritario*, che sta alla base della volontà assembleare¹¹.

L'art. 93, comma 1, lettera b) del Testo Unico della Finanza, sia pur implicitamente, **ha ammesso la validità dei soli sindacati *deliberanti a maggioranza*, sancendo l'*illegittimità di quelli all'unanimità*** in ragione del fatto che fra le ipotesi di controllo societario rientrano anche quelle in cui un singolo socio, "*in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*"¹².

Il primo autentico riconoscimento della validità dei sindacati di voto è arrivato con la sentenza della Corte di cassazione del 20 settembre 1995, n. 9975¹³, a mente della quale l'impegno derivante da un sindacato di voto con il

11. Cfr. in Dottrina, F. D' ALESSANDRO, *I patti parasociali del codice civile alle recenti riforme*, Relazione al Convegno "Patti parasociali. Disciplina e predisposizione delle clausole", organizzato da Paradigma p. 19 e ss.; sul problema della disciplina del potere, T. ASCARELLI, *I problemi delle società anonime per azioni*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 10 ss. e 17.

In Giurisprudenza, Tribunale di Milano, 28 marzo 1990, in *Giur. comm.*, 1992, II, p. 327, si legge "È da considerarsi valido il sindacato di voto con il quale il socio si impegna ad esercitare il voto personalmente o tramite comune mandatario secondo le indicazioni della maggioranza degli aderenti al patto, purché simile patto risponda ad un criterio di meritevolezza sia generale che speciale (interesse sociale) e sia contenuto in circoscritti limiti di tempo e oggetto. È invalido il sindacato di voto (ad efficacia cd. reale) che delega, con mandato irrevocabile, l'esercizio del diritto di voto, secondo le direttive della maggioranza dei sottoscrittori, alla società fiduciaria depositaria delle azioni sindacate, in quanto in contrasto con le norme a tutela del diritto di voto e del corretto funzionamento dell'assemblea. La sopraggiunta indisponibilità, conseguente ad un provvedimento di sequestro giudiziario, di una delle partecipazioni azionarie aderenti ad un sindacato di voto, determina la nullità dell'intero patto parasociale per difetto sopravvenuto di causa se si dimostra l'essenzialità della partecipazione medesima".

12. Si veda, M. MIOLA, *Articolo 93, Definizione di controllo*, in *Testo unico della Finanza*, Commentario diretto da Campobasso, Torino, 2002, p. 775; F. D' ALESSANDRO, "La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata". Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in *Riv. soc.*, 2003, p. 42; P. SPADA, *C'era una volta la società ...*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 7; e B. VISENTINI, *I principi della società per azioni come istituto giuridico delle economie di mercato: confronti con la recente riforma*, in *Riv. dir. fall.*, 2004, I, p. 933 e ss.

13. Si veda sentenza, in *Giur. comm.* 1997, II, p. 50 e ss. con commento di V. BUONOCORE, V. CALANDRA BUONAURA, F. CORSI, R. COSTI, A. GAMBINO, P.G. JAEGER, *Un revirement della Cassazione in materia di sindacati di voto?*, cit. in *Giust. Civ.* 1996, I, p. 58, tale sentenza ha evocato una serie di norme presenti nell'ordinamento che hanno ritenuto legittima la piena cittadinanza dei sindacati di voto nel vigente ordinamento giuridico, l. 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo, l. 10 ottobre 1990, n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 sui gruppi creditizi, l. 2 gennaio 1991 n. 7, sulle Sim; le norme sull'OPA di cui agli artt. 7 e 10 l. 18 febbraio 1992 n. 149 e l'art. 23 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

quale si determinano preventivamente le modalità di designazione di amministratori e sindaci, operando su un terreno esterno all'organizzazione sociale, **non impedisce al socio di determinarsi liberamente all'atto del voto in assemblea, né priva quest'organo del relativo potere di nomina**¹⁴.

Come più volte ricordato, in ossequio a tale principio i Giudici di legittimità hanno stabilito che il **vincolo nascente dal sindacato non incide sul funzionamento dell'organizzazione sociale** (dove appunto il carattere parasociale del patto) e non impedisce in alcun modo al socio di votare in assemblea come meglio creda, sicché, il funzionamento dell'organo assembleare non viene assolutamente in discussione. **L'impegno, assunto in altra sede dal socio, di votare in un modo piuttosto che in un altro, ha rilievo solo per l'eventuale responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe** – unicamente verso gli altri firmatari del patto parasociale – violando quest'ultimo accordo.

La tesi dell'invalidità ipso facto dei sindacati di voto può dunque ritenersi definitivamente superata, operando l'obbligo assunto con la stipulazione del patto alla stregua di qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinge un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo.

Nell'affermare la più completa libertà del socio di votare in assemblea, **non si nega l'esistenza di un condizionamento consistente derivante dal sindacato il quale, però, non sarà mai tale da assicurarne l'assoluto rispetto**, ben potendo il singolo aderente decidere di non rispettarlo, **qualora l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul timore delle conseguenze dell'inadempimento del patto**¹⁵.

Né potrebbe sostenersi l'invalidità della delibera assembleare adottata con il voto determinante dei paciscenti, ferma in ogni caso restando l'**annullabilità per l'ipotesi di conflitto d'interessi** ex art. 2373 c.c.¹⁶ o per violazione di specifiche

14. Cfr., in tal senso: Tribunale di Lodi, 12 giugno 2002, in *Foro padano* 2003, I, p. 581, con nota di Bragalini, si legge testualmente “ *Il vincolo nascente da un patto di voto opera su un terreno esterno all'organizzazione sociale, e non impedisce al socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea come meglio creda, sicché non è in questione il funzionamento dell'organo assembleare; la violazione del previo accordo avrà semmai rilievo per l'eventuale responsabilità contrattuale nei confronti degli altri firmatari del patto*”.

15. Cfr. Cassazione 20 settembre 1995, n. 9975, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, p. 164 con nota di G. COTTINO, *Anche la giurisprudenza canonizza i sindacati di voto?*; in *Giust. civ.*, 1996, I, p. 73, con nota di G. VIDIRI, *Sui sindacati di voto a tempo indeterminato*; in *Società*, 1996, p. 37, con nota di F. PERNAZZA; in *Corr. Giuridico*, 1996, p. 193, con nota di G. LOMBARDINI.

16. Si veda, sentenza del Tribunale di Palermo, 18 maggio 2001, in *Giur. comm.*, 2001, II, p.

disposizioni regolanti il **diritto di intervento** e di **voto** del socio in assemblea¹⁷.

Art. 2373 c.c. - Conflitto d'interessi

La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Risulta così confermata la definizione dei sindacati di voto quali **accordi atipici**, volti a disciplinare in via **meramente obbligatoria** il modo in cui ciascun contraente dovrà orientare il proprio diritto di voto in assemblea su determinati argomenti.

835 nota di CORRADI, *Conflitto di interessi, azione sociale di responsabilità e impugnazione di deliberazioni negative*, si legge testualmente nella massima della sentenza “*La deliberazione assembleare con la quale è respinta una determinata proposta all'ordine del giorno (cd. deliberazione negativa) non è impugnabile per conflitto di interessi; non è di conseguenza possibile emettere una sentenza che accerti l'assunzione di una deliberazione di segno opposto con il voto dei soci non in conflitto di interessi*”. Anche Tribunale di Catania, 3 settembre 2001, in *Vita not.*, 2002, p. 124 nota di CHIOFALO, ove si legge: “*L'art. 2373 c.c. sancisce una limitazione all'esercizio del voto del socio in conflitto d'interessi, sicché il socio non è privato del diritto di voto, né può essere escluso dallo stesso ad opera del presidente dell'assemblea, ma è tenuto soltanto ad esercitarlo in linea con l'interesse sociale*”; anche in Cassazione, 26 agosto 2004, n. 16999, in *Vita not.*, 2004, p. 1623 si legge “*la mancata approvazione della proposta avanzata in assemblea (cd. deliberazione negativa), se pure viziata da conflitto di interessi o abuso di maggioranza, non può dare adito a una sentenza che accerti l'assunzione di una deliberazione di segno opposto con il voto dei soci non in conflitto di interessi*”. In ambito penale, VOLPE, *Sequestro preventivo antimafia, esercizio del diritto di voto e omologazione di deliberazioni assembleari: le competenze d'intervento giudiziale e gli interessi economici*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, p. 1, nota alla Cassazione penale, Sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1032.

17. Si veda, M. ATELLI, *Recesso ed inadempimento nelle convenzioni di voto*, in *Contratto impresa*, 1997, p. 82, secondo cui “*altro è, riconoscere il potere dell'assemblea, come organo collegiale, di deliberare sugli oggetti di sua competenza, altro è pretendere che la volontà individuale di coloro che sono chiamati a votare in assemblea si formi spontaneamente in quella stessa sede, libera e monda da qualsiasi eventuale pregresso condizionamento. E come non si dubita della validità dell'assemblea in cui il rappresentante delegato dal socio abbia votato secondo le istruzioni da quest'ultimo impartitegli né tanto meno si dubita della validità del deliberato assembleare assunto con il voto del rappresentante comune di più comproprietari delle medesime azioni ex art. 2347 c.c., benché anche in tali casi sia evidente che la volontà del votante è condizionata da vincoli assunti al di fuori della sede assembleare, così non si comprende per quale ragione dovrebbe ritenersi che la potestà dell'organo assembleare possa essere messa in discussione dall'esistenza di pregressi accordi obbligatori tra i soci in ordine al modo in cui costoro eserciteranno il diritto di voto*”.

Un ulteriore riconoscimento della validità dei sindacati in parola è arrivato dalla Cassazione, con la sentenza 23 novembre 2001 n. 14865¹⁸, ove si ribadisce come gli **stessi non determinino un'illegitima influenza sul funzionamento dell'organo assembleare**, poiché in nessun modo impediscono al socio di scegliere liberamente al momento del voto in assemblea¹⁹.

Ogni e qualsivoglia dubbio circa la validità e l'efficacia dei sindacati in parola è stato definitivamente fugato dal Legislatore il quale, con gli artt. 122-123 TUF prima e con degli artt. 2341 *bis* e 2341 *ter* c.c. poi, che ne hanno espressamente riconosciuto l'ammissibilità in tutte le società di capitali²⁰.

5.2 Sindacati di blocco

Per effetto dei sindacati di blocco gli aderenti od una parte di essi si obbligano a non alienare le proprie partecipazioni per un determinato periodo di tempo.

In questi patti viene in rilievo il fine della **stabilizzazione degli assetti proprietari**, *id est* di lasciare inalterata l'attuale compagine societaria evitando l'ingresso di nuovi azionisti non graditi, scongiurando o per lo meno arginando il rischio di scalate ostili²¹.

Essendo munite unicamente di efficacia obbligatoria fra le parti, anche queste convenzioni sono del tutto irrilevanti nei confronti dei terzi e della società, con l'ulteriore conseguenza che, **in caso di violazione**, potranno dar luogo ad un obbligo di risarcimento dei danni a carico dell'inadempiente nei confronti de-

18. Già citata, si veda in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 2004; *Società*, 2002, p. 431 con nota di L. PICONE; *Riv. notariato*, 2002, p. 1047 con nota di C. VOCATURO; *Arch. Civ.*, 2002, p. 1059 con nota di G. PIZZIRUSSO; *Giur. comm.*, 2002, II, p. 666 con nota di R. COSTI; *Riv. dottori comm.*, III, con nota di M. VENTORUZZO.

19. Un orientamento diverso è espresso da G. COTTINO, in *Giu. It.*, 2002, I, p. 547, secondo il quale "il vincolo derivante dal sindacato di voto renderebbe illusoria la 'libertà' di formazione della volontà in seno all'assemblea"; posizione meno rigida, R. COSTI, *La Cassazione e i sindacati di voto: tra dogmi e "natura delle cose"*, in *Giur. comm.*, 2002, II, p. 671 e ss., il quale dando atto della diffusione dell'istituto nei rapporti societari, auspica una maggiore "trasparenza" per gli accordi in oggetto per tutte le società per azioni.

20. Si veda, MARRONE, *E l'etica diventò un cerotto*, in *Il Sole 24 ore*, del 17 febbraio 2006, recentissima polemica suscitata da Guido Rossi di "abolire" i patti di sindacato; G. SEMINO, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Milano, Giuffrè, 2003, cit. ; G. SBISA, *Il definitivo riconoscimento dei patti parasociali nell'attuale legislazione*, in *Contr. Impag.*, 1995, p. 69 e ss.; F. GALGANO, *Il paradosso dei sindacati di voto*, in *Contratto e impr.*, 1995, p. 65.

21. Si veda, V. DOTTI, *Violazione dei patti di sindacato e strumenti di tutela: profili processuali*, in *Sindacato di voto e Sindacato di blocco*, a cura di Monelli e P.G. Jaeger, Milano 1993; A. PAVONE LA ROSA, *La "trasparenza" dei patti parasociali nelle società per azioni "aperte"*, in *Giur. comm.*, 2007, 5, p. 549.

gli altri aderenti, senza **alcuna incidenza sulla validità della cessione delle azioni attuata in spregio alle stesse**, né sul diritto dell'acquirente all'iscrizione nel libro dei soci.

Tre sono le principali tipologie di sindacati di blocco conosciute dalla prassi: il **patto di inalienabilità**, il **patto di prelazione** ed il **patto di gradimento**²².

Si è a lungo dibattuto dell'ammissibilità di un divieto di alienazione delle azioni, soprattutto in termini di possibile contrasto con l'art. 1379 c.c., in caso di eccessiva durata del relativo accordo²³.

Il richiamato precetto codicistico, infatti, dopo aver stabilito che il **divieto di alienare ha effetto solo tra le parti**, precisa che lo stesso **non è valido se non è contenuto entro opportuni limiti di tempo** e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

Introducendo tanto nel Testo Unico della Finanza quanto nel codice civile la **possibilità di recedere** da accordi a tempo indeterminato, il **Legislatore ha però escluso in nuce il conflitto summenzionato, segnando l'esplicito riconoscimento normativo della legittimità anche dei sindacati in parola**²⁴.

22. Si veda, P. SCHELESINGER, *Parere sui limiti soggettivi di efficacia del sindacato di blocco*, in *Contr. e impr.*, 1990, p. 541 e ss.; ANELLI, *Prelazione societaria e poteri di maggioranza*, in *Riv. soc.*, 1991, p. 1071 e ss.; GUERRA, *Contenuto e disciplina del diritto di prelazione nella prassi degli statuti e dei patti parasociali*; PEDERSOLI, *Sindacati di blocco: validità, tipi ed effetti*; EREDE, *Clausole di prelazione sociale e parasociale: tipi ed effetti*; MONELLI, *Clausole di prelazione: modelli per evitarne l'aggiramento*; DE ANGELIS, *Le clausole di prelazione a "giusto prezzo"*; CASELLA, *Clausole di gradimento*, tutti in AA.VV. *Sindacati di voto e Sindacati di blocco*, op. cit.; R. TORINO, *Note in tema di efficacia dei patti parasociali di blocco e di contendibilità del controllo societario nell'ordinamento giuridico italiano e francese*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, p. 717 e ss.; L. DE ANGELIS, *La clausola di prelazione può essere introdotta nello statuto a maggioranza*, in *Società*, 1999, pp. 693-701; G. VIDIRI, *Le clausole di prelazione e la denuntatio nell'attività negoziale e nel diritto societario*, in *Gius. Civ.*, 2002, I, p. 143 e ss.

23. In tal senso Si veda, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2 Diritto delle società*, cit., p. 225.

24. Si veda, E. MACRÌ, *L'efficacia dei patti parasociali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, 2, p. 228, nota al Tribunale di Genova del 8 luglio 2004, cit. secondo il quale "i patti di blocco hanno efficacia esclusivamente per i loro aderenti, con la conseguente affermazione che il divieto parasociale di alienazione non avrebbe, a differenza del divieto statutario di alienazione, efficacia 'reale' ossia non potrebbe, almeno tendenzialmente, opporsi a terzi. Ma, la stipulazione di un patto parasociale di blocco presenta altri profili di utilità, ravvisabili nel fatto che attraverso un tale negozio parasociale il divieto di alienazione può essere introdotto senza modificare lo statuto, rendendo il patto valevole soltanto per i soci paciscenti ed evitando così di restringere la negoziabilità di tutte le partecipazioni della società e garantendo una minore compressione della liquidità (le clausole di blocco, se incluse nell'atto costitutivo, comportano, a differenza di un sindacato di blocco, l'attribuzione del diritto di recesso ex art. 2469, comma 2 c.c.)".

Gli accordi di prelazione **vincolano gli aderenti che intendano cedere le proprie azioni, ad offrirle a soggetti già individuati** prima che a terzi.

I paciscenti non potranno dunque stipulare contratti con soggetti terzi prima di aver messo in grado il prelazionario ad essi indicato di concluderlo alle medesime condizioni²⁵.

Le clausole di prelazione possono essere concordate a favore dei soli partecipanti al patto parasociale, come pure essere stabilite nell'interesse del gruppo ed in via graduata di altri soggetti od, infine, esclusivamente a favore di un terzo designato dalla maggioranza dei paciscenti.

In ogni caso dovrà essere imposto il **rispetto di alcune formalità** quali:

- la **comunicazione** da parte del futuro alienante agli altri soci, della sua **intenzione** di alienare le proprie azioni;
- l'**indicazione** delle generalità del **potenziale cessionario**, e delle **condizioni della cessione**: prezzo, modalità di pagamento, ecc.;
- il **termine** e la **forma** per l'esercizio della prelazione.

Vengono infine in esame le clausole di gradimento le quali *subordinano* l'ingresso di nuovi soggetti al benessere di un determinato organo sociale, quale ad esem-

25. In Giurisprudenza sulle clausole di prelazione si veda, Tribunale di Torino, 28 aprile 1998, in *Le Società* n. 3/1999, p. 326 e ss. con nota di FUSI, "Effetti dei patti parasociali rispetto a soci diversi dai contraenti originali", ove si legge: "la pretesa violazione di una clausola di prelazione contenuta in un patto parasociale" è domanda che si fonda "non già sul rapporto sociale ma ... sul rapporto negoziale parallelo alla partecipazione azionaria, il patto di prelazione contenuto nell'accordo parasociale ... per sua natura è diretto a regolare rapporti negoziali di carattere obbligatorio, sovrapposti e indipendenti dai rapporti societari" e ancora "una clausola ... contenuta in patti parasociali non coinvolgenti la società è per essa *res inter alios acta*"; Tribunale di Bologna, 21 marzo 1995, in *Società*, 1995, p. 1208, ove si legge: "La clausola di prelazione R. Costituisce una clausola organizzativa posta a tutela dell'interesse sociale alla tendenziale omogeneità della compagine sociale. In tema di società di capitali, la regola generale è l'attribuzione alla maggioranza dei soci di un generale potere di modifica del contratto sociale, con i limiti che la legge ritiene espressamente di apportare a tale principio, limiti che non si rinvencono in tema di modifica o soppressione di clausole di gradimento o di prelazione previsto nello statuto di società per azioni ..."; Tribunale di Milano, 4 novembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, II, p. 866 con nota di ROZZI, "Le clausole statutarie di prelazione e gradimento costituiscono, secondo la previsione dell'art. 2479 c.c. uno strumento volto a salvaguardare l'omogeneità della compagine sociale e l'equilibrio dei rapporti di carattere fiduciario che intercorrono tra i soci. Esse attengono, conseguentemente, ai meccanismi organizzativi della società, i quali trovano espressione nell'atto costitutivo e nelle modifiche che ad esso possono essere apportate, a maggioranza, nel corso della gestione in relazione alle mutevoli esigenze della compagine sociale, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2368 c.c."

pio il Consiglio di Amministrazione, ovvero al possesso di determinati requisiti, come la cittadinanza italiana o l'appartenenza a specifiche categorie lavorative.

Queste pattuizioni **mirano** ovviamente **ad impedire che soggetti non in possesso di caratteristiche** ritenute di fondamentale ed imprescindibile importanza, **entrino a far parte della compagine societaria**²⁶.

Quanto allo scopo pratico di questi accordi è d'intuitiva evidenza come **i sindacati di blocco possano rivelarsi utili** nel caso in cui una società quotata sia **costretta a difendersi da un'offerta pubblica d'acquisto "ostile"** da parte di un'altra società²⁷, in quanto consentono di evitare che le partecipazioni sindaca-

26. Si evidenzia in merito alle clausole di mero gradimento, l'art. 22 della l. 4 giugno 1985, n. 281, che considerava inefficaci le clausole degli atti costitutivi di S.p.A. che subordinavano al mero gradimento degli organi sociali gli effetti del trasferimento delle azioni, veniva condannato il gradimento arbitrario, immotivato e assolutamente indiscreto degli organi sociali.

Si veda in Giurisprudenza, Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 1995, n. 7890, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1996, I, p. 877 con nota di G. SBISÀ. Si legge nella massima "*La clausola statutaria che subordina alla previa autorizzazione del consiglio di amministrazione il trasferimento delle azioni e non contiene criteri predeterminati per il rilascio dell'autorizzazione, ma, nell'ipotesi di acquirente non gradito, consente comunque al socio, attraverso la designazione di altro compratore, l'alienazione delle azioni al giusto prezzo, è valida ed efficace anche alla luce del disposto dell'art. 22, l. 4 giugno 1985, n. 281, che sancisce l'inefficacia delle clausole di mero gradimento (nella specie, la clausola prevedeva che in caso di mancato assenso al trasferimento, il consiglio di amministrazione doveva designare uno o più acquirenti delle azioni al prezzo di mercato o, in mancanza, al prezzo determinato dal comitato agenti di borsa di Trieste). Una clausola siffatta, invero, consente il contemperamento delle due opposte esigenze che ispirano la 'ratio' della disciplina del gradimento: quella di evitare che, attraverso l'effettiva esclusione della facoltà di alienazione, il socio rimanga prigioniero della società e quella di tutelare l'interesse della società precludendone l'ingresso a persone o gruppi che, come concorrenti o speculatori, possono fare il danno e non l'interesse della società stessa*" e Cassazione civile, Sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048, in *Giust. civ. Mass.* 1996, p. 1250 e *Foro it.*, I, p. 2686, ove si legge "*L'art. 22 della legge n. 281 del 1985 – norma applicabile anche alle società costituite ed in vita al momento della sua entrata in vigore – nel definire 'inefficaci' le clausole di mero gradimento contenute negli statuti delle società azionarie (ossia quelle clausole che rimettono al giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione, o in via di reclamo, dell'assemblea delle società per azioni e dei diritti di opzione del socio, senza in alcun modo vincolare l'esercizio di tale potere né a criteri predeterminati né ad un connesso obbligo di motivazione) non intende sanzionare tali clausole di una efficacia relativa, bensì di una vera e propria nullità, attesa la loro radicale ed assoluta inidoneità a produrre effetti, anche sotto il profilo del combinato disposto degli artt. 1418 comma 2, e 1346 c.c., trattandosi di pattuizioni negoziali intrinsecamente incapaci di realizzare lo scopo cui esse sono dirette e dunque, aventi oggetto impossibile*".

27. Si veda, G. FERRINI, *Le difese contro le opa ostili: analisi economica e comparazione*, in *Riv. soc.*, 2000, p. 737 e ss.; sull'importanza delle coalizioni, formali e informali, di azionisti rilevanti, ai fini della stabilità del controllo delle società quotate, BIANCHI e CIPOLLETTA, *Con-*

te entrino nella sfera patrimoniale del soggetto che ha lanciato l'OPA, contrastando così in maniera efficace la scalata ed il conseguente cambio di controllo.

In realtà l'utilità di un sindacato di blocco o di gradimento in tali frangenti è molto contenuta se non del tutto assente per il seguente duplice ordine di ragioni pratiche e logiche.

In primo luogo, l'**inosservanza del divieto di alienazione potrà dar luogo unicamente ad un'azione di natura risarcitoria** ex art. 1218 c.c., avendo il patto efficacia meramente obbligatoria limitata ai soli aderenti.

Secundum datur, l'art. 123 ultimo comma TUF espressamente dispone che "gli azionisti che intendono aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli artt. 106 e 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati dall'art. 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni".

Prevedendo esplicitamente la possibilità di recesso ad nutum da un patto di sindacato nel **caso in cui uno o più paciscenti vogliano aderire ad un'OPA** secondo gli articoli 106 e 108 TUF, (rispettivamente offerta pubblica di acquisto totalitaria, offerta pubblica di acquisto preventiva e obbligo di acquisto), la **norma priva evidentemente di forza l'eventuale accordo** di sindacato stipulato **per difendersi dall'offerta medesima**.

Art. 106 TUF - Offerta pubblica di acquisto totalitaria

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso

segue

centrazione proprietaria e stabilità del controllo delle società quotate: alcune considerazioni sul ruolo e natura dei fenomeni coalizionali, in IRS, *Rapporto sul mercato azionario*, 1997, Milano, 1997, p. 187; F. CHIAPPETTA e R. D'AMBROSIO, *OPA e disciplina del procedimento*, in *Riv. soc.*, 2001, 2-3, p. 449; P. BALZARINI, *Il testo Unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria*, *Respag. Civ. e prev.* 1998, 6, p. 1567; A. DE CANTELLIS, P. GIUDICI, P. TERRILE, *Rassegna delle comunicazioni Consob in materia di offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv. soc.*, 2001, 2-3, p. 521.

in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero è il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione in-

dicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

- a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;
- b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
- c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;
- d) operazioni di carattere temporaneo;
- e) operazioni di fusione o di scissione;
- f) acquisti a titolo gratuito.

6. La Consob può, con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

Art. 107 TUF - Offerta pubblica di acquisto preventiva

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, nè durante l'offerta;
- b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, esclusi dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4;
- c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

- a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
- b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.

Art. 108 TUF - Obbligo di acquisto

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione supe-

riore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

- a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;
- b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
- c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

5.3 Sindacati di gestione

I sindacati di gestione sono accordi **finalizzati a garantire un'influenza dominante su una società per azioni o sulla sua controllante**.

Gli aderenti si obbligano in tal caso a **concordare** una serie di decisioni di ordine gestionale e a far in modo che le stesse siano eseguite da parte degli amministratori della società²⁸.

28. Si veda in Dottrina, M. ATELLI, *Problemi in tema di "sindacati di gestione"*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 112 e ss.; in *Giurisprudenza*, Tribunale di Milano, 2 luglio 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 562, si legge " *Il socio inadempiente a un sindacato di gestione è obbligato a risarcire agli altri soci aderenti allo stesso patto parasociale un danno pari al mancato utile provocato dal suo inadempimento*" e ancora " *Rientrano nella categoria dei patti parasociali comunemente definiti sindacati di gestione gli accordi con cui i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino a pattuizioni riguardanti la gestione societaria, replicandole nelle sedi opportune e dandovi esecuzione: in tali ipotesi i soci non svolgono alcuna attività gestoria all'interno della società e le loro pattuizioni possono essere attuate soltanto se e quando siano recepite ed attuate autonomamente dagli organi preposti della società*".

È quanto tipicamente accade allorché più soggetti concertino l'acquisto di partecipazioni in una medesima società (chiamata la cd. cordata) in misura tale da impedire a chiunque altro di esercitare un controllo sulla stessa.

Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate

Sono considerate controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Possono ricomprendersi nella categoria negoziale in parola tutte quelle pattuizioni che, pur non prevedendo il raggiungimento di un'influenza dominante, impongono comportamenti concertati idonei comunque ad integrarla, come i patti di consultazione²⁹.

Indicativa di come sono stati interpretati nel sistema giudiziario i sindacati di gestione appare la sentenza del Tribunale di Milano, 2 luglio 2001³⁰, secondo la quale *“rientrano nella categoria dei patti parasociali comunemente definiti sindacati di gestione gli accordi con cui i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino a pattuizioni riguardanti la gestione societaria, replicandole nelle sedi opportune e dandovi esecuzione: in tali ipotesi i soci non svolgono alcuna attività gestoria all'interno della società e le loro pattuizioni possono essere attuate soltanto se e quando siano recepite ed attuate autonomamente dagli organi preposti della società.”*

La validità di questi accordi non è sempre scontata, potendo gli stessi tradursi in un'elusione dei criteri legali di *ripartizione delle competenze* degli organi socia-

29. Si veda, M. LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli art. 2341 bis e 2341 ter del codice civile*, dattiloscritto destinato alla pubblicazione in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abadessa e Portale, Torino, 2006, secondo cui *“l'espressione 'effetto' contrapposta ad 'oggetto', sembra voler allargare la fattispecie, fino a comprendere patti rivolti a creare una dipendenza strettamente economica, tali da vincolare prerogative essenziali dell'organo amministrativo”*.

30. Si veda *Giur. it.*, 2002, p. 562.

li, nella misura in cui derogano alla riserva del potere di gestione agli amministratori sancita dall'articolo 2380 bis c.c..

Art. 2380 bis c.c. - Amministrazione della società

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Siffatto orientamento, seppur non isolato³¹, trascura il fatto che **gli amministratori sono sempre assoggettati**, se non altro sotto un profilo fattuale, **alle indicazioni che provengono dai soci di riferimento** senza che vengano per questo infrante le competenze ed escluse le responsabilità loro riservate *ex lege*.

Anche a tacere di queste considerazioni, **il riconoscimento dell'invalidità dei sindacati di gestione determinerebbe soltanto il loro occultamento e non la loro scomparsa**, nulla ostando a che *"i soci esaminino le questioni concernenti la gestione dell'impresa, né che gli amministratori (...) possano consultarsi con i soci ed anche seguirne le indicazioni"*³².

Paiono riconducibili al novero di questi accordi anche i **patti stipulati con società che versano in situazione di crisi**, nei quali l'intervento ed il supporto di istituti bancari sia subordinato all'esercizio, da parte di questi ultimi, di un'influenza dominante sull'amministrazione³³.

Per gli enti bancari, in effetti, le esigenze di efficienza nella gestione sono molto

31. Si veda, N. ABRIANI, *Articolo 2380 bis*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, II, 1, p. 675, il quale propende *"per la tesi dell'invalidità dei sindacati di gestione per contrasto con l'art. 2380 bis c.c., in quanto tali accordi sembrerebbero sottrarre parte delle loro competenze agli amministratori"*. In tal senso anche, M. PRATELLI, *Problemi in tema di "sindacati di gestione"*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 118 e ss e P. NICOLETTI, *Le minoranze di controllo nelle società quotate*, in *Scritti giuridici per Guido Rossi*, Milano, 2002, p. 363, ritiene che *"i sindacati potrebbero determinare un pericolo di cattura degli organi di gestione che finirebbero per assoggettarsi alle decisioni assunte in sede parasociale"*.

32. Così, G. SBISÀ, *Art. 2341 bis, Della società per azioni*, Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 259.

33. Cfr. M. PINNARÒ, *I patti parasociali, intermediari finanziari, mercati e società quotate*, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 1999, p. 771.

più forti, essendo di fondamentale importanza, per la stessa sicurezza dell'intero sistema creditizio, che tali società siano gestite da soggetti dotati non solo di specifici requisiti di onorabilità, bensì anche di particolari competenze e professionalità.

In un ambito normativo che tende ad escludere le facoltà decisionali dell'assemblea in tema di gestione, i sindacati in parola rappresentano a ben vedere l'unico strumento per esprimere indirizzi e strategie a disposizione dei soci i quali, a seconda della consistenza della loro partecipazione al capitale sociale, nutrono un interesse più o meno intenso per l'andamento societario.

Non foss'altro che per i motivi sopra esposti, non si possono nutrire dubbi in merito alla *validità dei patti di gestione nelle società bancarie*, posto che solo l'eliminazione della "*possibilità (... per) l'amministratore di vagliare le indicazioni provenienti (...) alla luce dell'interesse sociale*" potrebbe in questi casi giustificare la censura di illegittimità di questo tipo di sindacato³⁴.

5.4 Accordi di lock-up

L'espressione "*lock-up*" rinvia ad una serie variegata ed eterogenea di pattuizioni tra offerenti, sponsor e coordinatori di consorzi di collocamento, **nell'ambito delle procedure volte alla quotazione di azioni su mercati regolamentati**.

Il denominatore comune di queste intese è quello di **bloccare un determinato status quo a livello partecipativo** nella società oggetto dell'accordo.

In altri termini, **i paciscenti si impegnano** per un certo periodo di tempo **a non alienare, dare in usufrutto, costituire in pegno** e, più in generale, **a non disporre delle azioni rimaste in loro proprietà dopo l'offerta globale**, senza il preventivo consenso scritto dei responsabili dei consorzi di collocamento, onde assicurare la stabilità del titolo nel periodo immediatamente successivo alla quotazione.

Gli accordi di lock-up sono funzionalmente connessi ai contratti di collocamento, rendendo stabile l'andamento dei titoli nel momento successivo all'inizio delle negoziazioni a garanzia del buon fine delle stesse³⁵.

34. Così C. BRESCIA MORRA, *Società per azioni bancaria: proprietà e gestione*, Milano, 2000, p. 119 e ss.; di diversa opinione, M. CERA, *Autonomia statutaria delle banche e vigilanza*, Milano, 2001, p. 26 il quale specifica che "*il diritto delle società bancarie esiga una ripartizione delle competenze fra gli organi così rigida da escludere l'ammissibilità di sindacati di gestione*", (ammissibilità peraltro rifiutata dall'Autore in generale per tutte le S.p.A.).

35. Si veda la recente giurisprudenza sui contratti di collocamento, Tribunale di Parma, Sez. I, 17 gennaio 2006, in *Nuovo dir.* 2006, 7-8, p. 823, dove si legge "*Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98 l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente. La 'ratio' della norma è chiaramente volta alla tutela degli investitori nei loro rapporti con gli in-*

Per la Consob questi accordi non costituirebbero veri e propri patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF ed, in quanto tali, non sarebbero soggetti alla relativa disciplina³⁶, esulando dagli stessi lo scopo di dare un indirizzo unitario all'organizzazione e alla gestione sociale e/o di stabilizzare determinati assetti proprietari.

Ciò nonostante, anche per gli accordi di *lock-up* è prevista una particolare forma di **pubblicità notizia consistente nella loro comunicazione nei prospetti di quotazione**.

Per assicurare una piena informazione del mercato, unitamente al prospetto, dovrà dunque depositarsi anche copia integrale degli accordi dichiarata conforme all'originale, nella quale devono essere specificate tutte le notizie richieste dall'art. 15 del Regolamento Consob³⁷.

Può ipotizzarsi una **distinzione tra accordi di *lock-up* "legali" e accordi di *lock-up* "volontari"**³⁸.

intermediari finanziari e a garantire la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati. Il termine collocamento utilizzato dall'art. 30 deve essere interpretato in senso ampio, riguardando ogni forma di vendita di titoli mobiliari, atteso che tale norma disciplina il collocamento presso il pubblico di servizi di investimento la cui nozione si desume dall'art. 1 comma 5, TUF che comprende fra l'altro la negoziazione, il collocamento nonché la ricezione e la trasmissione di ordini", e, Tribunale di Monza, 16 dicembre 2004, in *Banca borsa tit. cred.* 2006, 4, p. 498, con nota di Lukacs, "Sono da considerarsi di ordine pubblico – ed hanno pertanto natura imperativa e le norme preposte al collocamento di strumenti finanziari contenute nel TUF e nei regolamenti. Se la norma ha un contenuto sufficientemente specifico, preciso ed individuato, i contratti conclusi in sua violazione sono suscettibili di declaratoria di nullità, ove non siano stati in concreto rispettati gli specifici obblighi imposti agli intermediari finanziari, ovvero ove questi ultimi non siano in grado di provare di averli rispettati. Diversamente, è invocabile la sola tutela risarcitoria".

36. Si veda, Comunicazione Consob 18 aprile 2000, n. DIS/29486 reperibile sul sito www.consob.it; si veda, P. GIUDICI, *L'acquisto di concerto*, in *Riv. soc.*, 2001, 2-3, p. 490, dove si legge testualmente "Contratti definitivi e preliminari, accordi di *lock-up* e overallotment options, contratti di opzione (di acquisto call, o di vendita put) e contratti futures escono dall'area di disciplina dell'art. 122, salvo naturalmente, che dentro di essi si nascondono accordi parasociali nell'accezione indicata dalla Consob".

37. Regolamento di attuazione degli articoli 120, comma 4 e 122, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e di trasparenza dei patti parasociali, adottato dalla Consob con delibera n. 11715 del 24 novembre 1998 (tale regolamento è poi confluito nel Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti, approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successivamente modificato con delibera n. 12745 del 6 aprile 2000 e n., 13086 del 18 aprile 2001, nel quale sono stati coordinati in un testo unico regolamentare tutte le disposizioni di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti: la norma relativa ai patti parasociali è confluita negli artt. 127 e ss.).

38. Cfr. G. SEMINO, *Brevi spunti su alcune questioni relative alla disciplina sulla disclosure dei*

I primi sono definiti dall'articolo 2.2.3 del regolamento del nuovo mercato organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., ai sensi del quale “*gli azionisti che abbiano assunto tale qualità nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni, nonché i soci fondatori, gli amministratori e i dirigenti assumono l'impegno, dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire impegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo almeno pari all'80% delle azioni ordinarie dell'emittente da essi detenute alla data di presentazione della domanda. L'impegno ha una durata di un anno dalla data di avvio delle negoziazioni*”³⁹.

Gli accordi di *lock-up* “volontari” sono invece quelli conclusi tra soci e/o managers della società che, al fine di impegnarsi per tempi più lunghi, assumono un obbligo/vincolo (non solo nei confronti della Borsa Italiana S.p.a.), che può avere svariati contenuti, ivi incluso quello relativo all'esercizio del diritto di voto in delibere concernenti ad esempio operazioni sul capitale.

5.5 Put and call options

L'opzione *put* e l'opzione *call* sono accordi che **pongono un limite alla libera circolazione delle azioni**: hanno la funzione di attribuire ad una delle parti, rispettivamente, il diritto di alienare o acquistare una certa quantità di azioni ad un prezzo prestabilito (o comunque determinabile) ad una scadenza fissata (od entro la stessa), dietro versamento di un premio che costituisce il prezzo dell'opzione⁴⁰.

Molto spesso l'esercizio di queste opzioni è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, quali l'inadempimento di un dato obbligo o la mancata deliberazione di un aumento di capitale necessaria per ripristinare il livello del possesso azionario tra le parti aderenti al patto.

Più in dettaglio, **con l'opzione di put, si conferisce ad un soggetto il diritto di scegliere se vendere o meno, ad una data scadenza, azioni ad un prezzo prefissato**⁴¹.

patti parasociali nelle società quotate (deposito dei patti presso il registro delle imprese, regime sanzionatorio di cui all'art. 122 TUF e accordi di lock-up), in *Giur. comm.*, 2002, p. 2.

39. Deliberato dall'assemblea della Borsa Italiana S.p.a. del 26 luglio 2000 e approvato dalla Consob con delibera n. 12744 del 5 ottobre 2000.

40. Cfr. GABBRIELLI - DE BRUNO, *Capire la finanza, guida pratica agli strumenti finanziari*, Milano, 1999, p. 1002.

41. In Giurisprudenza, Tribunale di Bari, sez. II, 17 luglio 2006, in *Guida al diritto*, 2007, p. 2072, dove si legge “*L'omessa indicazione nell'ordine di negoziazione di strumenti finanziari, ovvero nell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari, del numero degli stessi e del relativo valore di mercato e soprattutto la mancata specificazione, nella proposta di contratto di vendita di opzio-*

Con l'opzione *call*, per converso, si riconosce il diritto di acquistare una determinata quantità di azioni ad un certo prezzo e ad una certa data o entro un determinato periodo.

Giova segnalare come **secondo la Consob** le opzioni di *put and call non siano qualificabili patti parasociali*, poiché non obbligano a rendere indisponibili le azioni oggetto di opzione, vincolando solamente a consegnare la stessa quantità e categoria di azioni alla data fissata nell'accordo⁴².

Pur non potendo dissentire da quest'osservazione, non v'è dubbio che simili intese rappresentano **tipiche clausole accessorie** inserite nella quali totalità degli accordi parasociali, ponendosi anzi come tipica via d'uscita da essi.

Si rinvia al Formulario di questo volume per un esempio di *put and call option*, nonché per alcuni modelli di comunicazioni ed atti ad essa connessi.

5.6 Altri patti ritenuti invalidi dalla Giurisprudenza

È forse opportuno soffermarsi su alcuni patti che, seppur relativamente diffusi nella prassi, sono comunemente considerati nulli per contrasto con norme imperative.

La Giurisprudenza di legittimità reputa da sempre **invalidi i sindacati di liquidazione** con i quali si conviene la spartizione dell'intero patrimonio dell'ente, violando le norme imperative dettate in tema di scioglimento della società⁴³.

In ossequio a tale principio, sono stati in particolare **censurati** gli accordi con i quali, in aperto contrasto con l'interesse collettivo alcuni soci, gli amministratori ed i liquidatori di una s.r.l., si erano accordati per **svendere i beni sociali** ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, in favore di terzi e addirittura di loro stessi⁴⁴.

*ni 'put', della quantità dei diversi tipi di azione, del corso 'strike' e del premio, comportano la nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; pertanto, l'acquisto dei prodotti finanziari appare un atto di cieca fiducia, in spregio peraltro del dovere di trasparenza previsto sempre dall'art. 21 d.lgs. 58/1998, norma imperativa, dettata a tutela del pubblico risparmio"; e, Tribunale di Brindisi, 21 gennaio 2005, in *Giur. merito*, 2005, 11, p. 2282, per il quale: "Nei contratti di vendita dello strumento finanziario Put, da stipularsi necessariamente per iscritto, devono essere indicati i valori mobiliari cui si riferisce l'opzione, il prezzo base (strike-price) di acquisto-rivendita dei titoli, il premio di opzione. In mancanza di tali indicazioni il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto".*

42. Si veda, sempre Consob, Delibera n. 12744 del 5 ottobre 2000; M. BIGNAMI G. CALABI, *I patti parasociali: l'evoluzione della giurisprudenza e la riforma del diritto societario. Implicazioni per le operazioni di M&A*, in *Riv. dott. Comm.*, 2003, p. 743 e ss., paiono orientati verso l'assoggettabilità dell'opzione *call* alle regole sui patti.

43. Si veda, Cassazione civile, 22 dicembre 1969, n. 4023, in *Dir. fall.*, 1970, II, p. 457.

44. Si veda, Cassazione civile, 22 dicembre 1989, n. 5778, in *Riv. not.*, 1990, p. 1513, in *Giust.*

Analoga sorte è toccata ai sindacati in tema di *ripartizione degli utili e delle perdite che, in violazione del divieto di patto leonino sancito dall'art. 2265 c.c.*, stabilivano la totale esclusione di taluni soci dalle perdite registrate a carico della società.

Art. 2265 c.c. - Patto leonino
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Parimenti nulli sono stati considerati gli accordi intesi a limitare la responsabilità di amministratori e sindaci, siccome contrari alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società a perseguire i propri rappresentanti e funzionari, a nulla rilevando che il patto in questione venga siglato da tutti i soci⁴⁵.

civ., 1990, I, p. 1545; in *Giur. it.*, 1990, I, 1, p. 569 e in *Riv. dir. comm.*, 1990, II, p. 269, dove si legge “È nullo per illiceità o per mancanza di causa il contratto parasociale con cui i soci di una società a responsabilità limitata si impegnano a porla in liquidazione, predeterminando criteri e modalità di vendita del patrimonio sociale (e in particolare stabilendo un prezzo massimo per la vendita dei beni aziendali notevolmente inferiore al loro effettivo valore)” e ancora “Il contratto con cui i soci di una società a responsabilità limitata, in qualità anche di amministratori e liquidatori, si impegnino reciprocamente a svendere i beni sociali per un prezzo irrisorio, in favore di terzi, ovvero di loro stessi, integra un patto parasociale contrario agli interessi della società e quindi affetto da nullità, anche in relazione alla violazione delle norme imperative che impongono nelle operazioni liquidatorie criteri di chiarezza e la diligenza del buon padre di famiglia”.

45. Si veda, Cassazione civile, sez. I, 27 luglio 1994, n. 7030, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1996, I, p. 95 con nota di Bolzano, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, p. 1019, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1321 con nota di Vidiri, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 99 con nota di Camilletti. Si legge nella massima “Con riferimento ad una società a responsabilità limitata, confligge con l'interesse ufficiale l'accordo parasociale di voto con il quale i soci rinunciano a promuovere l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore uscente per i danni da esso arrecati alla società e ciò anche quando all'accordo abbia preso parte l'intera compagine sociale” e, ancora “Il patto con il quale i soci di una s.r.l. s'impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità ne confronti dello stesso, abdicando all'esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d'interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi)”.

6 Invalidità dei patti parasociali e violazione dei patti parasociali validi

6.1 I patti invalidi

Nel corso di questo lavoro abbiamo potuto constatare come, sulla scorta delle sempre più frequenti ed esplicite previsioni legislative, sia ormai **unanime il riconoscimento della validità dei patti parasociali**.

Siffatta legittimazione “di principio” non ha ovviamente impedito all’ordinamento giudiziario di valutare se effettivamente, nel caso concreto di volta in volta esaminato, il patto violasse norme imperative o fosse contrario a principi inderogabili dell’ordinamento, dipendendo la validità di ogni contratto, anche e soprattutto dal suo contenuto, *ergo*, dal tipo di comportamento che i soci aderenti si impegnano a praticare.

In simile indagine, **il limite della liceità degli accordi di sindacato è stato essenzialmente individuato nell’inconciliabilità dei fini perseguiti dai parasoci con l’utilità sociale**.

In omaggio a questo canone valutativo, sono stati ritenuti **nulli i cd. patti segreti**, ossia quei patti, caratterizzati da una clausola di riservatezza, diretti ad occultare situazioni di controllo azionario, siccome confliggenti con uno dei principi della nuova riforma societaria, ossia quello di rendere trasparente qualsiasi accordo che incida sugli assetti proprietari della società e sul governo della stessa.

Analoga valutazione dovrebbe ricevere il patto che impegna i soci a votare, anziché per realizzare l’interesse sociale (come nel caso legittimo, dell’impegno di ricapitalizzare la società), **per arrecare nocumento all’ente collettivo** (come nel caso illegittimo, dell’impegno di non votare l’azione di responsabilità contro gli amministratori, anche se colpevoli d’aver arrecato danno alla società).

La Suprema Corte si è pronunciata in merito a tale argomento già con la sentenza del 27 luglio 1994 n. 7030, stabilendo che “*il patto con il quale i soci di una s.r.l. si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando al diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell’indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione*

realizza un conflitto di interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale della società, non potendo i soci non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società".

Dalla massima **si desume chiaramente l'illegittimità della rinuncia all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico.**

Nel caso di specie, l'accordo era inserito in un contratto di compravendita, in virtù del quale l'amministratore della società s'impegnava a cedere la propria quota di partecipazione in favore del coniuge dell'unico altro socio, ottenendo come corrispettivo, oltre al pagamento del prezzo, la rinuncia del cessionario e del socio preesistente all'azione di responsabilità per i danni cagionati alla società durante la propria gestione.

La Suprema Corte ha confermato le sentenze dei giudici di merito, escludendo la sussistenza di un diritto dell'ex amministratore al risarcimento del danno per il mancato rispetto dell'impegno assunto dai soci, i quali avevano deliberato di dare corso all'azione sociale che si era conclusa con la condanna del socio uscente ed ex amministratore alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato. La decisione è stata fondata, da un lato sulla **contrarietà della pattuizione all'interesse sociale**, dall'altro sull'idoneità della medesima a determinare una **violazione delle norme che regolano la formazione della delibera assembleare** di rinuncia all'azione sociale di responsabilità degli amministratori.

Per quanto concerne la contrarietà all'interesse sociale, i giudici di legittimità hanno correttamente sottolineato come l'accordo, stipulato nell'interesse dell'amministratore uscente a sua volta parte contrattuale dello stesso, precludesse alla società l'esercizio di ragioni di credito che dall'azione di responsabilità sarebbero conseguite, manifestando in questo modo un conflitto d'interessi tra il terzo e la società, nonché tra quest'ultima e i soci pattisti.

Trattavasi all'evidenza di un negozio implicante "condotte contrarie a finalità imposte dal modello legale", eccedenti il limite ultimo del potere di disposizione del voto in assemblea, rappresentato proprio dal conflitto di interesse con la società.

Vero è che gli accordi con cui i parasoci disciplinano le modalità di esercizio del diritto di voto nell'assemblea sono in linea di principio validi, è però altrettanto certo che tale legittimità ricorre sempre che il voto non sia finalizzato a perseguire un interesse lesivo di superiori interessi sociali.

Nella stessa sentenza vengono inoltre qualificati come **nulli i patti parasociali che attribuiscono indirettamente efficacia esterna al vincolo di voto**, in contrasto con il principio che esige, quale condizione imprescindibile di validità, la loro efficacia semplicemente interna.

È l'ipotesi dell'accordo che stabilisce, in caso di inadempimento, l'acquisto da parte del socio maggioritario, per un prezzo determinato, delle azioni del socio di minoranza.

In questo caso la volontà espressa nel patto parasociale sarebbe inevitabilmente destinata a diventare volontà della società per decisione unilaterale del socio maggioritario, cui sarebbe dato accrescere la propria quota di partecipazione, fino al raggiungimento della necessaria maggioranza assembleare, esercitando l'opzione ex art. 1331 c.c.

Art. 1331 c.c. - Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).

Altri patti considerati invalidi dalla Giurisprudenza sono quelli relativi al procedimento di liquidazione, con i quali i soci convengano la spartizione dell'intero patrimonio dell'ente, violando le norme imperative dettate in tema di scioglimento e liquidazione dello stesso.

Emerge in questi casi come intrinsecamente connesso all'accordo **il pregiudizio economico della società e dei creditori sociali**, i quali vedono stravolte le tutele legislativamente previste dall'organizzazione che i parasoci hanno inteso dare alla liquidazione volontaria del patrimonio sociale.

Ricordiamo che la Giurisprudenza ha sanzionato, perché contrari all'interesse della società, anche i **patti parasociali** con cui soci, amministratori e liquidatori di una s.r.l., si erano concordati **per svendere i beni sociali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato**, in favore di terzi e addirittura di loro stessi.

Parimenti invalidi, per violazione del divieto di patto leonino previsto dall'art. 2265 c.c., saranno **i sindacati relativi alla ripartizione degli utili e delle perdite nei quali fosse stabilita la totale esclusione** di taluni soci dalle perdite subite dalla società.

Al termine di questo breve *excursus* possiamo ritenere confermato il principio generale **che ricollega la validità o meno dei patti alla meritevolezza degli in-**

teressi perseguiti dai paciscenti ed alla loro non contrarietà con l'interesse sociale.

Entrambi i criteri hanno trovato recepimento nella più volte citata sentenza della Corte di Cassazione, 20 settembre 1995, n. 9975, a mente della quale *“in tema di contratti cosiddetti parasociali, il patto, in virtù del quale alcuni soci di una S.p.A. si vincolino a fare sì che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, è nullo non realizzando un interesse meritevole di tutela, in quanto, essendo a tempo indeterminato ed implicando una limitazione alle possibilità del socio di liberarsi delle proprie quote, trasferendole a terzi, contrasta con il generale atteggiamento di disfavore dell'ordinamento nei confronti delle obbligazioni a tempo indeterminato”*.

6.2 L'inadempimento dei patti parasociali, reazioni e tutele giudiziarie

La questione relativa alle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi nascenti dai patti parasociali è stata assai dibattuta, discutendosi in particolare se la reazione dei contraenti adempienti dovesse limitarsi al recesso per giusta causa o alla risoluzione per inadempimento ed alla richiesta di risarcimento, ovvero se la stessa potesse estendersi sino ad ottenere un'esecuzione forzata dell'obbligo inosservato.

Ancora oggi, malgrado l'introduzione di una regolamentazione legislativa in materia (Testo Unico della finanza, artt. 122 e 123 e codice civile, artt. 2341 bis e 2341 *ter*), non è rintracciabile una posizione univoca al riguardo.

Il punto nodale da sciogliere è quello dell'*efficacia del patto parasociale* anche se **sembra ormai assodato che il sindacato abbia efficacia obbligatoria**, ossia vincolante solo ed unicamente per i soci contraenti; questi ultimi avranno possibilità di scegliere se rispettare o meno l'accordo, nella consapevolezza che la violazione li esporrà all'azione di risarcimento promuovibile dagli altri pattisti¹.

1. Si veda Tribunale di Milano, 2 luglio 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 562, dove si legge testualmente *“Il socio inadempiente a un sindacato di gestione è obbligato a risarcire agli altri soci aderenti allo stesso patto parasociale un danno pari al mancato utile provocato dal suo inadempimento”*; e ancora Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I., 19 giugno 2006, in *Redazione Giuffrè*, 2006, secondo cui *“ Il patto parasociale ha una efficacia obbligatoria, come tale non opponibile alla società – né idoneo ad incidere sulla validità delle delibere assembleari – ma solo ai soci tra i quali è intercorso e che possono essere chiamati anche a rispondere dei danni che eventualmente dalla violazione del patto alcuni di essi assumano aver subito”*.

L'efficacia reale spetterebbe così alle sole regole statutarie (vincolanti per i soci, presenti e futuri), con la conseguenza che, qualsiasi **atto societario** assunto con il voto di soci che si erano impegnati in altra sede a non votare, o a votare in modo diverso da come poi hanno fatto, **rimane perfettamente valido e non impugnabile**.

Il discrimen tra tutela obbligatoria e reale, pertanto, coincide sostanzialmente con la distinzione dogmatica tra sociale e parasociale².

I patti *de quibus* operano notoriamente su un **piano autonomo** seppur collegato attraverso un rapporto di **accessorietà** al negozio sociale e pur interagendo con la struttura societaria, producono effetti solo nei rapporti interni senza alcuna ripercussione nei confronti della società, intesa quale persona giuridica autonoma³.

È in definitiva ormai assodato il principio secondo il quale la **violazione del patto parasociale produce effetti solo nei rapporti tra aderenti⁴.**

A titolo esemplificativo poniamo il caso che due soci, A e B, titolari rispettivamente del 45% e del 35% del capitale sociale di una S.p.A., sottoscrivano un pat-

2. Cassazione civile, 20 settembre 1995, n. 9975, si veda, *Giur. Comm.*, 1997, II, p. 50 e ss. con commenti V. BUONOCORE, V. CALANDRA BUONAURA, R. CORSI, R. COSTI, A. GAMBINO, P.G. JAEGER, *Un revirement della Cassazione in materia di sindacati di voto?*; in *Giust. Civ.*, 1996, I, p. 73 ss., con nota di VIDIRI, *Sui sindacati di voto a tempo indeterminato*; in *Giur. it.*, 1996, I, p. 1, con nota di COTTINO, *Anche la giurisprudenza canonizza i sindacati di voto?*; infine, in *Corriere Giur.*, 1996, p. 163, con nota di LOMBARDI; Cassazione civile, 23 novembre 2001, n. 14865 in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, p. 2004; in *Società*, 2002, p. 431, nota di PICONE; in *Riv. Notariato*, 2002, p. 1047 nota di VOCATURO; in *Arch. Civ.*, 2002, p. 1059, nota di PIZZIRUSSO; in *Giur. comm.*, 2002, II, p. 666 con nota di COSTI; in *Riv. Dottori comm.*, 2003, p. 111 con nota di VENTIRUZZO.

3. Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. 2, III ed., Torino, 1995, p. 47, secondo cui “i patti parasociali non concorrono a definire l'assetto organizzativo della società in quanto non risultante dal documento costitutivo della stessa”.

4. Si veda, RIZZINO - BISINELLI, *Patti parasociali ed ipotesi alternative per il controllo di società*, in *Riv. soc.*, 1997, p. 137; e DI CICCIO, *Violazione di un patto parasociale: eccesso di potere o risarcimento danni?*, in *Giur. comm.*, 1999, p. 3, nota 9, secondo cui, “l'incertezza interpretativa sulla validità ed efficacia, ed il rischio di un loro disconoscimento da parte del giudice o addirittura l'emergere di una responsabilità penale per la loro stipulazione, rende il ricorso ai patti parasociali uno strumento ambiguo e la loro utilizzazione non sempre efficace. Un deterrente costituito dalla lentezza del sistema giudiziario italiano che rende molto difficile da ottenere il dovuto risarcimento danni in caso di inosservanza del patto. Inoltre i patti sono sorti con un'innata caratteristica di riservatezza; il fatto che essi oggi siano sottoposti a continui controlli per garantirne la massima trasparenza, li rende sicuramente meno ‘affascinanti’”.

to parasociale contemplante anche l'impegno di votare in un predeterminato modo, all'assemblea dei soci convocata per la nomina di un amministratore. Giunto il momento della votazione e, contrariamente a quanto pattuito, il socio B esprime il suo voto in modo difforme da quanto pattuito e l'amministratore prescelto non viene eletto.

Attesa la libertà di ciascuno dei paciscenti, la nomina è perfettamente valida, rimanendo l'accordo parasociale non opponibile nei confronti della società.

Il socio A non ha quindi alcun motivo valido per impugnare la deliberazione assembleare assunta dalla maggioranza dei soci, neppure ai sensi dell'art. 2377 c.c.

L'unico rimedio esperibile rimane l'*ordinaria azione di risarcimento del danno* che A fosse in grado di provare come risultato del colpevole inadempimento del socio B.

Proprio in ragione della *limitata efficacia vincolante dei patti*, gli stessi recano sovente clausole che ostacolano il più possibile la violazione degli aderenti.

È questo il caso dell'imposizione ai soci sindacati dell'*obbligo di deposito delle azioni* presso una società fiduciaria alla quale venga conferito mandato congiunto ed irrevocabile per l'esercizio del diritto di voto.

La stessa finalità potrebbe perseguirsi con la predisposizione di penali in caso di mancata osservanza *ex art. 1382 c.c.*, le quali rappresentano tuttavia soltanto la "*monetizzazione del danno da inadempimento*", **limitandosi in pratica ad agevolare l'assolvimento dell'onere probatorio nell'ambito dell'instaurando giudizio**⁵.

Art. 1382 c.c. - Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

5. Si veda in merito alla quantificazione della penale, la pronuncia della Cassazione, Sezioni Unite, 13 settembre 2005, n. 18128 in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, p.16; *Foro it.*, 2005, I, p. 2985; *Riv. Giur. Edilizia*, 2006, p. 168; *Europa e dir. priv.*, 2006, 1, p. 353; *Dir. & Formazione*, 2005, p. 1432; *D&G – Dir. e giust.*, 2005, 38 nota di GARUFI; *Corriere del merito*, 2005, II, p. 1171; "*In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in*

Tutti questi strumenti assolvono comunque ad una **funzione di prevenzione o deterrenza** senza alcuna possibilità di coartare i parasoci, ed è questa la ragione per la quale **i patti vengono da più parti indicati come semplici gentleman's agreement**⁶.

Ferme restando le considerazioni di origine generale sopra svolte **va segnalato come sulla possibilità di ottenere un'esecuzione forzata per l'adempimento del patto parasociale, non vi sia però una perfetta unanimità di vedute.**

L'orientamento Dottrinale prevalente tende ad **escludere la possibilità** di una "realizzazione coattiva del diritto di credito contro il volere dell'obbligato"⁷, sul **presupposto che il socio (e quindi anche il parasocio) deve potersi liberamente determinare in assemblea.**

A sostegno di tale posizione, si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 dicembre 1996⁸, ove si legge che "non è ammissibile un ordine impartito dal giudice di votare in un certo modo in assemblea o di astenersi dal votare in modo difforme dal patto parasociale, in quanto ciò contrasterebbe con

cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una delle riduzioni della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempita".

6. Si veda, A. GAMBINO, *Un revirement della Cassazione*, op. ult. cit., p. 80.

7. Così M. ATELLI, *Recesso e inadempimento nelle convenzioni di voto*, in *Contratto e Impresa*, 1997, p. 88.

8. Pubblicata in *Giur. comm.* 1997, II, p. 119 con nota di SONNINO, *Una richiesta di esecuzione specifica: il quale enuncia che "Il Tribunale, pur non contestando la validità dei patti parasociali posti alla sua attenzione, ha ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. dovesse essere respinto perché l'eventuale inadempimento di un patto che non prevede alcuno dei meccanismi attributivi dell'efficacia c.d. reale e che, pertanto ha efficacia solo obbligatoria fra i contraenti, non poteva giustificare l'adozione del provvedimento richiesto"* e ancora "la violazione di un accordo con efficacia obbligatoria determina esclusivamente il risarcimento del danno a carico del soggetto inadempiente, e dunque, non può ravvisarsi uno spazio operativo per un provvedimento, anche definitivo, che obblighi costui all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto parasociale". Negano la fondatezza di un provvedimento di esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di votare in linea con le pattuizioni parasociali, G. COTTINO, *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, Milano, 1958, p. 271; G. RESCIO, *I sindacati di voto*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1994, III edizione, pp. 559-565; G. SANTONI, *Patti parasociali*, Napoli, 1985, pp. 249-250. In *Giurisprudenza*, Tribunale di Milano, 14 febbraio 1980, in *Rass. Dir. civ.*, 1981, p. 217 e cfr. PICONE, nel commento della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 14865/2001, il quale richiama la sentenza del Tribunale di Roma, 20 dicembre 1996, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 119.

il diritto dei soci di liberamente determinarsi in assemblea”, e specifica che “i patti sindacali hanno efficacia solo obbligatoria fra i contraenti ed esterna alla società di cui non alterano struttura ed ordinamento istituzionali, e, pertanto, se disattesi, non incidono negativamente sulla validità delle delibere assembleari. Nel contrasto fra obbligo parasociale e il diritto del socio di libera partecipazione alla formazione della volontà sociale, resta perciò inalterata la libertà dei singoli soci di votare anche in difformità dei patti parasociali, salve le conseguenze dell’inadempimento”.

Viene in tal guisa pesantemente messa in discussione l’applicabilità dell’art. 2932 c.c., **dovento escludersi la stessa possibilità di emanare ordini giudiziari di facere infungibili**⁹.

Art. 2932 c.c. - Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua partecipazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

A favore della tutela reale si osserva all’opposto come il diritto di voto non sia in realtà materialmente ed inscindibilmente legato alla persona del socio, visto che lo stesso codice civile all’art. 2352 c.c. riconosce la possibilità che il voto venga esercitato anche da un terzo non indicato dal socio (ad esempio, il custode nel caso del sequestro delle azioni.)

Art. 2352 c.c. - Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratorio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono

segue

9. Si veda Tribunale di Roma, 20 dicembre 1996, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 119, ove si legge testualmente: “Anche se si potessero superare le ben note difficoltà sollevate da dottrina e giurisprudenza in ordine alla possibilità di emanare ordini di facere infungibili, non eseguibili coattivamente, nonché le difficoltà di potersi riferire alla disciplina di cui agli artt. 2932 e 2931 c.c. ..., alla luce anche della più recente giurisprudenza della S.C., non sarebbe comunque possibile un ordine impartito dal giudice di votare in un certo modo in assemblea o di astenersi dal votare in modo difforme dal patto, in quanto contrasterebbe con il persistente riaffermato diritto dei soci di liberamente determinarsi in assemblea”.

attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono chiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Meritevole di attenzione appare l'orientamento giurisprudenziale che, pur senza sposare il principio della fungibilità dell'obbligo di voto assunto parasocialmente¹⁰, evidenzia come una pronuncia di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile, ancorché non eseguibile coattivamente, non sarebbe necessariamente inutiliter data, potendo trovare spontanea attuazione da parte del condannato e valendo in ogni caso a scoraggiare comportamenti difformi da quanto disposto di comune intesa dai paciscenti.

Com'è noto, tuttavia, l'art. 2932 c.c. riconosce tutela al creditore tramite un provvedimento giudiziale idoneo ad ottenere gli effetti del contratto rimasto inadempito, sempre che gli stessi siano precisi e prestabiliti. Ne consegue l'assoluta impossibilità di eseguire in forma specifica accordi che riguardino future decisioni dei membri del Consiglio di Amministrazione non predeterminabili *ex ante*¹¹.

10. Tribunale di Roma, 23 luglio 2003, n. 2838, in *Foro it.*, I, p. 2838, secondo cui "l'inidoneità del provvedimento cautelare ad essere sottoposto ad esecuzione coattiva diretta non comporta il venir meno dell'interesse della parte ad ottenere la pronuncia, è ammissibile il ricorso teso ad ottenere un provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di fare infungibili sia il ricorso teso ad ottenere l'individuazione delle modalità di relativa attuazione".

11. Si veda, M. SONNINO, *Una richiesta di esecuzione specifica*, in *Giur. comm.*, 1997, 1, p. 119, il quale stabilisce che "l'esercizio di voto da parte del socio implica la sua partecipazione all'assemblea e il Tribunale non rigetta la richiesta di applicazione dell'art. 2932 c.c. non tanto per l'impossibilità che l'esecuzione di un negozio unilaterale sia imposta in forza dell'art. 2932 c.c., quanto dal fatto che il complesso di attività e operazioni preliminari ed accessorie non può essere esaurito, alla stregua di una comune manifestazione negoziale, nella semplice dichiarazione del socio in assemblea"; al riguardo si cita, Tribunale di Napoli, 18

Il confronto teorico ha investito anche l'applicabilità dell'**art. 700 c.p.c.**¹², discutendosi dell'ammissibilità della richiesta di un *provvedimento d'urgenza per l'esecuzione coattiva della prestazione del parasocio inadempiente*¹³.

Art. 700, c.p.c. - Condizioni per la concessione

Fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto invia ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

D'indubbio interesse appare su questo specifico tema la pronuncia del **Tribunale di Genova dell'8 luglio 2004**, con la quale è stata **decretata l'accoglibilità** della domanda finalizzata ad imporre in via d'urgenza l'esecuzione di un sinda-

febbraio 1997, in *Società*, 1997, p. 935 con nota di PERNAZZA e in *Riv. Notariato*, 1997, fasc. 6, secondo cui *"Il patto parasociale con il quale il socio maggioritario di una s.n.c. nel contratto preliminare di alienazione di una quota della società promette all'acquirente di conferirgli in esclusiva l'amministrazione della società non è efficace nei confronti dei soci che non lo hanno sottoscritto, né nei confronti della società, trattandosi di negozio autonomo rispetto a quello societario, né è esperibile un'azione ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza che produca gli effetti delle obbligazioni inadempite"*.

12. Si veda in Dottrina, G. SANTINI, *Esecuzione specifica di accordi parasociali?*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 1968, p. 40.

13. Si veda l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. come rimedio per gli obblighi di fare infungibile, la sentenza del Tribunale di Milano, 27 gennaio 1999, in *Giur. milanese*, 2000, p.16, nella quale si legge testualmente: *"È ammissibile la pronuncia di un provvedimento d'urgenza che imponga un 'facere' infungibile, essendo questo provvedimento non solo potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto) che il titolare del diritto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un 'facere' infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento"*. Si veda anche, sentenza del Tribunale di Roma, 12 luglio 1999, in *Rass. Giur. Enel*, 2000, p. 523, dove si legge testualmente: *"Accertata la esistenza del 'fumus boni iuris' in ordine all'azione di una società (Wind Telecomunicazioni) e di due dei suoi soci (Enel e France Telecom) circa la violazione da parte del terzo socio (Deutsche Telekom) dei patti parasociali, per avere tale socio intrapreso rapporti collaborativi con altro operatore telefonico del mercato italiano (Telecom Italia), e contestata, sotto diversi profili, l'imminenza del possibile pregiudizio derivante dal detto comportamento, va concesso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ancorché in termini diversi da quelli prospettati dai richiedenti (nella specie è stata ordinata la pubblicazione, a cura e spese della soccombente Deutsche Telekom, sulla stampa quotidiana nazionale, di un comunicato in cui si desse atto dell'accertamento compiuto dal giudice in via provvisoria, circa l'avvenuto inadempimento ai patti parasociali"*.

cato di voto deliberante a maggioranza per teste¹⁴: “è ammissibile un provvedimento – ex art. 700 c.p.c. – che obblighi il socio a votare in conformità a quanto deciso dalla maggioranza dei partecipanti al sindacato di voto cui il socio stesso aderisce”.

In **apparente contrasto** con i principi generalmente invalsi in materia, più volte sopra richiamati, **sono stati in questo caso riconosciuti effetti endosocietari a pattuizioni parasociali**, essendosi nello specifico sospesa l'efficacia e l'iscrizione a libro soci della cessione di quote di s.r.l. posta in essere in violazione di una clausola di prestazione statutaria e di un sindacato di blocco stipulato da alcuni soci¹⁵.

Se si prende in considerazione l'ipotesi di un sindacato stipulato tra tutti i soci, senza la produzione di effetti su terzi, diviene in effetti difficile negare un'incidenza del contratto parasociale su quello sociale¹⁶.

14. Pubblicata in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 235 vi si legge testualmente: “Qualora vi sia fondato sospetto di violazione di un sindacato di blocco, nonché di una clausola di prelazione statutaria, il giudice, in via cautelare, può vietare l'iscrizione nei libri soci del trasferimento della partecipazione sociale” e ancora “Va accolta la domanda cautelare che ordini al socio (e alla società fiduciaria che detenga le relative partecipazioni), inadempiente agli obblighi scaturenti da un sindacato di voto e di blocco e che abbia posto in essere una cessione in violazione di una clausola di prelazione statutaria, di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a maggioranza dagli aderenti al patto di sindacato”. Si veda, E. MACRÌ, *L'efficacia dei patti parasociali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, p. 2, nota al Tribunale di Genova, op. cit. in merito all'applicabilità dell'art. 700 agli obblighi di fare infungibili stabilisce, due opinioni: “secondo la prevalente giurisprudenza, si oppone la considerazione che non può aversi un provvedimento cautelare che importi conseguenze più ampie di quelle che potrebbero aversi nella successiva decisione di merito, visto che l'interesse del creditore può essere soddisfatto unicamente mediante l'attività incoercibile del debitore. Secondo l'opposta opinione, una pronuncia di condanna sarebbe, comunque, idonea a produrre i propri effetti mediante volontaria esecuzione da parte dell'obbligato e avrebbe l'effetto di scoraggiare comportamenti difformi da quanto accertato e/o disposto cautelarmente”.

15. Si ricorda che una parte della dottrina non è d'accordo con tale orientamento, esempio G. COTTINO in *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, Milano, 1958, p. 263 e ss., ma soprattutto ci si chiede se i patti parasociali hanno efficacia reale, si veda G. SEMINO, *I patti parasociali hanno assunto efficacia reale*, in *Le società*, n. 10/2004, pp. 1267 e ss.; anche PAGNI, *Mala gestio degli amministratori e tutela urgente*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 474 ss. sulle resistenze che si incontrano in dottrina e giurisprudenza alla possibilità di applicare il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. agli obblighi di fare infungibili.

16. Si prenda, ad esempio, la difformità di un patto parasociale di prelazione stipulato tra tutti gli azionisti in cui viene offerto un certo numero di azioni ad un socio diverso da quello cui sarebbe spettato pattizamente, in questo caso non vi sono motivi di terzi in buona fede da prendere in considerazione per non riconoscere efficacia sociale al patto in questione.

In Dottrina si veda R. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, p. 5 e R. CLARIZIA, *I contratti nuovi*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da Bessone, XV, Torino 1999.

Attualmente solo in Dottrina tale argomento è stato affrontato con un'apertura verso una *bilateralità del rapporto tra contratto sociale e accordo parasociale*¹⁷, mentre la Giurisprudenza non si è ancora pronunciata sul tema.

Atteso l'orientamento "ondivago" sopra rilevato, può affermarsi che i parasoci che subiscono la violazione di un patto, potranno al più tentare di chiedere all'autorità giudiziaria l'esecuzione forzata del patto violato, anche con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere però certezza alcuna in merito all'accoglimento del medesimo, stante peraltro l'assenza di pronunce della Suprema Corte successive alla riforma del diritto societario.

17. Si veda, R. COSTI, *I patti parasociali e il collegamento*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 200 secondo cui " *Il collegamento fra contratto sociale e convenzione di voto è un collegamento bilaterale e non unilaterale, dal momento che, almeno nelle società per azioni quotate e in quelle aperte, le vicende del rapporto parasociale incidono pesantemente sul rapporto sociale. Risulta così smentita la tesi secondo la quale le convenzioni di voto sarebbero irrilevanti per la società*". Già G. OPPO, *Contratti parasociali*, op. cit., aveva ritenuto che il rapporto tra contratti parasociali e contratto sociale non fosse necessariamente unilaterale.

7 Schemi riepilogativi

Definizione
<p>Si intende per “patto parasociale” qualsiasi accordo siglato a margine dell’atto costitutivo di una società con cui si regolino, tra i soci aderenti, in maniera o derogativa o integrativa, rapporti ed obblighi derivanti dal contratto sociale e dal tipo di società prescelto.</p> <p>I patti:</p> <ul style="list-style-type: none">– possono intercorrere tra soci e/o tra soggetti legittimati all’esercizio del voto (usufruttuari, creditori pignoratizi, riportati);– sono espressione di autonomia privata e sono definibili come contratti atipici ex art. 1322 c.c.;– hanno efficacia meramente obbligatoria tra le parti e non hanno effetto rispetto alla società;– non possono ledere gli interessi societari o recare pregiudizio al raggiungimento dello scopo sociale.

Evoluzione giurisprudenziale in tema di patti parasociali	
Orientamento giurisprudenziale negativo fondato su:	Art. 1346 c.c. – Indeterminazione dell’oggetto Art. 18 Cost. – Accordi segreti Art. 1418 c.c. – Formazione volontà al di fuori dell’ambito assembleare
<i>Mutamento di indirizzo</i>	
Sentenza Cassazione 9975/1995 Validità delle convenzioni di voto	
Sentenza Cassazione 14865/2001 Validità dei patti parasociali anche a tempo indeterminato	

Riconoscimenti legislativi
D.LGS. 58/98 TUF Disciplina specifica dei patti parasociali per le società quotate
NUOVO DIRITTO SOCIETARIO Artt. 2341 <i>bis</i> e 2341 <i>ter</i> c.c.

Tipologie di S.P.A. ai fini della disciplina dei patti parasociali	
S.P.A. CHIUSE	Società con titoli non diffusi tra il pubblico (art. 2341 <i>bis</i> c.c.)
S.P.A. APERTE NON QUOTATE	Società con titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, ma non quotate (art. 2341 <i>bis</i> e <i>ter</i> c.c.)
S.P.A. APERTE QUOTATE	Società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati (artt. 122 e 123 T.U.F.)

Oggetto di regolamentazione legislativa sono gli accordi tra soci idonei a:
<ul style="list-style-type: none"> – incidere direttamente sulla vita societaria, – dare un giudizio unitario all’organizzazione e alla gestione sociale, – cristallizzare determinati assetti proprietari.
Sono esclusi ai sensi dell’art. 2341 bis c.c. e dell’art. 122 TUF:
i patti strumentali e gli accordi di collaborazione e di scambio

Aspetti regolamentati: durata	
Se determinata non superiore a:	
5 anni (art. 2241 <i>bis</i> c.c.)	3 anni (art. 122 TUF)
Con possibilità di rinnovo alla scadenza. Se è prevista una durata superiore i patti si intendono stipulati per la durata massima.	
Se indeterminata:	
possibilità per il paciscente di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.	

Aspetti regolamentati: obblighi di pubblicità		
Art. 2341 <i>ter</i> c.c.		Art. 122 TUF
S.P.A. CHIUSE	S.P.A. APERTE NON QUOTATE	S.P.A. QUOTATE
Nessun adempimento	<ul style="list-style-type: none"> – preventiva comunicazione alla società dell'esistenza dei patti – dichiarazione esistenza patti in apertura assemblea 	<ul style="list-style-type: none"> – comunicazione alla Consob entro 5 giorni dalla stipula – pubblicazione estratto su un quotidiano – deposito patti presso registro delle imprese entro 15 giorni

Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità		
Art. 2341 <i>ter</i> c.c.		Art. 122 TUF
S.P.A. CHIUSE	S.P.A. APERTE NON QUOTATE	S.P.A. QUOTATE
Nessuna sanzione	<p>Nessuna sanzione per la mancata comunicazione alla società.</p> <p>Divieto di esercizio del diritto di voto per le azioni comprese nel patto non dichiarato in apertura di assemblea.</p> <p>Se il diritto di voto viene comunque espresso e risulta determinante per l'assunzione della delibera, possibilità di impugnare la delibera stessa ex art. 2377 c.c.</p>	<p>Nullità del patto.</p> <p>Divieto di esercitare il diritto di voto.</p> <p>Se il diritto di voto viene comunque espresso e risulta determinante per l'assunzione della delibera, possibilità di impugnare la delibera stessa ex art. 2377 c.c. (l'impugnazione può essere richiesta dalla Consob).</p>

Oggetto dei patti: esercizio del diritto del voto

Con questi accordi le Parti intendono regolamentare l'esercizio del diritto di voto in assemblea su determinati argomenti (materie rilevanti) in modo da assicurare stabilità di governo e di indirizzo della società.

Le regole possono riguardare l'esercizio del diritto di voto (Codice Civile) o l'obbligo di preventiva consultazione tra i soci (TUF).

Possono essere previste forme articolate di attuazione con la creazione di un Comitato Direttivo del Patto che si riunisce prima delle riunioni assembleari o previsioni più semplici e meno strutturate.

Il patto deve inoltre recare:

- l'individuazione delle materie rilevanti;
- la fissazione delle maggioranze qualificate.

Oggetto dei patti: sindacato di voto con comitato direttivo

Organo del patto è il Comitato Direttivo, composto da ... membri uno per ciascun socio aderente al patto ...

Sono sottoposti all'esame preventivo del Comitato Direttivo, le cui deliberazioni saranno vincolanti per tutti i paciscenti nelle sedi societarie di competenza, i seguenti argomenti

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessario il raggiungimento del ...% delle azioni sindacate.

Per le materie di cui ai punti i soci ... hanno singolarmente diritto di veto.

Oggetto dei patti: sindacato di voto senza comitato direttivo

Le parti si impegnano a consultarsi preventivamente sulle materie di seguito indicate:

.....

In sede di consultazione preventiva le decisioni delle parti sono validamente prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il ...% delle azioni sindacate.

Le parti si impegnano a votare in assemblea in conformità alle decisioni assunte dalle parti in sede di consultazione preventiva.

Oggetto dei patti: governance societaria**Situazioni di stallo decisionale**

In caso di stallo decisionale il quale può verificarsi quando:

A. in Consiglio di Amministrazione, nell'impossibilità di assumere una decisione su una o più materie riservate poste all'ordine del giorno e tale impossibilità perduri per almeno due consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi, previa tempestiva convocazione, a distanza di non più di tre settimane l'una dall'altra, senza che le parti siano riuscite a risolvere il conflitto che ha dato origine all'impossibilità di deliberare, fermo l'impegno delle stesse a collaborare in buona fede e nell'interesse della NewCo per pervenire ad una decisione comune sulla materia oggetto di stallo;

B. in Assemblea, l'impossibilità di trovare una convergenza nella consultazione relativa all'espressione del voto nell'Assemblea della NewCo, e la situazione di stallo permanga anche in una successiva Assemblea che le parti si impegnano a far convocare dopo trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla prima, nonostante l'impegno delle parti a ricercare fra un'Assemblea e l'altra la risoluzione della situazione di stallo, in buona fede e nell'interesse della NewCo. In entrambi i casi, lo stallo decisionale si intenderà verificato allorché, dopo l'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, le parti non siano state in grado, nel termine di mesi, di raggiungere un accordo in merito al dissenso creatosi, se del caso, attraverso l'intervento di un *advisor* appositamente designato delle parti e tale stallo risulti da una riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea appositamente convocata in coincidenza con lo spirare del termine del periodo di mesi che precede.

Salvo restando l'eventuale deferimento ad arbitri della risoluzione di controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione o la validità dei patti parasociali, o di altre pattuizioni intercorse fra le parti, i patti parasociali potranno prevedere che, accertato lo stato decisionale medesimo, la parte che intende invocarlo dovrà inviare alle altre parti una comunicazione di stallo nel termine di giorni dalla sua verifica, fermo restando che in caso di mancato invio della citata comunicazione nel termine lo stallo decisionale si considererà rimosso, e la materia oggetto di stallo non sarà riproposta nei successivi 12 mesi.

Condizioni di superamento dello stallo

Con la comunicazione dello stallo la parte dovrà offrire all'altra o alle altre parti di comprare tutte le azioni della NewCo in loro possesso, indicando il prezzo, termini e condizioni della compravendita, fermo restando che allo stesso

segue

segue Oggetto dei patti: governance societaria

prezzo, termini e condizioni è in facoltà dell'altra o delle altre parti vendere tutte le azioni in loro possesso, ovvero acquistare, in caso di due parti, pro quota con diritto di accrescimento, tutte le azioni della parte che invocato lo stato decisionale. Resta inteso che la risposta della parte sollecitata dovrà avvenire nei 60 giorni e la successiva esecuzione degli acquisti e delle vendite conseguenti allo stallo dovrà avere luogo decorsi 15 giorni dall'invio della risposta.

Per effetto della risoluzione dello stallo decisionale e dell'esecuzione della compravendita ad essa consequenziale, la parte o le parti cessionaria/e delle azioni dovranno far sì che i rappresentanti dalla stessa o dalle stesse designati agli organi sociali elettivi della NewCo rassegnino prontamente le dimissioni dalle cariche ricoperte, senza oneri e costi a carico della società diversi dal rateo maturato alla data di dimissioni, dei compensi ad essi attribuiti.

Oggetto dei patti: composizione, funzionamento organi societari

I patti parasociali possono determinare soglie di rappresentanza all'interno degli organi sociali, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, i poteri delegabili al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato.

Gli argomenti oggetto di sindacato possono riguardare:

- Numero complessivo dei componenti;
- Designazione riservata a ciascun socio con precisazione dei criteri di nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- Casting vote;
- Emolumenti;
- Materie di competenza del Cda sulle quali viene richiesta una maggioranza qualificata quali ad esempio:
 - piani strategici pluriennali e budget;
 - indirizzi generali di gestione e organizzativi;
 - politiche di erogazione del credito;
 - emissione prestiti subordinati;
 - nomina e conferimento poteri al Comitato Esecutivo;
 - acquisto e vendita di partecipazioni ed immobili per valori rilevanti (% del patrimonio netto per ciascuna operazione).

Oggetto dei patti: sindacato di blocco

I para-soci si impegnano reciprocamente a non vendere le proprie azioni per un certo periodo di tempo o a venderle solo a determinate condizioni.

Oggetto dei patti: esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su una società
Tendono ad assicurare ad uno, a due o a più soci il potere di influenzare in modo determinante le scelte economiche e gestionali della società attraverso le denzioni di partecipazioni congiunte maggioritarie.

Oggetto dei patti: patti di preventiva consultazione
Gli aderenti devono discutere preventivamente l'orientamento del voto, che rimane comunque libero, svolgendo una funzione informativa. Spesso si accompagnano ai sindacati di voto.

Oggetto dei patti: distribuzione di utili e perdite
I soci aderenti stabiliscono una diversa distribuzione degli utili e delle perdite rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo.
Riconoscono ad uno o a più soci un utile minimo garantito ovvero li tengono indenni da eventuali perdite della società (cd. patto di garanzia degli utili).

Oggetto dei patti: cariche sociali (nomina, poteri, approvazione del loro operato)
Intervengono tra soci per predeterminare le modalità di designazione di amministratori e sindaci.
Intervengono tra soci e amministratori in cui gli amministratori designati del patto sono vincolati ad esercitare le proprie funzioni secondo le indicazioni dei soci.
Intervengono tra soci e amministratori in carica per accordarsi sulla nomina degli amministratori futuri od a non ripresentare, dietro corrispettivo, la propria candidatura.
Intervengono tra soci e amministratori in cui l'amministratore si impegna ad esercitare i propri poteri solo in determinate materie.
Intervengono tra soci e amministratori con cui taluno sia indotto ad accettare da un socio o da un terzo la nomina ad amministratore purché questi si assuma l'obbligo di attenersi a direttive dategli dallo stesso socio o terzo, in contrasto con gli interessi della società o dei singoli soci, o lesive dei loro diritti e delle facoltà legali o statutarie.

segue

***segue* Oggetto dei patti: cariche sociali
(nomina, poteri, approvazione del loro operato)**

Sottraggono all'assemblea la revocabilità degli amministratori.

Stabiliscono i criteri di nomina delle cariche sociali in contrasto con le norme inderogabili che attribuiscono tale potere all'assemblea (ad esempio predeterminandone i criteri di nomina).

Intervengono tra soci i quali si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino a pattuizioni riguardanti la gestione societaria, replicandole nelle sedi opportune e dandovi esecuzione: in tal caso i soci non svolgono alcuna attività gestoria all'interno della società e le loro pattuizioni possono essere attuate soltanto se e quando siano recepite ed attuate autonomamente dagli organi sociali (cd. sindacati di gestione).

Oggetto dei patti: patti relativi alle azioni

Obbligano a sottoscrivere azioni ed a collocarle sul mercato concordandone condizioni e tempi (cd. sindacati di emissione o di collocamento).

Oggetto dei patti: patti relativi alla liquidazione della società

Tra i soci e chi in seguito assume la carica di liquidatore, per regolamentare la ripartizione delle attività o la divisione delle passività derivanti dalla gestione della fase liquidatoria.

Oggetto dei patti: patti di esonero della responsabilità

Tra i soci ed un socio uscente ex amministratore con cui i primi si impegnavano a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del secondo.

Oggetto dei patti: patti accessori ad accordi di collaborazione industriale, commerciale e finanziaria

Vengono precisati gli obiettivi delle parti per quanto attiene la gestione della società sotto il profilo industriale, commerciale e finanziario, e le modalità da privilegiarsi per raggiungerli quali:

- obiettivi di vendita di prodotti realizzati da un socio (direttamente o tramite società del gruppo)
- impegno ad utilizzare forme di finanziamento messe a disposizione da un socio
- impegno a privilegiare i prodotti realizzati da un socio a parità di condizioni di mercato
- impegno a far realizzare, con proprio brand, una serie di prodotti da un socio.

Patti concernenti il progetto industriale e commerciale e gli investimenti destinati al medesimo

Le parti possono prevedere verifiche periodiche della validità dell'iniziativa stabilendo varie misure da adottare, come ad esempio nei casi di:

– *start-up*

Viene preso a riferimento il piano industriale e si conviene tra le parti che se dopo anni la società non raggiunge i risultati previsti, o si discosta per oltre% dalle previsioni, la società può essere messa in liquidazione o un socio si obbliga ad acquistare la quota dell'altro socio;

– *ricorso al credito*

Si conviene tra le parti che qualora la società necessitasse di mezzi patrimoniali dovrà essere fatto preliminarmente ricorso all'emissione di prestiti subordinati fino al massimo consentito dalla Vigilanza prima di lanciare un aumento di capitale.

Formulario

1 Patto parasociale di S.r.l.

L'anno 2006, il giorno del mese di,
fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della (d'ora in avanti anche, "Società"), con sede in, via, n. ...; iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di,
ed in specie fra le Parti:

- (d'ora in avanti anche, A);
- (d'ora in avanti anche, B);
- (d'ora in avanti anche le "Parti");

premesso

- a)* che la è una società mista che si occupa e della vendita di
- b)* che oggetto della predetta Società è, in particolare, quello indicato all'art. 4) dello statuto sociale allegato al presente atto con lettera y) per farne parte integrante e sostanziale (d'ora in avanti, lo "Statuto");
- c)* che, entrando nella compagine sociale della, si impegna a favorire una politica di indirizzo volta al perseguimento dell'obbiettivo di rafforzare la presenza, la competitività e la redditività della predetta società secondo principi imprenditoriali;
- d)* che, per il migliore perseguimento dell'interesse della e dei soci, le Parti hanno convenuto di regolamentare con appositi patti parasociali determinati aspetti relativi alla gestione e all'attività sociale nonché ai loro rapporti reciproci.

Tutto ciò premesso e ritenuto fra i soggetti sopra indicati, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - (Premesse e richiami)

1. Le premesse ed i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - (Durata)

2.1. La durata del Patto è di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2.2. Al termine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore del Patto, esso si intenderà tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni alle successive scadenze ove una delle Parti non abbia dichiarato di voler recedere dal Patto stesso con un preavviso di almeno tre mesi prima indicati, si stipula e si conviene quanto segue.

2.3. Le Parti convengono che, in caso di disdetta comunicata ai sensi del precedente comma, (A) avrà diritto al riacquisto coattivo della partecipazione della parte da cui proviene la disdetta, dietro pagamento alla stessa di un prezzo pari al valore della sua partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto della società al tempo della disdetta, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

2.4. Resta inteso che i presenti patti cesseranno di applicarsi alle parti contraenti allorché, nei modi previsti dallo statuto della società e dalle clausole dei presenti accordi, venga meno in capo al socio quest'ultima sua qualità.

Art. 3 - (Clausola di conservazione)

3. Le parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 - (Obbligazioni del socio di maggioranza)

4.1. Il socio di maggioranza della società (cioè,) assume l'obbligazione di prestare alla tutto il proprio *know how* nel campo dell'attività e vendita del, ed a tal fine ad assicurare alla Società le conoscenze, competenze tecniche, qualificazioni professionali necessarie, ed in generale ogni collaborazione per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.2. si obbliga, in caso di perdita del capitale sociale della Società, risul-

tante da bilancio, regolarmente approvato dalla relativa assemblea, a effettuare versamenti a copertura e ripianamento integrale di tali perdite, in proporzione alla propria partecipazione sociale alla data di accertamento della perdita nei modi suddetti.

Art. 5 - (Business plan – piano industriale)

5.1. Resta inteso tra le Parti che s’impegna, a far data dall’anno 2007 e, con scadenza annuale, a consegnare ad il proprio business plan, al fine di consentire ad di valutare se esso sia adeguato al conseguimento dell’obiettivo di acquisire nuova clientela nella vendita di

Una volta consegnato il business plan da ad, esso sarà considerato approvato da qualora quest’ultimo non provveda, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna, a inoltrare per iscritto a le proprie contestazioni, nelle quali dovranno essere dettagliatamente indicati i motivi di tali contestazioni nonché le eventuali misure sostitutive proposte.

5.2. Se richiesto da, dovrà modificare il piano industriale seguendo le indicazioni contenute nelle osservazioni di di cui al paragrafo che precede. In ogni caso, le Parti danno fin d’ora la propria disponibilità ad incontrarsi per negoziare in buona fede eventuali modifiche al business plan.

5.3. Fermo restando quanto precede, le Parti si danno atto che la condivisione del piano industriale, nonché l’impegno da parte di di mettere in atto ogni ragionevole sforzo teso a raggiungere l’obiettivo della competitività e redditività della società, sono elementi coessenziali alla collaborazione che le Parti intendono avviare attraverso la e che la mancata osservanza da parte di delle obbligazioni poste a proprio carico dal presente articolo 5, devono intendersi quale facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.

Art. 6 - (Divieto di concorrenza)

6.1. A far data dalla stipula del presente patto, si impegna per cinque anni a non svolgere in proprio o in partnership con altre società attività concorrenziali a quelle esercitate dalla e, comunque, a intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale connessa all’ e alla e/o con attività che siano paragonabili, complementari o sussidiarie alle attività attualmente condotte da, nell’ambito territoriale della provincia di e relativamente all’acquisizione di nuova clientela per il servizio di

Art. 7 - (Diritto di opzione)

7.1. A partire dalla data di approvazione del bilancio della al 31/12/2007, avrà un'opzione per vendere la propria partecipazione (da un minimo di 5% ad un massimo di 40%) a, o a persona giuridica da questa nominata, anche se le azioni fossero gravate da pegno.

7.2. Resta sin d'ora convenuto che il prezzo di vendita sarà determinato assumendo che il valore del 100% della sarà pari al risultato della seguente formula:

$$C \times VdA$$

dove:

C = è il numero di clienti esistenti alla data della comunicazione della volontà di cedere la partecipazione sociale;

VdA = valore di aggiudicazione derivante dalla divisione tra l'importo offerto ed il numero di clienti esistenti (6992), rivalutato secondo l'indice ISTAT settore energia.

7.3. (A) potrà vendere, entro 48 mesi dall'approvazione del bilancio 31/12/2007, una quota della propria partecipazione sociale fino all'intera concorrenza di essa.

Art. 8 - (Consiglio d'amministrazione)

8.1. La avrà un consiglio d'amministrazione che, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, sarà composto da tre o cinque membri.

8.2. Le Parti convengono che, da un lato, avrà il diritto di essere rappresentata nel Consiglio d'amministrazione da due/tre consiglieri d'amministrazione e che, dall'altro lato, avrà il diritto di essere rappresentata nel Consiglio d'Amministrazione da uno/due consiglieri d'amministrazione. Le Parti si impegnano ad esercitare i loro diritti di voto, quali soci, in modo tale che le persone indicate dall'altra Parte quali membri del consiglio d'amministrazione siano effettivamente nominate. Ciascuna Parte avrà il potere di esigere che i membri del consiglio d'amministrazione nominati su propria indicazione siano revocati prima della scadenza naturale del mandato.

La Parte che si avvarrà di tale diritto potrà indicare per la nomina un nuovo membro del consiglio d'amministrazione che resti in carica per il resto del mandato in sostituzione del membro revocato. Gli stessi principi troveranno applicazione in caso di dimissioni di un membro del consiglio.

Le Parti si impegnano ad esercitare il proprio voto in assemblea in conformità con le indicazioni date dall'altra Parte nell'esercizio dei propri diritti ai sensi del presente paragrafo.

8.3. Il consiglio d'amministrazione resterà in carica per tre esercizi. I componenti del consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.

8.4. Le Parti concordano che la presidenza del consiglio d'amministrazione verrà assunta da un consigliere indicato da, nel contempo una persona nominata da assumerà la vice presidenza.

Art. 9 - (Collegio sindacale)

9.1. La avrà un collegio sindacale che, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

9.2. Le Parti convengono che, da un lato, avrà il diritto di essere rappresentata nel Collegio sindacale da due sindaci e che, dall'altro lato, avrà il diritto di essere rappresentata nel Collegio sindacale da un sindaco.

9.3. Le Parti si impegnano ad esercitare i loro diritti di voto, quali soci, in modo tale che le persone indicate dall'altra Parte quali membri del collegio sindacale siano effettivamente nominate.

9.4. In caso di dimissioni di un membro del collegio, la Parte che l'ha nominato potrà avvalersi della facoltà di indicare un nuovo membro del collegio sindacale che resti in carica per il resto del mandato in sostituzione del membro revocato. L'altra Parte si impegna in modo tale che la persona indicata dall'altra Parte quale membro sostitutivo del collegio sindacale sia effettivamente nominato.

Le Parti si impegnano ad esercitare il proprio voto in assemblea in conformità con le indicazioni date dall'altra Parte nell'esercizio dei propri diritti ai sensi del presente paragrafo.

9.5. Si conviene fra le parti che la carica di Presidente del Collegio sindacale compete al sindaco effettivo scelto da

Art. 10 - (Utili)

10.1 Compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente, gli utili della saranno distribuiti per intero, salva ogni diversa decisione assunta dai soci all'unanimità.

Art. 11 - (Certificazioni obbligatorie)

11.1. Le Parti si impegnano, per quanto di loro competenza, all'ottenimento della certificazione ISO 9001 nonché al rispetto degli *standards* di qualità e sicurezza imposti dalle concessioni pubbliche presenti e future.

Art. 12 - (Riservatezza)

12.1. Le Parti si obbligano a trattare con assoluta riservatezza le questioni concernenti il contratto di cessione della quota partecipativa della nonché gli allegati ad esso connessi.

Art. 13 - (Inadempimento e sanzioni)

13.1. Le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, imputabile a qualsiasi delle parti, cui non sia posto rimedio entro trenta giorni dal ricevimento di una diffida scritta inviata dall'altra parte, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale risarcitoria forfettaria stabilita in euro per ciascuna violazione.

13.2. In caso di inadempimento da parte di ai sensi del precedente comma, oltre al risarcimento del danno avrà diritto a riacquistare coattivamente la partecipazione del socio inadempiente, dietro pagamento alla stessa di un prezzo pari al valore della sua partecipazione calcolato in rapporto al patrimonio netto della società al tempo della disdetta, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Art. 14 - (Deposito)

14.1. Il presente patto sarà depositato presso la sede sociale della

Art. 15 - (Clausola compromissoria)

15.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, sarà rimessa alla cognizione di un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

2 Patto parasociale tra più società

TRA

....., società di diritto italiano, con sede legale in
iscritta presso il Registro delle Imprese di, in persona del le-
gale rappresentante (di seguito);

E

....., società di diritto italiano, con sede legale in,
iscritta presso il Registro delle Imprese di in persona del le-
gale rappresentante (di seguito,) e
..... S.A., società di diritto, attualmente pos-
seduta al 100% da, con sede in, iscritta presso la
Camera di Commercio....., in persona del legale rappresentante
.....(singolarmente e congiuntamente);

E

....., società di diritto italiano, con sede legale,
iscritta presso il Registro delle Imprese di, in persona dell'Am-
ministratore (di seguito);

E

....., società di diritto italiano, con sede legale
..... iscritta presso il Registro delle Imprese di in per-
sona dei legali rappresentanti (di seguito);

E

....., società di diritto italiano, con sede legale in,
iscritta presso il Registro delle Imprese di in persona dei
legali rappresentanti (di seguito);
ai fini del presente patto parasociale (il "**Patto**"), di seguito individualmente in-
dicati come un "**Partecipante**" e congiuntamente come i "**Partecipanti**" e
..... congiuntamente indicati come i

PREMESSO CHE

A) I Soci sono azionisti di, possedendone una partecipa-
zione nel capitale pari, quanto a all'80% e quanto a al 20%; in
particolare, detiene una partecipazione pari al 9,38% cui subentre-
rà dalla data di efficacia della scissione parziale già deliberata ma non ancora
perfezionata,, assumendo tutti gli obblighi previsti nel Patto, e
....., che a scissione perfezionata sarà controllata al 100% da
....., detiene una partecipazione pari al 10,62%.

B) sono azionisti di, società con sede in, iscritta al Registro delle Imprese..... e vincolano al Patto le quote di partecipazione al capitale ordinario della Società di seguito indicate:

– n. azioni ordinarie % sul capitale ordinario Totale

C) I Partecipanti intendono stipulare il presente Patto le cui pattuizioni, oltre che fondare obblighi giuridicamente vincolanti, presuppongono e perseguono reciproci impegni d'onore.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. I Partecipanti intendono assicurare continuità e stabilità all'assetto azionario e di *governance* del gruppo L'obiettivo è di favorirne lo sviluppo industriale, in Italia e all'estero, in un contesto di equilibrio economico-finanziario, per la migliore creazione di valore per gli azionisti di

2. Il presente Patto è aperto all'ingresso di nuovi partecipanti che ne condividano lo spirito e gli obiettivi, a condizione che detti nuovi partecipanti posseggano una quota pari almeno allo 0,5% del capitale ordinario di e fermo restando che l'ingresso di tali nuovi partecipanti dovrà essere approvato all'unanimità dai Partecipanti.

3. Le azioni apportate al presente Patto sono quelle indicate in premessa B (le percentuali sono calcolate, al secondo decimale, sul numero di azioni ordinarie della Società alla data di sottoscrizione del presente Patto). Saranno inoltre apportate al Patto le azioni eventualmente risultanti dall'esercizio del diritto di opzione o derivanti dalla conversione/esercizio di strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già apportate.

4. Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo della Società ai sensi dell'art. 93 TUF.

5. Il Patto è gestito da un organo (la “**Direzione**”), in carica per tutta la durata del Patto e formato da un numero pari di membri, la metà dei quali nominati da

..... e uno (1) ciascuno dai Partecipanti diversi da Il Presidente della Direzione (il “**Presidente**”) è indicato da

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Direzione. La Segreteria della Direzione è affidata a persona individuata dal Presidente, di gradimento dei Partecipanti. La Direzione si riunisce, su convocazione del Presidente con almeno due (2) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore:

- prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di
- su iniziativa del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno due Partecipanti;
- per deliberare in merito all’ammissione di nuovi partecipanti al Patto;
- per deliberare in ordine all’eventuale risoluzione del Patto.

La Direzione delibera all’unanimità dei suoi membri.

I Partecipanti si impegnano a far sì che il voto in assemblea di, nei limiti dei titoli vincolati al Patto, sia esercitato secondo le istruzioni prese all’unanimità dalla Direzione. Laddove le decisioni riguardanti argomenti di competenza dell’assemblea di non fossero prese all’unanimità dalla Direzione, il Partecipante dissenziente avrà facoltà di esercitare liberamente il voto in assemblea di

6. Fatto salvo il consenso unanime di tutti i Partecipanti e quanto previsto dal successivo articolo 7, per tutta la durata del Patto ciascun Partecipante che abbia apportato azioni al Patto ai sensi dell’articolo 3 si impegna a non trasferire (e a non far trasferire) le azioni apportate in misura superiore al 20% della partecipazione da ciascuno apportata al presente Patto al momento della stipula dello stesso come indicata alla premessa B, ferma restando la possibilità di riacquistare azioni (che saranno nuovamente apportate al Patto) entro il predetto limite del 20%. Ai fini del Patto, con il termine “trasferimento” si intende (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente le azioni vincolate al Patto) il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà (anche attraverso la stipula di contratti derivati o di altra natura, il cui effetto sia di attribuire a terzi l’esposizione finanziaria connessa alla titolarità delle azioni vincolate) o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo, alle azioni vincolate. Resta inteso che qualsiasi trasferimento e/o eventuale successivo riacquisto di azioni nei limiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicato alla Di-

reazione e ai Partecipanti. Resta inoltre inteso che non è soggetta alla limitazione di cui al presente comma la costituzione in pegno da parte di di azioni in adempimento di obblighi di garanzia esistenti alla data di stipula del presente Patto.

In deroga a quanto precede è consentito il trasferimento delle azioni sindacate di un Partecipante nell'ambito del gruppo di riferimento di quel Partecipante, purché la società cessionaria sia controllata, in via diretta o indiretta, dal Partecipante cedente e la cessionaria assuma gli obblighi previsti dal Patto. Ai fini della presente disposizione, il controllo si intenderà sussistente esclusivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c.

In ulteriore deroga al primo comma, nell'ipotesi in cui intenda cedere tutta (e non parte dei) la partecipazione dalla stessa detenuta in a uno o più terzi acquirenti, in concerto tra loro, che abbiano presentato un'offerta di acquisto, dovrà consentire a di esercitare la prelazione su detta partecipazione, comunicando per lettera raccomandata a.r. a le condizioni economiche offerte per l'acquisto della partecipazione e il termine, comunque non inferiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale la prelazione può essere esercitata.

..... potranno esercitare la prelazione congiuntamente, pro-quota tra loro, o anche individualmente, per l'intera partecipazione di e alle stesse condizioni economiche offerte dal terzo o dai terzi offerenti, mediante lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ad nel termine dalla stessa indicato ai sensi del comma che precede.

Il perfezionamento dell'acquisto delle azioni su cui avranno esercitato la prelazione dovrà intervenire entro trenta (30) giorni dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione del relativo esercizio.

Resta peraltro inteso che la prelazione non potrà essere esercitata da , qualora ottenga dal terzo o dai terzi acquirenti l'impegno ad acquistare, oltre le azioni possedute da , anche le azioni conferite al presente Patto da alle stesse condizioni e ai medesimi termini offerti a In tal caso, potranno liberamente scegliere se cedere al terzo o ai terzi acquirenti le azioni apportate al presente Patto, alle condizioni stabilite nell'offerta del terzo o dei terzi acquirenti, ovvero rifiutare l'offerta determinando la definitiva decadenza dal diritto di prelazione. La decisione di accettare ovvero di rifiutare l'offerta dovrà essere comunicata da a , mediante lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ad nel termine dalla stessa indicato nella comunicazione concernente l'offerta del terzo o dei terzi acquirenti che non potrà comunque essere inferiore a quindici (15) giorni.

In caso di mancato esercizio o di decadenza della prelazione, ovvero in caso di mancato perfezionamento da parte di dell'acquisto delle azioni su cui la prelazione sia stata da essi esercitata (e salvo in questo caso il diritto di al risarcimento degli eventuali danni), sarà libera di procedere alla vendita della partecipazione al terzo o ai terzi acquirenti alle condizioni stabilite nell'offerta.

Nel caso di trasferimento della partecipazione di a, ovvero al terzo o ai terzi acquirenti, il presente Patto cesserà di avere efficacia dalla data del relativo trasferimento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 con riferimento al possibile trasferimento e successivo riacquisto di azioni entro il limite del 20% delle partecipazioni apportate dai Partecipanti al Patto, ciascuno die ha la facoltà di acquistare, direttamente o indirettamente, ulteriori azioni (che saranno anch'esse apportate al Patto per il tempo in cui esse sono detenute) esclusivamente in misura non superiore al 25% dei rispettivi possessi sindacati di cui alla premessa B, fermo restando che ciò non determini superamenti delle soglie rilevanti ai sensi della normativa sull'OPA obbligatoria di volta in volta vigente. Ai fini del calcolo del predetto 25%, si computano anche le azioni possedute da e da alla data del presente Patto e non vincolate allo stesso. Qualsiasi acquisto di azioni da parte di alcuno dei Partecipanti dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione e ai Partecipanti mentre qualsiasi trasferimento dovrà essere tempestivamente comunicato sempre alla Direzione e ai Partecipanti. Alla data di stipula del presente Patto ciascuno dei Partecipanti comunica alla Direzione e agli altri Partecipanti il numero di azioni possedute e non sindacate, o che possono essere acquistate di propria iniziativa, in virtù di diritti di opzione, di conversione o di altra natura.

8. Il presente Patto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni e quindi sino al 18 ottobre 2009 (la "**Scadenza Triennale**").

A partire dalla Scadenza Triennale e salvo disdetta comunicata con tre (3) mesi di preavviso a tutti i Partecipanti, il Patto si intenderà tacitamente prorogato di tre (3) anni in tre (3) anni.

9. Nel caso in cui soggetti terzi offrano di entrare nel capitale di mediante conferimento di una partecipazione in che, sommata a quelle dei Partecipanti, comporterebbe il superamento della soglia prevista ai fini dell'OPA

obbligatoria, dovrà tempestivamente consultare e i quali potranno (i) entrare nel capitale di conferendo le proprie azioni alle stesse condizioni offerte dal terzo, ovvero (ii) ridurre la propria partecipazione a un livello sufficiente ad evitare il superamento della soglia prevista ai fini dell'OPA obbligatoria. Qualora e non confermino, entro il termine ragionevole posto da, il proprio impegno a compiere alcuna delle attività previste ai punti (i) e (ii) che precedono, avrà la facoltà di accettare l'offerta dei soggetti terzi e dalla data dell'accettazione dell'offerta il presente Patto cesserà di avere efficacia.

10. Nessuna modifica del presente Patto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata all'unanimità e per iscritto da tutti i Partecipanti.

11. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati per iscritto con le stesse modalità da ciascun Partecipante agli altri:

per quanto riguarda

[omissis]

per quanto riguarda

[omissis]

per quanto riguarda

[omissis]

per quanto riguarda

[omissis]

per quanto riguarda

[omissis]

per quanto riguarda la Direzione presso il Segretario del Patto.

12. Il presente Patto è retto e disciplinato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal – o relative al – presente Patto saranno risolte mediante arbitrato rituale e di diritto secondo Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di che i Partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

13. Il presente Patto non incide o modifica e lascia impregiudicati i patti esistenti tra e e e altri azionisti di oggetto di pubblicità ai sensi di legge e i relativi diritti ed obblighi, che le parti si danno atto di

ben conoscere e pertanto le pattuizioni del presente Patto non comporteranno alcuna limitazione alla circolazione delle azioni di, salvo l'obbligo di ed di comunicare tempestivamente a e eventuali cessioni effettuate a favore di terzi. Resta inteso che eventuali modifiche ai patti esistenti tra e e e altri azionisti di saranno tempestivamente comunicate ai Partecipanti e alla Direzione.

Resta peraltro inteso che, qualora da sola o congiuntamente a intenda vendere una partecipazione in superiore al 50% a uno o più terzi acquirenti, in concerto tra loro, che abbiano presentato un'offerta di acquisto, su detta partecipazione in si applicheranno *mutatis mutandis* le medesime disposizioni concernenti la prelazione di e/o, l'eventuale decadenza dalla stessa e la cessazione del presente Patto previste, con riferimento alle azioni, dai commi da 3 ad 8 dell'articolo 6.

....., ottobre 2008

3 Patto parasociale accessorio a *joint venture* ed esercizio dell'opzione di *put* in esso prevista

Tra

la società per azioni **XX S.p.A.**, con sede in, via in persona del suo legale rappresentante, signor, iscritta al registro delle imprese di al n. e c.f., d'ora in poi denominata anche "**XX**"

da una parte

e

YY s.r.l. con sede in, via, iscritta al registro delle imprese di, in persona del legale rappresentante Sig. ("**YY**")

nonché

il signor, nato a, il, residente a, Via dall'altra parte

Premesso che

XX è una società che produce e commercializza ed il cui capitale sociale è, alla data del Patto, posseduto per il 71,9% da S.p.A., per il 26,85% da XX immobiliare S.p.A., e 1,25% da S.p.A. dandosi atto che è previsto un piano di *stock option* per azioni di nuova emissione fino al 5,9% del capitale sociale;

in data 2006 il Sig., la Società S.r.l. e XX hanno stipulato un contratto denominato Accordo Quadro con il quale hanno disciplinato l'attuazione di una *joint venture*, anche attraverso la costituzione di una nuova società;

in data [...], in esecuzione dell'Accordo Quadro, YY ha costituito S.r.l. unipersonale, con sede in [...], iscritta al registro imprese di [...] al n. [...] (di seguito la "**Società**") alla quale è stato conferito il ramo di azienda meglio descritto nell'Accordo Quadro, comprensivo del marchio "....." e del marchio derivato e non registrato ".....";

in data odierna, in esecuzione dell'Accordo Quadro, XX ha sottoscritto un aumento di capitale della Società acquisendo una quota pari al 30% del capitale sociale a fronte di un conferimento complessivo tra valore nominale e sovrapprezzo di Euro (.....);

la Società e XX hanno stipulato un Contratto quadro di fornitura in esclusiva che si allega come **Allegato 1** attraverso il quale hanno definito i dettagli dei rapporti di fornitura che resteranno in vigore fino alla scadenza o alla risoluzione del presente patto parasociale;

con il presente patto parasociale (il **“Patto”**) le Parti intendono disciplinare le modalità attraverso cui (i) verranno assunte talune decisioni nell’ambito degli organi sociali della Società e (ii), al ricorrere di determinate condizioni, XX avrà il diritto o l’obbligo di acquistare la Quota YY (come di seguito definita);

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto. Gli allegati sono siglati per identificazione ed allegazione dalle Parti o dai soggetti all’uopo incaricati dalle stesse.

Articolo 2 - Definizioni

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel Patto, le seguenti parole e termini avranno i significati esposti qui di seguito:

2.01	Data di Esercizio	Indicherà la data (come attestata dal timbro postale) in cui YY o XX avranno presentato alle Poste Italiane la comunicazione di esercizio dell’Opzione Put o dell’Opzione Call in conformità all’articolo 7.
2.02	Data di Esecuzione	Indicherà un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla Data di Esercizio, indicato dal soggetto che avrà esercitato l’Opzione Put o l’Opzione Call per la sottoscrizione in forma autentica del contratto di trasferimento della Quota
2.03	EBIT	Indicherà l’utile operativo netto di 12 mesi risultante dalle 4 Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento della Società, precedenti rispetto alla Data di Esercizio calcolato come da Allegato 2.
2.04	Fatturato	Indicherà il fatturato della Società, al netto dell’IVA, di 12 mesi risultante dalle 4 Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento della Società, precedenti rispetto alla Data di Esercizio.
2.05	PFN	Indicherà la posizione finanziaria netta della Società risultante dall’ultima Situazione Patrimoniale Trimestrale di Riferimento, approvata dal Consiglio di amministrazione prima della Data di Esercizio. La PFN è data dalla somma algebrica dei debiti finanziari, al netto della liquidità in cassa e presso le banche, come descritta nell’Allegato 2.
2.06	Quota	Indicherà una quota rappresentativa del 70% del capitale sociale della Società di proprietà di

2.07	Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento	Indicherà le situazioni economiche patrimoniali relative a ogni trimestre di esercizio a partire dal 1° settembre di ogni anno e a finire al 31 agosto dell'anno successivo a servizio del calcolo del prezzo dell'Opzione Put o dell'Opzione Call, redatta utilizzando i medesimi criteri previsti per il bilancio d'esercizio civilistico (codice civile e Principi Contabili di riferimento).
------	--	--

Articolo 3 - *Composizione del consiglio di amministrazione della Società*

3.1 Per tutta la durata del Patto il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da (i) 3 membri nominati da YY e individuati in, e e (ii) 2 membri nominati da XX.

....., in qualità di membro del consiglio di amministrazione espresso da, sarà nominato Presidente del Consiglio di amministrazione.

A, ed, in qualità di membri del consiglio di amministrazione espressi da, saranno attribuite tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, a eccezione di quelle relative alle materie indicate al successivo paragrafo 3.7.

L'indicazione delle nomine spettanti a YY e a XX potranno essere espresse da ciascuno dei due soci direttamente all'assemblea convocata per la nomina dei consiglieri di amministrazione.

3.2, promettendo anche il fatto di ed, ai sensi dell'art. 1381 c.c., si impegna a mantenere le cariche sociali per tutto il periodo di vigenza del presente Patto, salvo cause di forza maggiore quali l'invalidità permanente o la revoca per giusta causa per effetto di provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria.

Le Parti si danno atto che l'assunzione del predetto impegno alla permanenza dei signori nelle cariche sociali è stato considerato da XX come presupposto per la stipula dell'Accordo Quadro e di ogni documento correlato.

3.3 Gli amministratori ai quali sono state conferite le deleghe di cui sopra relazioneranno mensilmente al consiglio di amministrazione, relativamente all'andamento della Società, tramite la compilazione e l'invio agli altri consiglieri dei dati richiesti relativamente a vendite, elementi principali di gestione, posizione finanziaria netta e situazione banche. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'approvazione, entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre, delle Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento da porre a servizio, decorso il primo esercizio di attività di, delle Opzioni Put e Call.

3.4 Qualora venga meno anche uno solo dei consiglieri di amministrazione per qualsivoglia motivo, YY e XX convengono sull'inserimento nello Statuto socia-

le della clausola *simul stabunt simul cadent* e, in ogni caso, si obbligano a far presentare le dimissioni di tutti i consiglieri di propria nomina e a riunirsi in assemblea ordinaria al fine di provvedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con le modalità previste al precedente paragrafo 3.1 e 3.2. Resta in ogni caso inteso che qualora e/o e/o non potessero, per motivi gravi e oggettivi, assumere la carica di amministratore della Società, YY sarà libera di designare altro membro al loro posto.

3.5 Le Parti convengono che qualora YY e/o XX non provvedano alla designazione degli amministratori di loro nomina, ovvero con il loro voto determinante non provvedano all'approvazione del bilancio o delle Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento, spetti a, se adempiente, il diritto all'esercizio dell'Opzione Put, al prezzo convenuto per l'Opzione Call nel paragrafo 6.3 e a XX, se adempiente, il diritto all'esercizio dell'Opzione Call al prezzo convenuto per l'Opzione Put nel paragrafo 5.3.

3.6 YY e XX si danno atto e convengono che (i) a ciascuno dei consiglieri di amministrazione espressi da, ai quali saranno conferite le deleghe di cui sopra, nelle persone di ed, sia attribuito un compenso complessivo di € e (ii) a ciascuno dei consiglieri di amministrazione espressi da XX e al signor spetti un compenso nella misura di euro annui.

3.7 Il Consiglio di amministrazione, al quale spetta e spetterà tutta la gestione ordinaria e straordinaria della Società, delibererà a norma e con le maggioranze di legge, restando inteso che le decisioni relative alle seguenti materie non saranno delegabili e dovranno essere adottate con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri in carica, salvo quelle autorizzate per genere dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di 4/5 e salvo gli acquisti di in esecuzione del contratto di fornitura in esclusiva:

- tutte le operazioni che comportano una spesa per singola operazione superiore a €
- contratti di consulenza per importi superiori a €
- contratti di pubblicità per un importo superiore a €
- contratti di sponsorizzazione che prevedono contribuzioni per cassa;
- l'acquisto e la vendita di partecipazione e di immobili nonché la costituzione di diritti reali, anche di garanzia, sugli stessi;
- l'acquisto, la vendita, l'affitto di rami d'azienda;
- il rilascio di fidejussioni, salvo quelle d'uso per i contratti di somministrazione;
- la richiesta di finanziamenti allo scoperto.

Articolo 4 – *Composizione del collegio sindacale*

4.1 Salvo il caso in cui debba essere nominato per legge, YY e XX provvederanno alla nomina del collegio sindacale solo in caso di comune accordo tra loro.

4.2 Ove nominato, in ogni caso, il collegio sindacale sarà composto da un membro effettivo (che assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e da un membro supplente designati da XX e da due membri effettivi e uno supplente designati da L'attività di revisione contabile sarà affidata alla società di revisione indicata da XX. Il compenso dei sindaci sarà fissato sulla base della tariffa dei commercialisti.

Articolo 5 – *Opzione di vendita a favore di*

5.1 Con la stipula del presente Patto, XX concede a, la quale accetta, una opzione di vendita avente ad oggetto la Quota YY ai seguenti termini e condizioni ("**Opzione Put**"). L'esercizio dell'Opzione Put avverrà secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

5.2 L'Opzione Put potrà essere esercitata da YY in qualsiasi momento nell'arco di durata del Patto a decorrere dal 2007.

5.3 Il prezzo della Quota YY in caso di esercizio dell'Opzione Put verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} : \text{meno/più PFN}$$

ovvero tot () moltiplicato per l'EBIT, più il tot () % (per cento) del Fatturato, il tutto diviso 2, meno la PFN se i debiti finanziari saranno maggiori della liquidità in cassa e presso le banche ovvero più la PFN se i debiti finanziari saranno minori della liquidità.

5.4 Qualora, alla Data di Esercizio, XX non presenti più la compagine societaria descritta alla premessa 1) e ciò sia avvenuto per effetto (i) dell'uscita dalla compagine sociale di XX immobiliare S.p.a. o di S.p.a. ovvero (ii) dell'ingresso di nuovi soci, salvo che si tratti dell'attuazione di piani di *stock option* e dell'eventuale ingresso di Fondi d'Investimento che si affianchino a, a condizione tuttavia che tali operazioni non abbiano l'effetto di privare XX immobiliare S.p.a. eS.p.a., anche congiuntamente, della partecipazione di maggioranza di XX, in tali casi il prezzo della Quota YY in caso di esercizio dell'Opzione Put verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} : \text{meno/più PFN}$$

ovvero tot () moltiplicato per l'EBIT, più il tot () % (per cento) del Fatturato, il tutto diviso 2, meno la PFN se i debiti finanziari saranno maggiori della liquidità in cassa e presso le banche ovvero più la PFN se i debiti finanziari saranno minori della liquidità.

5.5 I parametri EBIT e Fatturato della formula di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 saranno quelli risultanti da un esercizio convenzionale proforma di 12 mesi ricavato dalle 4 Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento di altrettanti periodi infrannuali antecedenti alla Data di Esercizio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione a tale Data.

5.6 Il pagamento della Quota YY dovrà essere effettuato da XX alla Data di Esecuzione contestualmente al trasferimento della predetta quota.

Articolo 6 - Opzione di acquisto a favore di XX

6.1 Con la stipula del presente Patto, YY concede a XX, la quale accetta, una opzione di acquisto avente ad oggetto la Quota YY ai seguenti termini e condizioni (“**Opzione Call**”). L'esercizio dell'Opzione Call avverrà secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

6.2 L'Opzione Call potrà essere esercitata da XX in qualsiasi momento nell'arco di durata del Patto a decorrere dal 2007.

6.3 Il prezzo della Quota YY in caso di esercizio dell'Opzione Call verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} \text{ meno/più PFN}$$

ovvero tot () moltiplicato per l'EBIT, più il tot () % (per cento) del Fatturato, il tutto diviso 2, meno la PFN se i debiti finanziari saranno maggiori della liquidità in cassa e presso le banche ovvero più la PFN se i debiti finanziari saranno minori della liquidità.

6.4 In caso di esercizio dell'Opzione Call, YY avrà diritto, comunicandolo a XX, entro i 30 giorni successivi alla Data di Esercizio, di non vendere a XX una quota pari al 25% della Società. In tale caso la Quota YY oggetto di trasferimento sarà costituita da una quota rappresentativa del 45% della Società.

6.5 Qualora, alla Data di Esercizio il Sig. abbia, ingiustificatamente, abbandonato la carica di presidente ed amministratore della Società, ovvero sia stato pronunciato nei suoi confronti un definitivo provvedimento di revoca giudiziale dall'incarico, il prezzo della Quota YY verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} \text{ meno/più PFN}$$

ovvero tot (tre) moltiplicato per l'EBIT, più il tot (dodicivirgolacinquanta) % (per cento) del Fatturato, il tutto diviso 2, meno la PFN se i debiti finanziari saranno maggiori della liquidità in cassa e presso le banche ovvero più la PFN se i debiti finanziari saranno minori della liquidità.

6.6 I parametri EBIT e Fatturato della formula di cui ai precedenti paragrafi 6.3 e 6.5 saranno quelli risultanti da un esercizio convenzionale proforma di 12 mesi ricavato dalle 4 Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento dei relativi periodi infrannuali, antecedenti alla Data di Esercizio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione a tale Data.

6.7 Il pagamento della Quota YY dovrà essere effettuato da XX alla Data di Esecuzione contestualmente al trasferimento della predetta quota.

Articolo 7 - Clausole comuni all'esercizio dell'Opzione Put e dell'Opzione Call

7.1 L'Opzione Put e l'Opzione Call potranno essere esercitate a decorrere dal 2007 e per tutta la durata del Patto e dovranno essere esercitate mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via telefax. Nella comunicazione di esercizio dell'Opzione Put o dell'Opzione Call, YY o XX dovranno indicare, rispettivamente a XX o, anche la Data di Esecuzione ed il notaio avanti il quale avverrà il trasferimento della Quota

7.2 Le spese e le imposte dell'atto di trasferimento della Quota YY saranno a carico di XX, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 6.5, ove resteranno a carico dei Soci.

7.3 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4, alla Data di Esecuzione YY dovrà presentare anche le dimissioni degli amministratori ed, eventualmente, dei sindaci di propria nomina, accompagnate dalla loro dichiarazione di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società in ragione della loro carica, salvo eventuali compensi maturati e non ancora effettivamente incassati.

7.4 In caso di esercizio dell'Opzione Put o dell'Opzione Call, ove richiesto da XX con comunicazione da inviarsi a YY e a entro il quindicesimo giorno

dalla Data di Esercizio, si obbliga e YY si impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c., rispettivamente, (i) a mantenere e a far mantenere ai Sig.ri la carica di amministratore dagli stessi rivestita per un periodo non superiore a 9 mesi dalla Data di Esercizio, a condizioni economiche almeno pari a quelle esistenti alla Data di Esercizio, ovvero (ii) a dimettersi e a far dimettere..... e dalla rispettiva carica, con effetto immediato. In ogni caso XX con la comunicazione di cui sopra dichiarerà di rinunciare a far valere ogni pretesa e azione nei confronti di, e, in relazione all'attività svolta quali amministratori della Società fino alla cessazione della propria carica.

7.5 Ai fini di quanto previsto al paragrafo 5.4 che precede, XX avrà l'obbligo di comunicare a YY ogni variazione della propria compagine sociale entro 7 giorni da quando tale variazione è intervenuta.

YY a sua volta avrà l'obbligo di comunicare a XX ogni variazione della propria compagine sociale, nella misura percentuale attuale, fatta eccezione per le variazioni percentuali nella partecipazione degli attuali soci.

7.6 Per ogni giorno di ritardo causato da XX o da YY nella stipulazione dell'atto di trasferimento della Quota YY rispetto alla Data di Esecuzione fissata, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di un interesse su base annua sul prezzo della Quota YY pari al saggio legale maggiorato di () punti.

7.7 Resta inteso che, qualora venisse esercitata l'Opzione Call o l'Opzione Put e l'ultima delle Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento presa a base di calcolo del prezzo della Quota YY ai sensi degli articoli 5 e 6 del Patto fosse quella del periodo del 2007, il prezzo della Quota YY non potrà essere comunque inferiore a Euro (.....).

Articolo 8 - Patto di intrasferibilità delle quote

Le Parti convengono che per tutta la durata di vigenza del presente Patto parasociale le quote della Società siano intrasferibili per atto tra vivi, salvo che per l'esercizio delle Opzioni Put e Call.

Articolo 9 - Impegno di non concorrenza

9.1 si obbliga a non svolgere per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione della carica di amministratore della Società (ovvero per la minor durata consentita per legge o stabilita con provvedimento dalla competente autorità), nella zona geografica costituita dal territorio della Repubblica Italiana e dai paesi esteri dell'Unione Europea, attività di commercializzazione di contraddistinti da un marchio di nuova creazione di proprietà dello stesso o di società dal-

lo stesso partecipata, o da marchi registrati dai suoi figli o dal coniuge o da società dagli stessi partecipate. L'impegno dei figli e del coniuge vengono assunti con separato documento, fermo restando che la violazione del loro impegno costituirà inadempimento grave del presente patto anche per interposta persona.

9.2 Resta pertanto consentita l'attività di commercializzazione di a marchio altrui, dandosi atto che alla data odierna non risultano registrati marchi propri di, salvo quelli oggetto del conferimento del Ramo d'Azienda.

Articolo 10 - *Quorum dell'assemblea straordinaria*

Le Parti convengono che le delibere dell'assemblea straordinaria aventi a oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società e le delibere rimesse alla deliberazione dell'assemblea da parte del consiglio di amministrazione, quando non si sia raggiunta la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

Articolo 11 - *Contratto di distribuzione dei prodotti con marchio*

Le parti convengono che la distribuzione dei prodotti avvenga da parte di attraverso una propria rete di distribuzione, separata e distinta dalla rete di distribuzione di XX per i prodotti con marchio XX e viceversa, fatta eccezione per S.r.l. e S.r.l. che, ad oggi, sono già concessionarie sia di prodotti a marchio XX che di prodotti a marchio i cui rapporti saranno disciplinati negli stessi termini e condizioni fissati per gli altri distributori, senza concessione né di sconti né di dilazioni aggiuntive.

Articolo 12 - *Contratto di fornitura in esclusiva tra la Società e XX*

Il contratto di Fornitura in esclusiva sarà conforme al testo allegato al presente Patto sub Allegato n. 1.

Articolo 13 - *Durata*

Il Patto avrà durata 10 anni in ragione della natura di accordo di produzione e coordinamento commerciale tra YY e XX e cesserà anticipatamente alla Data di Esecuzione in caso di trasferimento della Quota

Articolo 14 - *Disposizioni varie*

14.1 Ogni comunicazione relativa al presente Patto e ai successivi atti contrattuali dovrà intervenire a mezzo lettera raccomandata a.r. anticipata via telefax ed e-mail al rappresentante comune di YY e di, individuato con il presente atto nella persona del signor con il seguente indirizzo, Via, numero di fax ed e-mail e per XX all'attenzione dell'amministratore delegato signor al seguente indirizzo:, Via, 3, numero di fax ed e-mail

14.2 Qualora, nel corso di vigenza del Patto, YY venisse fusa per incorporazione in Immobiliare S.r.l., resta inteso che quest'ultima si sostituirà a YY nei diritti e negli obblighi di cui al Patto.

Articolo 15 - *Controversie*

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro sarà competente in via esclusiva il foro di e troverà applicazione la legge italiana.
..... 2006

XX S.p.A.	YY S.r.l.
.....

Elenco allegati:

Contratto Quadro di fornitura in esclusiva;

Definizione e modalità di calcolo di EBIT e PFN.

4 Patto di non concorrenza

SPETTABILE

..... S.p.A.

CONSEGNATA A MANI

Premesso che

in data odierna è stato sottoscritto il Patto Parasociale traS.p.A., S.r.l. e il signor, allegato alla presente *sub* Allegato A e qui da intendersi integralmente trascritto,

i signori

.....,
.....,

unilateralmente e irrevocabilmente, ma in considerazione del vantaggio economico che a loro deriva, direttamente e indirettamente, dalla stipula dell'Accordo Quadro tra S.p.A., S.r.l. e il signor allegato alla presente *sub* Allegato B e di cui il Patto Parasociale è parte

si obbligano

a non svolgere per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione della carica di amministratore della Società da parte di ed (ovvero per la minor durata consentita per legge o stabilita con provvedimento dalla competente autorità), nella zona geografica costituita dal territorio della Repubblica Italiana e dai paesi esteri dell'Unione Europea, attività di commercializzazione di contraddistinti da un marchio di nuova creazione di proprietà degli stessi o di società dagli stessi partecipata, o da marchi registrati dai loro figli o dal loro coniuge o da società dagli stessi partecipate.

La violazione dell'impegno qui assunto costituirà inadempimento grave del presente patto anche per interposta persona.

Resta pertanto consentita l'attività di commercializzazione di a marchio altrui dandosi atto che alla data odierna non risultano registrati marchi propri di, salvo quelli oggetto del conferimento del Ramo d'Azienda.

5 Comunicazione di esercizio dell'opzione di put

....., lì

Spett.le

.....

Raccomandata ar. n.

Anticipata via fax al n. e via e-mail

Oggetto: comunicazione di esercizio dell'opzione di put a norma degli artt. 7 e 14 del patto parasociale sottoscritto in data

Spett.le Società,

con la presente, io sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società YY S.R.L., con sede

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 5.1 del patto parasociale sottoscritto in data 2006 dalla XX S.P.A. , dalla S.R.L. YY commerciale e dal sottoscritto, YY ha concesso “a XX, la quale accetta, una opzione di vendita avente ad oggetto la quota” della società S.R.L. (“**Opzione di put**”)

ai sensi dell'art. 5.2. del patto parasociale summenzionato, l'Opzione di Put poteva “essere esercitata in qualsiasi momento nell'arco di durata del patto a decorrere dal 2007”;

è intenzione di YY esercitare l'Opzione di Put ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 del patto parasociale del 2006 e, più in generale, ad ogni effetto di legge e di contratto.

Tutto ciò premesso la società YY S.R.L., come sopra rappresentata

COMUNICA

alla società XX S.P.A. nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. di esercitare l'Opzione di Put prevista dall'art. 5 del Patto Parasociale del 2006, precisando che la data di presentazione della presente all'Ufficio di Poste Italiane varrà come “Data di Esercizio”, a tutti gli effetti del patto.

INDICA

quale “Data di Esecuzione”, ai sensi dell'art. 2.02 del Patto Parasociale del2006, il giorno, precisando che a quella data dovrà

aver luogo, presso lo Studio del Notaio Dott..... in
la sottoscrizione in forma autentica del contratto di trasferimento della quota so-
ciale della S.R.L. attualmente detenuta dalla scrivente società.

La cessione della quota avverrà al prezzo determinato secondo quanto stabilito
dall'art. 5 del precitato Patto Parasociale il quale dovrà essere versato contestual-
mente alla stipula dell'atto di trasferimento della predetta quota.

Distinti Saluti

Timbro e Firma Sig.

.....

6 Secondo invito alla *put* con contestuale determinazione del prezzo

Data.....

Spett.le

.....

Raccomandata ar.

Anticipata via fax al n. e via e-mail

Oggetto: esercizio dell'opzione di Put a norma degli artt. 7 e 14 del patto parasociale sottoscritto in data

Spett.le Società,

con la presente, io sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società YY S.R.L., con sede in....., via.....

PREMESSO CHE

con comunicazione del 2008, la Società YY S.R.L., ha esercitato l'Opzione di Put, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 del patto parasociale del 2006 e, più in generale, ad ogni effetto di legge e di contratto; nella stessa comunicazione venivano indicate, quali Date di Esecuzione, quelle del e 2008, ore, precisando che la sottoscrizione in forma autentica del contratto di trasferimento della quota sarebbe dovuta avvenire presso lo Studio del Dott , Notaio in,

è intenzione della scrivente società rinnovare l'invito a presenziare all'appuntamento già fissato per il giorno 2008 ore 17:30, precisando che a quella data dovrà essere sottoscritto in forma autentica il contratto di trasferimento della Quota e che, ai sensi dell'art. 5.6 alla Data di Esecuzione dovrà essere contestualmente effettuato il pagamento della Quota di

alla data di esercizio, la partecipazione di maggioranza di non risulta più appartenere a S.p.a. e S.p.a., bensì a S.p.a., società partecipata maggioritariamente dalla società S.A.;

ai sensi dell'art. 5.4 del patto parasociale del 2006, "*Qualora, alla Data di Esercizio, non presenti più la compagine descritta alla premessa e ciò sia avvenuto per effetto (i) dell'uscita dalla compagine sociale di..... S.p.a. o di S.p.a. ovvero (ii) dell'ingresso di nuovi soci, salvo che si tratti dell'attuazione di piani di stock option e dell'eventuale ingresso di fondi di Investimento che si affianchino a Equità, a condizione tuttavia che tali operazioni non abbiano l'effetto di privare S.p.a. e S.p.a., anche con-*

giuntamente, della partecipazione di maggioranza di....., in tali casi il prezzo della quota di in caso di esercizio dell'Opzione di Put verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} : \text{meno/più PFN}$$

applicando la formula che precede ai seguenti dati, ricavati dal Bilancio e dalla Situazione Patrimoniale Trimestrale di Riferimento al 2007 approvata dal C.d.A. di s.r.l. al 2008, il valore della Quota spettante alla S.R.L., YY (espresso in migliaia di euro) può essere così determinato:

Periodo di riferimento	Parametri	Importi espressi in migliaia di euro
____-_____	fatturato	
____-_____	EBIT	
____-_____	PFN	

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{.....}) + (\text{tot} \% \times \text{.....})]}{2} + \text{.....} =$$

TUTTO CIÒ PREMESSO

la società YY S.R.L., come sopra rappresentata

INVITA

la società XX S.P.A. nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. a presentarsi nello Studio del Notaio, in, il giorno 2008 alle ore 17:30, già comunicata quale Data di Esecuzione, al fine di procedere alla sottoscrizione in forma autentica del contratto di trasferimento della Quota ed al contestuale pagamento in favore di YY S.R.L., della somma di € (euro/00) come sopra determinata, ai sensi dell'art. 5.4 del patto parasociale del 2006, quale prezzo della Quota

Distinti Saluti

Timbro e Firma Sig.

7 Ricorso ex art. 19, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

TRIBUNALE DI

in composizione monocratica

Ricorso ex art. 19, primo comma d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 per il pagamento del corrispettivo derivante da cessione quote sociali.

La società **YY s.r.l.**, con sede in Via P.I., in persona dell'Amministratore e legale rappresentante **Sig.** residente a, Via, rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di, unitamente e disgiuntamente al Prof. Avv. del Foro di ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via come da delega a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. e via e-mail all'indirizzo.

ESPONE

1. Il programma contrattuale ed il Patto parasociale stipulati dalle parti.

In data 2006, la società **XX s.p.a.**, da una parte, ed il **Sig.** e la società Immobiliare s.r.l. nelle loro qualità di soci della s.r.l. **YY**, dall'altra, sottoscrivevano un Accordo Quadro avente ad oggetto la costituzione di una *joint venture* volta a garantire “*lo sviluppo delle vendite e la penetrazione sul mercato europeo degli a marchio*” (doc. 1).

Il programma contrattuale si articolava nelle seguenti fasi:

- la costituzione di una nuova s.r.l. denominata con un capitale sociale di € e con statuto già concordato;
 - il conferimento a quest'ultima società del ramo d'azienda avente ad oggetto la promozione e la vendita di e sotto il marchio registrato
 - l'aumento del capitale sociale di riservato a **XX s.p.a.**, in misura tale da consentire a quest'ultima l'acquisizione di una quota rappresentativa del 30% dell'intero capitale sociale;
 - la stipulazione tra **XX s.p.a.** da un lato e **YY s.r.l.** e dall'altro, di un patto parasociale di durata decennale (doc. 2);
- la conclusione di un contratto di fornitura di durata pari a quella del patto parasociale, contemplante l'obbligo di s.r.l. di acquistare, in via esclusiva da **XX s.p.a.**, gli e gli altri da quest'ultima prodotti (doc. 3)

In ossequio agli impegni assunti, in data 2006, veniva costituita la succitata alla quale veniva attribuita la denominazione di *s.r.l.* (doc.4) La sede legale veniva stabilita in, Via

Come accennato, l'attività sociale ed i rapporti tra soci trovavano la propria regolamentazione, oltre che nelle clausole statutarie e nelle norme legislative vigenti, nel Patto Parasociale sottoscritto a *latere* dell'Accordo Quadro.

L'art. 5 del Patto summenzionato, recante "**Opzione di vendita a favore di**", testualmente recita: "5.1 Con la stipula del presente Patto, XX concede a YY, la quale accetta, una opzione di vendita avente ad oggetto la **Quota** ai seguenti termini e condizioni ("**Opzione Put**"). (...) 5.2 L'Opzione Put potrà essere esercitata da YY in qualsiasi momento nell'arco di durata del Patto a decorrere dal 2007.

5.3 Il prezzo della **Quota** in caso di esercizio dell'Opzione Put verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} : \text{meno/più PFN}$$

ovvero *tot* () moltiplicato per l'*EBIT*, più il *tot* () % (per cento) del *Fatturato*, il tutto diviso 2, meno la *PFN* se i debiti finanziari saranno maggiori della liquidità in cassa e presso le banche ovvero più la *PFN* se i debiti finanziari saranno minori della liquidità."

Il successivo paragrafo 5.4 prevede una deroga alla regola generale per l'ipotesi in cui alla "*Data di Esercizio, XX non presenti più la compagine societaria descritta alla premessa 1*) e ciò sia avvenuto per effetto (i) dell'uscita dalla compagine sociale di *S.p.a.* o di *S.p.a.* ovvero (ii) dell'ingresso di nuovi soci, salvo che si tratti dell'attuazione di piani di stock option e dell'eventuale ingresso di *Fondi d'Investimento* che si affianchino a, a condizione tuttavia che tali operazioni non abbiano l'effetto di privare *S.p.a.* e *S.p.a.*, anche congiuntamente, della partecipazione di maggioranza di *XX*". In simili evenienze, infatti, "il prezzo della **Quota** in caso di esercizio dell'Opzione Put verrà definito applicando la seguente formula:

$$\frac{[(\text{tot} \times \text{EBIT}) + (\text{tot} \% \times \text{Fatturato})]}{2} : \text{meno/più PFN}$$

ovvero *tot* () moltiplicato per l'*EBIT*, più il *tot* () % (per cento) del *Fatturato*, il tutto diviso 2, meno la *PFN* se i debiti finanziari saranno maggiori della liqui-

dità in cassa e presso le banche ovvero più la PFN se i debiti finanziari saranno minori della liquidità.”

In ogni caso, ai sensi del paragrafo 5.5, *“i parametri EBIT e Fatturato della formula di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 saranno quelli risultanti da un esercizio convenzionale proforma di 12 mesi ricavato dalle 4 Situazioni Patrimoniali Trimestrali di Riferimento di altrettanti periodi infrannuali antecedenti alla Data di Esercizio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione a tale Data.”*

Ad ulteriore chiarimento della formula sopra riportata, l'Allegato 2 al patto parasociale recava precise e dettagliate descrizioni dei fattori di calcolo della Quota, *id est* del Fatturato, dell'Ebit (“*earning before interests & taxes*”) e della PFN (Posizione Finanziaria Netta.)

Non solo, all'art. 2 del Patto recante “Definizioni”, le Parti si erano date cura di precisare che l'espressione convenzionale “.....” avrebbe indicato una ben precisa entità sociale ed economica, *“rappresentativa del 70% del capitale sociale della Società”*.

Nella medesima sezione veniva puntualizzato che per “**Data di Esercizio**” si sarebbe dovuta intendere *“la data (come attestata dal timbro postale) in cui YY o XX avranno presentato alle Poste Italiane la comunicazione di esercizio dell'Opzione Put o dell'Opzione Call”*; mentre, la **Data di Esecuzione** stava ad indicare *“un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla Data di Esercizio, indicato dal soggetto che avrà esercitato l'Opzione Put o l'Opzione Call per la sottoscrizione in forma autentica del contratto di trasferimento della Quota”* e per il pagamento del prezzo come sopra determinato giacché, stando all'art. 5.6, *“il pagamento della Quota dovrà essere effettuato da XX alla Data di Esecuzione contestualmente al trasferimento della predetta quota”*

2. L'esercizio della Put Option da parte di YY s.r.l.

Superato il limite temporale stabilito all'art. 5.2 del Patto Parasociale (.....), l'odierna esponente con raccomandata del (doc. 5), esercitava la propria opzione di vendita nelle forme e nei modi convenzionalmente stabiliti, indicando quale *“data di esecuzione”* il giorno od in alternativa il giorno Nella stessa comunicazione veniva precisato lo studio notarile presso il quale si sarebbe dovuto formalizzare il trasferimento di quote sociali, con contestuale versamento del corrispettivo monetario.

Avendo i rappresentanti di XX s.p.a. disertato il primo dei due appuntamenti, senza fornire giustificazione alcuna né, tanto meno, senza sollevare obiezioni di

sorta, la scrivente società, con raccomandata del 2008, rinnovava l'invito per la seconda data del 2008, comunicando inoltre il prezzo della "Quota" da versare in quell'occasione. (doc. 6)

Poichè alla data di esercizio, XX s.p.a. non presentava "più la compagine societaria descritta alla premessa" del patto parasociale, come può evincersi dal raffronto tra il paragrafo 1 di quest'ultima e la visura storica che si produce *sub* doc. 7, la società ricorrente ha applicato il più alto moltiplicatore previsto per tale ipotesi dal surrichiamato art. 5.4 del Patto parasociale, giungendo ad una quantificazione di €- (euro/00).

Corre l'obbligo di precisare come tale importo sia stato correttamente ed agevolmente ricavato dai dati riportati nel verbale di C.d.A. del 2008 della società YY s.r.l. che si allega quale doc. 8, nel quale sono state approvate all'unanimità, *ergo* anche dai membri del C.d.A. nominati dal socio chiamato al versamento, tutte le voci utili all'applicazione della formula convenzionale riportata nel Patto.

In particolare i parametri del "FATTURATO", dell'"EBIT" e della "PFN" (posizione finanziaria netta) sono stati espressamente indicati in modo analitico e preciso, tanto nel verbale di C.d.A., quanto nei prospetti allegati al medesimo.

Alcun rappresentante o procuratore della XX s.p.a., si è tuttavia presentato presso lo Studio Notarile del Dott., il giorno 2008 già formalmente indicato come Data di Esecuzione.

Alla stregua di quanto sopra esposto e della documentazione prodotta a corredo del presente atto non è ulteriormente revocabile in dubbio il diritto di YY s.r.l., al pagamento del prezzo della Quota come sopra determinato a termini di contratto.

Ed invero, non essendo stata né impugnata né contestata la delibera del C.d.A. con la quale sono stati condivisi ed unanimemente approvati i valori sui quali la quantificazione suddetta si fonda, quest'ultima appare allo stato certa e liquida. Dal canto suo, XX s.p.a., quantunque formalmente e ripetutamente invitata all'acquisto delle quote non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, né alla prima né alla seconda "Data di Esecuzione" all'uopo comunicate, con conseguente diritto della società ricorrente agli interessi sulla somma dovuta al tasso convenzionale stabilito all'art. 7.6 del Patto, ove si legge: "per ogni giorno di ritardo causato da XX o da YY nella stipulazione dell'atto di trasferimento della Quota rispetto alla Data di Esecuzione fissata, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di un interesse su base annua sul prezzo della Quota pari al saggio legale maggiorato di 3 punti."

L'istante si vede quindi costretta ad adire il presente Tribunale, indicato quale fo-

ro convenzionalmente scelto dalle parti sia nel Patto Parasociale (cfr. doc. 2 art. 15), sia nell'Accordo Quadro (cfr. doc. 1 art. 9), al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento facenti capo alla XX S.p.A. mettendo sin da ora a disposizione di quest'ultima le quote possedute nella YY s.r.l.;

Quanto sopra premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 5/2003 ed attesa la natura del credito e la riconducibilità della controversia alle previsioni dell'art. 1 del medesimo testo normativo, la società YY, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

All'intestato Tribunale in composizione monocratica, affinché esaminati gli artt. 1 e 19 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche, fissi udienza di comparizione delle parti avanti a sé, assegnando termine per la costituzione in giudizio alla società convenuta XX Spa con sede in Via nonché termine per la notifica alla stessa del presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art 19, comma secondo d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37;

CHIEDE

Pronunciarsi **Ordinanza immediatamente esecutiva di condanna della società XX S.p.A.** con sede in in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della società YY s.r.l. con sede in della somma di Euro € (euro/00), quale corrispettivo di cessione delle quote di cui al presente ricorso oltre ad interessi convenzionali maturati e maturandi dalla Data di Esecuzione del 2008 nonché spese, diritti ed onorari della presente procedura, IVA e CPA come per legge e successive;

In Via istruttoria:

In ipotesi di contestazione dei fatti dedotti, si chiede ammettersi l'audizione a sommarie informazioni dei signori Dott. e Dott. con studio in a conferma dei fatti esposti nella delibera del C.d.A. del ed alla loro anche precedente mancata contestazione ed alle modalità corrette di calcolo del prezzo di cessione delle quote;

Con ogni più ampia riserva istruttoria all'esito della difesa avversaria si producono i seguenti documenti:

- 1) copia accordo quadro del
- 2) copia Patto Parasociale del ed allegato 2;

- 3) copia Contratto Quadro di fornitura;
- 4) copia visura YY s.r.l.
- 5) copia raccomandata a/r del 2008;
- 6) copia raccomandata a.r. del 2008;
- 7) copia visura storica CCIAA s.p.a. XX s.p.a.
- 8) copia verbale del C.d.A. del 2008;

Ai sensi della normativa sul contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della presente causa è di valore pari a

Data

.....

Firma dei difensori

.....

.....

Bibliografia

ABETE L., *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *L'economia delle aziende e le nuove norme del diritto societario*, a cura di POTITO, Torino, 2004, 119.

ABRIANI N., *Articolo 2380 bis*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, II, 1, 675.

ADDUCCI E., *I patti parasociali, disciplina, giurisprudenza e clausole*, Halley, 2007.

ALESSI R., *Il collegio sindacale nella Riforma Mirone*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 358.

ASCARELLI T., *I problemi delle società anonime per azioni*, in *Riv. soc.*, 1956, 3.

ASCARELLI T., *Limiti di validità dei sindacati azionari*, in *Foro it.*, 1950, I, 175.

ATELLI M., *Commento agli artt. 122-124 e 207*, in AA.VV., *Il testo unico dell'intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, a cura di RABITTI BEDOGNI, Milano, 1998, 661.

ATELLI M., *I patti parasociali fanno ingresso nel codice*, in *Il nuovo diritto societario/2: i commenti al d.lgs. n. 6/2003, Dossier mensile di Guida al diritto*, 2 febbraio 2003, 42.

ATELLI M., *Problemi in tema di "sindacati di gestione"*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 112.

ATELLI M., *Recesso ed inadempimento nelle convenzioni di voto*, in *Contratto impresa*, 1997, 82.

AULETTA G., *L'ordinamento delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, 1.

AZZARITI G., *La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva (rassegna critica)*, in *Giur. Cost.*, 1995, 4, 3037.

BALZANO M. e FIORE C., *I patti parasociali*, in *Lavori preparatori per il testo unico della finanza. Diritto societario, in quaderni di finanza Consob. Studi e ricerche*, n. 29, Roma, 1998, 28.

BALZARINI P., *Il testo Unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria*, *Respag. Civ. e prev.*, 1998, 6, 1567.

BELCREDI M., *La riforma del diritto societario. La comparate governance delle società non quotate*, in *Giur. comm.*, 2000, 384.

BLANDINI A., *Sul requisito della forma nei patti parasociali*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, 51.

BLANDINI A., *Società quotate e società diffuse, Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nel Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2005.

BIGNAMI M., *Shareholders agreements in unquoted companies according to the reform of company law in Italy*, in *Intern bus. Lawyer*, 2003, 135.

BIGNAMI M. e CALABI G., *I patti parasociali: l'evoluzione della giurisprudenza e la riforma del diritto societario. Implicazioni per le operazioni di M&A*, in *Riv. dei dottori commercialisti*, 2003, 764.

BOCCHINI E., *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999.

BOCCHIOLA M., *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Lanzi, Franceschelli, Milano, 2004, 35.

BONELLI G., *Ancora a proposito di nuove forme contrattuali*, in *Riv. dir. comm.* 1905, I, 142.

BRESCIA MORRA C., *Società per azioni bancaria: proprietà e gestione*, Milano, 2000.

BUONOCORE V., *Commento a un patto parasociale*, in *Giur. comm.*, 1975, I, 437.

BUONOCORE V., CALANDRA BUONAURA V., CORSI F., COSTI R., GAMBINO A., JAEGER P.G., *Un revirement della Cassazione in materia di sindacati di voto?*; in *Giust. Civ.*, 1996, I, 58.

BUONOCORE V., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2001.

CAGNASSO O., *Sub art. 2473*, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-

MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, Zanichelli, 2004.

CALANDRA BUONAURA V., *Liceità dei patti relativi al voto nelle assemblee delle anonime*, in *Annuario di dir. comp. e di studi legisl.*, XII, 2, 76.

CALANDRA BUONAURA V., *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, 5, 535.

CALICETTI, *Teoria e prassi delle privatizzazioni in Italia*, in *Contratto e Impresa*, 1995, 731.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale II, Diritto delle società*, 6 ed. a cura di Campobasso, Torino, 2006.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale II, Diritto delle società*, Torino, 1999.

CANALE G., *I sindacati di voto*, in *Giur. piem.*, 1985, 12.

CAPO G., *In tema di qualificazione del modello "legale" dell'associazione temporanea d'impresе*, in *Giur. comm.*, 2003, 2, 136.

CAPPIELLO S., *Recesso ad nutum e recesso "per giusta causa" nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 497.

CARBONE G., *Le convenzioni di voto e la teoria generale del contratto*, in *Nuova giur. civile comm.*, 1992, II, 66.

CARBONE G., *Patti parasociali, autonomia privata e diritto internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1991, 885.

CARBONETTI F., *I patti parasociali nelle società non quotate alla luce del Testo Unico della Finanza*, in *Riv. soc.* 1998, 909.

CAROSI "Le linee guida della Corte dei conti e il concetto di grave irregolarità contabile" in *Azienditalia* n. 6/2002, 443.

CATERINO D., *I patti parasociali nella riforma del diritto societario: primi appunti*, in AA.VV., *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario*, Bari, 2004, 113.

CAVAZZUTI F., *Sui limiti di validità delle convenzioni di voto*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, 20.

CERA M., *Autonomia statutaria delle banche e vigilanza*, Milano, 2001.

CERA M., *I controlli nelle società di capitali “chiuse” fra modelli legali ed evoluzione della realtà*, in *Giur. comm.*, 2006, 3, 354.

CHIAPPETTA F., D’AMBROSIO R., *OPA e disciplina del procedimento*, in *Riv. soc.* 2001, 2-3, 449.

CHIAPPETTA F., *I patti parasociali nel T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, in *Riv. soc.*, 1998, 988.

CIAN M., *Società con azioni quotate: profili sanzionatori della disciplina dei patti parasociali nella riforma Draghi*, in *Società*, 1998, 731.

CLARIZIA R., *I contratti nuovi*, in *Trattati di dir. priv.*, diretto da BESSONE, XV, Torino 1999.

COLAVOLPE A., *Le norme Consob su comunicazione delle partecipazioni rilevanti e trasparenza dei patti parasociali*, in *Giur. comm.*, 1999, 1492.

COLOMBO G., *Tutela del risparmio e “controllo” della Consob*, in *Riv. soc.*, 1988, 19.

CORAPI D., *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971.

CORAPI D., *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, 1572.

COSSU M., *I patti parasociali*, in *La nuova s.r.l.* a cura di FARINA, IBBA, RACUGNO e SERRA, Milano, 2004, 51.

COSTI R., *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 25.

COSTI R., *Il mercato mobiliare*, Torino, 2006.

COSTI R., *Privatizzazione e diritto delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 77.

COSTI R., *I patti parasociali*, in AA.VV., *La riforma delle società quotate*, Milano, 1998, 113.

COSTI R., *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 200.

COSTI R., *I patti parasociali nella nuova società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di SANTORO, Milano, 2003, 305.

COTTINO G., *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, Milano, 1958.

COTTINO G., *Diritto commerciale*, I, Padova, 1994.

COTTINO G., *Anche la giurisprudenza canonizza i sindacati di voto?* in *Giust. civ.*, 1996, I, 164.

DACCÒ A., *Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti all'autonomia privata nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 471.

D'ALESSANDRO F., *La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori*, in *Riv. dir. civ. soc.* 2003, I, 707.

D'ALESSANDRO F., "La provincia del diritto societario inderogabile (ri)de-terminata". *Ovvero: esiste ancora il diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2003, 34.

DAL PRA', NICOLINI M., *La modifica del regolamento concentrazioni, la disciplina applicabile alle joint ventures*, in *Dir. Un. Eur.*, 1998, I, 105.

D'ERRICO N., *Commento agli artt. 122, 123 e 124*, in *Commentario MAFFEI ALBERTI*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 71.

DE ANGELIS L., *Amministrazione e controllo nelle società cooperative*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 859.

DE ANGELIS L., *La clausola di prelazione può essere introdotta nello statuto a maggioranza*, in *Società*, 1999, 693.

DE CANTELLIS A., GIUDICI P., TERRILE P., *Rassegna delle comunicazioni Consob in materia di offerte pubbliche di acquisto*, in *Riv. soc.*, 2001, 2-3, 521.

DELLE DONNE C., *Sindacati di voto e "riforma Draghi": le nuove frontiere del "parasociale" nelle società quotate*, in *Corr. Giur.*, 2001, 1249.

DE NOVA G., *Il recesso*, in *Trattato di diritto privato. Obbligazioni e contratti*, diretto da RESCIGNO, II, vol. 10, 3 ed., Torino, Utet, 2002.

DE NOVA G., *Recesso e risoluzione nei contratti*, Milano, Giuffrè, 1994.

DI CICCIO, *Violazione di un patto parasociale: eccesso di potere o risarcimento danni?*, in *Giur. comm.*, 1999, 3.

DOMINICHELLI V., "Giurisdizione e "controversie societarie pubbliche", in www.jus.unitn.it.

DONATIVI V., *Art. 2341 bis*, in *Società di capitali*, Commentario, a cura di Piccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 181.

DONATIVI V., *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, 1999.

DOTTI V., *Violazione dei patti di sindacato e strumenti di tutela: profili processuali in Sindacato di voto e Sindacato di blocco*, a cura di BONELLI e P.G. JAEGER, Milano, 1993.

ENRIQUES L., SCIOLLA S., VAUDANO A., *Il recesso del socio s.r.l.: una mina vagante nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 745.

FARENAGA L., *I contratti parasociali*, Milano, 1987.

FARENAGA L., *Ancora in tema di validità dei sindacati di voto*, in *Giur. comm.*, 1990, II, 786.

FARENAGA L., *Sindacati di voto, sindacati di blocco e poteri della Consob in ordine alla trasparenza del mercato azionario*, in *Foro it.*, 1988, II, 64.

FAUCEGLIA G., *Patti parasociali*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento V, Milano, 2001, 810.

FERRARA F., CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987.

FERRI G., *Validità dei sindacati azionari*, in *Nuova Riv. dir. comm.*, 1949, 13.

FERRI G., *Le società*, in *Trattato di dir. civ. it.* Fondato da VASSALLI, 1987, 3, Torino, 1987.

FERRI G., *Le convenzioni relative al diritto di voto*, in *Annuario di dir. comp. e di studi legisl.*, VII, 3, 129.

FERRI G., *Validità dei sindacati azionari*, in *Nuova Riv. dir. comm.*, 1949, 13.

FERRI G., *Le difese contro le opa ostili: analisi economica e comparazione*, in *Riv. soc.*, 2000, 737.

FIORIO P., *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da COTTINO e BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, Bologna, 2004, II, 1, 554.

FOIS C., *Sindacati di voto e corporate governance: un problema tra ordinamento e sistema della società per azioni*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per G. ROSSI*, I, Milano, 2002, 245.

FORTUNATO S., *I principi ispiratori della Riforma nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2003, 6, 728.

FURGIUELE G., *Il contratto con effetti reali fra procedimento e fattispecie complessa: prime osservazioni*, in *Diritto privato*, I, *Il trasferimento in proprietà*, Torino, 1999.

FURFARO V., *Commento all'art. 122*, in AA.VV., *La legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da COTTINO, Torino, 1999, 115.

GABRIELLI- DE BRUNO, *Capire la finanza, guida pratica agli strumenti finanziari*, Milano, 1999.

GALGANO F., *La società per azioni*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia*, diretto da GALGANO, VII, Padova, 1984.

GALGANO F., *La clausola di gradimento, i patti parasociali e la categoria dell'inefficacia del contratto*, in *Contratto e impresa*, 1997, 655.

GALGANO F., *Il paradosso dei sindacati di voto*, in *Contratto e impr.* 1995, 65.

GALGANO F., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2003.

GALGANO F. e GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO, Cedam, Padova, 2006, XXIX, I, 131.

GATTI M., *La rappresentanza del socio nell'assemblea*, Milano, 1957.

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006.

GIAMPIERI A., *Commento all'art. 13 nella Disciplina del sistema radiotelevisivo*, in *Nuova Giur. Civile Commentata*, 1991, 738.

GIUDICI P., *L'acquisto di concerto*, in *Riv. soc.*, 2001, 2-3, 490.

GRANDE STEVENS F., *Ancora sui patti di "voto"*, in *Contr. Impr.*, 1990, 961.

GRASSANI S., *I sindacati di voto e la legislazione speciale: ubi lex dixit ... voluit?*, in *Contr. Impr.*, 1995, 83.

GRIECO A., *Patti parasociali e riforma societaria*, in *Giust. Civ.*, 2003, 12, 525.

GRIPPO G., *L'assemblea nella società per azioni*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da RESCIGNO, 16, Torino, 1985.

GUERRERA F., *Trasformazione, fusione e scissione*, in AA.VV., *Diritto delle società*, Milano, 2006, 409.

IBBA C., *La pubblicità delle imprese*, Padova, 2006.

JAEGER P. G. , *Il problema delle convenzioni di voto*, in *Giur. comm.*, 1989, I, 201.

JAEGER P.G., *Privatizzazioni, “Public Company”; problemi societari*, in *Giur. comm.*, I, 1995, 7.

KUSTERMANN F., *Osservazioni sui patti parasociali dopo la “riforma Draghi”*, in *Società*, 1998, 910.

KUSTERMANN F., *Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti nella legge delega n. 366 del 2001*, in *Giur. comm.*, 2002, 169.

LA LUMIA I., *La cessione ed il vincolo del diritto di voto nelle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1915, II, 68.

LAMANDINI M., *Commento all’art. 26*, in *Normativa sul bilancio e bilancio consolidato*, Nuove leggi civili commentate, 1996.

LAURINI G., *Commento agli artt. 2368-2369*, in *Commentario alla riforma delle società*, Costituzione-Conferimenti, a cura di Mario Notari Artt. 2325-2345 c.c., Egea, 2007.

LENER R., *Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 79.

LENER R., *Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, 45.

LENER R., *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999.

LEOGRANDE G., *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, Commentario a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova 2005.

LIBERTINI M., *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli artt. 2341bis-2341ter del codice civile*, dattiloscritto destinato alla pubblicazione in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum GIAN FRANCO CAMPOBASSO, diretto da ABBADESSA e PORTALE, Torino, 2006.

LIBONATI B., *Sindacato di voto e gestione d'impresa*, in *Riv. Dir. comm.*, 1991, I, 97.

LIBONATI B., *La faticosa "accelerazione" delle privatizzazioni*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 20.

LIBONATI B., *Diritto commerciale*, in *Impresa e società*, Milano, 2005.

LISANTI M., *La nuova disciplina sui patti parasociali di società quotate dopo il regolamento Consob*, in *Società*, 1999, 911.

LOMBARDI G., *I patti parasociali nelle società non quotate e la riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 267.

MACRÌ E., *L'efficacia dei patti parasociali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, 228.

MACRÌ E., *Patti parasociali e attività sociale*, Giappichelli, Torino, 2007.

MAGLIULIO, *Il recesso e l'esclusione*, in AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Ipsoa, 2004.

MANFEROCE T., *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in AA.VV. *La riforma del diritto societario*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003.

MARASÀ G., *Il nuovo registro delle imprese: obiettivi, soluzioni, problemi*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, 133.

MASARÀ G., *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, in *Il registro delle imprese*, a cura di MARASÀ e IBBA, Torino, 1997.

MARCHETTI P., *La nozione di controllo dell'art. 10 legge 20/1991, la posizione dell'ISVAP*, in *Riv. soc.*, 1992, 1478.

MARCHETTI P., *Note introduttive al testo unico delle leggi bancarie e creditizie*, in *Riv. soc.*, 1992, 1.

MARCHETTI P., *Le privatizzazioni in Italia: la legge 474/1994 e ulteriori documenti*, in *Riv. soc.*, 1994, 749.

MASTROPAOLO E. M., *Sui limiti di validità delle convenzioni di voto*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, II, 30.

MEO G., *Le società di capitali. Le società con azioni quotate in borsa*, in *Trattato Bessone*, vol. XVII, 2002.

MEOLI B, SICA S., *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 590.

MESSINEO F., voce *Contratto collegato*, in *Enc. Dir. X*, Milano, 1962, 48.

MIOLA M., *Articolo 93, Definizione di controllo*, in *Testo unico della Finanza*, Commentario diretto da CAMPOBASSO, Torino, 2002, 773.

MONTALENTI P., *Art. 10*, in AA.VV. *Commentario sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli*, a cura di R. COSTI, in *Nuove leggi Civili Commentate*, 1997.

MONTALENTI P. *La riforma del diritto societario. Dalla legge Draghi al Progetto Mirone. Un quadro d'insieme*, in *Merc. Conc. Reg.*, 2000, 410.

MONTALENTI P., *La riforma del diritto societario nel progetto della Commissione Mirone*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 378.

MONTALENTI P., *Osservazioni alla bozza di decreto legislativo sulla riforma delle società di capitali*, in *Commentario Lo Cascio*, Milano, 2006.

MONTALENTI P., *L'amministrazione sociale del testo Unico alla riforma del Diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 422.

MOZZARELLI M., *Riflessioni sul regime legale di nomina degli amministratori della s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.* 2004, 34.

MUNARI F., *Patti parasociali e norme di diritto internazionale privato e comunitario*, in *Dir. comm. intern.*, 2003, 1, 127.

NICOLETTI P. , *Le minoranze di controllo nelle società quotate*, in *Scritti giuridici per G. ROSSI*, Milano, 2002, 297.

NOTARI M., *L'attuazione del registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1996, 214.

OPPO G., *Contratti parasociali*, Milano, 1992.

OPPO G., *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 517.

OPPO G., *La sospensione legale del voto nelle società per azioni*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, I, 1.

OPPO G., *Patti parasociali: ancora una svolta legislativa*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, II, 215.

OPPO G., *Il contratto*, nel *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA e ZATTI, Milano, 2001.

OSTI C., *Commento agli articoli 5, 6, e 7*, in AA.VV., *Diritto antitrust italiano, commento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287*, a cura di FRIGNANI/PARDOLESI/PATRONI GRIFFI/UBERTAZZI, Bologna, 1993.

PALMIERI M., *In tema di sindacato di voto*, in *Dir. e giur.*, 1957, 127.

PAGNONI E., *Art. 2341 bis*, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RODORF, SALAFIA, Milano, 2004, 70.

PAVONE LA ROSA A., *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da BUONOCORE, sez. I, tomo 4, Torino, 2001.

PAVONE LA ROSA A., *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 5.

PAVONE LA ROSA A., *La "trasparenza" dei patti parasociali nelle società per azioni "aperte"*, in *Giur. comm.*, 2007, 5, 549.

PEREZ R., *Informazione e autorità indipendenti*, in *Foro amm.*, 1997, 2, 641.

PERNAZZA F., *Brevi riflessioni in tema di contratti parasociali*, in *Riv. Dir. comm.*, 1992, I, 163.

PERNAZZA F., in *Patti parasociali ed azione di adempimento in forma specifica*, in *Riv. notariato*, 1997, fasc. 6.

PERRINO M., *"La rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 810.

PICCIAU A., *Patti parasociali*, in *La disciplina delle società quotate*, *Commentario* a cura di Marchetti/Bianchi, tomo I, Milano, 1999.

PICCIAU A., *Commentario alla riforma delle società costituzione-conferimenti*, a cura di Mario Notari, artt. 2325-2345 c.c., Egea, 2007.

PINNARÒ M., *I patti parasociali, intermediari finanziari, mercati e società quotate*, a cura di A. PATRONI GRIFFI, M. SANDULLI, V. SANTORO, Torino, 1999.

PINTO V., *Sulla validità dei sindacati di voto a tempo indeterminato nelle società non quotate*, in *Riv. soc.*, 1999, 1372.

PUGLIATTI S., *La pubblicità nel diritto privato, Parte generale*, Messina, 1944.

PRATELLI M., *Problemi in tema di “sindacati di gestione”*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 118.

PREITE D., *Investitori istituzionali e riforma del diritto delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1993, 476.

PRESTI G., *Riforma della s.p.a. e scalini normativi*, in *Le Società*, 2003, 323.

PROVERBIO D., *I patti parasociali, Teoria e prassi*, Milano, 2004.

RAGUSA MAGGIORE G., *Trattato delle società*, II, Padova, 2003.

RESCIO G., *La distinzione del sociale dal parasociale (sulle cd. clausole statutarie parasociali)*, in *Riv. Soc.*, 1991, I, 596.

RESCIO G., *I sindacati di voto*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO/PORALE, Torino, 1994, vol. III, 483.

RESCIO G., *La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per al riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 4, 2002, 840.

RESCIO R., *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario: dalle relazioni e dagli interventi alla Giornata di Studio – Scuola di notariato A. Anselmi: Consiglio Notarile di Roma – 26 gennaio 2002*, contributi pubblicati in *Riv. not.*, 2002, I, 263.

RESCIO G., *Dei patti parasociali*, in *Parere dei componenti del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno e internazionale*, Università Cattolica di Milano, in *Riv. soc.*, 2002, 1458.

RESCIO G., *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum GIAN FRANCO CAMPOBASSO, diretto da ABBADESSA e PORALE, Torino, 2006, 445.

RIOLFO G., *La trasformazione degli enti collettivi dal codice civile alle leggi speciali*, in *Contratto e Impresa*, 1996, 921.

RIOLFO G., *Dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa, recenti spunti per una riflessione critica sulla questione della validità dei patti di sindacato*, in *Contratto e impresa*, 2000, 55.

RIOLFO G., *I patti parasociali*, Cedam, Padova, 2003.

RODORF R., *I sindacati di voto*, in *Le Società*, 2003, 19.

RODORF R., *Patti parasociali, i sindacati di voto*, relazione al Convegno “Pat-

ti parasociali. Disciplina e predisposizione delle clausole” organizzato da Paradigma, Milano, 12 novembre 2002.

RONDINONE, *I principi della l. n. 366/2001 in tema di composizione e competenza nell'organo amministrativo delle s.p.a.*, in *Società*, 2002, 414.

ROSELLI, *Recesso dal contratto*, in *Trattato Bessone*, vol. XIII, Tomo V, 2002.

ROSSI G., *Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate*, in *Riv. soc.*, 1991, 1353.

RUCELLAI C., *Sindacato azionario e limite statutario di possesso azionario nelle società privatizzate*, in *Giur. comm.*, 1995, 901.

SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, Torino, 1993, II, 697.

SALAFIA V., *I patti parasociali nella disciplina contenuta nel d.lgs. 58/1998*, in *Le società*, 3/1999, 261.

SALAFIA V., *Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Società*, 2000, 7.

SALAFIA V., *La bozza di legge delega Mirone di riforma del diritto societario e l'autonomia statutaria*, in *Giur. comm.*, 2000, 1421.

SALANITRO N., *Il regime dei sindacati azionari*, in *Riv. soc.*, 1988, II, 743.

SALANITRO N., *Società per azioni e mercati finanziari*, Milano, 2000.

SANTAGATA C., *Operazioni straordinarie e responsabilità*, in *Riv. soc.*, 2004, 1515.

SANTINI G., *Esecuzione specifica di accordi parasociali?*, in *Archivio Giuridico* FILIPPO SERAFINI, 1968, 40.

SANTONI G., *Sull'obbligo delle società quotate in borsa di comunicare alla Consob l'esistenza dei sindacati azionari*, in *Impresa*, 1986, 1988.

SANTONI G., *Artt. 2341 bis e 2341 ter*, in *La riforma delle società*, Commentario, vol. I, a cura di SANDULLI e SANTORO, Torino, 2003, 84.

SANTOSUOSSO D., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003.

SBISÀ G., *La disciplina dei patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, 487.

SBISÀ G., *Il definitivo riconoscimento dei patti parasociali nell'attuale legislazione*, in *Contr. Imp.*, 1995, 69.

SCALIA M., *Commento agli artt. 123-124*, in AA.VV., *La legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da COTTINO, Torino, 1999, 127.

SCANO A., *Brevi considerazioni su fondamento e portata dei principi di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, II, 305.

SCARAFONI, *I patti parasociali nella legislazione e nella giurisprudenza*, in *Giur. merito*, 2007, 9.

SCIUTO M., *La nullità della società*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum GIAN FRANCO CAMPOBASSO, diretto da ABBADESSA e PORTALE, Torino, 2006, I, 413.

SCHLESINGER P., *Sindacati di voto: oggetto delle clausole*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 419.

SCHLESINGER P., *Parere sui limiti soggettivi di efficacia del sindacato di blocco*, in *Contr. e impr.*, 1990, 541.

SEMINO G., *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Milano, 2003,

SEMINO G., *I patti parasociali nella riforma delle società di capitali: prime considerazioni*, in *Le Società*, 2003, 345.

SEMINO G., *Brevi spunti su alcune questioni relative alla disciplina sulla disclosure dei patti parasociali nelle società quotate (deposito dei patti presso il registro delle imprese, regime sanzionatorio di cui all'art. 122 TUF e accordi di lock-up)*, in *Giur. comm.*, 2002, 2.

SEQUI P., *Vincoli alla libertà del diritto di voto*, in *Foro it.*, 1932, I, pag. 343.

SILVETTI C., *Nomina di amministratori da parte di gruppi nelle società di capitali*, in *Giur. it.*, 1970, I, 2, 545.

SPADA P., *C'era una volta la società ...*, in *Riv. not.*, 2004, I, 7.

SPARANO e ADDUCCI, *La nuova disciplina dei patti parasociali*, in *Aspettando il nuovo diritto delle società di capitali*, in www.altalex.com.

SOLFERINI, *I patti parasociali*, in "Magistra, Banca e Finanza", in www.magistra.it, del 23 ottobre 2006.

SPOLIDORO M. S., *Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge anti-trust*, in *Riv. soc.*, 1995, 457.

STELLA RITCHER JR M., *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2004, II, 11.

TANZI V., *Commento all'art. 2437 c.c.*, in NICCOLINI, STAGNO, D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, vol. III, Napoli, Jovene, 2004.

TASSINARI F., *I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento*, in AA.VV., *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, Ipsoa, 2004, 483.

TESSAROLO, *“Le società di servizi pubblici – regole giurisprudenziali”* in *Quaderni servizi pubblici locali*, Edizioni Edilizia Popolare.

TORINO R., *Note in tema di efficacia dei patti parasociali di blocco e di contendibilità del controllo societario nell'ordinamento giuridico italiano e francese*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, 717.

TRIMARCHI P., *La nozione di patto parasociale nella riforma del diritto societario, relazione al Convegno “patti parasociali. Disciplina e predisposizione delle clausole”* organizzato da Paradigma, Milano, 12 novembre 2002, dattiloscritto.

TUCCI A., *La discussione*, in *Le società di capitali, L'assemblea nelle società di capitali*, XVII, a cura di LENER-TUCCI, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE, Torino, 2000, XVII, 137.

TUCCI A., *Contratti di collocamento, patti parasociali e nullità sopravvenuta per omessa pubblicità*, in *Società*, 2000, 865.

TUCCI A., *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Bari, 2005.

TUCCI A., *Contratti parasociali e trust nel mercato finanziario*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di GABRIELLI e LENER, Torino, 2004, II, 895.

VELLA F., *Art. 7*, in AA.VV. *Commentario sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli*, a cura di R. COSTI, in *Nuove leggi Civili Commentate*, 1997.

VENDITTI A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. Civ.*, 1954, I, 259.

VENTORUZZO M., *Sindacati di voto a “tempo indeterminato” e diritto di recesso dei paciscenti nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 573.

VENTORUZZO M., *Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente*, in *N. giur. civ. comm.*, 2005, II, 4334.

VIDIRI G., *I sindacati di voto: un antico contrasto tra approdi dottrinali e giurisprudenziali*, in *Giust. civ.*, 1995, 5, 1325.

VIDIRI G., *Le clausole di prelazione e la denuntatio nell’attività negoziale e nel diritto societario*, in *Gius. Civ.*, 2002, I, 143.

VIDIRI G., *Sui sindacati di voto a tempo indeterminato*; in *Società*, 1996, 37,

VIGO R., *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1997, 973.

VISENTINI G., *I principi della società per azioni come istituto giuridico delle economie di mercato: confronti con la recente riforma*, in *Riv. dir. fall.*, 2004, I, 933.

VISENTINI G., *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 1988, 1, 10.

VISENTINI G., *Ancora sui limiti della disciplina della società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1994, 86.

VITALI M., *Collegamento negoziale e nullità del patto parasociale (Commento a Cassazione n. 350/ 2005)*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 7 del 26 aprile 2005, 66.

VIVANTE C., *Gli azionisti non possono alienare o vincolare il loro diritto di voto*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, 173.

ZACCHEO M., *I patti parasociali*, in *La riforma del diritto societario, atti dei seminari*, tenuti nell’auditorium della Cassa Forense in Roma, 12 maggio-10 luglio 2003, Roma, 2003, 147.

ZANARONE G., *L’invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Assemblea*, 3, 2, nel Trattato delle società per azioni, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, 1993, 377.

ZANARONE G., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, pag. 58

WEILLER A., *Oggetto e validità dei sindacati azionari di amministrazione*, in *Riv. bancaria*, 1926, 138.

WEIGMANN R., *Società per azioni*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. comm.*, XIV, Torino, 372.

